



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DELLA SOCIETÀ' E DELLO SPORT  
DOTTORATO DI RICERCA IN: DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI

IUS/20

## **Dominare la paura attraverso i diritti**

**Ruolo sociale, gestione e uso politico della paura nello stato  
costituzionale**

*Tesi di dottorato di:* Francesca Ciulla

*Coordinatore:* Ch.mo Prof.re Aldo Schiavello

*Tutor:* Ch.mo Prof.re Aldo Schiavello

XXV CICLO ANNO ACCADEMICO: 2015-2016

**Università degli Studi di Palermo**

## *Ringraziamenti*

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e supportato nello svolgimento di questa ricerca.

Ringrazio in particolare il Prof.re Aldo Schiavello, relatore di questa tesi, che ha svolto un ruolo fondamentale, non solo attraverso il suo apporto concettuale, ma anche guidandomi nell'apprendimento di un metodo e provando a trasmettermi parte del rigore e della linearità che caratterizzano il suo pensiero, senza tuttavia mai limitare la mia libertà, ed esortandomi a giustificare con impegno le tesi sostenute, anche quando le nostre idee non coincidevano.

Ringrazio inoltre il Prof.re Francesco Viola, sulla cui disponibilità e saggezza ho sempre potuto fare affidamento, per i preziosi consigli ed indicazioni bibliografiche, ed il Prof.re Bruno Celano, per le sporadiche ma intense occasioni di confronto: un interlocutore infaticabile e straordinario, tanto per le sue eccezionali capacità analitiche, che per l'apertura, fuori dal comune, ad un confronto libero da pregiudizi e alle infinite possibilità della ricerca. Ringrazio ancora Marco Brigaglia, al quale mi lega una profonda amicizia, per aver messo costantemente a mia disposizione la sua esperienza in ambito scientifico, ma anche il suo supporto morale, rivelatosi fondamentale in più di un'occasione. Grazie a tutti i miei colleghi, e specialmente a Giulia e a Paolo, con i quali è nato, in questi anni, uno splendido rapporto personale, oltre che professionale.

Un ringraziamento speciale infine va a Luca, per avermi “supportato” e “sopportato”, con amore e con pazienza, restandomi sempre vicino, a mia madre, senza il cui affetto e supporto “logistico” questo lavoro non sarebbe stato possibile, e a mio padre, quale esempio di voracità intellettuale e di amore incondizionato per la conoscenza, per il suo contributo scientifico e creativo, ma soprattutto per l'incrollabile fiducia in me, che spero di potere un giorno meritare.

Dedico questo lavoro a mia figlia Gabriella, alla quale auguro una vita senza paura.

## Indice

### *Introduzione*

## **Capitolo I**

### **Paura: un tentativo di definizione** p.10

1. Paura: emozione, sentimento, fobia p.10

1.1. La genesi del panico e la psicologia delle masse p.14

2. La paura e l'uomo. Istinto di sopravvivenza e aggressività intraspecifica p.27

## **Capitolo II**

### **Il ruolo sociale della paura** p.41

1. Rischio, società del rischio e società mondiale del rischio p.42

2. Insicurezza sociale e protezioni istituzionali. Un itinerario storico-sociale p.53

2.1. Dalle protezioni ravvicinate alle protezioni statali p.54

2.2. La crisi della sicurezza sociale e la trasformazione dei rapporti di lavoro p.59

3. *Paura e paure* nella società globale. Il fallimento della scommessa sulla ragione umana p.71

4. Dalla pratica sociale alla pratica spaziale: il caso delle *gated communities* p.83

5. Conclusioni provvisorie p.94

## **Capitolo III**

### **Dominare la paura attraverso i diritti**

#### **Gestione e uso politico della paura nello stato costituzionale** p.101

1. Paura e istituzioni. Una mappa concettuale p.102

2. Paura e sicurezza nel pensiero hobbesiano p.110

3. Gestione e uso politico della paura nello stato costituzionale p.128

3.1. Neocostituzionalismo e diritti fondamentali p.138

3.2. Il ‘terribile diritto’: profili problematici del ricorso allo strumento penale	p.147
3.2.1 La protezione dei beni giuridici come limite alla tutela penale	p.151
3.2.2 Uso politico della paura e soggettivismo penale	p.158
3.2.3 Gestione politica della paura: un approccio costituzionale	p.172
3.3. Il ruolo dell’uguaglianza nella riduzione dell’insicurezza	p.187
<i>Conclusioni</i>	p.210

### *El miedo global*

Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.

Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca el trabajo.

Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.

Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados.

La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir.

Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras.

Es el tiempo del miedo.

Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo de l'hombre a la mujer sin miedo.

Miedo a los ladrones, miedo a la policía.

Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes , al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar.

Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir.

Edoardo Galeano

*Patatas arriba . La Escuela del Mundo a Revés, 2012*

## *Introduzione*

La paura è un'emozione universale e ineliminabile, simbolo di una condizione umana segnata dall'inquietudine, ma essa è al contempo un prodotto storico culturalmente condizionato, destinato a declinarsi in una pluralità di manifestazioni differenti, e dunque modificabile attraverso l'azione umana.

L'intento di questo lavoro è quello di analizzare, attraverso l'indagine sociologica, filosofico-giuridica e filosofico-politica, la complessa relazione tra la diffusione delle paure sociali e le istituzioni politiche. Di tale relazione ad emergere sarà specialmente l'ambivalenza, riconducibile, da una parte alla centralità delle funzioni di protezione e rassicurazione che le istituzioni politiche esercitano sul piano sia materiale che simbolico, dall'altra, al ricorso alla paura come una delle principali risorse delle quali il potere si serve per mantenere la propria incidenza e garantirsi la continuità.

Al vaglio sarà, in modo particolare, l'idea che le istanze di protezione e rassicurazione avanzate dai cittadini possano essere adeguatamente soddisfatte nell'ambito dello stato costituzionale di diritto, sia mediante la limitazione dell'esercizio del potere politico, sia incrementando l'effettività, tanto delle garanzie penali e processuali, quanto dei diritti sociali (e in modo particolare del diritto al lavoro), perseguendo dunque la sicurezza civile in modo non disgiunto da quella sociale.

Il principale fattore di interesse, in relazione al tema trattato, discende, a mio avviso, dal rischio di torsioni autoritarie connesso al paradosso securitario, ovvero alla dimensione macroscopica assunta dalla paura all'interno di società "assicuranti", caratterizzate cioè da un armamentario giuridico in grado di garantire in modo efficace la sicurezza dei propri membri. A rilevare mi sembra, al contempo, il carattere multiforme che la paura

assume nel mondo contemporaneo, ovvero la sua attitudine a riverberarsi in una miriade di situazioni differenti, afferenti tanto alla dimensione individuale ed esistenziale, quanto a quella propriamente sociale e politica.

La vaghezza concettuale e il carattere magmatico del fenomeno analizzato, il quale sembra ricomprendere molteplici aspetti della riflessione sulla stessa natura umana, quasi lambendone l'essenza, impediscono tuttavia una trattazione del tutto organica e un'indagine costantemente analitica, imponendo frequenti deviazioni all'analisi teorica.

Non solo. L'analisi della paura e dei suoi effetti rappresenta un terreno potenzialmente sconfinato, rendendo necessario un'approccio almeno parzialmente interdisciplinare, ma anche una delimitazione del campo d'indagine, con riguardo ai profili sia sostanziali che metodologici. Da tale necessità mi sembra tuttavia quasi inevitabilmente derivare un sentimento d'insoddisfazione, quasi che qualsiasi approccio al tema trattato finisse col lasciar fuori, come una coperta troppo corta, aspetti e problematiche altrettanto rilevanti di quelli che si è deciso di approfondire.

Sotto questo profilo mi preme in modo particolare giustificare la scelta di non occuparmi in questo lavoro della "questione terroristica", tornata negli ultimi giorni ad emergere in Europa in modo drammatico. Tale omissione si spiega tuttavia in forza di due principali ordini di ragioni: da una parte si tratta di un fenomeno le cui peculiarità renderebbero necessaria una trattazione autonoma, in una prospettiva necessariamente a carattere sovranazionale, esorbitando dai confini propri dello stato costituzionale e dunque da un'analisi i cui orizzonti coincidono con una prospettiva prevalentemente statale; dall'altra, proprio la cogenza della minaccia terroristica che ne fa un tema "caldo", impedisce una valutazione ponderata e distaccata del fenomeno e dei suoi

effetti, ostacolata dalle repentine trasformazioni cui esso va in contro e dal coinvolgimento emotivo dell'osservatore.

L'indagine sarà articolata in tre capitoli, rispettivamente deputati: il primo a introdurre la nozione di paura (in ambito psicologico e antropologico) distinguendola dai fenomeni ad essa affini ed evidenziandone le relazioni con la "massa"; il secondo ad analizzarne il ruolo sociale; il terzo ad affrontare il tema centrale di questa ricerca, coincidente con le possibilità di gestione e di uso politico delle paure sociali entro i confini dello stato costituzionale di diritto.

La scelta di un approccio interdisciplinare deve essere pertanto considerata come il tentativo di esplicitare, sia pure in modo sintetico, nozioni presupposte dall'analisi filosofica, e di individuare, attraverso la ricostruzione di alcune tra le principali letture sociologiche concernenti i rischi e le paure sociali nella società contemporanea, le cause all'origine dei fenomeni analizzati in una prospettiva filosofica.

Nel primo capitolo mi soffermerò in modo particolare sulla definizione in termini psicologici della nozione di paura, distinguendo, sotto questo profilo, tra le sue manifestazioni quale, emozione, sentimento e fobia. All'introduzione di queste nozioni preliminari, seguirà quindi una breve riflessione concernente la distinzione fra dimensione individuale e dimensione sociale della paura, volta a metterne in dubbio la sussistenza quale contrapposizione reale e a circoscriverne l'utilità a fini meramente descrittivi. Ancora in ambito psicologico mi dedicherò, attraverso il riferimento ad autori per così dire paradigmatici, ad una ricostruzione quasi genealogica degli studi riconducibili alla cd. psicologia delle masse, a partire dai suoi esordi (con riferimento all'analisi di Gustav Le Bon) influenzati dall'impatto dirompente delle rivoluzioni tardo



settecentesche sull'immaginario degli autori coevi, passando attraverso la sua radicale revisione nell'ambito della riflessione freudiana ed approdando infine alle suggestioni letterarie e scientifiche offerte dall'analisi di Elias Canetti, relativamente alla rete di relazioni tra il potere e le formazioni collettive.

Se il riferimento alla psicologia rappresenta dunque un passaggio obbligato prima di addentrarci nei meandri dell'analisi sociologica e filosofica, non trascurabile è anche il fatto che la relazione tra le emozioni e le istituzioni politiche risenta in modo imprescindibile della concezione della natura umana che si assume, sia che questa concezione sia esplicitata, come nella riflessione hobbesiana, che semplicemente presupposta.

Ancora nell'ambito del primo capitolo cercherò pertanto di ricostruire alcuni aspetti della nozione di paura sviluppati nell'ambito dell'antropologia filosofica, con particolare riguardo alla riflessione di Arnold Gehlen, il quale individua nella paura un'emozione "riflessiva", identificabile per un aspetto "predittivo" e sostanzialmente slegata da qualsiasi contingenza.

Anche in ambito antropologico evidenzierò della paura il valore ambivalente, inquadrandola al contempo come manifestazione dell'istinto di sopravvivenza e come principale determinante dell'aggressività intraspecifica. Dalle pagine di Gehlen ad emergere è un essere fragile, "carente", poiché sprovvisto di organi difensivi naturali e privo di un rapporto di adattamento organico con uno specifico ambiente naturale (*unwelt*). A tali carenze si aggiunge inoltre l'"eccesso pulsionale", quale inclinazione, specificatamente caratteristica dell'*homo sapiens*, a una perenne insoddisfazione dei propri istinti, legata alla possibilità che in futuro i propri bisogni essenziali e i propri

desideri potrebbero essere frustrati. Centrale tuttavia è al contempo il concetto di “apertura al mondo”, attraverso il quale Gehlen definisce, non solo l’esposizione a un «profluvio di stimoli esterni», ma anche la capacità di modificare, mediante la propria attività e intelligenza, il mondo esterno a proprio vantaggio, proiettando l’uomo nel futuro e consentendogli di appropriarsene e di padroneggiarlo.

Il secondo capitolo sarà dedicato, in chiave prevalentemente ricostruttiva, all’analisi del ruolo sociale della paura nel mondo contemporaneo, con riferimento ai lavori di Ulrich Beck, Robert Castel e Zygmund Bauman. La scelta degli autori è influenzata, non solo dall’originalità e dall’interesse delle tesi avanzate, ma anche dalla possibilità di introdurre alcune questioni centrali per la riflessione contemporanea sulle relazioni tra la paura e le istituzioni politiche, con particolare riguardo alla genesi del *trend* securitario, inteso sia con riferimento ad una specifica stagione politico-criminale, segnata da uno sbilanciamento sul versante repressivo e da un complessivo arretramento dei principi garantistici, che come diffusione capillare della preoccupazione per la sicurezza, progressivamente penetrata a tutti i livelli della società e in ogni contesto, sia pubblico che privato.

Le analisi ricostruite in una prospettiva sociologica rimandano, in generale, l’immagine di una contemporaneità incerta, caratterizzata da una perdita di controllo sulle conseguenze dei pericoli da essa stessa prodotti, ma anche dal disancoramento dell’individuo «dalle forme tradizionali di protezione sociale e dalla sua proiezione in un orizzonte globale»<sup>1</sup>, inevitabilmente foriero di un diffuso smarrimento esistenziale.

---

<sup>1</sup> LANZILLO 2014

Se il ripiegamento sul versante repressivo, quale strumento “accessibile” di rassicurazione, si spiega pertanto, almeno in prima istanza, quale possibile risposta a questo stato di diffusa incertezza, offrendosi al contempo quale strumento di legittimazione dell’esistenza delle istituzioni politiche, l’imporsi del *trend* securitario ed il perseguimento della sicurezza individuale assume straordinaria visibilità anche attraverso la diffusione di forme abitative fortificate, che combinano i profili securitari con un’accentuata capacità selettiva, attraverso la limitazione degli accessi e con la ricerca dell’omogeneità sociale. La diffusione delle *gated communities* anche in Europa rappresenta pertanto quasi una riproduzione in ambito “domestico” delle strategie politiche di gestione degli spazi urbani su larga scala, configurandosi quale cartina di tornasole di profondi mutamenti sociali ed inscrivendosi nel quadro del generale ripiegamento verso la dimensione privata a scapito dello spazio pubblico.

Individuate le principali cause all’origine della torsione securitaria, nel terzo capitolo mi concentrerò finalmente sul rapporto fra paure sociali e istituzioni politiche, a partire da un tentativo di definizione delle principali nozioni delle quali mi servirò per interpretarlo, con particolare riguardo alla distinzione fra “uso politico” e “gestione politica” delle paure sociali.

Un passaggio obbligato costituirà dunque una breve analisi del pensiero politico hobbesiano, quale riferimento imprescindibile per la riflessione politica sulla paura, ma anche quale paradigma teorico adeguato a fungere da ideale contrappunto al modello costituzionale, offrendo interessanti spunti di riflessione in relazione a due questioni che ho individuato come prioritarie, coincidenti rispettivamente con:

- 1) l'esistenza di una contraddizione, almeno apparentemente insanabile, tra le esigenze di libertà ed autonomia dell'individuo e la traduzione della domanda di protezione indirizzata allo stato in una domanda di autorità;
- 2) le effettive *chances* di realizzazione di una condizione di "sicurezza democratica", intesa come effettiva protezione estesa a "tutti" i membri della società.

Al fine di vagliare l'attitudine dello stato costituzionale a rispondere in modo soddisfacente alle istanze di protezione avanzate dai cittadini, tenterò previamente una precisazione della nozione di sicurezza, definendone il contenuto in relazione a quattro possibili specificazioni, espresse attraverso due coppie concettuali: sicurezza in senso "oggettivo" e sicurezza in senso "soggettivo"; sicurezza in senso "stretto" e sicurezza in senso "ampio".

Entrando nel merito della riflessione sullo stato costituzionale mi concentrerò dunque su due aspetti a mio avviso determinanti.

In primo luogo tenterò di evidenziare i profili problematici del diritto penale, quale elementare e pervasiva risposta ai problemi di sicurezza alla radice degli ordinamenti giuridici, ma anche quale parte essenziale della democrazia costituzionale, e precisamente della sua dimensione liberale.

In questa prospettiva cercherò non solo di individuare i limiti del ricorso alla coercizione, quale immediato riflesso delle istanze securitarie, ostacolandone la caduta di razionalità quale effetto dei "discorsi sulla sicurezza"; ma tenterò anche di individuare le possibilità di un uso "virtuoso" dello strumento penale, tale cioè da consentire la riduzione delle paure sociali in luogo del loro sfruttamento, e da garantire uguali rischi e tutele a tutti i cittadini.

In quest'ottica mi soffermerò dunque su una possibile interpretazione della nozione di bene giuridico, in linea con l'obiettivo di frapporti allo scivolamento verso il soggettivismo penale, ma anche sulla necessità di riabilitazione dei principi fondamentali del garantismo penale, favorita dall'innesto di una dimensione sostanziale nella procedura democratica e dal rigido fondamento delle garanzie penali e processuali in norme superiori di diritto positivo, quali appunto le norme costituzionali.

La concreta possibilità di una gestione costituzionalmente orientata delle paure sociali impone inoltre un inevitabile raccordo tra garantismo penale e garantismo sociale.

Se una parabola gradualmente discendente sembra infatti caratterizzare l'attenzione rivolta alla sicurezza come incolumità personale e il timore della criminalità, la domanda di sicurezza rivolta allo stato sembra tornare progressivamente a tradursi in una richiesta di protezione dai rischi sociali, con particolare riguardo a quelli connessi all'assenza o alla perdita del lavoro, divenuto il principale fattore di incertezza e di timore per il futuro.

Nell'ultima parte di questo lavoro mi concentrerò dunque proprio sui diritti sociali, riprendendo in parte l'analisi svolta da Castel in ambito sociologico relativamente al legame tra l'insicurezza sociale e le trasformazioni dei rapporti di lavoro, ma anche analizzando in una prospettiva filosofico giuridica la necessità di riconoscere ai diritti sociali la natura di "veri diritti" e di garantirne l'attuazione anche mediante un controllo di legittimità dell'operato del legislatore democratico attraverso il sindacato di costituzionalità.

In conclusione analizzerò tre possibili strategie argomentative in difesa dei diritti sociali, rispettivamente connesse alla tutela dei valori di libertà, solidarietà e

uguaglianza, suggerendo la possibilità di rinvenire una relazione tra le stesse e la gestione politica delle paure sociali.

## Capitolo I

### **Paura: un tentativo di definizione**

#### *1. Paura: emozione, sentimento, fobia*

La diffusione della paura rappresenta oggi una delle sfide fondamentali per le democrazie dell'Europa occidentale che, l'accresciuta incontrollabilità dei rischi globali e il dilagare di una condizione mentale, quasi endemica, di incertezza e di timore, hanno reso sempre più vulnerabili al rischio di torsioni autoritarie.

Se il riaccendersi di un sentimento di paura in gran parte dei paesi occidentali si presenta gravido di ripercussioni sulle politiche nazionali e internazionali, esso induce al contempo significative trasformazioni nei costumi sociali.

Non stupisce pertanto che un'indagine relativa a tale sentimento e al suo crescente ruolo sociale, abbracci e attraversi diverse competenze scientifiche: giuridiche e filosofico-politiche, non meno che psicologiche, antropologiche e sociologiche.

Un tentativo di definizione della nozione di "paura" costituisce comunque un'operazione prodromica rispetto a qualsiasi altro obiettivo, in vista di una specificazione dell'oggetto e dell'individuazione dei suoi tratti salienti.

Le analisi sociologiche e filosofico-politiche hanno talvolta affrontato il tema della paura trascurandone la dimensione psicologica, emotiva, sentimentale, riversando la propria attenzione verso manifestazioni fenomeniche di natura collettiva.

Pur mantenendo una certa utilità a fini descrittivi peraltro, la stessa distinzione tra dimensione sociale e individuale della paura, non trova nella realtà un'altrettanto definita corrispondenza.

Per quanto oggetto della psicologia sia l'individuo, singolarmente considerato, occorre, infatti, rilevare come sia quasi impossibile prescindere dalle relazioni di tale singolo con gli altri: «nella vita psichica dell'individuo l'altro è sempre presente, ed in questa accezione più ampia la psicologia individuale è anche, fin dall'inizio, psicologia sociale.»<sup>2</sup>

Il tema della paura e dei suoi effetti nelle democrazie europee contemporanee, rappresenta pertanto, nella sua interezza, un terreno sconfinato, tale da ricomprendere molteplici aspetti della riflessione sulla stessa natura umana, lambendone l'essenza.

Proprio il carattere magmatico del fenomeno in esame, impone pertanto sia una delimitazione del campo d'indagine, con riguardo ai profili sostanziali e metodologici, che la scelta di un approccio almeno parzialmente interdisciplinare, giustificabile in virtù del contributo fornito al tema indagato da psicologia, sociologia e antropologia, il cui apporto, in termini sia lessicali che concettuali è, in modo spesso non esplicito, presupposto dall'analisi filosofico-politica.

Sebbene qualsiasi pretesa di completezza ed esaustività, esuli dall'obiettivo di questa indagine, tanto con riguardo agli aspetti concettuali che alla scelta degli autori menzionati, il riferimento alle scienze sociali dovrà essere considerato come il tentativo di tracciare, *en passant*, le coordinate generali di un fenomeno analizzato in seguito in una prospettiva differente.

---

<sup>2</sup> FREUD 1921,11



La rilevanza della paura e il suo valore ambivalente si presentano come evidenti all'interno della nostra vita psichica, entro la quale la paura si colloca quale determinante fattore di crescita o di involuzione.

Se il timore di un pericolo reale e immediato induce alla fuga, generando un comportamento motivato, che permette di evitare situazioni in cui è probabile che si manifesti l'evento o l'oggetto temuto, la paura, indotta dalla preoccupazione relativa ad un evento futuro e incerto, che non siamo in grado di controllare e rispetto al quale non immaginiamo via d'uscita, ha generalmente un effetto "paralizzante", atrofizzando capacità operative ed abilità riflessive.

Da un punto di vista psicologico, possiamo intendere per paura «un'emozione primaria di difesa, provocata da una situazione di pericolo [...] reale o immaginaria, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o dalla fantasia.»<sup>3</sup>

In questo senso la paura si presenta dunque ai nostri occhi come concetto neutro, identificato da uno stato emotivo accompagnato da una reazione organica<sup>4</sup>, capace di predisporre l'organismo ad una situazione di emergenza, determinando una compromissione del controllo di sé e dell'agire logico-razionale.

Le analisi sulla paura indulgono tuttavia generalmente ad un uso disinvolto delle nozioni di emozione e sentimento.

---

<sup>3</sup> GALIMBERTI 1999a, 747.

<sup>4</sup> Dal punto di vista organico un ruolo chiave nell'analisi degli stimoli ambientali potenzialmente pericolosi e nell'estrinsecazione del comportamento della reazione di paura è svolto dall'*amigdala*, una parte del cervello che gestisce le emozioni, definita anatomicamente come un gruppo di strutture interconnesse, di sostanza grigia, facente parte del sistema limbico. Daniel Goleman, ha così coniato l'espressione "dirottamento dell'amigdala" per indicare reazioni emotive sproporzionate alla situazione o alla minaccia percepita, tali che i meccanismi di risposta alla paura sopraffanno – ovvero dirottano- la "mente pensante". GOLEMAN 1996

Per la psicologia analitica junghiana il sentimento è «un processo che conferisce al contenuto un determinato valore, nel senso di un'accettazione o di un rifiuto (“piacere” o “dolore”) . Il sentire è dunque (in quest'ottica) anche una sorta di *giudizio*.»<sup>5</sup> Se si accoglie questa definizione, il riferimento alla paura in termini di sentimento, apparirà adeguato a identificare una condizione avvertita come minacciosa tendenzialmente durevole e caratterizzata dall'attribuzione di un “valore” alla situazione esterna alla quale è associato la minaccia o il pericolo, riservando il riferimento alla paura quale emozione, per indicare reazioni affettive brevi e intense, immediatamente determinate da uno stimolo ambientale.

Strettamente correlata all'oggetto d'indagine, pur senza identificarvisi del tutto, appare la nozione di fobia. Quale «timore irrazionale e invincibile per specifiche situazioni che secondo il buon senso non dovrebbero suscitare timore»<sup>6</sup> la condizione fobica si connota infatti per una marcata componente irrazionale, che ne impedisce la scomparsa a confronto con la realtà, ma anche per un carico di significati simbolici, tale che le persone o le situazioni temute rinviano in modo più o meno deformato ad una pulsione repressa.

In ambito psicanalitico lo sviluppo di fobie è generalmente associato al«prodotto dei meccanismi di difesa dell'Io che, con la rimozione e lo spostamento, trasferisce un complesso interiore, causa di conflitti e di ansia, su un soggetto esterno, che il soggetto fobico ritiene più facile da evitare.»<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> GALIMBERTI 1999a, 567

<sup>6</sup> GALIMBERTI 1999a, 437

<sup>7</sup> GALIMBERTI 1999a, 437

Un meccanismo siffatto potrebbe effettivamente attagliarsi a differenti paure sociali, per le quali è spesso possibile affermare che l'oggetto "reale" che ne ha determinato l'insorgere non coincida con quello sul quale esse finiscono col proiettarsi, provocando la diffusione di stati mentali non dissimili da atteggiamenti propriamente fobici<sup>8</sup>.

### *1.1. La genesi del panico e la psicologia delle masse*

Ancora sul piano definitorio, l'esigenza di tracciare un discrimine tra paure individuali e paure sociali riposa sul convincimento che i tratti distintivi della paura si trasformino quando lo stesso sentimento si presenti diffuso in un gruppo o in una comunità. L'opportunità di tale separazione permane però a fini meramente descrittivi. Alla già richiamata difficoltà di considerare il singolo indipendentemente dalle sue relazioni con gli altri<sup>9</sup>, si aggiunge infatti l'assenza di consenso intorno all'idea che l'amplificazione dei sentimenti di paura e di angoscia sia automaticamente riconducibile all'associarsi degli individui all'interno di una massa o di una comunità organizzata.

Prima di addentrarci nel merito di questa *querelle*, un cenno merita tuttavia la genesi della psicologia delle masse, quale scienza dedita allo studio del comportamento di gruppi non organizzati o caratterizzati da un'organizzazione provvisoria o mutevole, dove i singoli agiscono in modo simile senza che sussistano significativi rapporti tra di essi.

---

<sup>8</sup> Da questa sintetica panoramica ho intenzionalmente escluso la nozione di *angoscia*, la quale comporterebbe l'apertura di un vero e proprio vaso di pandora, tanto in ambito filosofico che psicanalitico, conducendoci lontano dall'oggetto di questa ricerca.

<sup>9</sup> FREUD 1921, 11

L'avvio degli studi che vanno sotto il nome di psicologia delle masse è dovuto a Gustave Le Bon e Gabriel Tarde<sup>10</sup>, membri di una borghesia illuminata, spettatrice della Comune di Parigi, il cui modello teorico di riferimento appare immediatamente riconducibile alle masse rivoluzionarie francesi.

Con Le Bon si fa strada l'idea di un individuo cosciente che nei momenti di aggregazione cede ad un inconscio collettivo irrazionale. Ciò che Le Bon rinviene nella massa è in altri termini un'anima collettiva, *âme des foules*, che fa sentire, pensare e agire coloro che la compongono, in modo del tutto diverso da come farebbero isolatamente<sup>11</sup>.

Nella visione di Le Bon si assiste dunque ad un processo simultaneo ma duplice: il primo sottrattivo, nel senso che nella massa le acquisizioni specifiche e il modo di essere del singolo scompaiono per effetto di un indebolimento della sovrastruttura psichica individuale; il secondo additivo, nel senso che al costituirsi degli individui come massa si accompagna l'emergere di caratteristiche nuove.

Ad affiorare sarebbe in modo particolare un fondamento inconscio di tipo identico, un "inconscio razziale" frutto di influenze ereditarie<sup>12</sup>. Il dispiegarsi di queste trasformazioni risulta secondo Le Bon imputabile a tre fattori chiaramente individuabili:

---

<sup>10</sup> Al sociologo Tarde spetta in particolare il merito di aver individuato nel *pubblico*, il "gruppo sociale del futuro", un'entità lontano dalla piazza, "una collettività spirituale, una dispersione di individui fisicamente separati la cui coesione è interamente mentale", TARDE 1901, 312

<sup>11</sup> La «massa psicologica è una creatura provvisoria, composta di elementi eterogenei saldati insieme per un istante esattamente come le cellule di un corpo vivente formano riunendosi un essere nuovo, con caratteristiche ben diverse da quelle che ciascuna di queste cellule possiede». LE BON 1895.

<sup>12</sup> Così inteso il concetto d'inconscio si discosta da quello postulato dalla psicanalisi. In Le Bon manca in particolare il concetto di "inconscio rimosso" riconducibile nella concezione freudiana a una parte di quel patrimonio ereditario da cui dipenderebbe l'inconscio che l'autore definisce "razziale".

il sentimento di potenza invincibile scatenato dal numero, il contagio mentale e la suggestionabilità.

Le Bon attribuisce al “sentimento di invincibilità” la tendenza a cedere agli istinti, tendenza ulteriormente favorita dalla condizione di anonimato e di conseguente irresponsabilità propria della massa. Assoluta centralità è inoltre attribuita al “contagio mentale”, per effetto del quale, egli ritiene, l’individuo sacrificerebbe facilmente il proprio interesse personale a quello collettivo.

L’ultimo fattore individuato da Le Bon è la “suggestionabilità”: Le Bon ritiene che l’individuo «immerso da qualche tempo in una massa attiva, grazie agli effluvi che dalla folla si sprigionano o per altre cause ancora ignote, cada in uno stato particolare simile allo stato di fascinazione dell’ipnotizzato nelle mani dell’ipnotizzatore.»<sup>13</sup>

Le Bon descrive dunque una massa preda di impulsi imperiosi e irresistibili, caratterizzata da una significativa compromissione delle capacità intellettuali e dalla «spontaneità, la violenza, la ferocia e anche gli eroismi e gli entusiasmi degli esseri primitivi.»<sup>14</sup>

Una massa siffatta sembra dunque anelare l’eccesso, la ripetitività, la violenza, la brutalità, e alla coerenza logica sostituisce la sicurezza della propria forza e delle proprie opinioni. Essa è ad un tempo «intollerante e pronta a credere all’autorità»<sup>15</sup> e

---

<sup>13</sup> LE BON 1895, 59

<sup>14</sup> LE BON 1895, 59

<sup>15</sup> Le Bon ritiene di poter rinvenire negli esseri umani la tendenza a porsi istintivamente sotto l’autorità di un capo, distinguendo a questo proposito tra prestigio acquisito o artificiale, e prestigio personale, ovvero proprio di una personalità carismatica. LE BON 1895, 79

soggiace alla potenza di “parole magiche”, capaci, come i tabù dei primitivi, di placare, o di provocare eccitandole, le moltitudini<sup>16</sup>.

L’idea di un individuo cosciente che cede, calato in una moltitudine, ad un inconscio collettivo irrazionale e quella di una massa ineluttabilmente destinata all’inibizione delle capacità intellettuali, ha certamente esercitato una straordinaria influenza sull’immaginario collettivo. Tali suggestioni non sono state tuttavia unanimemente condivise, subendo dure critiche specialmente in ambito psicanalitico.

Ad analizzare il fenomeno in una prospettiva critica e distante da quella di Le Bon è in primo luogo Sigmund Freud, il quale dedica un breve saggio<sup>17</sup> all’osservazione delle reazioni del singolo a seguito della sua inclusione in una moltitudine umana, che abbia le qualità della massa psicologica.

Diversamente da Le Bon, Freud rivaluta l’anima delle masse non solo dal punto di vista morale ma anche da quello intellettuale, ritenendola provvista di una moralità non solo superiore a quella dei singoli, ma persino capace d’intuizioni geniali<sup>18</sup>.

In polemica con Le Bon, vero e proprio bersaglio dialettico dell’opera freudiana, l’autore rileva l’inadeguatezza di una generica qualificazione come “masse” di formazioni profondamente differenti le une dalle altre, evidenziando al contempo l’opportunità di una classificazione atta a consentire di analizzarle distintamente.

---

<sup>16</sup> Tali intuizioni richiamano le tesi dell’autore giusrealista Vilhelm Lundstedt il quale descrive, nel suo *Legal thinking revised*, il diritto come un macchinario in grado di incidere in modo inconscio sui comportamenti delle moltitudini, instillando, attraverso la ripetitività dei meccanismi sanzionatori e il ricorso ad alcune “parole magiche” l’idea che alcuni di essi corrispondano al bene ed altri al male. Il diritto agirebbe insomma alle nostre spalle, attivando un meccanismo simile al riflesso condizionato pavloviano. LUNDSTEDT 1956

<sup>17</sup> FREUD 1921

<sup>18</sup> FREUD 1921, 26

Le masse cui si riferisce Le Bon, come la maggior parte degli studiosi suoi contemporanei, sono masse di breve durata (folle), gruppi eterogenee formati in occasione di un interesse transitorio, modelli sui quali si profila evidente quanto inevitabile l'ombra delle grandi masse rivoluzionarie, destinate a segnare con la loro imperiosità l'immaginario degli autori coevi.

La nozione di "masse" designa invece nella concezione freudiana una pluralità di entità con caratteristiche differenti: masse transitorie e durevoli, omogenee e non omogenee, naturali e artificiali<sup>19</sup>, prive di un capo e sottoposte a un capo<sup>20</sup>.

Anche il frequente richiamo alla "suggestione" è oggetto di critica da parte di Freud. La centralità assunta dalla "suggestione" nell'opera di Le Bon, considerata quale fenomeno originario e non ulteriormente riducibile della vita psichica<sup>21</sup>, appare nella riflessione freudiana, non solo osteggiata in ragione di un uso poco rigoroso del termine<sup>22</sup>, ma

---

<sup>19</sup> Sono masse *artificiali* quelle masse per cui la coesione dipende dall'esistenza di coercizione esterna come nel caso degli *eserciti*.

<sup>20</sup> Un notevole rilievo è attribuito da Freud al ruolo svolto dal capo all'interno delle masse, al punto da indurlo ad avanzare l'ipotesi che le masse dotate della presenza di un capo (anche astrattamente considerato), risultino in qualche modo più originarie e complete di quante ne siano prive. In questa prospettiva «il capo o l'idea guida potrebbero essere per così dire negativi; l'odio per una data persona o istituzione potrebbe agire in senso unificante quanto l'attaccamento positivo» FREUD 1921, 46. Il senso sociale tra i componenti la massa riposerebbe dunque nella visione psicanalitica sulla trasformazione di un originario sentimento di ostilità verso il capo in un legame caratterizzato in senso positivo e fondato sull'identificazione. In questa prospettiva anche il crescere dell'influenza suggestiva esercitata reciprocamente dai singoli membri appartenenti alla massa, non si spiega più in relazione ad un istinto gregario innato (*Herdeinstinkt*). L'essere umano non è più un «animale che vive in gregge, esso è piuttosto «un animale che vive in un'orda, un essere singolo appartenente ad un'orda<sup>20</sup> guidata da un capo supremo». Il carattere perturbante e costrittivo della formazione collettiva, manifesto nei fenomeni di suggestione che la contraddistinguono, finisce in tal modo con l'essere ricondotto alla provenienza dall'orda primordiale.

<sup>21</sup> FREUD 1921, 33

<sup>22</sup> *Suggestione e contagio*, e gli effetti che ne derivano, appaiono a Freud differenziati in maniera imprecisa nel passo di Le Bon. Il contagio in particolare va per Freud annoverato tra le manifestazioni della suggestionabilità, della quale costituisce un aspetto, senza configurarsi come un fenomeno distinto.

superata dalla prevalenza accordata al concetto di *libido*<sup>23</sup>, ritenuta essenza reale della psiche collettiva.

A tenere insieme la massa sarebbe dunque la potenza dell'*eros*, mentre la stessa suggestione si spiegherebbe col bisogno di stare in armonia con gli altri, così che la rinuncia al proprio modo di essere avverrebbe essenzialmente “per amor loro”<sup>24</sup>.

Queste riflessioni, apparentemente marginali rispetto all’oggetto di indagine, hanno in realtà una particolare rilevanza nella spiegazione dell’insorgenza del panico<sup>25</sup>.

Alcuni autori hanno individuato nel diffondersi del panico il modello esemplare del contagio all’interno delle masse<sup>26</sup>, ma tale spiegazione è invece per Freud del tutto errata.

Dall’osservazione degli eserciti<sup>27</sup>, quale esempio paradigmatico di massa altamente organizzata, durevole e artificiale (nel senso sopra precisato), Freud rileva un incremento della paura, fino ad assumere proporzioni gigantesche, proprio quando la massa si sgretola, ossia, quando i legami reciproci cominciano ad allentarsi o smettono

---

<sup>23</sup> Come è noto la *libido* rappresenta per Freud tutto ciò che può venir compendiato come amore, espressione di diversi moti pulsionali che in talune circostanze spingono all’unione sessuale mentre in altre risultano deviati.

<sup>24</sup> FREUD 1921, 37

<sup>25</sup> Il panico identifica uno stato acuto di ansia caratterizzato da un’elevata tensione emotiva e sentimenti di terrore che raggiungono livelli intollerabili, ostacolando l’articolazione del pensiero e dell’azione.

<sup>26</sup> Cfr. MACDOUGALL 1920, 24

<sup>27</sup> L’esercito è una massa artificiale in quanto per impedirne la dissoluzione viene impiegata una certa coercizione esterna. Il tentativo di uscire è cioè solitamente punito o vincolato a condizioni determinate. In questo tipo di massa risultano esplicite alcune relazioni: esiste un capo supremo che ama di amore uguale tutti i singoli componenti della massa e che sostituisce il padre nei riguardi dei singoli membri. Ogni singolo individuo è pertanto *libidicamente* legato da un lato al padre e dall’altra agli altri individui componenti la massa.



di esistere<sup>28</sup>. Non sono dunque i legami libidici a venir meno in presenza del pericolo, ma l'insorgenza del panico a presupporre il rilassamento della struttura libidica<sup>29</sup>.

Alla luce della lettura freudiana l'uomo singolo d'oggi sarebbe dunque in definitiva, elemento costitutivo di molte masse, di diverse anime collettive<sup>30</sup>, all'interno delle quali soggiacere, tramite l'identificazione col capo o con l'idea astratta che lo rappresenta, a legami multilaterali del tipo delle pulsioni sessuali inibite nella meta, la cui idoneità a creare legami duraturi sarebbe da porsi in relazione con l'impossibilità di un soddisfacimento immediato e completo.

La massa consentirebbe insomma agli individui la liberazione degli impulsi istintuali inconsci, offrendo un esito alla libido repressa, destinata a trovare in essa, e nel capo, una sublimazione mediante la deviazione degli istinti dalla loro meta originaria.

In una prospettiva più sociologica e antropologica, sebbene fortemente influenzata dalla visione psicanalitica, straordinarie singolarità e efficacia riveste l'analisi delle masse condotta da Elias Canetti<sup>31</sup>.

*Massa e potere*, pubblicato nel 1960 a seguito di un lungo travaglio, si colloca infatti a cavallo tra l'opera letteraria magmatica e visionaria e la lucidità e il rigore della letteratura scientifica.

---

<sup>28</sup> Queste osservazioni non contraddicono il fatto che nella massa il timore cresca a dismisura tramite induzione (contagio).

<sup>29</sup> FREUD 1921, 32 e ss.

<sup>30</sup> Alcune di tali masse sono particolarmente stabili e durature, come quelle della sua razza, del suo ceto, della sua comunità religiosa della sua nazionalità ecc.

<sup>31</sup> Nonostante tale influenza sia innegabile nell'opera di Canetti va segnalato che mancano nel testo riferimenti espliciti alla riflessione freudiana.

La massa rappresenta per Canetti il capovolgimento del timore atavico di “essere toccati”<sup>32</sup>. Essa si costituisce mediante la “scarica”, ossia nel momento in cui gli uomini vengono liberati dalle loro distanze. La condizione di uguaglianza, caratterizzante la massa, è dunque il frutto della percezione della moltitudine come di un unico corpo<sup>33</sup>.

Sul piano tipologico una classificazione preliminare consente di distinguere la massa “aperta”, quale massa “naturale” o “spontanea”, incline a espandersi in modo esponenziale e destinata a disgregarsi all’arrestarsi della sua crescita, dalla massa “chiusa”.

Alla dinamicità della massa aperta, la cui apertura si traduce inevitabilmente in altrettante precarietà e vulnerabilità, si contrappone infatti la stabilità e la durevolezza della massa chiusa, delimitata entro un confine che impedisce l’incremento, ritardando al contempo la dispersione.

Canetti definisce “scoppio” la trasformazione subitanea di una massa chiusa in una massa aperta<sup>34</sup>, intesa come processo più interiore che spaziale, ovvero come «l’improvvisa voglia di *attrarre*, la determinazione appassionata di raggiungere *tutti*»<sup>35</sup>. Il sopraggiungere del “panico” in quest’ottica si spiega e si manifesta col disgregarsi della massa, tanto più violento quanto più forte era la forza unificatrice che la tratteneva<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup>CANETTI 1960, 18

<sup>33</sup> CANETTI 1960, 18

<sup>34</sup> CANETTI 1960, 26

<sup>35</sup> CANETTI 1960, 26

<sup>36</sup> L’esempio emblematico è quello del teatro, dove il movimento è limitato e la propria sopravvivenza appare condizionata dalle capacità di opporsi agli altri, considerati come ostacolo da abbattere. V. CANETTI 1960, 32

Elemento di rilievo, in relazione all'analisi ricostruita, è inoltre il “senso di persecuzione” che caratterizza la massa, considerato effetto di una minaccia duplice, rispettivamente identificata nel timore di un nemico esterno e nel timore di un nemico interno<sup>37</sup>.

Alla luce di queste considerazioni introduttive riguardanti la genesi delle masse, Canetti procede, nella prima parte dell'opera, ad una dettagliata classificazione delle stesse, viaggiando attraverso una miriade di esperienze, lontanissime nel tempo e nello spazio, eppure caratterizzate da intersezioni ed elementi comuni.

Una prima classificazione è operata sulla base di quattro qualità caratteristiche delle masse:<sup>38</sup>

- 1) il desiderio illimitato di crescere<sup>39</sup>;
- 2) l'uguaglianza;
- 3) la concentrazione;
- 4) la necessità di una direzione comune.

In base al possesso di tali qualità l'autore individua, accanto alla già richiamata distinzione tra masse aperte e chiuse, almeno altre due coppie concettuali: masse “statiche” e masse “ritmiche”, masse “lente” e masse “rapide”.

---

<sup>37</sup> Proprio l'aggressione interna rappresenta per la massa il pericolo maggiore, rendendo il rapido ricostituirsi della formazione preesistente e rafforzando i legami endogamici, generalmente conseguenti all'aggressione esterna e alla temporanea disgregazione ad essa conseguente.

<sup>38</sup> CANETTI 1960, 34 e 35

<sup>39</sup> Interessante è notare come in base a questa caratteristica non esistano istituzioni definitivamente chiuse o incondizionatamente sicure.

La massa statica ha inizio con la concentrazione. È una massa compatta in attesa della scarica ed in questo senso l'uguaglianza rappresenta la sua meta.

Nonostante l'atteggiamento prevalentemente passivo della massa statica, essa non può fare a meno della scarica, la quale può tuttavia essere estremamente ritardata<sup>40</sup>.

Nelle masse ritmiche<sup>41</sup> concentrazione e uguaglianza coincidono invece fin dal primo momento. Caratteristica essenziale è dunque il movimento, che ne determina sia la rapida formazione, che l'esaurimento per effetto della fatica.

Con riguardo alla seconda delle coppie concettuali analizzate, lentezza e rapidità delle masse, si delineano in relazione al rapporto con la meta perseguita.

Se le masse rapide si identificano dunque in quest'ottica per la capacità di raggiungere il proprio scopo in tempi brevi, esaurendo così rapidamente la propria funzione, le masse lente, si caratterizzano al contrario per la costanza nel perseguimento di una meta tendenzialmente inamovibile, resa possibile dall'adozione di "misure ritardanti"<sup>42</sup>, come quelle adottate dalle grandi religioni, le quali mantengono la propria sovranità «mediante il cosciente ritardo di fenomeni di massa.»<sup>43</sup>

Alla classificazione sulla base delle qualità summenzionate, Canetti aggiunge una seconda classificazione, sulla base del contenuto affettivo, di cinque ulteriori tipi di masse:<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Se la presenza di formazioni collettive in attesa di esecuzioni pubbliche rappresenta l'esempio paradigmatico della categoria analizzata, masse siffatte sono oggi più banalmente rinvenibili in occasione di alcune manifestazioni sportive, ove la scarica è individuabile nella conclusione dell'evento, indifferentemente intesa come vittoria o come sconfitta.

<sup>41</sup> Il ritmo secondo Canetti deriva originariamente, come nella danza *Haka* dei Maori della Nuova Zelanda, dal ritmo dei piedi, ossia dal ritmo provocato toccando il suolo alternativamente da un lato e dall'altro.

<sup>42</sup> CANETTI 1960, 49

<sup>43</sup> CANETTI 1960, 49

<sup>44</sup> CANETTI 1960, 58-74

1) Masse aizzate. Certe della loro assoluta superiorità, rapide nella crescita e nel raggiungimento della meta, le masse aizzate si propongono con determinazione di uccidere. Tale uccisione può essere intesa sia in senso letterale, come nella muta di caccia preistorica, che come espulsione. In questo caso «la solitudine, nella forma più rigorosa, rappresenta la punizione estrema.»<sup>45</sup> Questo meccanismo rappresenta un efficace *escamotage* per i potenti che si avvertano minacciati, soggiacendo probabilmente al meccanismo del capro espiatorio anche nelle forme contemporanee. Dalla violenta scarica conseguente all'uccisione collettiva si determina infatti il rapido disgregarsi della massa, in una forma tanto più violenta quanto maggiore era la potenza o il valore attribuito alla vittima sacrificata.

2) Masse in fuga. La fuga collettiva permette di mitigare la sensazione di pericolo favorendo la sua percezione come “equamente distribuito”.

L'elemento più rilevante è costituito dalla “direzione” in quanto coincidente con l'allontanamento dal pericolo.

La fuga di massa rischia tuttavia di convertirsi in panico laddove alla coesione si sostituisca la percezione degli altri come ostacoli.

La fine della massa in fuga può dunque determinarsi alternativamente per il raggiungimento della meta (la sicurezza), per la fissazione artificiale di una tregua, ovvero per una lenta disgregazione fisica, determinata dall'incapacità di continuare a perseguire il proprio obiettivo (es. la *Grande Armée* di Napoleone in Russia).

---

<sup>45</sup> CANETTI 1960, 59. Sul punto v. anche l'analisi dei reality show di Bauman per il quale l'esclusione coincide simbolicamente con la morte, BAUMAN 2006, 25

3) Masse del divieto. Sono masse del divieto le masse formate a seguito di un divieto improvviso e categorico come un ordine. Si caratterizzano per la straordinaria coesione e per una strategia di reciproca sorveglianza, tale da condurre all'applicazione di una sanzione morale (Canetti parla di "disprezzo") verso i trasgressori (es. i cd. "crumiri" nello sciopero).

4) Masse di rovesciamento. Il bisogno di rovesciamento presuppone una società stratificata e si forma quando un gruppo di uomini riceve da un gruppo "superiore" una notevole quantità di ordini. L'impulso a liberarsi di tali ordini può provocare due differenti reazioni, rispettivamente identificabili nella tendenza a «trasmettere verso il basso gli ordini che hanno ricevuto dall'alto»<sup>46</sup>, ovvero in quella a rivoltarsi contro i propri superiori. Il rovesciamento raggiunge di norma il suo scopo attraverso un'operazione caratterizzata da un'estrema lentezza<sup>47</sup>.

5) Masse festive. Le masse festive si caratterizzano per un'atmosfera di rilassamento. La meta coincide con la festa. Il grado di concentrazione è molto alto. Funzione della festa è quello di garantire le feste future. In tal senso «le feste *si chiamano* l'un l'altra e attraverso la concentrazione di cose e persone si moltiplica la vita»<sup>48</sup>.

Fuori da queste classificazioni, a trovare una diffusa applicazione, anche nell'ambito della sociologia contemporanea, è stato il concetto di "massa doppia"<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> CANETTI 1960, 69

<sup>47</sup> Un tipo di rovesciamento singolare è rappresentato dalla promessa della realizzazione dello scopo nell'aldilà, al centro della quale si trova secondo Canetti, il concetto di resurrezione.

<sup>48</sup> CANETTI 1960, 74

<sup>49</sup> Un interessante applicazione dello schema della massa doppia è stata sviluppata in relazione all'analisi dell'appartenenza legata all'ideologia che avrebbe consentito a ciascuna delle due parti di scorgere la conferma della propria immagine nell'immagine rovesciata dell'altra. Ancora in questa prospettiva proprio la sterminata libertà dei confini identitari avrebbe invece determinato un progressivo indebolimento dell'identità collettiva, rimettendo il suo consolidamento all'individuazione di un nemico comune, un *hostis* disumanizzato e mostrificato, in grado di preservare l'ordine di una simmetria securizzante. ESCOBAR 2007

Originariamente elaborato da Canetti in relazione a tre contrapposizioni principali (uomini e donne, vivi e morti e amici e nemici in guerra<sup>50</sup>) l'espressione è oggi passata a indicare l'esistenza di un filo doppio, destinato a congiungere due masse in contrapposizione tra loro, approssimativamente di pari grandezza e intensità, permettendo a ciascuna un'auto-identificazione per contrasto e dunque una conservazione di ogni parte quasi esclusivamente in forza dell'esistenza dell'altra.

Al termine di questa rapida disamina di alcuni dei concetti di riferimento, mutuati dall'ambito psicologico e psicanalitico, è possibile lasciare emergere alcune prime suggestioni.

Nell'ottica di questa ricerca un particolare interesse mi sembra rivestire la tesi che riconduce il sopraggiungere di sentimenti di panico al dissolvimento o al pregiudizio di quei legami sociali funzionali a garantire la coesione e la reciprocità all'interno del gruppo<sup>51</sup>. L'accoglimento di questa tesi rappresenta non soltanto una novità rispetto alla psicologia delle masse ottocentesca, ma si rivela ai nostri fini una possibile indicazione nell'individuazione degli strumenti atti al contenimento delle paure sociali, avallando la scelta di una valorizzazione di quelle garanzie deputate a rinsaldare i legami sociali e personali tra i componenti della comunità politica, che trovano nel riconoscimento dei diritti fondamentali, e in particolar modo di quelli sociali, una compiuta realizzazione.

---

<sup>50</sup> La massa bellica deve la sua genesi al timore, proclamato pubblicamente, della distruzione fisica. Il legame discende dal fatto che ogni individuo appartiene contemporaneamente a due masse. «Per la propria gente, egli appartiene al numero dei guerrieri viventi, per l'avversario al numero di morti potenziali e augurabili». CANETTI 1960, 85

<sup>51</sup> Cfr. FREUD 1921 e LE BON 1895

La sclerotizzazione di una condizione fobica si giustificerebbe pertanto quale effetto dell'affermazione di una forma estrema d'individualismo e al contempo della progressiva perdita del senso di appartenenza alla comunità.

In una prospettiva più generale gravido di suggestioni è indubbiamente lo studio della psicologia delle masse, il cui aspetto sempre più multiforme e la cui natura in continuo divenire, rischiano di rendere inadeguati i tradizionali strumenti di analisi.

Sotto questo profilo, alle distinzioni riscontrate nelle opere analizzate, mi sembra meritino di aggiungersene due ulteriori: quella tra masse *reali* e masse *virtuali* e quella tra masse *attive* e masse *passive*.

Con riguardo alla prima distinzione propongo di parlare di masse *reali* con riferimento a quelle masse per le quali la compresenza fisica simultanea dei singoli membri possa essere considerata condizione d'esistenza. Le masse *virtuali* si sviluppano invece parallelamente all'imporsi di mezzi di comunicazioni per l'appunto di massa. Ciò che le caratterizza è la capacità di creare moltitudini accomunate da elementi comuni e in grado di interagire a distanza, trasformandosi all'uopo in masse *reali*, incrementando non di rado la propria incidenza all'interno e all'esterno del gruppo. Nella distinzione fra masse attive e masse passive invece, suggestiva mi sembra l'idea che proprio nelle seconde si annidino già i germi della disgregazione. Alla massa *passiva* mancherebbe cioè un elemento endogeno realmente unificante, sostituito dall'azione comune del *subirne* uno esogeno.

Attingendo ancora da Freud sarebbe dunque la mancata sussistenza (o resistenza) dei legami libidici nelle masse passive a determinarne l'annientamento, configurandole come passaggio obbligato dalla coesione al suo rovesciamento.



## 2. La paura e l'uomo. Istinto di sopravvivenza e aggressività intraspecifica

La rete di ineludibili connessioni tra l'indagine filosofica, la scienza giuridica e le scienze sociali, propria di una società che attraversa continue trasformazioni, comporta il sorgere di asperità nella distinzione degli approcci metodologici.

Queste difficoltà sembrano da imputarsi alla straordinaria contiguità tra il campo filosofico e quello antropologico e alla tendenza, propria degli studi dedicati al tema della paura in ambito politico, ad attingere prevalentemente all'antropologia filosofica<sup>52</sup>, spingendosi solo più raramente nel dominio proprio dell'antropologia culturale<sup>53</sup>.

Al fine di conquistare uno sguardo mobile ma consapevole sul tema oggetto d'indagine, la distinzione tra antropologia filosofica e filosofia politica va dunque mantenuta, senza dimenticare le strette relazioni intercorrenti tra i due ambiti e l'attitudine della prima a costituirsi non di rado quale punto di partenza per la seconda.

A partire da Thomas Hobbes sembra in effetti che lo studio delle relazioni tra le emozioni e le istituzioni politiche risenta in modo imprescindibile della concezione della natura umana<sup>54</sup> che si assume, sia che questa concezione sia esplicitata che semplicemente presupposta.

Nel campo della riflessione antropologica sulla paura una particolare rilevanza assume ancora oggi il contributo di Arnold Gehlen.

---

<sup>52</sup> L'antropologia filosofica come disciplina autonoma avente ad oggetto lo studio della *natura umana* in equilibrio tra la riflessione filosofica e le scienze empiriche, è stata inaugurata da Max Scheler all'inizio del novecento. V. SCHELER, 1928

<sup>53</sup> Anche la consuetudine, ormai consolidata, ad identificare l'*antropologia culturale* con l'antropologia *tout court*, ha ampliato il margine d'indeterminatezza nell'individuazione dei rispettivi ambiti disciplinari.

<sup>54</sup> Considerato il carattere controverso della nozione di *natura umana* è bene specificare che qui il termine è utilizzato in modo generico e inteso come "specificità" dell'essere umano.

Aldilà della controversa biografia, segnata dalla poi sconfessata adesione al nazismo e sia pure nel solco di un pensiero marcatamente conservatore, la produzione dell'antropologo filosofo appare connotata da un uso rigoroso delle scienze empiriche e da una certa densità, originalità e profondità delle tesi sostenute.

Anche in una prospettiva antropologica la paura si caratterizza per una struttura ambivalente.

Alla compromissione di abilità operative e riflessive fa infatti da contrappunto l'idea di impulso reattivo di autoconservazione, tale da indurre gli uomini a tutelare se stessi e i propri interessi.

In questa seconda direzione Gehlen evidenzia tuttavia come la paura non si limiti a consentire agli uomini di evitare i pericoli, garantendogli di preservare la propria esistenza e di perpetuarsi, ma divenga invece istinto di sopravvivenza "a ogni costo".

Costituendosi come sorgente inesauribile di aggressività, la paura determina infatti, per Gehlen, una spiccata propensione all'uso della forza, innescando un rapporto di causalità circolare tra aggressività, violenza e paura.

L'aggressività in particolare è «nella sua manifestazione esemplare, (...) lotta agonistica per l'esistenza»<sup>55</sup> e la paura ne costituisce il determinante supremo.

Alla paura Gehlen riconduce dunque la tendenza dell'essere umano all'aggressività intraspecifica, inscindibile dalle sue derive patologiche e in particolare dal sistematico ricorso all'assassinio e all'annientamento, anche al di fuori del perseguimento di obiettivi chiaramente determinati e determinabili.

---

<sup>55</sup> GEHLEN 1961, 176

Pur sviluppate nel solco di una concezione marcatamente pessimista della natura umana e di aperto contrasto col darwinismo sociale, tali considerazioni, non sembrano del tutto incompatibili con la riflessione lorenziana, almeno nella misura in cui essa attribuisce alla paura una capacità o efficacia associativa, rinvenendo una corrispondenza fra lo scatenamento dell'aggressività sul piano collettivo e la stimolazione nei soggetti individuali appartenenti al medesimo gruppo della tendenza a proteggersi vicendevolmente.

La rilevazione di tale ambivalenza si rivela del resto un presupposto teorico in linea con la teoria della cd. pseudo-speciazione culturale<sup>56</sup>, rintracciando nella paura la comune origine di due fenomeni intimamente connessi eppure di segno opposto, rispettivamente identificabili nel rafforzamento della solidarietà endogamica da una parte e nell'accentuazione dell'aggressività esogamica dall'altra.

Evidentemente superata rimane tuttavia l'impostazione generale di un approccio *à la* Lorenz, che la fiducia cieca nella selezione naturale e nell'infallibilità della ragione umana induce a postulare un "istinto di aggressione" innato e finalizzato alla conservazione della specie umana, conducente ad una complessiva assoluzione della violenza quale acceleratore dell'evoluzione biologica e culturale.

Nell'ambivalenza strutturale di paura e aggressività e nel legame tra le stesse e l'istinto di conservazione Lorenz e i suoi discepoli<sup>57</sup> hanno cioè cercato un avallo per un "elogio dell'aggressività" immediatamente foriero di derive bellicistiche e di una vera e propria

---

<sup>56</sup> Con questa espressione, utilizzata per la prima volta da Eibl-Eibesfeldt con riguardo all'analisi del rapporto violento tra vittima e aggressore, si fa riferimento alla teoria che descrive la tendenza per la quale una parte della specie umana diviene, a seguito della distanza geografica e delle diversità culturali, fortemente aggressiva verso altri membri della medesima specie, al punto di considerare i propri simili come membri appartenenti a specie diverse, innescando un processo di *disumanizzazione*.

<sup>57</sup> Il riferimento è in particolare a IRENAUS EIBL-EIBESFELDT 1971

“etologia della guerra”, volta, attraverso un’operazione ideologica, alla ricerca di giustificazioni naturalistiche ad un fenomeno tipicamente umano.

L’uomo che emerge dalle pagine di Gehlen<sup>58</sup> si delinea pertanto, quasi per contrasto all’ottimismo evolucionistico, come un essere fragile, “carente”<sup>59</sup>, morfologicamente privo di organi difensivi naturali e di una struttura somatica che lo renda capace di sfuggire al pericolo, non dissimile dal manzoniano “animale senza artigli e senza zanne” e pertanto probabilmente condannato, in condizioni naturali, all’estinzione<sup>60</sup>.

Centrale nell’opera di Gehlen, come già in quella di Scheler, è il concetto di *umwelt*, introdotto in campo scientifico dal filosofo e biologo Jakob Johann Von Uexküll. Col termine *umwelt* si fa riferimento ad una pluralità di “ambienti chiusi” o “mondi soggettivi”, all’interno dei quali ciascuna specie vive e dispone di una straordinaria capacità adattiva<sup>61</sup>. Il rapporto di adattamento organico col proprio ambiente naturale consente infatti a ciascuna specie animale non soltanto di garantirsi la sopravvivenza, ma anche di condurre una vita caratterizzata dalla percezione di una “relativa sicurezza” per la propria esistenza, in modo immediatamente riconducibile all’individuazione all’interno dell’*umwelt* di oggetti quasi esclusivamente noti, appartenenti alla circoscritta area semantica di un ambiente esclusivo e confortante.

---

<sup>58</sup> GEHLEN 1940

<sup>59</sup> L’essere “carente” dell’uomo e la sua inferiorità biologica derivano in modo particolare dall’“incompiutezza dell’ontogenesi umana” tale che per un tempo molto lungo, successivamente alla nascita, l’essere umano disponga di un apparato motorio e di capacità comunicative del tutto inadeguati a garantirgli un’autonoma sopravvivenza.

<sup>60</sup> GEHLEN 1940, 60

<sup>61</sup> L’*ambiente* così inteso coincide con la totalità delle condizioni che consentono a un determinato organismo di conservarsi in forza della sua organizzazione specifica. ZOLO 2011, 20

Alla perfezione dell'*umwelt*, si contrappone così l'imperfezione umana, consistente «nella generale deficienza di organi ad alta specializzazione e cioè specificamente adatti ad un ambiente.»<sup>62</sup>

All'origine della fragilità umana sarebbe insomma, insieme al *deficit* in termini di capacità adattive, l'assenza di uno specifico ambiente naturale anche geograficamente circoscrivibile.

Ma oltre l'indubbia rilevanza scientifica nell'ambito delle scienze naturalistiche, l'importanza della nozione di *umwelt* e la sua portata rivoluzionaria devono essere ricondotte, come sottolineato da Zolo, soprattutto all'imponente frattura segnata in relazione ad ogni rassicurante metafisica religiosa, e in particolare alla tradizione cristiano-giudaica, implicante l'esistenza di un *unico* mondo di origine divina.

«Non esisteva più un mondo comprensivo di tutte le specie viventi disposte in scala gerarchica con al vertice l'uomo e gli uomini non erano più destinati ad un unico fine voluto da un'autorità ultraterrena.»<sup>63</sup>

La nozione di *umwelt* sembra dunque possedere un carattere potenzialmente eversivo nel discorso filosofico, sganciandolo da qualsiasi prospettiva teleologica sull'uomo.

Con riguardo all'individuazione delle cause all'origine della paura, nozione fondamentale è ancora quella di *apertura al mondo*: al difetto di specializzazione in termini di struttura morfologico funzionale, corrisponde nell'uomo, secondo Gehlen<sup>64</sup>, la presenza di un insieme di caratteri originari *grazie ai quali* egli è esposto a percepire

---

<sup>62</sup> GEHLEN 1940, 115

<sup>63</sup> ZOLO 2011, 21

<sup>64</sup> Anche questa nozione trova un primo riferimento in Scheler, ma è riproposta da Gehlen in una prospettiva più complessa e sofisticata.

indifferentemente tutti gli oggetti a lui sensibili aldilà di una prefigurata connessione nei termini dell'*unwelt* animale. L'uomo è dunque soggetto a un «profluvio di stimoli»<sup>65</sup> dei quali egli appare completamente in balia.

Il riferimento a eventi catastrofici, ritenuti per lungo tempo quali cause primarie della paura umana e probabilmente all'origine delle paure cosiddette istintive, risulta infatti, secondo l'autore, insufficiente a giustificare la paura quale emozione riflessiva, intesa come risposta emotiva universale e originaria che caratterizza in modo peculiare la vita e l'esperienza umana<sup>66</sup>.

La paura come emozione riflessiva, identificabile per un aspetto predittivo in relazione a una sofferenza futura, ritenuta probabile o addirittura inevitabile, e sostanzialmente slegata da qualsiasi contingenza, è dunque frutto dell'interazione tra fragilità umana, intesa in senso sia fisico che psichico, e pericolosità del mondo circostante.

L'uomo di Gehlen si rivela così, non solo fragile e carente, ma anche «un essere aperto al mondo, cioè non specializzato, che per poter vivere si affida alla sua propria attività e intelligenza e che, esposto al mondo in ogni senso, deve mantenersi, appropriandosene, elaborandolo da cima a fondo, riconoscendolo e “prendendolo nelle sue mani”.»<sup>67</sup>

Questa operazione di appropriazione, elaborazione e riconoscimento ha luogo secondo Gehlen attraverso atti produttivi pragmatici definiti “*entlastungen*”, ossia “esoneri”, “agevolazioni”, considerati quali caratteristiche proprie dell'essere umano e

---

<sup>65</sup> GEHLEN 1983, 7

<sup>66</sup> GÖRLICH 2002, 892-902

<sup>67</sup> GEHLEN 1940, 383

comprensivi della cultura, del linguaggio<sup>68</sup>, di interventi tecnologici e istituzioni sociali e politiche capaci di garantire l'ordine pubblico. Il superamento dei propri limiti avviene così attraverso il ricorso a "protesi artificiali", complessivamente orientate a esonerare gli uomini dal sovraccarico di compiti e oneri necessari alla sopravvivenza e alla stabilizzazione della vita associata, attraverso la trasformazione dell'ambiente naturale.

Obiettivo di quest'azione prometeica, finalizzata alla conquista di una difficile e pur sempre relativa libertà dalla paura, è dunque quello di modificare il dato naturale «crearsi una seconda natura, un surrogato di mondo, artificialmente prodotto e reso idoneo, che viene incontro alla sua difettosa dotazione organica»<sup>69</sup>, facilitando la sopravvivenza entro un ambiente circostante ostile, ma, ciò che più conta, riducendo ciò che è ignoto e inquietante a qualcosa di conosciuto, familiare e accessibile<sup>70</sup>.

A caratterizzare il concetto di apertura al mondo è tuttavia soprattutto la proiezione dell'uomo nel futuro. La sua natura impedisce infatti all'essere umano di accontentarsi di un'esistenza limitata alla quotidianità e al presente. Attraverso l'azione l'uomo non solo domina la paura, ma si progetta per padroneggiare il domani. La vita umana, sia

---

<sup>68</sup> Il *linguaggio* in particolare rappresenta un esonero fondamentale distinguendo nettamente l'uomo, in grado di avvalersene in modo esonerato, cioè sganciato dalla necessità della contingenza, dagli altri animali. «La peculiare somiglianza tra linguaggio e mano non è soltanto nella possibilità che i due sistemi hanno di essere indipendenti in ampia misura dalla situazione motoria complessiva, ciò essendo implicito nella loro qualità di organi guida. Essa è anche e soprattutto nel fatto che *soltanto* in quei due ambiti la nostra propria attività è elementarmente creativa, nel senso che moltiplica la ricchezza sensoriale del mondo. Al mondo muto il nostro linguaggio aggiunge quello sonoro, e la nostra mano, maneggiando le cose, infrangendole o elaborandole, ne cava qualità tattili e anche visive sempre nuove. (...) Per questo, qui, le fonti di una vita senso motoria, comunicativa estremamente concentrata sono quelle nelle quali affluisce ora anche la nostra vita immaginativa. Linguaggio e immaginazione linguistica, lavoro manuale e sue fantasiose variazioni sono poteri originari che si sprigionano nei punti in cui si concentra la vita senso-motoria, che è di per sé una dimensione intelligente.» <sup>68</sup> GEHLEN 1940, 173.

<sup>69</sup> GEHLEN 1983, 71

<sup>70</sup> Questo tentativo ha luogo in modo particolare attraverso quegli *entlastungen* identificabili con la magia, i miti, la religione.

pulsionale che intellettuale risulta dunque caratterizzata da un costante «tendere verso ciò che è assente, un desiderare, un anelare a situazioni e circostanze future.»<sup>71</sup>

Alla paura e all'ansia derivanti dalla “disconnessione ambientale” e dalle carenze morfologico-funzionali si aggiunge così l'eccesso pulsionale, quale inclinazione, specificatamente caratteristica dell'*homo sapiens*, a una perenne insoddisfazione dei propri istinti, legata alla possibilità che in futuro i propri bisogni essenziali e i propri desideri potrebbero essere frustrati.

«Il passato come deposito di esperienze e il futuro come orizzonte di progettazione sono i tempi autentici dell'uomo»<sup>72</sup>, quale essere *famelicus famae futurae*, alla cui imperfezione strutturale si aggiunge una condizione esistenziale di insoddisfazione cronica.

Carenza istintuale e illimitata apertura al mondo fanno dunque della paura un'emozione universale e ineliminabile. «La spirale della paura appare in definitiva il simbolo di una condizione umana che finora nessuno è riuscito a rendere serena» così che se «la paura appartiene all'uomo, gli uomini appartengono alla paura.»<sup>73</sup>

Al momento emancipativo caratteristico della modernità<sup>74</sup>, e all'idea di un individuo proiettato aldilà delle “colonne d'Ercole”<sup>75</sup>, sovrano indiscusso del suo tempo, illusoriamente libero da terrori religiosi e apocalittici e dal giogo di una natura maestosa

---

<sup>71</sup> GEHLEN 1940, 386

<sup>72</sup> GALIMBERTI 1999 b

<sup>73</sup> ZOLO, 2011, 31

<sup>74</sup> Caratteristico della modernità sarebbe in questo senso un vero e proprio affrancamento dalla kantiana condizione di minorità.

<sup>75</sup> BLUMENBERG 1992, 419



e ingovernabile, sembra intanto essere succeduto uno scenario caratterizzato da forti contraddizioni e da un ritorno a una condizione esistenziale diffusa di estrema precarietà e vulnerabilità.

L'ignoto e l'incertezza, conseguenti al fallimento della tecnica come determinante supremo delle nostre vite e all'inadeguatezza delle istituzioni politiche davanti alle trasformazioni di una società divenuta globale, tornano ad essere oggetto di terrore, provocando la diffusione di un senso di insicurezza endemico e pervasivo<sup>76</sup>.

Illimitatezza e *hybris* prometeica non solo si manifestano attraverso lo smisurato incremento della tecnologia e la ricerca di un superamento dei propri limiti (spesso non sorretto da una relazione virtuosa dei mezzi col fine) ma si intrecciano al dilagare di una sostanziale estraneità alla sfera pubblica e di un rapporto parassitario col mondo, generando un corto circuito che finisce col defraudare l'individuo di qualsiasi progettualità e di qualsiasi controllo reale sulla propria vita<sup>77</sup>.

Anche l'emergere di “segni di catastrofe”<sup>78</sup>, legati al pervertimento del rapporto con la natura e con la tecnica, ma non di rado interpretati alla stregua di ineluttabili presagi apocalittici, sembra avvicinare la società globale al mondo pre-moderno nel suo rapporto con il futuro.

A differenza della società pre-illuministica tuttavia, l'insicurezza collettiva si lega oggi, specialmente nel mondo occidentale, a uno stravolgimento del rapporto con la morte, la quale si profila come una presenza sempre più ingombrante e senza scopo.

---

<sup>76</sup> PULCINI 2009, 45

<sup>77</sup> PULCINI 2009, 58

<sup>78</sup> Si pensi in modo particolare alla crisi ambientale e alla minaccia nucleare. Sul punto v. PULCINI 2009, 38

«Nessuna metafisica della consolazione sembra ormai capace di abbandonare l'ombra della morte. Una logica spietata prescrive che noi uomini dobbiamo morire e nessun dio sembra interessato alla cosa.»<sup>79</sup>

Questa costante presenza della paura nella vita umana non deve però indurre ad assumere la sua pervasività quale dato biologico imm modificabile: la paura è di certo un'emozione universale, originaria e ineliminabile, ma essa è al contempo un prodotto culturale storicamente condizionato, destinato a declinarsi in una pluralità di manifestazioni diverse, mutando sembianze ed intensità in relazione ai pericoli storicamente emergenti e avvertiti come prioritari, necessitando pertanto di strategie di risposta costantemente revisionabili, la cui individuazione appare più complessa muovendo verso la società globale.

Alla luce delle nozioni acquisite a seguito di questa sintetica ma necessaria riflessione introduttiva, e prima di procedere oltre, mi sembra utile provare a richiamare le principali nozioni acquisite, le quali costituiscono il punto di partenza e insieme il presupposto delle tesi avanzate nel prosieguo di questa ricerca.

Da un punto di vista psicologico la *paura* si definisce quale *emozione primaria di difesa*, provocata da una situazione di pericolo reale o immaginaria, anticipata dalla previsione, evocata dal ricordo o dalla fantasia. Uno stato emotivo accompagnato da una reazione organica, capace di predisporre l'organismo ad una situazione di emergenza, disponendolo ad atteggiamenti di lotta o fuga.

Le *emozioni*, quali reazioni affettive intense, determinate da uno stimolo ambientale e tali da compromettere il controllo di sé e dell'agire logico-razionale, si distinguono dai

---

<sup>79</sup> ZOLO 2011

*sentimenti*, i quali si caratterizzano per una condizione cognitivo-affettiva tendenzialmente più durevole e per un tipo di relazione con l'evento segnata da un'apertura al suo oggetto (il valore dell'evento).

Dalla nozione di paura si discosta quella di *fobia*. Contraddistinta da una componente marcatamente irrazionale e percepita come invincibile, la fobia si sviluppa in situazioni tali da non suscitare solitamente timore ed è pertanto destinata a permanere anche a confronto con la realtà<sup>80</sup>.

Sul piano tipologico possiamo distinguere le paure considerandole in relazione a:

a) Carattere *immediato* o *derivato* del male minacciato.

Alle paure generate da una minaccia immediata per la propria vita, si contrappongono pertanto paure socialmente e culturalmente “derivate”, riconducibili all'interiorizzazione di uno stato emotivo di accresciuta insicurezza e vulnerabilità e tali da orientare il comportamento umano inducendo reazioni aggressive e difensive indirizzate altrove rispetto alla reale origine degli eventi temuti;

b) Oggetto minacciato (incolumità personale, sicurezza del proprio sostentamento e della propria sopravvivenza, identità soggettiva e sociale);

c) dimensione individuale o sociale.

Sotto questo profilo, l'incidenza della comunità sulle vicende dell'emozione oggetto del nostro studio si esplica assumendo una direzione duplice.

---

<sup>80</sup> In ambito psicanalitico gli atteggiamenti fobici si identificano per il trasferimento, attraverso meccanismi di rimozione, di un complesso interiore su un soggetto esterno ritenuto più facile da evitare.

Se da una parte essa consente il perfezionamento delle strategie difensive e di contenimento della paura, dall'altra essa svolge, almeno potenzialmente, il ruolo di cassa di risonanza, favorendo in modo inarrestabile il propagarsi della paura attraverso la suggestione e il contagio.

Come emozione tipicamente umana, la paura si caratterizza per la sua natura "riflessiva", ovvero identificabile per un aspetto "predittivo" in relazione a una sofferenza futura ritenuta probabile o addirittura inevitabile e sostanzialmente slegata da qualsiasi contingenza.

Alla fragilità umana, frutto di una carenza in termini di organi difensivi naturali e dell'assenza di un rapporto di adattamento organico con uno specifico ambiente naturale (*unwelt*) fa così da contrappunto l' "eccesso pulsionale", quale inclinazione a una perenne insoddisfazione dei propri istinti, legata alla possibilità che in futuro i propri bisogni essenziali e i propri desideri potrebbero essere frustrati.

Anche in ambito antropologico la paura presenta inoltre un valore ambivalente, profilandosi quale manifestazione dell'istinto di sopravvivenza, ma anche come principale causa dell'aggressività intraspecifica. Al rafforzamento della solidarietà endogamica corrisponde infatti l'accentuazione dell'aggressività esogamica, tale da favorire l'istaurarsi di un rapporto di circolarità tra violenza e paura.

La paura è in definitiva un'emozione proiettata nel futuro, universale e ineliminabile, simbolo di una condizione umana segnata dall'inquietudine, frutto dell'esposizione a un «profluvio di stimoli esterni», ma essa è al contempo un prodotto storico culturalmente condizionato, modificabile attraverso l'azione umana e tale da esigere peculiari strategie d'intervento, in relazione ai pericoli storicamente emergenti e avvertiti come prioritari.

Il contributo dell'antropologia contemporanea<sup>81</sup> in questa direzione non è solo quello di legare in modo indissolubile il dato naturale a quello culturale, ma anche quello di affrancarci da qualsiasi determinismo evoluzionistico, che conduca a una legittimazione passiva dello *status quo*, inducendoci invece a non dimenticare come qualsiasi prodotto culturale possa essere contrastato e modificato attraverso l'azione umana.

---

<sup>81</sup> Intesa in questo caso nell'accezione di antropologia culturale.

## **Capitolo II**

### **Il ruolo sociale della paura**

L'idea di contiguità concettuale tra le scienze empiriche e al contempo l'esistenza di linee spesso labili tra di esse e la riflessione filosofica, sembrano destinate ad emergere ancora una volta muovendo verso il campo della riflessione sociologica.

Le difficoltà di un'analisi intorno al ruolo sociale della paura del tutto autonoma dall'indagine filosofica e specialmente filosofico-politica, discendono del resto dal carattere delle teorie sociologiche esaminate nell'ambito di questa ricerca e dal ricorso da parte delle stesse a modelli generali, così che le nozioni utilizzate e le questioni affrontate finiscono per coincidere, almeno in parte, con quelle successivamente discusse in ambito filosofico-politico e filosofico-giuridico.

A tale riguardo è opportuno precisare che l'elezione degli autori le cui analisi si è deciso di approfondire è influenzata, non solo dall'originalità e dell'interesse delle tesi avanzate, ma altresì dalla possibilità di introdurre alcune questioni a mio avviso centrali per la riflessione contemporanea sulle relazioni tra la paura e le istituzioni politiche, rispettivamente riconducibili a:

- 1) la trasformazione della nozione di rischio nel corso del processo di modernizzazione;
- 2) la distinzione tra il sistema delle protezioni civili e il sistema delle protezioni sociali, con particolare riguardo al rapporto tra la crisi della sicurezza sociale e la trasformazione dei rapporti di lavoro;

3) il rapporto tra la paura e il male ( o più esattamente la sua rappresentazione sociale) e le sue trasformazioni per effetto della cd. globalizzazione negativa.

### *1. Rischio, società del rischio e società mondiale del rischio*

Centrale per la riflessione sulla dimensione politica della paura è la nozione di *Risikogesellschaft* o *Società del rischio*, coniata dal sociologo tedesco Ulrich Beck.

Alcune delle tesi esposte per la prima volta in *La società del rischio. Verso una seconda modernità*<sup>82</sup>, pubblicato per la prima volta in Germania nel 1986 e ampliate e parzialmente rivedute vent'anni più tardi con *Conditio Humana. Il rischio nell'età globale*<sup>83</sup>, hanno rappresentato infatti un punto di riferimento per la sociologia successiva, generando una molteplicità di interventi, repliche e riformulazioni.

Con la nozione di “Società del rischio” Beck pone l’accento sulla tendenza delle società moderne a riorganizzarsi intorno alla percezione del rischio e al tentativo di governare l’incertezza e la casualità del futuro.

A partire dalla navigazione intercontinentale e sempre più nel corso del processo di industrializzazione, la società ha dovuto confrontarsi con l’insicurezza di un futuro non soltanto “aperto” ma anche autoprodotta (cioè imputabile all’azione e all’arbitrio umano e al suo desiderio di progresso) e il rischio ha assunto le sembianze di giano bifronte, fonte al contempo di opportunità e di pericolo.

---

<sup>82</sup> BECK 2007.

<sup>83</sup> BECK 1986

La nozione di rischio presenta un carattere strutturalmente ipotetico. In questo senso i rischi riguardano la possibilità di una condizione che ancora non c'è e che non sappiamo se si verificherà. A differenza della catastrofe, tendenzialmente delimitata nelle sue dimensioni spazio temporali e sociali, esso, «non conosce alcuna concrezione spazio temporale e si riferisce alla controversa realtà della possibilità (...). I rischi sono sempre eventi futuri, che forse ci attendono e che ci minacciano.»<sup>84</sup>

L'essenza vera del rischio si esprime dunque nella teoria di Beck proprio nel rapporto con l'incertezza<sup>85</sup> ed è nel tentativo di dominare questo rapporto che deve essere letto lo sforzo di prevedere l'incalcolabile, il quale trova la sua manifestazione più eloquente nella nascita del calcolo, su basi scientifiche, delle probabilità.

La semantica del rischio, parte integrante del processo di modernizzazione, deve essere pertanto tenuta distinta dal timore e dall'insicurezza quali condizioni ineliminabili dell'esistenza umana, riferendosi a «pericoli futuri tematizzati nel presente»<sup>86</sup> e acquisendo uno spazio sempre crescente nei linguaggi della tecnica, dell'economia e delle scienze, non meno che in quello della politica.

Le società del rischio non si distinguono dunque per un incremento dei pericoli cui si trovano oggettivamente esposte, ma piuttosto per un mutamento profondo nel modo di rapportarsi al futuro e per il tentativo di padroneggiarlo.

La nascita di questo nuovo clima morale, dove le valutazioni sul rischio appaiono culturalmente condizionate e spesso oggetto di discussioni pubbliche, è il frutto non

---

<sup>84</sup> BECK 2007, 21

<sup>85</sup> BECK 2007,11

<sup>86</sup> BECK 2007, 9



solo della rapidità e radicalità dei processi di modernizzazione, ma anche la conseguenza dei successi da tali processi conseguiti. In questo senso la società del rischio identifica «un'epoca della società moderna alle prese con gli effetti della modernizzazione coronata dal successo.»<sup>87</sup>

La differenza individuata da Beck rispetto ai pericoli pre-moderni concerne dunque proprio la necessità di confrontarsi con insicurezze e rischi autoprodotti, radicalmente distinguibili, almeno sotto questo profilo, dai rischi tradizionali, caratterizzati dall'aver mantenuto nel tempo il valore prevalente di «colpi del destino.»<sup>88</sup>

I rischi moderni, originati nel vortice dello sviluppo tecnologico, appaiono dunque, in un primo momento, come il prodotto di decisioni adottate a seguito di una valutazione consapevole sulla possibilità di trarne profitto e appaiono dunque come l'inevitabile lato oscuro del progresso.

Le decisioni sui rischi, assunte nel quadro di organizzazioni private e/o statali, sono a tutti gli effetti un fatto politico. I rischi così emersi «vengono nel mondo in modo pacifico, prosperano nei centri della razionalità, della scienza e del benessere e godono della protezione di coloro ai quali sono affidati la legge e l'ordine.»<sup>89</sup>

All'origine della necessità di fare fronte a questo nuovo tipo di insidie si trova quello che Beck ha definito il “patto sul rischio”<sup>90</sup>, ossia la promessa statale di sicurezza di fronte a un futuro incerto, un patto fondato sul principio di scambio, progressivamente

---

<sup>87</sup> BECK 2007,16

<sup>88</sup> Beck ricomprende con questa espressione non solo gli scherzi del caso, ma tutto ciò che si abbatte “dal di fuori” sul mondo degli uomini, compresi gli dèi, i demoni, la natura. V. BECK 2007,14

<sup>89</sup> BECK 2007, 45

<sup>90</sup> BECK 2007, 14

perfezionato, «distruzione contro denaro», determinato mediante l'applicazione di calcoli matematici e statistiche generalizzabili. Si assiste dunque ad una socializzazione dei rischi, in cui l'amministrazione statale funge da assicuratore generale grazie ai contributi versati dalla popolazione. La stipulazione di questo patto è gravida di significati: un intervento capillare sul tessuto sociale, la crescita della burocrazia per amministrare le casse, fino ad temporaneo congelamento dei conflitti tra le classi<sup>91</sup>.

Ad affermarsi è dunque un modello essenzialmente solidaristico e mutualistico, realizzato, come sottolineato dal sociologo francese Robert Castel, attraverso la generalizzazione dell'obbligo di assicurazione, quale via principale per la realizzazione di una protezione sociale efficace all'interno di una società che tutela gli individui in relazione alla loro appartenenza a gruppi, permettendo la suddivisione del costo dei rischi sociali.

Il mancato adempimento della promessa oggetto del patto sul rischio, siglato dagli stati nazionali ed edificato sulle idee di controllabilità e compensabilità delle insicurezze e dei pericoli prodotti nel sistema industriale, rappresenta una delle caratteristiche peculiari delle società del rischio.

Attraverso il ricorso agli strumenti statistici il rischio si de-individualizza ponendo il problema dell'attribuzione della responsabilità dell'avvenuta catastrofe<sup>92</sup>. Tale

---

<sup>91</sup> COLOMBO 2014

<sup>92</sup> Questa forma di deresponsabilizzazione, caratterizzante la vita degli stati nazionali e fondata sulla non imputabilità giuridicamente giustificata delle conseguenze pericolose delle decisioni, sembra del resto destinata ad accrescersi nell'ambito della società globale per effetto della frammentazione degli spazi giuridici tra gli stati nazionali quale conseguenza sia della mancanza di norme giuridiche *ad hoc* che dei limiti di validità delle norme giuridiche esistenti.

attribuzione è tuttavia non di rado impossibile per i rischi industriali, i quali divengono «eventi condizionati dal sistema, che necessitano di una regolazione politica.»<sup>93</sup>

La rottura del patto sul rischio, divenuto quasi il nucleo irrinunciabile del contratto sociale, determina dunque una fortissima crisi di legittimazione del potere politico, ormai incapace di adempiere alla propria funzione di protezione, incrinando la fiducia nell'impresa e nel governo e rendendo problematica la ricerca di basi solide sulle quali fondare un consenso stabile.

Effetto paradossale di questa crisi è l'accresciuto prestigio della sicurezza, la quale tende a divenire al contempo bene d'uso comune, gestito dal servizio pubblico e dall'economia privata, e valore assoluto, al quale gli stessi principi di libertà e uguaglianza, si trovano gerarchicamente subordinati e sul cui altare appaiono sacrificabili.

Il diffondersi della nevrosi collettiva determina così una pluralità di restrizioni giuridiche più o meno giustificate, determinando la nascita di un vero e proprio «totalitarismo della difesa dai pericoli.»<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> BECK 2007,45. Con riguardo alla mutualizzazione dei rischi, quale risposta ai rischi sociali classici, Robert Castel ribadisce la sostanziale inadeguatezza del principio di scambio danno contro denaro. CASTEL 2004. «Se un industria altamente inquinante viene insediata in una regione particolarmente sfavorita del Terzo mondo la risposta pertinente non può consistere in una “mutualizzazione dei rischi” che obblighi la popolazione autoctona ad assicurarsi contro questa nocività. Essa dovrebbe consistere piuttosto nello sradicare queste nuove forme planetarie di sfruttamento o quantomeno nell'imporre alle multinazionali che ne beneficiano delle regolazioni severe, compatibili con uno sviluppo durevole. Ciò significa mettere in campo istanze politiche transnazionali abbastanza potenti da imporre dei limiti alla frenesia del profitto e addomesticare il mercato mondializzato». CASTEL 2004, 65

<sup>94</sup> BECK 2007,17

Anche Anthony Giddens, con l'espressione "cultura del rischio", pone l'accento sulla diffusione di un'accresciuta sensibilità ai rischi evidenziando la possibilità che la sollecitazione di una domanda di sicurezza irrealistica produca paradossalmente l'insorgenza di nuovi pericoli, determinando un'inflazione della nozione di rischio<sup>95</sup>.

A questi aspetti della teoria, sviluppati da Beck in *La società del rischio* e mantenutisi sostanzialmente invariati nelle opere successive, si aggiungono in *Conditio humana* alcuni elementi di novità, non solo con riguardo alla natura dei rischi temuti, ma anche al modo in cui essi appaiano al sociologo, destinati a operare, influenzando le menti e le istituzioni politiche.

Oggetto di riflessione è in modo particolare il passaggio dal campo delle possibilità (proprio dei rischi quali eventi futuri e incerti) al campo della realtà, nel quale i rischi o meglio la loro minaccia sembrano esercitare un dominio difficilmente contrastabile.

La spiegazione di questo meccanismo, in forza del quale il rischio diviene non solo anticipazione ma "anticipazione creduta" della catastrofe, si spiega per Beck in forza della considerazione del rischio mondiale, inteso quale «messa in scena della realtà del rischio mondiale.»<sup>96</sup>

Con la locuzione "messa in scena", il sociologo non intende tuttavia riferirsi ad alcuna falsificazione consapevole della realtà, ma allude piuttosto alla presentificazione del rischio della catastrofe futura allo scopo di evitarla, influenzando le decisioni nel presente.

---

<sup>95</sup> GIDDENS 1994

<sup>96</sup> BECK 2007, 19

Così intesa - afferma Beck - «la diagnosi del rischio sarebbe una profezia che si auto-confuta.»<sup>97</sup>

Lo scopo perseguito dall'analisi del rischio, coincidente col tentativo di prevenire ed evitare la catastrofe sarebbe tuttavia in più di un caso decisamente mancato. Un valido esempio in questo senso è rappresentato secondo il sociologo da ciò che accade nell'ambito del conflitto terroristico.

Beck distingue tre logiche di rischi globali, rispettivamente identificabili come crisi ecologiche, crisi finanziarie globali e pericoli terroristici. Solo con riferimento a quest'ultima categoria tuttavia egli sostiene che il caso venga sostituito dall'intenzione<sup>98</sup>, trattandosi negli altri due di «effetti collaterali casuali di decisioni prese nel processo di modernizzazione.»<sup>99</sup>

Il pregiudizio per le istituzioni occidentali della libertà e della democrazia e il successo degli atti terroristici dipenderebbero secondo Beck prima che dall'atto in sé dalla messa in scena globale di quell'atto, attraverso la quale le reti terroristiche acquisterebbero

---

<sup>97</sup> BECK 2007,19

<sup>98</sup> Questa considerazione non trova consenso unanime in dottrina. Luciano Gallino ad esempio sostiene che con riguardo ai pericoli che caratterizzano le società globali e in particolar modo le crisi finanziarie non si possa parlare di effetti collaterali ma piuttosto di un disegno che potenti soggetti collettivi (padroni dell'economia e del mercato e i signori della guerra) hanno realizzato consapevolmente. V. GALLINO 2009. Anche Robert Castel ritiene che il proliferare dei rischi rappresenti, non già una componente intrinseca di una società di individui segnata da un destino ineluttabile, ma piuttosto la conseguenza di scelte economiche e politiche di cui possono e vanno stabilite le responsabilità. V. CASTEL 2004, 65

Questa posizione appare speculare rispetto a quella espressa da Zygmund Bauman, il quale imputa il moltiplicarsi delle aree mondiali dominate dallo spettro della paura e della morte a forze anonime impossibili da identificare con chiarezza. V. BAUMAN 2006

<sup>99</sup> BECK 2007, 26

visibilità e rilevanza mondiali, trasformando ogni terrorista in una vera e propria “star mondiale dell’orrore”<sup>100</sup>.

L’idea che la maggior parte dei gruppi terroristici abbia tratto profitto proprio dalla risonanza delle campagne intraprese contro di loro è ampiamente condivisa da gran parte dell’indagine sociologica sul tema.

In linea con Beck, Zygmunt Bauman evidenzia la sostanziale inefficacia, se non addirittura il carattere controproducente dell’azione militare contro le forme moderne di terrorismo<sup>101</sup>, sottolineando il prevalente propagarsi del terrore attraverso «le autostrade dell’informazione»<sup>102</sup> e la straordinaria attitudine dello strumento televisivo a «spingere l’universale timore di vulnerabilità e il senso di ubiquità del pericolo ben oltre i limiti delle capacità degli stessi terroristi.»<sup>103</sup>

L’anticipazione creduta della catastrofe e la necessità di mantenere il consenso obbligano dunque gli stati ad agire preventivamente, anche quando essi non dispongano di mezzi adeguati a contrastare i pericoli insorti e i rischi minacciati.

Questa necessità di prevenzione “a ogni costo” rende problematica una gestione razionalistica dei rischi, basata cioè sull’idea che l’incertezza e l’ambiguità del rischio possano essere razionalizzate attraverso l’affidamento a metodi di misurazione e modelli di calcolo scientifici.

---

<sup>100</sup> BECK 2007, 20

<sup>101</sup> BAUMAN 2006, 128

<sup>102</sup> BAUMAN 2006, 133

<sup>103</sup> BAUMAN 2006, 133

L'inadeguatezza della scienza "tecnica" del rischio, caratterizzata da un approccio descrittivo, esplicativo e predittivo, viene denunciata già nell'ambito della riflessione keynesiana.

Per John Maynard Keynes l'incertezza rappresenta fin dall'inizio una componente irrinunciabile della stessa idea di rischio, escludendo l'applicabilità di qualsiasi calcolo probabilistico ad un futuro per sua natura incerto e imprevedibile.

Ma se l'incertezza nell'universo keynesiano sancisce al contempo la rinuncia ad un futuro calcolabile nella modalità dell'auto-applicazione ( il rischio che si applica al rischio) e la liberazione dalla prigione di un futuro razionalmente predeterminato, tinte indiscutibilmente più fosche presenta l'incertezza che domina la società mondiale, caratterizzata non solo dalla netta divisione del rischio dalla sua percezione, ma anche da ciò che Beck definisce nei termini di *clash of risk culture*<sup>104</sup>, ossia lo scontro, socialmente e culturalmente condizionato, tra diverse percezioni del rischio, tale da precludere la possibilità di una distinzione attendibile tra «l'isteria e la deliberata politica della paura da una parte e il timore e le precauzioni giustificate dall'altra.»<sup>105</sup>

Allo svanire della chimera della calcolabilità e misurabilità del rischio in termini oggettivi e al riconoscimento dell'impossibilità di definire la "realtà" del rischio rifacendosi unicamente a una "realtà esterna", non corrisponde, beninteso, la negazione dell'esistenza dei rischi quali mere illusioni o riflessi più o meno consapevolmente generati dal sensazionalismo mediatico.

---

<sup>104</sup> BECK 2007, 23

<sup>105</sup> BECK 2007, 23

Nella riflessione di Beck, al contrario, i rischi globali divengono reali proprio attraverso la discussione sugli stessi.

In questo senso i rischi sono dunque «costruzioni e definizioni sociali sullo sfondo di corrispondenti rapporti di definizione.»<sup>106</sup>

Tali rapporti si manifestano non di rado in una forma conflittuale, cioè nello scontro tra una pluralità di definizioni antagoniste suffragate da diversi attori sociali, che avanzano un'uguale pretesa di razionalità.

È dunque dall'esito di questo confronto tra diverse percezioni, socialmente e culturalmente condizionate del rischio che scaturisce la sua realtà. In questo senso «i rischi accettabili sono i rischi accettati (...) e l'oggettività del rischio è il prodotto della sua percezione e anche della sua materiale messa in scena»<sup>107</sup>.

Il dilemma che attraversa la società del rischio sta dunque nella possibilità che la stessa analisi sul rischio, focalizzando l'attenzione su pericoli fino a quel momento sconosciuti, ne divenga l'involontaria levatrice, incentivando la rincorsa della catastrofe.

---

<sup>106</sup> I rapporti di definizione sono intesi da Beck come rapporti di potere nei quali rientrano le regole, le istituzioni e le capacità che consentono l'identificazione e il riconoscimento dei rischi in determinati contesti. Tali rapporti di potere vengono qui in rilievo con riguardo a quattro principali questioni che investono rispettivamente: i soggetti deputati a decidere della pericolosità dei rischi, i soggetti deputati a decidere sull'esistenza di norme di correlazione che sovrintendono ai rapporti di causalità nella produzione dei rischi, i soggetti deputati a decidere sulla ammissibilità degli elementi probatori in relazione a un sapere controverso e probabilistico, i soggetti deputati a decidere in relazione alle esigenze di prevenzione compensazione dei danneggiati.

Al pari dei rapporti di produzione i rapporti di definizioni si basano sul possesso dei mezzi di definizione identificabili in norme scientifiche e giuridiche.

Anche in questo caso ci sono dunque proprietari di mezzi di definizione e cittadini privi di mezzi di definizione soggetti al potere di definizione degli esperti e dei giudici, fondando una gerarchia del sapere che stabilisce la superiorità dell'esperto rispetto al profano. V. BECK 2007, 52 e ss.

<sup>107</sup> BECK 2007, 25



Questo mutamento culturale generale, che trasforma il modo di intendere la natura, la razionalità sociale, la libertà, la democrazia, e persino l'individuo, determina al contempo una potente "spinta cosmopolitica"<sup>108</sup> che influenza una nuova costruzione della realtà e genera un inesauribile repertorio di rappresentazioni del pericolo.

I rischi maggiori nella società globale appaiono dunque, quasi sempre, quali pericoli mondiali, geograficamente e temporalmente non circoscrivibili, comportando la necessità di un continuo e difficile confronto con l' "altro". Ma proprio in questo confronto il rischio separa, esclude, stigmatizza. «Le persone o i gruppi che divengono (o sono fatti diventare) "persone a rischio" o "gruppi a rischio" sono considerati come non-persone, i cui diritti fondamentali sono minacciati»<sup>109</sup> determinando una progressiva erosione degli stessi fondamenti della libertà e della democrazia.

L'esplosività sociale dei nuovi rischi appare dunque complessivamente riconducibile allo sgretolarsi delle idee di compensazione in denaro, controllo anticipativo delle conseguenze e concrezione spazio-temporale della catastrofe,, mentre le società del rischio sembrano ineluttabilmente confluite in un'unica società mondiale del rischio, una società il cui compito principale sembra essere «la preoccupazione per il tutto»<sup>110</sup>, decretando un cambiamento non voluto ma ineludibile, che rende il timore omnicomprensivo *conditio humana*.

A spiegare la sostanziale inadeguatezza degli strumenti di contrasto ai nuovi rischi vi sarebbe del resto ciò che Günther Anders definisce come "scambio di secoli"<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> BECK2011, 28

<sup>109</sup> BECK 2007, 30

<sup>110</sup> BECK 2007, 35

<sup>111</sup> ANDERS G.,2007

Con tale espressione Anders intende alludere al fatto che i pericoli ai quali sarebbe necessario fare fronte nella società globale appartengono ad un secolo diverso da quello, ormai concluso, che ha prodotto la promessa di sicurezza fondata sulla fiducia nella possibilità di contenerli e dominarli.

Al manifestarsi di nuovi pericoli nella società globale hanno così fatto seguito sempre nuove promesse generatrici di altrettante aspettative, la cui continua elusione rischia di decretare, attraverso la caduta in una spirale di frustrazione securitaria, «il fallimento delle istituzioni che traggono la loro legittimità dalla non-esistenza del pericolo.»<sup>112</sup>

## *2. Insicurezza sociale e protezioni istituzionali. Un itinerario storico-sociale*

La questione della sicurezza, come situazione opposta alla paura<sup>113</sup>, può essere interpretata come la questione del sistema di protezioni istituzionali e specialmente statali, messo a punto per garantire l'esistenza degli individui all'interno di una società politica.

Presupposto fondamentale per l'analisi della questione delle protezioni nelle società moderne è il riconoscimento della condizione di protezione come situazione costruita. «Essere protetti non è uno stato naturale»<sup>114</sup>, ma al contrario una costruzione di

---

<sup>112</sup> BECK 2007, 50

<sup>113</sup> Tale opposizione può essere colta già a livello definitorio. La sicurezza si definisce infatti come la condizione di colui che è sicuro, ovvero «che non ha alcun timore, che non corre pericoli». In : [www.garzantilinguistica.com](http://www.garzantilinguistica.com) , consultato il 14/10/2015

<sup>114</sup> CASTEL 2004, 12

protezioni. Ne deriva che tale costruzione non solo rappresenta una necessità, ma ha un prezzo<sup>115</sup>, coincidente col costo degli strumenti istituzionali approntati nell'interesse e con il consenso dei cittadini.

### *2.1 Dalle protezioni “ravvicinate” alle protezioni statali*

In una prospettiva storica, è possibile distinguere le configurazioni pre-moderne, caratterizzate da un sistema di protezioni per così dire “ravvicinate”, comprensive dell'insieme di garanzie derivanti dall'esistenza di legami comunitari e familiari e riconducibili all'appartenenza a diversi gruppi di prossimità, dalle configurazioni moderne, segnate dall'impossibilità per gli individui di trovare protezione in sé stessi o nel proprio immediato *entourage*.

All'interno delle società che presentano un sistema di protezioni ravvicinate l'insicurezza è dunque un'insicurezza prevalentemente “esterna”, determinata da pericoli ( come guerre, epidemie, calamità naturali) che minacciano la comunità “dal di fuori”.

Con l'approssimarsi della modernità invece il dissolvimento delle garanzie discendenti dall'iscrizione in ambiti collettivi ristretti e dalla definizione di ciascun membro della comunità attraverso la collocazione all'interno di un inamovibile ordine gerarchico, induce gli individui a riversare le proprie aspettative di protezione integralmente sullo stato, determinando il confluire verso di esso di una domanda di sicurezza potenzialmente illimitata.

---

<sup>115</sup> CASTEL 2004, 12

In questo senso la valorizzazione dell'individuo sembra procedere parallelamente alla crescita della sua vulnerabilità, intesa come perdita dell'autosufficienza ovvero della capacità di sopravvivere al di fuori di un sistema di protezioni giuridiche istituzionalizzate.

Ad attraversare la società moderna pare essere dunque una contraddizione insanabile tra le esigenze di libertà ed autonomia dell'individuo e l'inevitabile traduzione della domanda di protezione indirizzata allo stato in una domanda di autorità, la quale sembra poter essere soddisfatta solo attraverso il dispotismo o il totalitarismo.

La contraddizione in questione tende del resto a radicalizzarsi all'interno delle società democratiche, dove una piena realizzazione della sicurezza sembra procedere parallelamente all'adozione di strumenti lesivi di libertà pubbliche (anch'esse giuridicamente tutelate) esponendole ciclicamente al rischio di una drastica compressione<sup>116</sup>.

Sotto questo profilo, se è possibile concordare con Castel relativamente all'impossibilità per uno stato autenticamente democratico di manifestarsi al contempo quale «stato protettore a qualunque costo»<sup>117</sup>, maggiore cautele merita l'accoglimento dell'idea che le due logiche (della libertà e della sicurezza) «non possano sovrapporsi completamente.»<sup>118</sup>

Se è innegabile che uno stato protettore a qualunque costo, inteso quale stato teleologicamente costituito per garantire la sicurezza dei suoi membri attraverso un

---

<sup>116</sup> Cfr. PINTORE, 2010

<sup>117</sup> CASTEL 2004, 18

<sup>118</sup> CASTEL 2004, 21

poderoso sbilanciamento sul versante repressivo, si dimostra di fatto incompatibile con i principi e i valori propri di uno stato pluralista, garantista e democratico, controversa è la valutazione della *chances* di conciliazione tra esigenze di libertà e aspettative di protezione.

L'idea pur seducente che avvicinandosi al modello dello stato assoluto i desideri di protezione appaiano inevitabilmente destinati a essere esauditi in modo soddisfacente, risulta, nella sua apparente semplicità, frutto di un travisamento. La sua veridicità dipende cioè dalle idee di libertà e di sicurezza che si assumono e si presuppongono.

Con l'avvento della modernità il dissolvimento del sistema di protezioni ravvicinate e il confluire della domanda di protezione verso lo stato, hanno condotto progressivamente, all'affermarsi dello stato costituzionale, il quale regola l'esercizio della funzione di protezione vincolandola al rispetto delle sue disposizioni.

L'esistenza di principi costituzionali, l'istituzionalizzazione della separazione tra poteri, così come la preoccupazione di rispettare il diritto nell'uso della forza pubblica, non solo pongono limiti all'esercizio del potere politico, compromettendone se si vuole la funzione di protezione nel senso sopra precisato, ma creano anche, allo stesso tempo, le condizioni per una certa sicurezza<sup>119</sup>.

Nell'ambito degli stati costituzionali europei è possibile distinguere un sistema di protezioni civili, sviluppato già nell'ambito dello stato di diritto e volto alla tutela delle libertà fondamentali e della sicurezza di beni e persone, da un sistema di protezioni sociali, deputate alla copertura di quell'insieme di rischi (malattia, povertà, vecchiaia etc.)

---

<sup>119</sup> In questo senso l'affermarsi dello stato costituzionale potrebbe costituire la risposta politica adeguata al problema della sicurezza tanto civile che sociale considerato nella sua effettività. Ad essere mal posta in questo senso sarebbe allora la domanda di protezione. La questione verrà approfondita e discussa nell'ambito del terzo capitolo di questo lavoro.

forieri di un sostanziale degrado nella condizione degli individui e tali dunque da pregiudicarne la qualità della vita quando non la stessa esistenza.

Sotto questo duplice profilo l'Europa occidentale e l'America del Nord sono state descritte dai sociologi come «le società più sicure mai esistite»<sup>120</sup> tanto da poter essere identificate come «società assicuranti»<sup>121</sup>, caratterizzate cioè da un armamentario giuridico in grado di garantire in modo efficace la sicurezza dei propri membri.

Ancora una volta la possibilità di concordare o meno con la tesi avanzata dipende dalla nozione di sicurezza sottesa e dal peso attribuito nella considerazione dei rischi al dato statistico (inteso come concreta probabilità che si manifesti l'evento temuto) e alla sua rappresentazione. A rilevare sarebbero dunque anche quei fenomeni eloquentemente descritti da Cass R. Sustein in termini di *availability heuristic e probability neglect*.

Non solo la percezione del rischio degli individui appare condizionata in modo determinante da eventi che, per la loro salienza e la loro familiarità, sono richiamati alla memoria in qualità di esempi, ma inoltre le persone, soprattutto quando poste in contesti fortemente “emozionali”, tendono a trascurare i dati probabilistici e statistici, focalizzandosi sugli scenari peggiori (*worst-case scenarios*): in tal modo rischi pur gravi ma con una bassissima probabilità di verificarsi, appaiono di norma decisamente sopravvalutati, in virtù dell'associazione ad immagini spaventose dal forte impatto emotivo<sup>122</sup>.

---

<sup>120</sup> CASTEL 2004, 3

<sup>121</sup> CASTEL 2004, 4

<sup>122</sup> SUSTEIN CASS 2005

Le società assicuranti sembrano così destinate a fare i conti col già citato paradosso securitario, per il quale al miglioramento oggettivo del sistema di protezioni civili e sociali corrisponde l'incremento della preoccupazione per la sicurezza quale «preoccupazione popolare nel senso forte del termine.»<sup>123</sup>

Anche questo paradosso sembra essere però solo apparente.

L'impossibilità, correttamente sottolineata da Castel, di intendere il senso d'insicurezza come dato immediato della coscienza e la sua inevitabile connessione a configurazioni sociali e storiche differenti, rendono infatti la frustrazione securitaria dipendente, ben più che dall'intensità dei pericoli cui le società si trovano oggettivamente esposte, dal dislivello tra l'insieme delle aspettative di protezione, socialmente costruite e storicamente determinate, e la capacità effettiva dei sistemi di protezione di farvi fronte.

L'inflazione della nozione di rischio e la difficoltà di soddisfare la domanda di sicurezza assoluta propria delle società del benessere, non devono tuttavia essere intese quale paravento dietro il quale nascondere la crisi della funzione di protezione esercitata dallo stato, ma al contrario, costituire il punto di partenza per un'indagine approfondita circa le cause che ne sono all'origine, prediligendo pertanto un approccio realistico e orientato considerare la questione nella sua complessità, coniugando la sicurezza civile con quella sociale e la realtà del pericolo con la sua rappresentazione.

Compito del legislatore democratico, che intenda rispondere seriamente alle istanze di protezione avanzate dai cittadini, sembra pertanto quello di considerare in modo attento le esigenze conseguenti alle esposizioni a pericoli reali quanto quelle derivanti dal radicamento di una condizione mentale di timore e di preoccupazione per la sicurezza.

---

<sup>123</sup> CASTEL 2004, 4

In questa seconda direzione la diffusione di stati emotivi di timore, certo da non avallarsi mediante un uso politico strumentalmente diretto alla ricerca di consenso, nemmeno può essere sottovalutata, semplicisticamente liquidata e paternalisticamente risolta attraverso un'operazione di *negative labelling* (nei termini di stupidità o irrazionalità) nei confronti di quanti, molti, ne siano preda.

La ricerca di protezione come liberazione dalla paura, nella sua dimensione sia oggettiva che soggettiva, rappresenta cioè un'ambizione legittima e il suo soddisfacimento, almeno parziale, un obiettivo irrinunciabile, costituendo «lo sfondo imprescindibile dell'autonomia personale, ossia di quella possibilità di scelta su cui si radica l'idea stessa di diritti individuali.»<sup>124</sup>

## *2.2 Crisi della sicurezza sociale e trasformazione dei rapporti di lavoro*

Se l'affermazione dell'idea di sicurezza sociale come garanzia dei diritti sociali<sup>125</sup>, può essere considerata un prodotto storico, frutto delle lotte sociali del XIX secolo, l'esperienza del rischio sociale, quale evento imprevisto, pregiudizievole della capacità degli individui di garantirsi da soli la propria esistenza e indipendenza, è una costante che attraversa la storia.

A partire dal XVIII secolo e in modo particolare durante l'effervescenza rivoluzionaria, il problema della sicurezza sociale inizia in modo episodico ad affiorare, incentrandosi sulla questione dei lavoratori non proprietari e sul difficile compromesso tra la

---

<sup>124</sup> PINTORE 2010, 129

<sup>125</sup> Nel terzo capitolo ci occuperemo dei problemi connessi alla definizione dei diritti sociali. In questo paragrafo essi saranno tuttavia richiamati in un'accezione generale e dunque intendendoli quali diritti ad un minimo di benessere e sicurezza economica.



realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e la tutela delle proprietà territoriali e industriali.

La questione dell'insicurezza sociale rimane tuttavia ancora a lungo trascurata, restando sostanzialmente estranea alla costruzione dello stato liberale.

Con l'espressione "modernità liberale ristretta" Peter Wagner individua il progetto di una società liberale solo teoricamente universale ma applicata, di fatto, solo a una frazione delle popolazioni dell'occidente cristiano<sup>126</sup>, limitata alla classe dei proprietari, considerati quali autentici soggetti di diritto.

Il frutto visibile di questa restrizione è indubbiamente la diffusione di condizioni di estrema povertà che colpiscono la maggior parte delle categorie popolari, ma più in generale il costituirsi dell'incertezza sociale quale condizione endemica che diviene «principio di demoralizzazione, di dissociazione sociale(...), dissolve i legami sociali e mina le strutture psichiche degli individui.»<sup>127</sup>

Questa idea di stato liberale si rivela sotto il profilo in questione ancor meno democratica dello stato assoluto nella sua teorizzazione hobbesiana, almeno (e a mio avviso soltanto) nella misura in cui elude non senza una certa disinvoltura la questione della protezione di "tutti" i membri della società, circoscrivendola alla sola classe dei proprietari e riservando agli altri il riconoscimento delle protezioni giuridiche in senso meramente formale.

Il superamento di questa situazione è fatto coincidere da Castel con l'avvento della "società salariale", che si afferma nell'Europa occidentale dopo la seconda guerra

---

<sup>126</sup> WAGNER, 1995

<sup>127</sup> CASTEL 2004, 27

mondiale e si caratterizza per il fatto che «la stragrande maggioranza della popolazione accede alla cittadinanza sociale a partire dal consolidarsi dello statuto del lavoro»<sup>128</sup>, ossia ancorando protezioni e diritti allo *status* di lavoratore e garantendo massivamente accesso alla proprietà sociale come proprietà per la sicurezza.

I diritti sociali rappresentano in questa nuova società ben più che misure assistenziali, costituendosi quali veri e propri diritti costruiti a partire dal lavoro.

Questo *modus operandi*, attraverso il quale la società approda a una sicurezza sociale generalizzata, vede lo stato protagonista indiscusso nella riduzione dei rischi.

Non si assiste però ad alcuna significativa trasformazione della funzione distributiva<sup>129</sup>, mentre il decisivo incremento che caratterizza la funzione di protezione si dispiega entro i margini di una società ancora fortemente differenziata e che difficilmente si potrebbe definire egualitaria.

Essa è tutt'al più una “società di simili”<sup>130</sup> cioè una formazione sociale all'interno della quale «non esistono esclusioni, perché ognuno dispone delle risorse necessarie per mantenere relazioni di interdipendenza ( e non solo di dipendenza) con tutti.»<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> CASTEL 2004, 29

<sup>129</sup> Tale trasformazione avviene infatti senza ricorrere alla soppressione o alla divisione della proprietà privata, la quale costituisce invece la soluzione marxista al carattere “formale” del diritto e alla sua incapacità di garantire la sicurezza civile e sociale dei lavoratori.

<sup>130</sup> L'espressione è di Léon Bourgeois e rappresenta un modo per esprimere l'idea di cittadinanza sociale, se non addirittura una formulazione in chiave sociologica della nozione stessa di democrazia. BOURGEOIS 1986

<sup>131</sup> CASTEL 2004, 96

Diverse categorie sociali beneficiano così degli stessi diritti di protezione e della possibilità di migliorare la propria condizione attraverso la negoziazione, sia pure conflittuale, tra *partners* sociali.

L'affermarsi del diritto del lavoro e l'espansione della protezione sociale si spiegano così, secondo Castel, con la realizzazione di tre condizioni fondamentali, sia strutturali che congiunturali<sup>132</sup>.

1) La "crescita", cioè il significativo incremento della produttività in Europa occidentale tra il 1953 e i primi anni settanta e la conseguente possibilità di considerare l'insoddisfazione e le frustrazioni come provvisorie (ovvero "principio di soddisfazione differita"<sup>133</sup>);

2) l'"iscrizione degli individui in collettivi di protezione". Sotto questo profilo l'acquisizione delle protezioni sociali è il frutto della contrattazione collettiva che permette agli individui di negoziare la propria posizione non più isolatamente, ma quale membro di un gruppo omogeneo coincidente con un'intera categoria socio-professionale<sup>134</sup>;

3) la gestione, attraverso il controllo sui principali parametri economici<sup>135</sup>, della dinamica legata ad un insieme di gruppi professionali omogenei nel quadro dello stato

---

<sup>132</sup> CASTEL 2004, 34

<sup>133</sup> Con la nozione di "principio di soddisfazione differita" Castel rinvia alla negoziazione conflittuale tra *partners* sociali e alla possibilità per ogni gruppo di credere alla concreta possibilità di ottenere di più in un futuro prossimo. Tale dinamica sembra potersi iscrivere solo in un processo di progresso sociale, che ha come caratteristica fondamentale la possibilità di *padroneggiare l'avvenire* ( in corsivo nel testo).

<sup>134</sup> La centralità dell'azione collettiva, ricorrente nel pensiero di Castel, sembra risentire della riflessione arendtiana, in particolare con riguardo al superamento dell'equazione potere=dominio e dell'identificazione del potere con l'agire di concerto. Sul punto v. ARENDT, 1970

<sup>135</sup> CASTEL 2004, 41

nazionale, quale stato capace di garantire un insieme coerente di protezioni e di assicurare la coesione sociale entro il quadro geografico e simbolico del suo territorio.

Il riemergere dell'incertezza appare dunque in quest'ottica immediatamente riconducibile all'impatto delle trasformazioni che investono le società occidentali nell'ultimo trentennio e al progressivo venir meno di quelle stesse condizioni che avevano consentito il superamento della "modernità liberale ristretta".

A partire dagli anni settanta del secolo scorso lo stato si rivela in effetti sempre meno capace di assolvere al ruolo di pilota dell'economia, ormai dipendente da complessi e mutevoli equilibri internazionali, mentre una certa insofferenza inizia a manifestarsi tanto con riguardo agli oneri sociali gravanti sul lavoratore che ai limiti imposti all'attività imprenditoriale.

L'acquisita centralità dell'impresa e con essa il progressivo affermarsi della logica del "produttivismo a ogni costo", impone così la riduzione della pressione economica sui lavoratori e il ripensamento delle «regolamentazioni generali garantite dalla legge sulla strutturazione del lavoro.»<sup>136</sup>

Ad entrare in crisi sono anche l'omogeneità delle categorie professionali e la capacità di negoziazione degli interessi dei salariati attraverso grandi forme di organizzazione collettiva.

Disoccupazione di massa e precarizzazione dei rapporti di lavoro colpiscono la solidarietà degli statuti professionali, creando immense disparità in seno alle medesime categorie sociali, ponendo le basi per una concorrenza tra uguali, una concorrenza,

---

<sup>136</sup> CASTEL 2004, 42

potremmo dire, infra-categoriale, che dissolve l'idea stessa di "interesse comune" frantumandola in una miriade di aspirazioni individuali alla conservazione o al miglioramento della propria condizione personale.

Si assiste così a una dinamica profonda di trasformazione dei rapporti di lavoro, che è al contempo di «de-collettivizzazione, re-individualizzazione e aumento dell'insicurezza. Una dinamica che gioca su parecchi piani »<sup>137</sup> agendo già a livello di organizzazione della produzione come "de-standardizzazione del lavoro"<sup>138</sup>.

La critica rivolta da Castel alla cd. flessibilità, che si esprime nell'estrema mobilità e discontinuità dei percorsi professionali, mi sembra sotto questo profilo cogliere nel segno, laddove il sociologo francese riviene nell'apparente libertà dalle costrizioni collettive un autoritarismo del mercato e della concorrenza ancora più estremi.

«L'«operatore» è liberato dalle costrizioni collettive(...) ma egli è in qualche modo *obbligato a essere libero*, è spinto ad essere performativo.»<sup>139</sup>

La possibilità di fare fronte a questa nuova congiuntura dipende, non solo dalle capacità psicologiche degli individui, ma anche dalle risorse oggettive, economiche ma anche sociali e culturali, di cui essi dispongono.

Conseguenza di questo mutato stato di cose è il radicalizzarsi delle dinamiche di esclusione, disancorate da qualsiasi rapporto con la volontà e/o capacità di trasformare il

---

<sup>137</sup> CASTEL 2004, 44

<sup>138</sup> L'espressione è utilizzata da Beck in *La società del rischio* con riferimento all'individualizzazione delle mansioni da cui deriva la necessaria adattabilità, mobilità, disponibilità degli operatori. BECK 1986

<sup>139</sup> CASTEL 2004, 46

proprio destino e fatalisticamente determinate da una “condizione di partenza” quasi acquisita per nascita.

Anche gli esclusi non esistono tuttavia, almeno in una prospettiva sociologica, che entro lo spazio sociale. Essi rappresentano dunque «collezioni di individui, i quali non hanno in comune che la condivisione di una stessa mancanza. »<sup>140</sup>

L'inabissarsi di frange sempre più ampie della popolazione nella povertà e nell'insicurezza dipende allora dal fatto che per quanti non dispongano di altri mezzi rispetto a quelli derivanti dal proprio lavoro, le protezioni sono strutturalmente pensate per essere protezioni di ordine collettivo. «*Sono collettive o non sono*»<sup>141</sup>, pena il loro degrado da diritti a misure assistenziali, incerte sul piano della loro effettività e socialmente stigmatizzanti su quello simbolico.

Il sentimento di ingiustizia e di impotenza provato dagli esclusi e il complessivo clima sociale di demoralizzazione, nutre così una reazione collettiva che non è di opposizione ma piuttosto di risentimento e che si esprime, quasi passivamente, nella ricerca di capri espiatori coincidenti non di rado con intere categorie sociali, determinando uno slittamento della conflittualità sociale verso un'inconcludente “guerra fra poveri” e sfociando ciclicamente nel ritorno alle classi pericolose<sup>142</sup>.

---

<sup>140</sup> CASTEL 2004, 48

<sup>141</sup> CASTEL 2004, 47

<sup>142</sup> Il fenomeno descritto ha trovato conferma eclatante nella forma assunta dalla questione delle rivolte nelle *banlieue* francesi che, raggiunto l'apice nel 2005, sono state contrastate dal governo in carica, mediante una politica fortemente repressiva e ispirata al principio di influenza statunitense di “tolleranza zero”. In Italia possono invece essere annoverate forme generiche ma non episodiche di razzismo contro gli immigrati, considerati quasi “nemici interni” e pericolosi rivali nella corsa al posto di lavoro.

Questo dirottamento del sentimento di frustrazione imputabile all'incertezza sociale verso la piccola delinquenza ad opera di gruppi ristretti di emarginati è del resto agevolato dai governi, intimoriti da una presa in carico complessiva del problema della sicurezza, specialmente di quella sociale, ma preoccupati di dimostrarsi operativi e zelanti sul versante repressivo, per scansare almeno le critiche di lassismo.

Allo stato sociale sembra insomma succedere lo stato securitario che, incapace di esercitare adeguatamente la propria funzione di protezione, ricerca nella “repressione alla cieca” una possibile fonte di legittimazione ed « esalta e realizza il ritorno alla legge e all'ordine come se il potere pubblico dovesse mobilitarsi essenzialmente attorno all'esercizio di autorità.»<sup>143</sup>

Questa strategia di dislocazione delle paure sociali su questioni specifiche, ritenute più facilmente fronteggiabili, non si presenta del resto come un elemento di novità<sup>144</sup>.

Il fallimento di queste politiche, sia a breve che a lungo termine, è dovuta alla sottovalutazione della necessaria compenetrazione tra sicurezza civile e sicurezza sociale.

Una scissione di questi due ambiti è divenuta del resto impossibile anche a seguito della trasformazione quasi antropologica indotta in Europa occidentale dall'azione dello stato sociale<sup>145</sup>, che ha favorito l'interiorizzazione dei sistemi di protezione statali.

---

<sup>143</sup> CASTEL 2004, 58

<sup>144</sup> Si trovano nella storia una pluralità di analogie in tal senso illuminanti, quale ad esempio la politica della monarchia francese volta alla repressione del vagabondaggio e della mendicizia nelle società pre-industriali. Anche in quel caso il problema è rimasto insoluto fino al tramonto dell'*Ancien Régime*, in quanto alimentato proprio dalla miseria di massa e dalla chiusura del mercato del lavoro derivata dal sistema delle corporazioni.

<sup>145</sup> Evidentemente in misura e con forme profondamente differenti da stato a stato.

La funzione di protezione ampiamente dispiegata dallo stato sociale ha cioè “abituato” gli individui alla sicurezza rendendoli più esigenti ma ne ha, al contempo, accresciuto la fragilità, accompagnando il progressivo ma inesorabile sganciamento dal sistema di protezioni ravvicinate.

In questo senso *«La propensione a essere protetti esprime una necessità iscritta nel cuore della condizione dell'uomo moderno (in corsivo nel testo).»*<sup>146</sup>

Pur senza scomparire il sistema di protezioni caratteristico della società salariale ,quali protezioni forti, fondate sulla costituzione di categorie omogenee e sulla concezione di prestazioni automatiche e anonime, ha così lasciato il posto a un insieme disorganico, flessibile e fortemente discrezionale di interventi, indirizzati a specifiche fasce della popolazione, considerate particolarmente bisognose perché fortemente deprivate o emarginate<sup>147</sup>.

Il risultato è pertanto una pluralità di misure diversificate la cui comune ragion d'essere deve essere ricercata nella possibilità di offrire aiuti mirati in grado di rispondere alla specificità dei bisogni sociali di volta in volta considerati emergenti<sup>148</sup>.

Un sistema di protezioni individualizzate e costruite a partire dai bisogni sembra dunque affiancarsi al sistema di protezioni generalizzate costruite a partire del lavoro e

---

<sup>146</sup> CASTEL 2004,95

<sup>147</sup> Castel annovera fra queste la moltiplicazione dei minimi sociali, lo sviluppo di politiche locali d'inserimento e di dispositivi di aiuto all'impiego, i provvedimenti finalizzati al contrasto dell'esclusione sociale, etc.

<sup>148</sup> Esemplificativo in Italia il cd. bonus bebè, il cui modico valore e gli incerti parametri per la sua concessione esprimono bene lo spirito e insieme i limiti delle misure in esame.



caratteristiche di uno stato fortemente centralizzato, erodendolo gradualmente fino a trasformarsi in un' "amministrazione di missione" decentralizzata e territorializzata<sup>149</sup>.

Pur encomiabile negli intenti, questo tipo di politiche non sembra dare risultati apprezzabili attestandosi a un livello superficiale, inadeguato a porre rimedio a problemi sociali ormai divenuti endemici. I limiti di quest'insieme di provvedimenti risiedono, secondo Castel, non solo nel carattere frammentario delle prestazioni erogate e nell'arbitrarietà della loro attribuzione (subordinata di fatto alla capacità dei destinatari di provare la propria condizione di bisogno), ma anche nella possibilità che il carattere residuale dei provvedimenti adottati finisca per sfociare in una forma sottile di discriminazione positiva e in una stigmatizzazione negativa dei beneficiari, inducendo a considerarli come reietti, responsabili di una sottrazione parassitaria di risorse rispetto alla società dei "vincenti".

Con riguardo al caso italiano ritengo che le misure adottate dai governi succedutisi negli ultimi anni, pur all'interno di un quadro poco organico e sostanzialmente inefficace, "non facciano-per così dire-operazione", non introducendo alcun effettivo elemento di cambiamento, ma non producendo per altro verso alcun particolare effetto stigmatizzante.

La separazione fra vincenti e sconfitti, che pur contraddistingue anche la società italiana, mi sembra almeno a prima vista imputabile più ad una valutazione complessiva

---

<sup>149</sup> Il regime che si configura è per così dire a tre poli in quanto a queste due forme di protezioni si aggiunge, acquisendo un'importanza crescente anche in Europa, un sistema di protezioni derivate da assicurazioni complementari private che dipendono da scelte e finanziamenti operati dai singoli e che offrono dunque una protezione più estesa in corrispondenza della capacità economica dei destinatari V. CASTEL 2004, 78

degli individui, sulla base di parametri vari e variabili<sup>150</sup> che non significativamente dipendente dal fatto di usufruire o meno di misure assistenziali, l'accesso alle quali è al contrario spesso considerato come un lusso o un privilegio e non di rado furbescamente perseguito attraverso l'individuazione di *escamotage* volti a dimostrare il possesso dei requisiti cui tali misure sono subordinate anche quando essi effettivamente non sussistono.

Quel che è vero è che il problema del ricorso a pratiche filantropiche o paternalistiche, anche ove realizzato in misura più massiccia, condurrebbe alla degradazione del concetto di solidarietà sociale ad una sorta di beneficenza istituzionalizzata<sup>151</sup>, confondendo «il diritto a essere protetti e uno scambio commerciale, che subordina l'accesso alle prestazioni ai soli meriti dei beneficiari o alla drammaticità della situazione in cui versano.»<sup>152</sup>

La protezione sociale, intesa come insieme di protezioni permanenti, seguita ad essere «la condizione basilare affinché tutti possano continuare ad appartenere ad una società di simili»<sup>153</sup> e il ricorso al diritto continua oggi a rappresentare l'unica soluzione per garantirne la realizzazione.

---

<sup>150</sup> Penso a titolo esemplificativo alla realizzazione nella vita personale e familiare (specialmente per le donne), alla connotazione in senso negativo di alcuni lavori e mansioni considerati degradanti, finanche alla rispondenza a requisiti e a parametri estetici ritenuti socialmente rilevanti.

<sup>151</sup> Già Tocqueville distingue i diritti ordinari dai diritti ai sussidi. I diritti ordinari sono diritti relativi alla cittadinanza non discriminanti, che attribuiscono uguale dignità a tutti i soggetti di diritto. I diritti ai sussidi non sono invece in grado di fondare una cittadinanza sociale, almeno finché rimangono concessi in ragione di un'inferiorità e la legalizzano. V. DE TOCQUEVILLE, 1835, 183.

Sul punto Castel afferma: «le condizioni di applicazione o di esercizio di un diritto possono essere negoziate, considerato che l'universalità è cosa diversa dall'uniformità della sua applicazione, ma un diritto in quanto tale non si negozia si rispetta.» CASTEL 2004, 84

<sup>152</sup> CASTEL 2004, 85

<sup>153</sup> CASTEL 2004, 85

Pur avendo perduto parte della sua egemonia il rapporto tra impiego, diritti e protezioni rimane sotto questo profilo determinante, ed è per tale ragione che la crescita inarrestabile della disoccupazione e l'insicurezza del lavoro dovuta al processo di frammentazione, iper-mobilitazione e flessibilizzazione degli impieghi, è senza dubbio divenuta «la grande apportatrice d'incertezza per la maggior parte dei membri della società.»<sup>154</sup>

La centralità del lavoro per l'ordinamento giuridico italiano, nella sua duplice dimensione di “diritto” e di “dovere”, è del resto testimoniata non solo dal rilievo costituzionale di diversi profili della disciplina laburistica, ma persino dall'elezione del lavoro quale valore fondativo della Repubblica (art. 1 Cost.). Allo *status* di lavoratore la Costituzione italiana aggancia il riconoscimento di diritti inviolabili (art. 2 Cost.) ma anche la stessa partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, co. 2 Cost.) e la possibilità di concorrere al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, 2° co., Cost.).

Tali enunciazioni di principio sembrano stridere irrimediabilmente con la crisi del sistema di tutele offerte al lavoratore e con gli altissimi tassi di disoccupazione raggiunti negli ultimi anni, minando le stesse fondamenta dell'ordinamento giuridico e creando dunque un problema drammatico di legittimazione politica.

Il perpetuarsi dell'insicurezza, quale conseguenza dell'incertezza del lavoro, espressione della più generale difficoltà di una partecipazione alla vita della comunità politica, rappresenta pertanto una grave violazione del patto sociale, ossia una rottura

---

<sup>154</sup> CASTEL 2004, 87

dell'elemento di reciprocità dovuto all'incapacità delle istituzioni di rispettare le condizioni originarie.

Nell'impossibilità di procedere semplicisticamente ripristinando lo *status quo*, le risposte all'incertezza sociale devono in conclusione necessariamente puntare alla redistribuzione del sistema di protezioni in una nuova congiuntura, una redistribuzione resa difficoltosa tanto dalla limitazione delle risorse conseguente alla crisi economica e finanziaria<sup>155</sup>, quanto dalla struttura stessa del sistema di protezioni, sviluppate su modello della società salariale.

Il superamento di questo *impasse* appare necessariamente condizionato sia alla capacità di ripensare il sistema dei rapporti di lavoro a partire da una diagnosi che accerti con realismo l'entità della sua crisi, sia dalla capacità di rispettare la promessa di protezione attraverso il rinnovamento dei sistemi di regolazione pubblica e alla luce della necessaria preminenza dell'interesse generale e della coesione sociale sugli interessi privati concorrenti.

### *3. Paura e paure nella società globale. Il fallimento della scommessa sulla ragione umana*

Carattere più generale, rispetto alle tesi ricostruite nei paragrafi precedenti, presenta l'analisi sulla paura condotta da Zygmund Bauman.

---

<sup>155</sup> In parte frutto di politiche economiche e di una gestione amministrativa inadeguata, in parte determinato da incontrollabili ragioni demografiche, quali l'incremento della popolazione inattiva e la drastica riduzione di quella attiva.

Con uno stile talvolta incline a sfociare nella suggestione letteraria la riflessione del sociologo polacco affronta il tema della paura, proponendone un'analisi gravida d'intuizioni interessanti e segnata dalla capacità di offrire uno sguardo d'insieme, a tratti penetrante, sulla diffusione della paura e sul suo ruolo sociale, analizzandone le relazioni con temi di portata generalissima, come quello del rapporto col "male" e con gli effetti della cd. globalizzazione negativa.

Attraverso *Paura liquida*, pubblicato in prima edizione nel 2006, e il successivo *Il demone della paura*<sup>156</sup>, a prendere vita è quasi un inventario delle paure liquido-moderne, analizzate sia singolarmente che nel loro insieme, al fine di rintracciarne elementi e radici comuni<sup>157</sup>.

Bauman colloca la sua riflessione nell'ambito di quello che egli definisce con la nozione ormai nota di "contesto liquido moderno"<sup>158</sup>, alludendo in modo particolare all'incertezza dell'avvenire e al carattere ubiquo e imprevedibile dei nuovi rischi, il cui impatto dirompente trasforma la lotta contro le paure in «un compito a vita [...] e gli stessi in pericoli in compagni inseparabili e permanenti della via umana.»<sup>159</sup>

Il modello di pensiero e di azione proprio del contesto liquido-moderno, segnato dall'attendismo e dalla tendenza a focalizzarsi sulla neutralizzazione di pericoli vicini, noti e calcolabili, è analizzato in quest'ottica quale modello antitetico al progetto illuminista, il quale considera, sconfiggere la paura, "passione superstiziosa" e

---

<sup>156</sup> BAUMAN, 2014

<sup>157</sup> BAUMAN 2006, 29

<sup>158</sup> La definizione come "liquida" delle società moderne è stata coniata da Zygmund Bauman per indicare, in contrapposizione al carattere "solido" delle società pre-moderne, la tendenza dei legami sociali a disgregarsi diventando sempre più effimeri. Tale processo ha luogo per il sociologo in diversi ambiti della vita nella società contemporanea come il lavoro, la comunità, l'individuo, etc.

<sup>159</sup> BAUMAN 2006, 11

“ingegnosamente tirannica”<sup>160</sup>, tappa fondamentale e insieme inevitabile corollario di una filosofia tutta razionale<sup>161</sup>.

Pur consapevole del carattere tendenzialmente indeterminato delle paure moderne, Bauman individua sul piano tipologico la possibilità di operare alcune distinzioni.

Una prima possibilità di classificazione riposa secondo il sociologo sul carattere “immediato” piuttosto che “derivato”<sup>162</sup> delle minacce dalle quali le paure scaturiscono.

Sotto questo profilo Bauman distingue paure “di primo grado”, quali sensazioni generate da una minaccia immediata per la propria vita, e paure “di secondo grado” o “socialmente e culturalmente “derivate”, ovvero riconducibili all’interiorizzazione di uno stato emotivo di accresciuta insicurezza e vulnerabilità e tali da orientare «il comportamento umano dopo aver modificato la sua percezione del mondo e le aspettative che ne guidano le scelte.»<sup>163</sup>

Ancora una volta il riferimento sembra essere a quelle paure il cui potenziale pericoloso risiede nella possibilità che reazioni aggressive e difensive, vengano indirizzate altrove rispetto all’origine degli eventi temuti. «Una volta abbattuta sul mondo degli uomini- afferma Bauman- la paura si alimenta e si intensifica da sola»<sup>164</sup> ed, inducendoci ad adottare provvedimenti contro di essa, conferisce credibilità e concretezza alle minacce che la alimentano.

---

160 “un’emozione sgradevole, triste, amara...che ci fa temere un male che ci minaccia e persino un male che non ci minaccia, perché essa spesso dipende del delirio. Uno stato così spiacevole rende schiavi più o meno tutti gli uomini e produce la crudeltà dei tiranni”.V. voce *crainte* Encyclopedie, DE JACOURT, 1751

<sup>161</sup> DELIA 2008, 5

<sup>162</sup> L’espressione è dovuta a Hugues Lagrange. LAGRANGE, 1995

<sup>163</sup> BAUMAN 2006, 5

<sup>164</sup> BAUMAN 2006,165

Bauman individua in particolare uno slittamento delle paure esistenziali ineliminabili, legate all'idea di un destino sconosciuto e imprevedibile, verso ambiti dell'esistenza marginali o irrilevanti rispetto all'autentica fonte di ansia, giustificando in tal modo la sostanziale inadeguatezza degli sforzi profusi a placarne l'insorgere.

L'idea è ancora una volta quella di individuare "bersagli sostitutivi", pericoli facili da gestire e localizzare, rispetto ai quali possiamo o crediamo di potere esercitare una qualche influenza.

Sotto un profilo forse più originale, Bauman procede diversificando le paure in ragione della relazione con l'oggetto posto a repentaglio dal pericolo minacciato.

Alle paure "classiche" derivanti dal potenziale pregiudizio per l'incolumità personale (intesa come incolumità della propria persona e dei propri beni) e a quelle riconducibili ai cd. rischi sociali (il cui oggetto può essere rinvenuto nella sicurezza del proprio sostentamento e della propria sopravvivenza in caso di invalidità o di vecchiaia), il sociologo aggiunge infatti un terzo ordine di paure, derivanti da «pericoli che insidiano la propria collocazione nel mondo (...) ed espongono gli individui alla possibilità di essere umiliati o esclusi a livello sociale».<sup>165</sup>

Ad essere minacciata è pertanto l'identità, qui intesa come "identità costruita", a partire dalla specifica collocazione all'interno di una gerarchia sociale mobile e sganciata da qualsiasi forma di condizionamento rigidamente deterministico, ovvero derivante in modo immediato dall'appartenenza ad un determinato gruppo o classe di genere, di religione o di razza.

---

<sup>165</sup> BAUMAN 2006, 6

A essere temuta è dunque soprattutto la *catastrofe personale* (in corsivo nel testo) intesa come possibilità di essere selezionati e di soffrire individualmente.<sup>166</sup>

Nell'ambito della realtà liquido moderna, l'inevitabilità dell'esclusione come della lotta per opporvisi<sup>167</sup>, sono secondo Bauman ben espresse nella dinamica dei *reality show*, il cui rapporto con la realtà, lungi dal coincidere con la sua mera esposizione, permette la costante ri-determinazione del suo contenuto attraverso la potenza e l'immediatezza dell'immagine.<sup>168</sup>

Per quel che a noi interessa il messaggio costruito attraverso i *reality*, sembra individuabile nell'assoluta casualità e ubiquità dei colpi inferti dal destino, seminando paure impietose e al contempo scevre da qualsiasi funzione pedagogica, redentiva o catartica.

Caratteristica di questi moderni drammi morali è tuttavia, secondo l'analisi ricostruita, la capacità di assolvere una non trascurabile funzione sociale, rinvenibile nel tentativo di immunizzazione dalla paura della morte attraverso la sua "banalizzazione"<sup>169</sup>, ovvero inscenando o meglio anticipando il suo compimento, in una forma pubblica e pubblicizzata, sotto le spoglie dell'esclusione sociale.

A fronte della molteplicità dei temi affrontati, vero nucleo tematico emergente dalla riflessione di Bauman, sembra però essere la relazione intrinseca che lega la paura al male.

---

<sup>166</sup> «Si teme di essere lasciati indietro. Si teme di essere esclusi.»BAUMAN 2006, 25

<sup>167</sup> BAUMAN 2006, 25

<sup>168</sup> «Come suggerisce il nome assunto da tali programmi (...) ciò che essi mostrano è reale. Ma soprattutto quel nome suggerisce che il reale è proprio quello». BAUMAN 2006, 25

<sup>169</sup> «Tutte le culture possono essere decodificate come ingegnosi congegni che rendono la vita vivibile nonostante la consapevolezza della morte(...)l'unico tra tutti gli ignoti a essere veramente inconoscibile. BAUMAN 2006, Per un'interpretazione letteraria del fenomeno analizzato v. anche HUXLEY 1958



«Il male e la paura-asserisce laconicamente Bauman-sono gemelli siamesi. Nessuno s'incontra mai senza l'altro.»<sup>170</sup>

Ma se difficilmente contestabile appare l'idea di una connessione strutturale e indissolubile tra la paura e il male, il complesso di legami che li intrecciano sembra altrettanto inevitabilmente soggetta a una continua evoluzione, assumendo forme e contenuti differenti e dando vita a una mappa di relazioni necessariamente a geometria variabile.

Tale evoluzione è evidente nel corso della stessa storia europea, rispetto alla quale il momento fondamentale è segnato dal passaggio da una problematizzazione squisitamente morale della presenza del male nel mondo degli uomini (con conseguente individuazione nel pentimento e nell'espiazione delle procedure idonee a contrastarlo) alla separazione di stampo illuminista tra mali naturali e mali morali.

Tale separazione, fondata sulla casualità dei primi e sull'intenzionalità dei secondi<sup>171</sup>, si sviluppa in un clima di complessiva fiducia e ottimismo, favorito dalla rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, costituendosi dunque come parte integrante della scommessa moderna sulla ragione umana.

L'analisi retrospettiva del fallimento di questa scommessa è condotta da Bauman con particolare riguardo alla necessità per l'umanità di affrontare mali riconducibili all'azione umana, ugualmente tremendi e imprevedibili di quelli naturali, e al contempo di fronteggiare disastri naturali, difficilmente considerabili come del tutto casuali e

---

<sup>170</sup> BAUMAN 2006, 69

<sup>171</sup> Già Rousseau sottolineava come le conseguenze delle catastrofi che in rapida successione distrussero Lisbona nel 1755 fossero il risultato di colpe dell'uomo e non imputabili alla cecità della natura.

imparziali, destinati ad esercitare un impatto caratterizzato, al contrario, da un'impronta fortemente selettiva.

Tentando di procedere ad una ricostruzione organica delle ragioni di questo fallimento possiamo dunque individuare almeno quattro cause la cui incidenza può essere considerata determinante per il fenomeno analizzato:

- 1) l'incremento della polarizzazione della ricchezza e l'affermarsi di una concezione di "felicità escludente";
- 2) il venir meno della distinzione tra mali naturali e mali morali, con particolare riguardo alla possibile assenza di intenzionalità degli stessi mali morali, specialmente quando inflitti per via burocratica;
- 3) il fallimento della tecnologia nel ruolo di "determinante supremo" della nostra esistenza;
- 4) l'affermarsi della globalizzazione negativa e il progressivo smantellamento dei confini, geografici ed economici ma anche sociali ed identitari.

Sotto il primo profilo l'incremento della disuguaglianza dimostra per Bauman come la stessa ragione, considerata fin dall'epoca illuminista come istanza almeno potenzialmente universale, abbia finito col servire il privilegio (della libertà, della sicurezza, della felicità) in luogo dell'universalità.<sup>172</sup>

Alimentata dal desiderio di superiorità e dalla logica del profitto la ragione si sarebbe pertanto dimostrata «particolarmente versata e abile nel costruire *monopoli* e nel realizzare *esclusive* giuridiche.»<sup>173</sup> Lungi dall'essere accidentale l'accresciuta

---

<sup>172</sup> BAUMAN 2006, 83

<sup>173</sup> BAUMAN 2006, 82

disuguaglianza rappresenterebbe in quest'ottica il prodotto di una specifica concezione di felicità, definita "escludente", ovvero asservita al privilegio locale, conquistato al prezzo, se non addirittura fondato, su uno svantaggio generalizzato.

Affrontando in modo diretto il tema del legame tra paura e male, Bauman individua inoltre la perdita del carattere accidentale dei mali naturali. Sotto questo profilo a rilevare è, non solo l'impossibilità di isolarli sul piano fenomenico, per effetto della stretta correlazione tra di essi e l'azione umana, ma anche l'assurgere della povertà a fattore di rischio sempre più determinante. La polarizzazione della ricchezza, insieme all'accresciuta affidabilità degli strumenti di protezione frutto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, rendono infatti il tentativo di rispondere alle paure umane una semplice "redistribuzione sociale" di esse, senza che possa tuttavia corrispondervi alcuna seria "riduzione quantitativa"<sup>174</sup>.

Un passaggio fondamentale nel declivio del progetto moderno di separare il naturale dall'umano, è segnato secondo Bauman dall'esperienza dei regimi totalitari novecenteschi. Il fenomeno è stato analizzato da Hannah Arendt da un angolo visuale particolare, coincidente col processo al funzionario nazista Eichmann<sup>175</sup> e col vacillare di un principio cardine di tutti sistemi giuridici moderni: l'assunto per il quale «per commettere un crimine occorre l'intenzione di fare del male.»<sup>176</sup>

La difesa di Eichmann, imperniata sull'irriflessività del suo comportamento e sull'assenza di intenzionalità, dimostra per Arendt come il male moderno, arrecato e

---

<sup>174</sup> BAUMAN 2006, 102

<sup>175</sup> Funzionario tedesco nella Germania nazista la fama di Adolf Eichmann è dovuta al processo condotto nel 1961 contro di lui in Israele. Nonostante una strenua difesa, imperniata su una descrizione dell'imputato come un impotente burocrate, esecutore materiale di ordini superiori, e le numerose richieste di grazia, nel 1962 la sua colpevolezza fu provata in maniera esaustiva conducendo il giudice militare a pronunciare la definitiva sentenza di morte.

<sup>176</sup> ARENDT 1963, 282

inflitto per via burocratica<sup>177</sup>, si distingue essenzialmente per la sua banalità e per la sconvolgente possibilità che la morte di milioni di persone rappresenti null'altro che l'effetto collaterale di "un lavoro ben fatto", cioè svolto con zelo, in modo conforme agli ordini impartiti dai propri superiori.

La descrizione di Eichmann come «un uomo opaco e tediosamente ordinario (...), valore medio e mediano delle statistiche psicologiche e di quelle morali»<sup>178</sup> dimostra, se condivisa, una verità sconvolgente e paralizzante: il carattere ordinario degli autori di terribili atrocità, introduce la possibilità che essi siano, privati di attribuzioni mostruose o demoniache, almeno in potenza «persone come noi»<sup>179</sup> persone che, dismessi i panni degli antagonisti vestono quelli, ancor più terrorizzanti, di un nostro oscuro riflesso.

Privati dell'intenzionalità e spogliati di ogni aspirazione redentiva, i mali creati dall'uomo perdono dunque il loro carattere morale e così la loro evitabilità, per divenire ugualmente imprevedibili, ciechi e spietati dei disastri naturali, aprendo la strada alla possibilità dell'invincibilità del male e alla conseguente ammissione dell'incapacità di resistervi.

Un impatto dirompente, rispetto al tentativo di tracciare confini netti tra mali direttamente imputabili all'azione umana e mali inevitabili prodotti dalla forza cieca

---

<sup>177</sup> La burocrazia esige la conformità alla regola ed elimina la necessità del giudizio morale. La tendenza ad espungere i criteri morali dalla valutazione della desiderabilità ed ammissibilità delle azioni umane, nota come tendenza all' "adiaforizzazione", è spiegata e argomentata nei termini della razionalità strumentale. Il giudizio morale nell'ambito della complessa burocrazia moderna si rivela infatti potenzialmente incompatibile con i principi di razionalità e di ordine che la governano. Questa espropriazione dal giudizio diviene altresì espropriazione dalla responsabilità per le conseguenze delle azioni che si pongono in essere.

Effetti analoghi all'adiaforizzazione e deresponsabilizzazione, imputabili alla burocrazia moderna, sono oggi riconducibili allo sviluppo della tecnologia, che, sganciando le azioni dalle conseguenze e traducendo le scelte morali nella selezione dei prodotti giusti, permette una sorta di "tranquillizzazione etica". BAUMAN 2006, 109 e ss.

<sup>178</sup> BAUMAN 2006, 85

<sup>179</sup> BAUMAN 2006, 85

della natura, ha certamente avuto l'accelerazione dell'evoluzione scientifica e tecnologica caratterizzante gli ultimi due secoli.

Sotto questo profilo la sensazione d'insicurezza endemica, discende dall'imponente investimento, economico ma anche ideale, nel progresso e nella possibilità «di attribuire alla nostra forza tecnologica e alla nostra conoscenza delle forze della natura, il ruolo di determinante supremo della nostra condizione determinata».<sup>180</sup>

Attraverso l'immagine suggestiva dell'apprendista stregone con il suo maestro, Bauman descrive il rapporto tra uomo e natura evidenziandone il potenziale pericoloso: «abbiamo carpito il segreto per liberare forze represses e abbiamo deciso di utilizzarle *prima* di aver avuto modo di imparare come fermarle».<sup>181</sup>

Il tentativo di dominio dell'uomo sulla natura, attraverso il dispiegamento d'imponenti strumenti tecnologici è inoltre reso più drammatico dall'acquisizione di una sinistra capacità. Dal timore di una guerra globale, destinata all'annientamento integrale e reciproco, alla possibilità di catastrofi ecologiche tali da rendere il pianeta inabitabile, ad aleggiare sulla società contemporanea è sempre meno evanescente lo spettro dell'autodistruzione .

La ri-assimilazione tra catastrofi sociali-morali e catastrofi naturali appare, dunque, il prodotto involontario della lotta moderna per rendere il mondo più confortevole e della fiducia nella possibilità di dominarne l'andamento evolutivo, rendendolo trasparente, prevedibile, regolare, continuo e gestibile<sup>182</sup>.

---

<sup>180</sup> BAUMAN 2006, 117

<sup>181</sup> BAUMAN 2006, 117

<sup>182</sup>BAUMAN 2006, 108

Tali aspettative sembrano tuttavia ancora una volta disattese, lasciando il posto alla paura atavica e insopprimibile di ciò che non possiamo conoscere né comprendere e al «desiderio nostalgico che Dio metta a posto ciò che la gestione dell'uomo ha ingarbugliato e rovinato»<sup>183</sup>. Il disorientamento che ne consegue, simile all'esperienza di una primordiale “paura cosmica”<sup>184</sup>, è dunque il risultato del contrasto tra l'insufficienza delle risorse e la grandezza della sfida ed, al contempo, il frutto dell'acquisita consapevolezza dell'impossibilità di dominare la sfera dell'ignoto, dell'incomprensibile, tautologicamente, potremmo dire con Bauman, dell'ingestibile<sup>185</sup>.

L'espansione di questa sfera sconosciuta e ingovernabile rappresenta secondo l'autore il prodotto della globalizzazione cd. negativa<sup>186</sup>, una globalizzazione cioè incontrollata, circoscritta ai commerci, ai capitali, alle informazioni, alla coercizione e alle armi, tale da determinare lo smantellamento dei confini, dando vita a società dominate dal rancore e dalla vendetta. «Nel mondo liquido-moderno i pericoli e le paure sono liquidi anch'essi e quasi gassosi. Essi fluiscono, gocciolano, colano, trasudano [...] non sono stati inventati muri capaci di fermarli sebbene molti cerchino di costruirne».<sup>187</sup>

Ed è in questa società forzosamente aperta che Bauman sottolinea l'impossibilità che la democrazia e la libertà vengano assicurate efficacemente solo in un gruppo di paesi, profilandosi come ineludibile l'esigenza di un'azione sinergica per una loro affermazione su scala planetaria.

---

<sup>183</sup> BAUMAN 2006, 143

<sup>184</sup> BAUMAN 2006, 118

<sup>185</sup> BAUMAN 2006, 119

<sup>186</sup> BAUMAN 2006, 120

<sup>187</sup> BAUMAN 2006, 122

Quest'obiettivo sembra tanto più difficile da raggiungere quanto più il potere e la politica hanno seguito strade disgiunte, accrescendo la perdita di controllo, tanto delle questioni che riguardano le nostre comunità, che di quelle che riguardano il pianeta<sup>188</sup>.

Allo svanire dei confini geografici ed economici ha inoltre fatto seguito la profonda crisi dei legami umani, la cui natura sempre più effimera lascia spazio alla costante sensazione di insicurezza e di sospetto e al timore costante di essere traditi<sup>189</sup>, favorendo lo sclerotizzarsi di quel clima di reciproca diffidenza e mancato affidamento che Bauman definisce complessivamente nei termini di “crisi della fiducia”<sup>190</sup>.

Questa tendenza e insieme quella di segno opposto, espressa nella ricerca spasmodica e compulsiva di reti sempre più vaste, spesso solo virtuali, di amici ed amicizia, determina dunque l'espansione progressiva di una “zona grigia”, entro la quali amici e nemici possono rapidamente trasformarsi nel loro rovesciamento.

Il dilagare della sensazione di vulnerabilità e il carattere ubiquo e imprevedibile dei pericoli che aleggiano sulla società globale, sono stati inoltre, secondo il sociologo, favoriti dalla ricerca, sul piano politico, di soluzioni rapide e dallo sviluppo di una tendenza, che ha probabilmente raggiunto il suo apice negli anni dell'amministrazione Bush, alla semplificazione e alla “sacralizzazione” della politica<sup>191</sup>. L'idea che l'individuazione di forze oscure, da individuare e distruggere, avrebbe favorito il superamento della paura, istillando la speranza che una volta depurato dalla loro presenza il mondo sarebbe finalmente tornato «domestico, sicuro e accogliente»<sup>192</sup>, non

---

<sup>188</sup> BAUMAN 2006, 160

<sup>189</sup> BAUMAN 2006, 90

<sup>190</sup> BAUMAN 2006, 89

<sup>191</sup> BAUMAN 2006, 140

<sup>192</sup> BAUMAN 2006, 144

ha tuttavia trovato riscontro nella realtà, creando invece le basi di un crescente autoritarismo, alimentando la durezza delle parti in conflitto e legittimando forme di intolleranza manifestamente antidemocratiche.

#### *4. Dalla pratica sociale alla pratica spaziale: il caso delle “gated communities”*

La generale tendenza alla gestione della diffusione endemica delle paure sociali in chiave prevalentemente securitaria, trova oggi una manifestazione tangibile nella riconfigurazione dello spazio urbano.

Anche prendendo le distanze da qualsiasi forma di “determinismo spaziale”, sembra innegabile l’esistenza di una certa circolarità tra piano simbolico e pratica spaziale, in virtù della quale le trasformazioni della morfologia urbana, non si limitano a rispecchiare le strutture sociali, ma contribuiscono a produrle.

Muovendo da questo assunto la nascita e la diffusione delle *gated communities* in buona parte del mondo occidentale, rivestono ai nostri fini un interesse particolare come possibilità di leggere lo spazio quale cartina di tornasole di profondi mutamenti sociali, inscrivendosi nel quadro del generale ripiegamento verso la dimensione privata e del conseguente arretramento dello spazio pubblico.

Pur in assenza di caratteristiche omogenee, specialmente sul piano censitario e dimensionale, possiamo intendere le *gated communities* quali aree urbane residenziali «chiuse», in grado di autoregolarsi e di dotarsi di autonomi servizi e infrastrutture.



Collocate all'interno o all'esterno della città, esse risultano di norma costituite su base contrattuale<sup>193</sup> e caratterizzate dall'esistenza di dispositivi di sicurezza (dai cui l'aggettivo *gated*), divergendo invece in modo significativo con riferimento al grado di fortificazione<sup>194</sup>.

Sotto questo profilo l'adozione di sistemi di controllo più o meno sofisticati, sia con riguardo all'avanzamento tecnologico che all'assunzione di personale specializzato, non si limita ad evocare fantasmi panottici, ma trasforma la sicurezza in un privilegio condizionato alla disponibilità economica dei residenti, inevitabilmente ancorato al potere d'acquisto.

La «blindatura» dell'area e prevalentemente degli accessi, da intendersi in un'accezione che ne accentua fortemente la capacità selettiva a scapito dei profili securitari, risulta pertanto l'elemento determinante ai fini della configurabilità del fenomeno, costituendosi, anche quando tradotta nell'erezione di barriere fisiche, più come il frutto di un processo simbolico che di un'effettiva fortificazione.

Sotto questo profilo l'efficacia dei dispositivi adottati sembra pertanto prevalentemente destinata ad operare quale strumento simbolico di contenimento della paura legata alla vita urbana, stante del resto la limitata capacità di arginare i rischi realmente legati all'incremento dei fatti delittuosi.

Con riguardo alla regolamentazione interna le *gated communities* risultano di norma caratterizzate dall'esistenza di un'assemblea di residenti, un *board* elettivo, con funzioni

---

<sup>193</sup> La forma contrattuale più diffusa è rappresentata dall'associazione volontaria, più raramente si riscontrano esempi di *gated communities* costituite in forma di cooperative residenziali e comunità proprietarie.

<sup>194</sup> I sistemi di controllo adottati spaziano infatti dai finti sistemi d'allarme fino all'adozione di dispositivi sofisticati con o senza la presenza di guardie armate.

prevalentemente esecutive. I membri del *board*, generalmente associati che si alternano modificandone ciclicamente la composizione, svolgono tuttavia non di rado funzioni legate all'esercizio di poteri di tipo legislativo e giudiziario. Prendono così vita vere e proprie forme di *governance* privata, tali da consentire l'adozione di codici di comportamento, incidenti sulla vita privata dei residenti e includenti l'adozione di provvedimenti a carattere sanzionatorio (dal pagamento di semplici ammende fino all'esclusione dalla comunità).

Inizialmente destinate a fasce di popolazione ad alto reddito le *gated communities* risultano oggi ampiamente diversificate, non solo su base censitaria ed etnica, ma anche in ragione di parametri sempre più specifici, dall'orientamento sessuale alla condivisione di una cultura ecologista!

L'omogeneità rappresenta dunque, insieme alla blindatura, l'elemento di caratterizzazione costante, generando «un universo che si riproduce per cooptazione, senza imprevisti e sempre uguale a se stesso»<sup>195</sup> e pervenendo, attraverso la segregazione spaziale, ad un rafforzamento delle identità condivise.

Sorte quale fenomeno tipicamente statunitense le *gated communities* hanno cominciato a imporsi su scala mondiale a partire dagli anni '80 del secolo scorso, diffondendosi soprattutto nelle città caratterizzate da una maggiore densità di popolazione e mantenendo invece una relativa marginalità in Europa.

La ragione di questa marginalità può in parte essere ricondotta alla diversa evoluzione della città europea a confronto con quella statunitense. Il favore europeo nei confronti della dimensione urbana e l'idealizzazione del *centro*, quale terreno non soltanto simbolico dell'incrocio tra diverse culture, ma anche tra diverse idee e desideri, si

---

<sup>195</sup> AMENDOLA 2010, 233

contrappone in tal senso alla polemica americana contro le grandi città, considerate fin dalle origini per contrasto alla *buona vita* naturale o semi-rurale e condannate quali luoghi di forzosa promiscuità, forieri di malattie, degrado e immoralità<sup>196</sup>.

Questo clima di ostilità, favorito dalla struttura stessa delle città americane<sup>197</sup>, rende la fuga e la segregazione spaziale prospettive non solo credibili ma anche desiderabili, raggiungendo il loro apice negli anni successivi al 1970 con l'esodo verso i suburbi.

È in questo quadro, caratterizzato da un'insularità chiusa e da una complessiva debolezza della *dimensione pubblica*<sup>198</sup> che è possibile rintracciare la genesi di quel fenomeno che prenderà il nome di «urbanistica della separatezza»<sup>199</sup> e più in generale lo sviluppo di una moda internazionale, su modello statunitense, incentivata dagli stessi urbanisti europei che, se da un lato fa proprio il culto dell'intimità e la filosofia dell'*interior*, quali manifestazioni del desiderio di distaccarsi dalla vita urbana, dall'altro dà vita al «*design out crime*», evoluzione di quella «architettura della paura» teorizzata da Oscar Newman, che prevede l'implementazione di strategie di

---

<sup>196</sup> Come sottolineato da Agostino Petrillo, i padri fondatori erano fin dalle origini orientati in senso antiurbano. Nella polemica contro le grandi città la critica di ispirazione religiosa appariva fondersi con l'insorgenza di un'utopia insediativa legata alla sperimentazione di nuove forme di vita associativa, favorita dalle possibilità dischiuse dal Nuovo Mondo. La diffidenza verso la città si trascina fino all'inizio del secolo scorso, per costituire lo stesso *humus* dell'antiurbanesimo intellettuale riconducibile a Lewis Mumford. PETRILLO, 2000

<sup>197</sup>. Secondo la ricostruzione di Petrillo la crescita graduale per adattamenti che ha caratterizzato le metropoli continentali, generate al termine del conflitto tra villaggio feudale e dimensione urbana, non troverebbe alcun riscontro nelle città americane, la cui genesi sarebbe stata invece più volte ricondotta ad un atto di *hybris* e la cui successiva strutturazione sembrerebbe non aver seguito altre regole che quelle proprie del mercato immobiliare. Mancanza di centralità e diffusione del *quadrillage*, la griglia a scacchiera che contraddistingue la pianta delle città americane, costituiscono insomma un «universo di periferie senza centro», in tutto simile ad un «arcipelago di isole autoreferenziali». PETRILLO 2000, 89.

<sup>198</sup> Hannah Arendt definisce la *dimensione pubblica* come «lo spazio comune che separa gli uomini e li mette in relazione nello stesso tempo». ARENDT 2000, 47 vita activa

<sup>199</sup> SERNINI 1997, 133-150

sorveglianza e di controllo del territorio attraverso un'attenta progettazione dello spazio<sup>200</sup>.

La segregazione spaziale sembra così destinata a divenire strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti sociali, incrementando la diffusione di enclavi residenziali a carattere elitario, ma anche enfatizzando il ruolo del “ghetto”, luogo per eccellenza dell'anomia e della violenza, perpetrata sistematicamente dai residenti non meno che dalle forze dell'ordine incaricate della sorveglianza sul territorio.

Anche in Europa del resto la sterminata libertà dei confini geografici ed economici e le trasformazioni legate alla divisione del lavoro hanno inevitabilmente condotto ad una redistribuzione insediativa e ad un complessivo mutamento della morfologia urbana.

Qui l'accresciuta precarietà lavorativa, ma anche residenziale, connaturata all'abbandono delle politiche abitative, e il complessivo arretramento dello stato sociale, si sono fatalmente combinati con l'imponenza di un nuovo ciclo migratorio, incrementando in modo esponenziale la competizione per le risorse.

La proposta avanzata da Sonia Roitman<sup>201</sup> di spiegare il fenomeno della diffusione delle associazioni residenziali private, quale espressione della più generale tendenza verso la segregazione sociale, mediante il ricorso alla teoria della strutturazione di Anthony Giddens<sup>202</sup>, si inserisce nel più vasto dibattito relativo all'applicabilità di tale modello

---

<sup>200</sup> MANTOVANI 2005

<sup>201</sup> ROITMAN 2004

<sup>202</sup> Si tratta secondo Giddens di superare la tradizionale dicotomia caratterizzante le scienze sociali che, se da un lato appaiono storicamente orientate a ricercare le cause della segregazione nelle motivazioni degli agenti, dall'altro hanno ritenuto la stessa imputabile unicamente a cause strutturali e in particolare all'affermarsi del sistema capitalistico e della disuguaglianza nella distribuzione del potere e delle risorse.

Nell'ottica di Giddens invece cause strutturali e cause legate alle motivazioni e agli stimoli degli agenti sociali si completano reciprocamente.

teorico ad investigazioni empiriche e si presta ad una considerazione del fenomeno in relazione con la crisi della città multiculturale.

Tra le cause strutturali relative alla diffusione delle *gated communities* va innanzitutto annoverata la crisi della territorialità statale e il simultaneo abbattimento delle barriere geografiche, fenomeni ai quali appare immediatamente riconducibile il progressivo affermarsi di società sempre più orientate nel senso della multiculturalità.

La crisi identitaria che ne deriva, riconducibile tanto alla presenza dell'“altro”, che alla perdita di ruoli sociali definiti, determina il consolidarsi della tendenza ad erigere nuovi confini, favorendo la crescita esponenziale di barriere sociali, individuali ed esistenziali, e determinando una disabitudine al confronto che conduce all'equivalenza tra “diversità” e “pericolosità”.

La causa più spesso menzionata rimane comunque l'esplosione, reale o percepita, della violenza e la conseguente sensazione di insicurezza avvertita da gran parte della popolazione. Una violenza sempre più caratterizzata da ubiquità e casualità, generatrice dell'idea di una minaccia al confine tra il reale e l'immaginato e di un nemico che potrebbe colpire sempre ed ovunque.

Al propagarsi della preoccupazione omnicomprensiva per la propria incolumità e della paura legata alla vita urbana, definibile anche in termini di ossessione securitaria, fa così seguito la diffusione di uno «Stato Penale», inteso quale «*surplus* di stato» sul versante poliziesco, giudiziario e carcerario, forgiato sull'idea che il contrasto alla

---

Le strutture non costituiscono pertanto limiti rigidi all'azione, preesistenti e immutabili, ma sono al contrario barriere flessibili destinate a riprodursi e trasformarsi in uno spazio-tempo determinato attraverso l'azione degli attori sociali che le ridefiniscono incessantemente.

La strutturazione diviene in tal modo relazione dialettica tra strutture e azione sociale, le quali finiscono per configurarsi come due facce della stessa medaglia, indissolubilmente legate l'una all'altra.

Tale prospettiva non solo ha il merito di evitare un'eccessiva de-responsabilizzazione degli agenti, ma consente al contempo di porre l'accento sulla necessità di rivalutarne l'attitudine a modificare la realtà preesistente, saltando fuori dal cerchio di un determinismo troppo spesso incline a sfociare nell'attendismo. GIDDENS1984

microcriminalità mediante il controllo del territorio, consenta di prevenire forme di criminalità più gravi e massicce<sup>203</sup>.

In questo senso il confinamento, rappresentato non solo dal proliferare di centri di detenzione per stranieri e dall'aumento vertiginoso della popolazione carceraria, ma anche dalla presenza di ghetti in tutte le grandi o piccole metropoli contemporanee, simboleggia il contro-altare dell'auto-confinamento.

Se «l'aria della città rende liberi»<sup>204</sup> l'aria delle *gated communities* è la stessa aria rarefatta di una prigione, segnata dall'invalidabilità delle frontiere esterne e dal soffocamento della libertà individuale, delineando uno scenario distopico tale che il sogno abbia già in sé il germe dell'incubo.

Un aspetto non trascurabile è infine la capacità di promozione sociale legata all'appartenenza alla *gated community*. In tal senso è la stessa diversità architettonica che contribuisce a donare all'area residenziale l'aspetto dell'"isola", separandola dall'esterno e consentendo l'immediata identificazione attraverso precisi indicatori di *status*, la cui capacità di elaborare le differenze e creare mezzi di affermazione dell'ineguaglianza e della distanza sociale, appare solo relativamente influenzato dall'effettivo valore dei beni posseduti, per essere invece prevalentemente governato dalla carica simbolica di cui quegli stessi beni possono divenire portatori<sup>205</sup>.

---

<sup>203</sup> WACQUANT 2006, 7 È questo eccesso di penalità che se da un lato permette di rinsaldare l'autorità *pubblica* e la legittimazione della classe politica, dall'altro favorisce il proliferare di sue varianti *private* che ne riproducono gli effetti repressivi su scala ridotta, facendo proprio quell'orientamento criminologico che concepisce il crimine e la delinquenza come problemi dovuti all'assenza di controlli adeguati sia sociali che situazionali. Sul punto v. anche GARLAND, 2007

<sup>204</sup> Il proverbio tedesco, spesso citato da Max Weber, trae origine dalla possibilità per i *servi della gleba* di sottrarsi dai propri doveri rurali attraverso il trasferimento in città.

<sup>205</sup> CALDEIRA 2005

Nella prospettiva adottata le cause strutturali, esemplificativamente addotte, non esauriscono le ragioni determinanti la diffusione del fenomeno analizzato, richiedendosi una valutazione congiunta alle motivazioni degli agenti sociali.

Sul piano motivazionale, meritevole di considerazione è indubbiamente la ricerca di un migliore stile di vita, legato alla possibilità di usufruire di spazi più estesi e di una più elevata “qualità ambientale”, ma altrettanto determinante sembra la ricerca di un perduto “senso di comunità”, capace di assicurare come nel quartiere, l’esistenza di relazioni interpersonali strette in uno spazio ridotto.

Sotto il primo profilo l’allontanamento dal centro della città, caratterizzato da un alto livello d’inquinamento acustico ed ambientale, specialmente quando non ancora soggetto a processi di gentrificazione (*gentrification*)<sup>206</sup>, risulta al contempo influenzato dal tentativo di evitare qualsiasi contatto con povertà e mendicizia, considerate non solo fonte di tristezza ma anche di pericolo, dimostrando ancora una volta l’avversione della città globale per i lati sporchi del suo metabolismo<sup>207</sup>.

Ma la tendenza alla rimozione degli effetti prodotti dalle disuguaglianze, specialmente quando estreme o considerate insolubili, è per certi versi contro-altare della necessità di promuoverle<sup>208</sup>.

Se la *community* rappresenta il sogno, la città immaginata e desiderata, l’incubo è il paesaggio che tutt’intorno vi fiorisce: la necessità della fortificazione materiale risponde in questo caso alla necessità di tracciare un confine destinato a divenire sempre più

---

<sup>206</sup> Per processo di *gentrificazione* si intende il processo per il quale i vecchi quartieri del centro cittadino, inizialmente destinati a fasce della popolazione a basso reddito, vengono recuperati attraverso l’afflusso di capitale privato, al fine di consentire l’insediamento di nuovi inquilini appartenenti a ceti sociali più elevati.

<sup>207</sup> PETRILLO 2000, 7

<sup>208</sup> AMENDOLA 2010, 210

evanescente ma al contempo irrinunciabile, luogo dove paura e desiderio della città confluiscono quasi naturalmente.

Sotto il secondo profilo, il potenziale pericoloso del desiderio di comunità, specialmente intesa come comunità “artificiale”<sup>209</sup>, emerge in tutta la sua ambiguità, laddove la solidarietà reciproca tra uguali assume i tratti di una *conventio ad excludendum*<sup>210</sup>, alimentata dal mito della comunità “purificata” da qualsiasi presenza estranea o perturbante.

Ma se la costruzione di un confine rappresenta sempre un atto politico, in grado di determinare la propria appartenenza, la ricerca di omogeneità può forse spiegarsi anche quale tendenza a ricercare la coesione sociale, una coesione che, serrando più strette le maglie dell’armatura, garantisca ai gruppi maggiore incisività nella lotta per l’acquisizione e la conservazione del potere economico e politico ma, prima ancora, sociale.

Da non sottovalutare è infine la ricerca di esclusività. Già annoverata tra le cause strutturali, come capacità di promozione sociale attraverso la diversità architettonica, essa ricompare tra le cause motivazionali, esprimendosi quale desiderio di differenziazione dalla massa e di acquisizione di un particolare *status* sociale, soddisfacibile attraverso la previsione di vere e proprie clausole d’ammissione, in grado di subordinare l’accesso ad un determinato potere d’acquisto, non meno che al possesso di determinate caratteristiche destinate ad espungere l’eterogeneità sociale, religiosa, etnica e culturale caratterizzante la «città aperta». L’affermarsi delle *gated communities* può dunque essere complessivamente considerato come espressione di una tendenza

---

<sup>209</sup> Una suggestione inquietante può essere tratta in tal senso dalla particolare predilezione che per il concetto di comunità hanno nutrito i regimi totalitari del ‘900.

<sup>210</sup> SENNET 1992, 47 e ss.



profondamente conservatrice, avversa ai processi d'integrazione propri della città multiculturale, tracciando le regole di una nuova geometria, in grado di ridisegnare i comportamenti sociali prima ancora dell'ordinamento spaziale<sup>211</sup> e tale da celare un potenziale pregiudizio per i concetti di democrazia e di cittadinanza, ostacolando il riconoscimento a ciascun individuo e gruppo sociale del godimento degli stessi diritti e delle stesse libertà.

Evan McKenzie individua un ulteriore pericolo per la democrazia nella pretesa di esenzione dal pagamento delle tasse governative e nell'acquisizione di un potere sempre crescente da parte di alcune associazioni residenziali<sup>212</sup>, la cui aspirazione all'autonomia stride fra l'altro con l'incapacità delle stesse di fornire le garanzie proprie di uno stato di diritto.

Responsabilità civica e partecipazione democratica non possono in alcun modo essere ricondotte ad interessi settari, necessitando invece di superare l'indifferenza nei confronti della "cosa pubblica" unitariamente considerata<sup>213</sup>.

Le matrici dell'attenzione riservata al proprio spazio domestico, tipica di alcuni piccoli centri urbani e palesata spesso attraverso la cura quasi ossessiva degli interni anche in situazioni di forte degrado, sono del resto almeno in parte affini alle cause del fenomeno analizzato, caratterizzandosi per la medesima vocazione compensativa rispetto alla perdita di senso della dimensione pubblica e per l'abbandono di qualsiasi prospettiva teleologicamente orientata alla rivalorizzazione del concetto di bene comune.

---

<sup>211</sup> Non trascurabile è anche l'impatto economico del fenomeno. Sotto questo profilo le principali implicazioni riguardano l'incremento del valore del suolo urbano e l'impulso allo sviluppo di servizi, sia nelle zone dove le aree chiuse si situano che in quelle limitrofe.

<sup>212</sup> Cfr. PETRILLO 2000 e MCKENZIE 1994, 192 e ss.

<sup>213</sup> MORONI 2009, 4

La diversificazione esasperata della qualità dei servizi e delle infrastrutture e la mancata accettazione di qualsiasi forma di responsabilità collettiva, hanno pertanto condotto a considerare le *gated communities* come una regressione antropologica rispetto alla metropoli, “un’utopia regressiva”<sup>214</sup> che nel tentativo di promuovere la socialità attraverso la pianificazione dello spazio, finisce col realizzarne soltanto l’illusione.

I fautori di questo modello residenziale hanno individuato nelle comunità contrattuali gli strumenti adeguati a risolvere i problemi legati alla fornitura di servizi, in quanto idonee ad assicurare una maggiore efficienza e un rapido adeguamento ad esigenze e circostanze in continuo cambiamento<sup>215</sup>, ritenendo altresì di riuscire a intravedervi la rinascita di una forma di responsabilità civica nei confronti del proprio ambiente di vita.

In linea con una prospettiva liberale classica inoltre l’adozione di provvedimenti proibenti forme eccessive di chiusura o di fortificazione<sup>216</sup> rappresenterebbe null’altro che un ostacolo all’esercizio delle libertà individuali, specialmente di quelle economiche.

Se è vero che la diffusione delle *gated communities* rappresenta null’altro che l’epifenomeno di processi più ampi e complessi, prevalentemente riconducibili alla svalutazione progressiva della dimensione pubblica, contro questa prospettiva occorre tuttavia ribadire che il problema che primariamente si pone, non è quello di stabilire se e in che misura la soluzione residenziale adottata risulti soddisfacente per coloro che deliberatamente la scelgono, ne va confusa la volontarietà della segregazione con la sua possibile legittimazione, trattandosi piuttosto di provare a individuare le strategie

---

<sup>214</sup> PETRILLO 2000, 57

<sup>215</sup> MORONI 2009, 4

<sup>216</sup> CHIODELLI 2009, 20

d'intervento, a medio e a lungo termine, capaci di rendere lo spazio pubblico un luogo vitale e accogliente prima che securizzato.

### *5. Conclusioni provvisorie*

Al termine di questa ricognizione, a carattere prevalentemente descrittivo e ricostruttivo, mi sembra adesso possibile procedere ad una rielaborazione sintetica delle riflessioni sociologiche considerate, le quali permettono nel loro complesso, un'individuazione dei tratti salienti del ruolo sociale della paura, con particolare riguardo alla genesi e alla progressiva diffusione del cd. *trend* securitario.

Tale espressione designa in effetti un fenomeno complesso, il quale, non solo rimanda ad una determinata stagione politico-criminale segnata da uno sbilanciamento sul versante repressivo e da un complessivo arretramento dei principi garantistici, ma designa anche, più in generale, la diffusione capillare della preoccupazione per la sicurezza, progressivamente penetrata a tutti i livelli della società e in ogni contesto sia pubblico che privato.

Sotto questo profilo possiamo dunque richiamare succintamente alcune tesi a carattere generale che non appaiono come particolarmente controverse:

1) l'esplosione di nuove paure e l'intensificarsi di vecchie nell'ambito delle società occidentali si determina oggi in modo per buona parte indipendentemente da qualsiasi reale incremento dei pericoli cui esse si trovano oggettivamente esposte.

A rilevare è pertanto l'avverarsi di un mutamento profondo nel rapporto col rischio e dunque col campo della possibilità, dell'ignoto, dell'incertezza. Un rapporto segnato dal

tentativo spesso frustrato di padroneggiare l'avvenire, anche attraverso il calcolo, su basi scientifiche, delle probabilità.

Parte integrante di questo processo è l'accresciuta importanza della "semantica del rischio", la quale, imponendosi nei linguaggi della tecnica, dell'economia e delle scienze, non meno che in quello della politica, modifica non solo la percezione del rischio, ma anche la sua realtà, permettendoci di affermare che un rischio esiste "quando è creduto tale".

2) L'insicurezza collettiva si lega inoltre al perversimento del rapporto con la natura e con la tecnica, frutto dell'imponente investimento, economico ma anche ideale, nel progresso e nella possibilità «di attribuire alla nostra forza tecnologica e alla nostra conoscenza delle forze della natura il ruolo di determinante supremo della nostra condizione determinata.»<sup>217</sup>

Il tentativo di dominio dell'uomo sulla natura, attraverso il dispiegamento d'imponenti strumenti tecnologici, imputabile al desiderio di illimitatezza e ad un eccesso di *hybris* prometeica, sganciato da qualsiasi relazione virtuosa dei mezzi col fine determina dunque la necessità di confrontarsi con pericoli e rischi autoprodotti, cioè conseguenti all'azione e all'arbitrio umano. Tale circostanza è resa più drammatica dall'acquisizione della capacità di autodistruzione, destinata a manifestarsi sia come strumento intimidatorio o minaccia espressa (ad esempio di una guerra globale) sia come effetto collaterale non voluto e non prevedibile di interventi tesi a migliorare il mondo a proprio vantaggio.

Il fallimento della scommessa illuminista sulla ragione umana può pertanto essere retrospettivamente ricondotto alla necessità di combattere mali riconducibili all'azione

---

<sup>217</sup> BAUMAN 2006, 117

umana ugualmente mostruosi e imprevedibili di quelli naturali e, al contempo, di fronteggiare disastri naturali difficilmente considerabili come del tutto casuali e imparziali, il cui impatto risulta al contrario caratterizzato da un'impronta fortemente selettiva e dall'affermazione di un concetto di "felicità escludente".

3) All'interno di ogni comunità politica l'esistenza degli individui è garantita attraverso un sistema di protezioni istituzionali, esercitate sul piano sia materiale che simbolico. La condizione di protezione si presenta pertanto necessariamente come situazione costruita ed acquista assoluta centralità nella forma "stato", qualificandolo come potente sistema di garanzie in grado di affrancare gli individui dall'imprevedibilità del futuro.

Tale centralità, intesa con riguardo al sistema di protezioni tanto sociali che civili, dipende principalmente dal dissolvimento delle garanzie tradizionali tipiche del mondo pre-moderno, caratterizzate dall'iscrizione in ambiti collettivi ristretti e dalla definizione di ciascun membro della comunità attraverso la collocazione all'interno di un ordine gerarchico preciso ed immobile. Se la promessa statale di sicurezza di fronte a un futuro incerto diviene così condizione di legittimità e d'esistenza dello stato stesso, ciò significa anche che a confluire verso di esso è una domanda di sicurezza potenzialmente illimitata, effetto dell' "abitudine" alla sicurezza e tale da rendere gli individui più esigenti, accrescendone al contempo la fragilità.

La promessa statale di sicurezza trova dunque espressione nel cd. "patto sul rischio", fondato sul principio di scambio «distruzione contro denaro» e sulle idee di controllabilità e compensabilità delle insicurezze e dei pericoli prodotti nel sistema industriale, in grado di consentire, attraverso l'applicazione di calcoli matematici e statistiche generalizzabili, la suddivisione del costo dei rischi sociali.

L'“abitudine” alla sicurezza raggiunge il suo apice con l'avvento dello stato sociale, il quale si caratterizza per un sistema di protezioni permanenti, costruite a partire dal lavoro, e permette, pur entro i margini di una società ancora fortemente differenziata e classista, di realizzare, attraverso il diritto, le condizioni minime per l'accesso ad una “società di simili”.

Il mancato adempimento della promessa di protezione, divenuta quasi nucleo fondante dello stesso contratto sociale e oggetto del patto sul rischio, determina dunque una fortissima crisi di legittimazione del potere politico, imponendo la ricerca di basi altrettanto solide sulle quali fondare un potere e un consenso stabili.

Effetto paradossale di questa crisi è l'accresciuto prestigio della sicurezza, nell'accezione prevalente di incolumità personale.

Così intesa la sicurezza tende a divenire al contempo bene d'uso comune, gestito dal servizio pubblico e dall'economia privata, e valore assoluto, comportando spesso una significativa compromissione dei principi di libertà e uguaglianza.

Con l'espressione “frustrazione securitaria” intendiamo alludere all'esistenza di un significativo dislivello tra l'insieme delle aspettative di protezione (socialmente costruite e storicamente determinate) e la capacità effettiva dei sistemi di protezione di farvi fronte. Tale espressione è contigua ma non identica a quella di “paradosso securitario”, la quale mira a porre l'accento sull'insorgenza di nuovi pericoli quale effetto collaterale di una domanda di sicurezza irrealistica e omnicomprensiva.

Alla ricerca spasmodica di sicurezza fa così da contrappunto l'attuazione di una deliberata “politica della paura”, fondata sulla ricerca del consenso e di una rinnovata legittimazione attraverso soluzioni rapide e di facile applicazione, con particolare riguardo all'induzione di uno slittamento dalla sicurezza sociale all'ordine pubblico.

Tale operazione ha il più delle volte avuto luogo attraverso l'agevolazione, in modo smaccatamente demagogico, della diffusione di un clima di accresciuto timore e vulnerabilità, cui ha fatto seguito il potenziamento degli strumenti repressivi adoperati sul versante poliziesco, giudiziario e carcerario.

Strumento privilegiato delle politiche della paura è dunque la capacità di determinare, di concerto col potere mediatico, il dislocamento delle paure e dei conflitti sociali su questioni specifiche ovvero su determinate "persone" o "gruppi a rischio", generalmente individuati a partire da una condizione comune (es. orientamento religioso, povertà, mendacità, tossicodipendenza, micro-criminalità etc.), ovvero da una comune origine etnica.

Tale operazione, favorita dal progressivo affermarsi di società sempre più orientate nel senso della multiculturalità, influenza la percezione dell'"altro" come indesiderato o antagonista, inducendo l'erezione di nuove barriere sociali e l'equivalenza tra "diversità" e "pericolosità".

Tale tendenza trova un'espressione tangibile nella segregazione spaziale, simultaneamente espressa dalla diffusione di enclavi residenziali a carattere elitario (*gated communities*) e dall'enfaticizzazione del ruolo del "ghetto".

4) Determinante per la diffusione endemica della paura nella gran parte delle società occidentali è ancora la crisi dello stato nazionale, frutto di processi irreversibili di globalizzazione. Rilevante è in modo particolare l'accresciuto divario tra potere e politica e dunque la perdita del controllo sui principali parametri economici e sulla gestione del mercato del lavoro da parte delle istituzioni statali.

L'effetto più evidente, ai fini della nostra indagine, è rappresentato in tal senso dal caratterizzarsi di tutti i rischi maggiori come pericoli mondiali, il cui carattere ubiquo e imprevedibile garantisce il fallimento di qualsiasi strategia di contrasto che non si esprima o si coniughi con un'azione sinergica su scala planetaria.

5) La sclerotizzazione di una condizione fobica si giustifica altresì con l'affermazione di una forma estrema d'individualismo, caratterizzata dallo sgretolamento dei legami personali e sociali e in generale dalla perdita del senso di appartenenza alla comunità.

Questa tendenza, complessivamente denominata "crisi della fiducia", e insieme quella di segno opposto, espressa nella ricerca spasmodica e compulsiva di reti virtuali ed estesissime di relazioni ed amicizia, determina dunque il radicalizzarsi di una condizione di precarietà emotiva, determinata dalla possibilità incombente che amici e nemici, alleati e antagonisti possano improvvisamente trasformarsi nel loro opposto.

Parallelamente alla perdita di controllo delle istituzioni politiche nazionali sul proprio territorio procede dunque la perdita di controllo degli individui sulla propria vita e sul proprio destino, con una complessiva deriva verso l'attendismo, inteso come la rinuncia ad incidere sul mondo circostante. Il tramonto delle ideologie, ma anche degli ideali sembra allora da intendersi, non solo come dato significativo per l'analisi politica, ma anche quale sintomo di un malessere esistenziale diffuso, in buona parte imputabile alla percezione della realtà come elemento dato, minaccioso e imm modificabile.

Al termine di questa prima analisi rimangono infine alcune questioni ancora aperte:

1) L'esistenza di una contraddizione, almeno apparentemente insanabile, tra le esigenze di libertà ed autonomia dell'individuo all'interno di una società democratica e la traduzione della domanda di protezione indirizzata allo stato in una domanda di autorità.



Sotto questo profilo a rilevare è specialmente la rinunciabilità di violenza e paura quali momenti costitutivi e strutturalmente ineliminabili del potere.

Da questo punto di vista tenterò di dimostrare l'attitudine dello stato costituzionale, quale strumento politico-giuridico, a garantire il soddisfacimento della domanda di protezione mediante la limitazione dell'esercizio del potere politico e l'effettività del riconoscimento di diritti fondamentali individuali e collettivi, senza che sia necessario il ricorso ad alcun *surplus* di autorità, destinata al contrario a subire recise limitazioni in virtù dei vincoli strutturalmente connaturati allo stato costituzionale di diritto;

2) Alla questione appena richiamata si lega quella concernente l'esistenza di effettive *chances* di realizzazione di una condizione di "sicurezza democratica", tale cioè da garantire la protezione di "tutti" i membri della società, soppiantando la concezione di sicurezza propria della società liberale classica, caratterizzata da un riconoscimento universale delle protezioni giuridiche in senso meramente formale e dal mantenimento di un'impronta fortemente selettiva e differenziata su quello sostanziale.

Non ulteriormente procrastinabile è specialmente il ripensamento del sistema di protezioni, la cui urgenza sta emergendo in relazione all'inabissarsi di frange sempre più ampie della popolazione nella povertà. Sotto questo profilo due questioni mi sembrano particolarmente urgenti: la critica alla cd. flessibilità, ovvero all'estrema mobilità e discontinuità dei percorsi professionali, tale da celare, dietro l'apparente libertà dalle costrizioni collettive, un autoritarismo del mercato e della concorrenza ancora più estremi, e al contempo, la difficoltà di ripensare il sistema di protezioni impedendo il degradarsi dei diritti a misure assistenziali, incerte sul piano della loro effettività e potenzialmente stigmatizzanti su quello simbolico.

## Capitolo III

### **Dominare la paura attraverso i diritti: Gestione e uso politico della paura nello stato costituzionale**

Nella prima parte di questo lavoro ho cercato di condurre un'indagine ricognitiva relativamente alle riflessioni sul tema della paura sviluppate nell'ambito delle scienze empiriche. Ho ritenuto tale riferimento necessario allo scopo di meglio comprendere la natura della paura come emozione sia individuale che sociale, e al contempo di rintracciare le principali cause, in termini sociologici, all'origine di quella generale tendenza alla quale abbiamo fatto riferimento con l'espressione *trend* securitario.

Alla luce di quanto emerso per il tramite dell'analisi sociologica, a rilevare mi sembra in modo particolare il perdurare di una certa ambivalenza nell'azione delle istituzioni politiche, la cui strutturale oscillazione tra sfruttamento della paura quale strumento di *governance* ed espletamento delle proprie funzioni di protezione e assicurazione, opera producendo effetti non trascurabili tanto sul piano materiale quanto su quello simbolico.

Su entrambi questi piani la capacità di rispondere in modo efficace al bisogno di sicurezza sembra infatti coincidere con la principale *raison d'être* delle istituzioni politiche, così che una costante inefficienza sotto questo profilo rischia di comprometterne la credibilità e di determinarne progressivamente la crisi.

Tali funzioni di protezione e assicurazione rispondono in altri termini ad ineludibili istanze provenienti dai cittadini, al cui soddisfacimento appare subordinata la legittimazione della stessa esistenza di quelle istituzioni deputate a garantirle.

L'idea dell'individuazione della violenza e della paura quali momenti costitutivi del potere politico e strumenti irrinunciabili per la sua conservazione, secondo il fortunato paradigma compiutamente sviluppato a partire dalla riflessione hobbesiana, appare sempre più inadeguata muovendo verso lo stato costituzionale, dove i vincoli imposti al potere politico rendono ineludibile un ripensamento del rapporto tra paura e istituzioni.

Si tenterà dunque di osservare, attraverso le lenti dell'indagine filosofico-giuridica e filosofico-politica, alcune delle possibili declinazioni del rapporto tra paura e istituzioni politiche, tenendo presenti, tanto la centralità delle funzioni di protezione e rassicurazione che tali istituzioni politiche esercitano sul piano sia materiale che simbolico, quanto il perdurare del ricorso alla paura come una delle principali risorse delle quali il potere si serve per mantenere la propria incidenza e garantirsi la continuità.

Al vaglio sarà in modo particolare l'idea che le istanze di protezione e rassicurazione avanzate dai cittadini possano trovare adeguatamente soddisfazione nell'ambito dello stato costituzionale, attraverso la limitazione dell'esercizio del potere politico, il riconoscimento di diritti fondamentali individuali e collettivi e il perseguimento della sicurezza civile in modo non disgiunto da quella sociale.

### *1. Paura e istituzioni: una mappa concettuale*

Prima di addentrarci nell'ambito della riflessione filosofico-politica si cercherà tuttavia di procedere al meno ambizioso scopo di un'*actio finium regundorum*, al fine di evitare fraintendimenti attraverso la precisazione delle nozioni cui faremo riferimento

successivamente, a cominciare da quelle generalissime di “uso politico” e “gestione politica” della paura.

Con l’espressione “uso politico” della paura facciamo riferimento allo sfruttamento del sentimento d’insicurezza collettiva, finalizzato al rafforzamento del potere politico, riservando all’espressione “gestione politica” il significato di ricerca della migliore strategia per contenere le paure *endogene*, collocando il perseguimento di tale obiettivo nell’ambito della più generale aspirazione al raggiungimento del bene comune.

All’interno della nozione di uso politico è ancora possibile specificare, sulla scia di Luigi Ferrajoli, un “uso diretto”, con riferimento a quelle circostanze in cui le istituzioni fanno direttamente paura ,attraverso il ricorso alla sanzione e ad altri strumenti repressivi (ossia generando paure che potremmo definire *esogene*), e un “uso indiretto”, rintracciabile in tutti i casi in cui le istituzioni agiscono facendo leva sulle paure sociali preesistenti<sup>218</sup>, limitandosi a sfruttare sentimenti *endogeni*, ovvero spontaneamente avvertiti e diffusi nella società.

A fronte di una certa utilità teorica sembra tuttavia opportuno precisare come la distinzione in esame non possa evidentemente rimandare ad alcuna struttura rigidamente dicotomica, dovendosi escludere la possibilità di individuare nelle nozioni utilizzate due categorie “pure”.

Se da un lato non sembra possibile riconoscere paure sociali che possano dirsi spontanee in senso naturalistico, è evidente dall’altro che qualsiasi progetto politico di “manipolazione delle emozioni” affonda in un *humus* nel quale psicologico e politico, sociale e giuridico, si fondono in modo quasi indistinguibile.

---

<sup>218</sup> FERRAJOLI 2010a, 120

La distinzione tra paure *esogene* ed *endogene*, entrambe considerate quali prodotti culturali, può pertanto essere operata solo per approssimazione.

In una prospettiva consapevole dell'inevitabile margine d'indeterminatezza delle nozioni utilizzate, potremo pertanto esprimerci in termini di paure esogene con riguardo all'adozione di tecniche manipolative quando il ricorso alle stesse appaia rintracciabile, in modo almeno parzialmente consapevole, all'interno di un progetto politico chiaramente identificabile. Un esempio in questa direzione è rappresentato dai cd. *Pacchetti Sicurezza* che si sono succeduti nel 2008 e nel 2009<sup>219</sup>, un insieme variegato di norme, tra le quali, sul fronte dell'immigrazione, l'introduzione del reato di clandestinità.<sup>220</sup>

Con l'espressione paure endogene, potremo invece riferirci alla presenza di stati emotivi la cui diffusione nella società sia frutto di un'estensione di paure individuali (paura della povertà, della sofferenza, della morte, dell'ignoto), preesistenti a qualsiasi progetto politico-giuridico, chiaramente identificato o identificabile, nel quale sia possibile rintracciarne la genesi.

Alla luce delle distinzioni operate non desterà dunque alcuna meraviglia che gli strumenti finalizzati all'uso politico si discostino in buona parte da quelli orientati ad una gestione politica, risultando i primi prevalentemente coincidenti con l'uso della forza e della sanzione penale<sup>221</sup>, legittimando non di rado interventi statali intrusivi

---

<sup>219</sup> Si veda la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», in *Gazzetta Ufficiale*, n. 170, 24 luglio 2009, Supplemento ordinario n. 128.

<sup>220</sup> Oggi abrogato dalla legge 67/2014, «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio».

<sup>221</sup> L'exasperazione del ricorso alla sanzione penale in vista del soddisfacimento di istanze securitarie sempre crescenti, rischia talvolta di trasformarsi in abuso. Nell'ordinamento italiano tale tendenza non

ostili ai diritti in nome di interessi pubblici ritenuti preminenti; i secondi, inscrivibili solo nell'ambito di una strategia più complessa che limita il ruolo dello strumento sanzionatorio e vede nel riconoscimento dei diritti, specialmente di quelli sociali, un potente antidoto al dilagare del sentimento di insicurezza su scala planetaria.

L'idea di una gestione politica della paura si pone in tal modo in linea di continuità con quella tradizione europea che affida agli ordinamenti giuridici, nelle forme dello stato di diritto prima e di quello costituzionale poi, il compito di offrire agli individui un sistema di garanzie volte ad affrancarli dall'imprevedibilità del futuro e dall'insicurezza conseguente ai rischi di sopraffazione da parte dei propri simili, siano essi governati o governanti.

Se l'uso politico della paura si colloca dunque, quasi naturalmente, entro "il processo decisionale verticale", quale insieme dei meccanismi deputati all'assunzione di decisioni politiche caratterizzati dall'esistenza di collegamenti dal vertice (i governanti) alla base ( i cittadini), dando vita ad una serie di relazioni complessivamente inquadrabili nella forma di una struttura accentrata e gerarchizzata, la gestione politica delle paure sociali si iscrive ove possibile nell'ambito del "processo decisionale orizzontale", caratterizzato da un potere non gerarchico, ma decentrato, diffuso, e dall'esistenza di collegamenti orizzontali, orientati all'assunzione di decisioni, sulle quali sia stato raggiunto, attraverso il confronto fra i suoi destinatari, il più ampio consenso possibile.

---

è inoltre esente da problemi di compatibilità con il dettato costituzionale ed in particolare col principio implicito del ricorso al diritto penale quale *extrema ratio*.

Anche questa volta la distinzione non sembra operabile *more geometrico*, non potendosi ignorare sul piano fattuale l'inestricabile rete di relazioni che intreccia politica e potere politico, solidarietà e aggressività, ordine pubblico e bene comune, forza e consenso.

La necessità di una separazione teorica riposa tuttavia sulla volontà di evitare che dall'idea di un'implicazione necessaria tra paura e governabilità scaturiscano forme di "realismo ideologico", tali da legittimare l'accettazione passiva dello *status quo*.

Al contrario la separazione in questione consente di riabilitare la nozione di politica, quale complesso di attività riferibili alla "vita pubblica", emancipandola dall'idea di manipolazione e di controllo autoritario dei cittadini da parte di chi detiene il potere, per riaffermarne la vocazione al perseguimento del bene comune. Se difficilmente contestabile appare infatti l'idea che la diffusione dell'insicurezza favorisca la manipolazione dell'opinione pubblica e il mantenimento dell'ordine in via autoritativa<sup>222</sup>, ben diverso è sostenere che vi debba essere tra paura e governabilità un rapporto d'implicazione necessaria e più precisamente di proporzionalità diretta, nel senso che all'incremento del sentimento di paura nella società, debba fare automaticamente seguito una maggiore efficacia e stabilità dell'azione di governo.

Ciò che si vuole sostenere non è, beninteso, l'integrale rinunciabilità del ricorso alla paura quale strumento di governo e in modo particolare di un ricorso limitato e virtuoso alle paure esogene nella forma della sanzione penale. Se è possibile concordare con Norberto Bobbio sulla non totale estraneità della paura a ogni forma di stato e allo stato

---

<sup>222</sup> Si vuole con ciò alludere al fatto che la diffusione dell'insicurezza favorisca il mantenimento dell'ordine "perché lo dice lo autorità" piuttosto che perché si ritiene moralmente giusto o utile rispettare le norme deputate a garantirlo. L'insicurezza sembra infatti predisporre al ricorso ad un autorità anche quando intesa come autorità epistemica o carismatica, indipendentemente dall'adozione di strumenti repressivi che pure trovano nell'avvertita imminenza del pericolo un'ineguagliabile fonte di legittimazione.

in quanto tale<sup>223</sup>, è bene tuttavia sottolineare come l'esistenza di un rapporto di implicazione necessaria tra paura e stato, anche se provata, rilevarebbe prevalentemente nell'ambito dell'efficacia del processo decisionale verticale, dovendosene escludere la sussistenza, almeno in questi termini, nel processo decisionale orizzontale.

Le stesse nozioni di potere e soggezione evocano inevitabilmente quella di paura, tanto in presenza di relazioni fattuali fondate sulla forza o sulla violenza che in presenza di forme di influenza dolci, come lo stato di fascinazione.

La capacità di indurre uno stato di timore coincide infatti con quella di influenzare il comportamento altrui, modificandolo attraverso la compromissione delle facoltà volitive, così da ridurre la libertà in modo proporzionale all'intensità dell'emozione generata.

Se è plausibile sostenere che chi influenza l'azione altrui mediante il ricorso alla paura stia in definitiva sempre esercitando un potere, ben più spinosa è la questione relativa all'esistenza di un'implicazione necessaria nella direzione inversa, per la quale l'esistenza di un potere, comunque acquisito, non potrebbe concettualmente prescindere da una relazione intima e sinistra con la paura.

Le considerazioni appena abbozzate, rimandano al controverso quanto sconfinato dibattito intorno alla natura del potere, conducendoci su un terreno impervio e che esorbita per molti versi l'ambito di questa ricerca.

Senza addentrarci nei meandri di questo dibattito potremmo pertanto assumere quali punti di partenza due assunti teorici più limitati:

---

<sup>223</sup> BOBBIO 2000, 175



1) la paura rappresenta «una rovinosa energia, una potente forza trainante che trascina la storia umana»<sup>224</sup> ed essa rimane, anche in una prospettiva storica, almeno una delle principali risorse delle quali il potere si serve per mantenere la propria incidenza e garantirsi la continuità;

2) le istituzioni politiche tendono a operare come meccanismo omeostatico di alleggerimento della paura:<sup>225</sup> l'organizzazione politica rappresenta in quest'ottica la replica collettiva più efficace che l'uomo abbia escogitato per “regolare” la paura, espressione della sua capacità di limitare la pericolosità dell'ambiente naturale, riducendone la complessità<sup>226</sup>.

Alla paura dell'ignoto, quale paura per eccellenza, corrisponde infatti la capacità degli ordinamenti giuridici di agire, come sostenuto da Hannah Arendt, quali “duraturi fattori di stabilizzazione”, in grado, attraverso una forza, sia pure a tratti costringente, di gestire l'imprevedibilità del futuro<sup>227</sup>.

Ma se tra le cause dell'incertezza a giocare un ruolo determinante sono proprio i rischi sociali, sembra innegabile che la tutela dei diritti, specialmente di quelli ad un minimo di benessere e sicurezza economica, debba assurgere a strumento imprescindibile nella strada verso la *libertà dalla paura*, consentendo ai cittadini di ridurre drasticamente, sotto alcuni tra gli aspetti più rilevanti, l'imprevedibilità dell'avvenire.

---

<sup>224</sup> BOURKE 2007, X

<sup>225</sup> LUHMANN 1978, 53-65

<sup>226</sup> Le nozioni di “complessità” e “riduzione della complessità” sono elaborate da Luhmann nell'ambito del suo “funzionalismo sistemico” che egli propone come paradigma scientifico in opposizione a qualsiasi sociologia di impianto umanistico.

<sup>227</sup> ARENDT 1970

Sotto questo profilo mi sembra che la regolazione della paura e la garanzia dell'ordine pubblico attraverso strumenti repressivi (generalmente a costo di una drastica riduzione delle libertà politiche consentite) tendano ad operare su un piano prevalentemente simbolico<sup>228</sup>.

Al contrario l'idea della assicurazione attraverso la tutela dei diritti e la garanzia di un efficace sistema di *welfare*, agisce prima sul piano pratico che su quello simbolico (che pure ne rappresenta un aspetto fondamentale), ovvero incide sull'effettività della sicurezza, agendo sulle cause strutturali della criminalità ma anche costituendosi come rete di protezione a servizio dei cittadini in grado di limitare i rischi connessi all'imprevedibilità dell'avvenire.

La sicurezza sociale, intesa come «garanzia dei diritti sociali e perciò sicurezza del lavoro, della salute, della previdenza e della sopravvivenza»<sup>229</sup> sembra in altri termini un'aspirazione più concreta rispetto alla pubblica sicurezza in senso assoluto, la quale risulta, se declinata nelle forme «dell'ordine pubblico di polizia e degli inasprimenti punitivi»<sup>230</sup>, sempre più condizionata da ubiquità e casualità della violenza, non meno che dal carattere almeno in parte irrazionale delle crescenti istanze securitarie avanzate dai cittadini.

---

<sup>228</sup> Significativo sotto questo profilo è il fatto che ad un abuso dello strumento carcerario non corrisponda alcun effetto riguardevole in termini di deterrenza, dovendosi pertanto imputare il persistere di politiche penali orientate in questa direzione al soddisfacimento delle tradizionali funzioni retributiva ed afflittiva della sanzione penale, funzioni per l'appunto operanti prevalentemente sul piano simbolico. V. ad es. GRANDE 2007 e GARLAND 1999.

<sup>229</sup> FERRAJOLI 2010a, 119

<sup>230</sup> FERRAJOLI 2010a, 120

Lo stesso costante richiamo alla *libertà dalla paura* negli strumenti giuridici internazionali a tutela dei diritti umani<sup>231</sup>, sembra del resto, un inequivocabile suggerimento nel senso di una considerazione della sicurezza dei diritti quale situazione opposta alla paura e come chiara condanna di qualsiasi condizione di incertezza imputabile all'esercizio di poteri arbitrari.

## *2. Paura e sicurezza nel pensiero di Thomas Hobbes*

Sia che si concordi sia che si contesti il riconoscimento di un ruolo fondativo alla paura e alla violenza nella genesi dello stato moderno, la riflessione filosofica hobbesiana

---

<sup>231</sup> BOBBIO 2000. Il riferimento in realtà è più frequentemente espresso in termini di “sicurezza” che non di “assenza” o “libertà dalla paura”. Si vedano a titolo esemplificativo l'art. 2 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1789), l'art. 3 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* (1948) e ancora l'art. 5 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. Di “libertà dalla paura” parla invece il Presidente Franklin Delano Roosevelt nel discorso del 1941 tenuto al Congresso degli Stati Uniti, enunciando la dottrina delle quattro libertà, ed auspicandone la compiuta e pronta realizzazione identificata con l'obiettivo privilegiato dell'azione politica nazionale e mondiale del paese.

*«In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four essential human freedoms.*

*The first is freedom of speech and expression everywhere in the world.*

*The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world.*

*The third is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world.*

*The fourth is freedom from fear, which, translated into world terms, means a world wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world.*

*That is no vision of a distant millennium.*

*It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation. That kind of world is the very antithesis of the so called new order of tyranny which the dictators seek to create with the crash of a bomb.*

*To that new order we oppose the greater conception*

*the moral order. A good society is able to face schemes of world domination and foreign revolutions alike without fear.*

*Since the beginning of our American history, we have been engaged in change*

*in a perpetual peaceful revolution, a revolution which goes on steadily, quietly adjusting itself to changing conditions, without the concentration camp or the quicklime in the ditch. The world order which we*

*seek is the cooperation of free countries, working together in a friendly, civilized society.*

*This nation has placed its destiny in the hands and heads and hearts of its millions of free men and women; and its faith in freedom under the guidance of God. Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Our support goes to those who struggle to gain those rights or keep them».*

rappresenta un riferimento imprescindibile nell'ambito della ricerca sulle relazioni fra paura e istituzioni politiche.

La paura rappresenta quasi il *fil rouge* del pensiero hobbesiano, entro il quale essa appare destinata a trasformarsi senza mai eclissarsi completamente, assumendo forme e funzioni diverse, ma senza mai indurre alla paralisi e mantenendo piuttosto una capacità in senso lato propulsiva e di stimolo al cambiamento.

Se tale centralità è innegabile in relazione all'economia generale della teoria politica hobbesiana, non lo è però in senso letterale<sup>232</sup>.

Nel capitolo VI del *Leviatano*, Hobbes definisce le "passioni semplici" come «piccoli inizi di movimento interni al corpo umano»<sup>233</sup> e precedenti al compimento di qualsiasi azione visibile, definendoli come *endeavour* o nel testo latino *conatus*.

Questi *conatus*, che potremmo tradurre come "sforzi"<sup>234</sup> o "sollecitazioni"<sup>235</sup>, danno luogo a sei passioni semplici: l'appetito o desiderio, l'avversione, l'amore, l'odio e il dispregio<sup>236</sup>.

In base a tale classificazione il timore<sup>237</sup> si presenta dunque quale conseguenza dell'avversione accompagnata dal convincimento di un probabile nocimento da parte dell'oggetto percepito come avverso<sup>238</sup>.

---

<sup>232</sup> FREUND, 1980,16

<sup>233</sup> HOBBS, 1651, 55

<sup>234</sup> Così nella traduzione italiana di Gianni Micheli. MICHELI, 2012.52

<sup>235</sup> Nella traduzione francese di Francois Tricaud come "*sollecitation*", 47

<sup>236</sup> Da tali passioni ne derivano altre che assumono nomi diversi in ragione di differenti considerazioni «In primo luogo, quando si succedono l'un l'altro, vengono chiamate diversamente sulla base della probabilità che hanno gli uomini di raggiungere ciò che desiderano; in secondo luogo, sulla base dell'oggetto amato o odiato; in terzo luogo, sulla base della considerazione di parecchie insieme; in quarto luogo sulla base dell'alterazione o successione stessa.» HOBBS 1651, 56

La nozione di paura è tuttavia compiutamente introdotta solo nel capitolo VI del *Leviatano* dove essa compare come speculare a quella di “coraggio”<sup>239</sup>, inteso, a sua volta, come «la speranza di evitare quel nocumento per mezzo della resistenza.»<sup>240</sup>

Alla paura come timore della morte corrisponde pertanto il coraggio come disprezzo del pericolo.

Ciò non di meno, se la paura gioca un ruolo fondamentale nella teoria hobbesiana, la nozione di coraggio è invece negletta tanto dai suoi commentatori che dallo stesso filosofo, il quale non tornerà più a farvi riferimento nella sua dottrina.

Al parallelo fra paura e coraggio subentrerà così l’opposizione fra paura e speranza, considerate rispettivamente come previsioni di un bene o di un male futuro.

Come sottolineato da Raymond Polin, paura e speranza si condizionano reciprocamente, così che la prima, combinandosi con la seconda, si trasforma in diffidenza.

In altri termini, se la paura, libera di fluire, rischia di prendere il sopravvento, producendo un effetto paralizzante, bilanciata dalla speranza che l’evento temuto non si verifichi, essa diviene piuttosto “ragionevole sospetto” ovvero diffidenza<sup>241</sup>, dimostrando ancora una volta le proprie versatilità e ambivalenza, quali attitudini a

---

<sup>237</sup> La nozione di “paura” o “timore” è espressa da Hobbes con il termine inglese *fear* e, nella versione latina, *metus*.

<sup>238</sup> HOBBS, 1651, 56

<sup>239</sup> In *Elements of law* Hobbes distingue due accezioni della nozione di coraggio, una in senso ampio come “assenza di paura” e una più ristretta come disprezzo della morte e di pericoli che un uomo incontra sul suo cammino. HOBBS 1640

<sup>240</sup> HOBBS, 1651, 56

<sup>241</sup> POLIN, 1953, 14

spingere l'uomo verso la ragione e la prudenza, quanto verso la discordia e l'irragionevolezza.

Ancora nel capitolo VI, considerato da Julien Freund quasi un «*traité des passions*»<sup>242</sup>, il filosofo indaga e analizza il timore.

In questa sede tuttavia egli trascura il fenomeno politico, soffermandosi piuttosto sulla sua dimensione religiosa<sup>243</sup>, sul “timor panico” e sulla distinzione, abbandonata in seguito, fra paura individuale e paura collettiva<sup>244</sup>.

Nel tentativo di disambiguazione operato da Freund, una distinzione fondamentale è rappresentata da due principali significati attribuibili al timore della morte nella filosofia hobbesiana.

In questa prospettiva è opportuno distinguere il timore della morte violenta, inferta per mano altrui, dal timore della morte naturale, intesa quale termine del processo biologico individuale.

Se il timore della morte violenta costituisce il fondamento della comunità politica, il timore della morte biologica è all'origine della religione.

Ed è proprio nel passaggio dall'analisi del fenomeno nella sua dimensione religiosa a quella politica che Hobbes opera una vera e propria inversione di tendenza<sup>245</sup>.

---

<sup>242</sup> FREUND, 1980,15

<sup>243</sup> «Il *timore* di un potere invisibile, finto nella mente o immaginato da racconti pubblicamente ammessi ( si chiama) RELIGIONE; se non sono ammessi, SUPERSTIZIONE. E quando il potere immaginato è veramente tale quale noi lo immaginiamo VERA RELIGIONE». HOBBS, 1651, 58

<sup>244</sup> Il *timore* senza l'apprensione del perché e del che cosa *terror panico*; è chiamato così sulla base delle favole che fanno di *Pan* il suo autore, mentre in verità c'è sempre colui che teme per primo qualche apprensione della causa, anche se gli altri fuggono seguendo l'esempio del primo, dato che ognuno suppone che il suo compagno conosca il perché. HOBBS, 1651, 58

Se nella sfera religiosa la paura produceva un effetto sconvolgente, quasi un'alterazione psichica dell'individuo, Hobbes le riconosce in ambito politico un'importante funzione regolativa e quasi salvifica<sup>246</sup>.

L'idea che la paura giochi un ruolo decisivo, nella sua dimensione di fenomeno politico è in effetti evidente sin dal *De Cive*, nel quale il filosofo afferma che «l'origine delle grandi e durevoli società debba essere stata, non già la mutua simpatia tra gli uomini, ma il reciproco timore.»<sup>247</sup>

Tale inimicizia discende nella concezione hobbesiana dalla condizione di uguaglianza caratterizzante gli uomini nello stato di natura, intesa sia come uguaglianza di capacità fisiche e mentali, che come uguaglianza di desideri e di passioni.

Sotto il primo profilo anche la legge del più forte sembra inadatta a stabilizzare la situazione, ben potendo il forte rischiare di essere annientato dal debole che abbia il coraggio di assalirlo durante il sonno.

Sotto il secondo, la coincidenza degli obiettivi e la percezione dei propri simili quali antagonisti nel loro perseguimento, induce gli uomini a tentare di distruggersi o sottomettersi vicendevolmente (*homo homini lupus*), scatenando la competizione per il conseguimento di finalità egoistiche<sup>248</sup>.

---

<sup>245</sup> FREUND, 1980,22

<sup>246</sup> FREUND, 1980,22

<sup>247</sup> HOBBS, 1642, 26

<sup>248</sup> «Cosicché nella natura umana troviamo tre cause principali di contesa: in primo luogo, la competizione, in secondo luogo, la diffidenza, in terzo luogo, la gloria. La prima fa sì che si aggrediscano per guadagno, la seconda per sicurezza, la terza per reputazione», HOBBS, 1651,119

Da tale competizione si genera dunque un perpetuo stato di conflitto, una «guerra di ogni uomo contro ogni uomo»<sup>249</sup>, foriera di una condizione umana miserevole, segnata dall'inquietudine e dall'insicurezza<sup>250</sup> e destinata a perpetuarsi alimentata dal desiderio di potere e dalla proiezione di quel desiderio nel futuro.

La speranza di assicurarsi i propri piaceri nel tempo, che rende l'uomo *famelicus famae futurae*, e il costante timore per la messa a repentaglio della propria esistenza, produrrebbe, in altri termini, un desiderio di potere ininterrotto e senza limiti, generatore di uno stato di ostilità e di scontro imperituri.

Il ricorso alla violenza e la brama di dominio appaiono tuttavia legittimi entro lo stato di natura, costituendo, per Hobbes, la risposta razionale alla paura della morte e insieme la manifestazione del diritto naturale alla sicurezza e alla vita, espressione della «libertà non riprovevole»<sup>251</sup> di usare il proprio potere al fine di garantirsi la sopravvivenza<sup>252</sup>.

Non è chiaro se la concezione pessimistica della natura umana, così come l'immagine di uno stato di natura antitetico alla società civile, segnato dalla solitudine e da una sostanziale condizione di anomia<sup>253</sup>, rappresentino nell'universo hobbesiano, la

---

<sup>249</sup> HOBBS, 1651,101

<sup>250</sup> Da questo punto di vista sembra opportuno precisare che lo stato di natura non è necessariamente uno stato di conflitto effettivo, con combattimenti e battaglie, ma è piuttosto la condizione di insicurezza costante che deriva dalla minaccia e dal sospetto che ciascuno alimenta nell'altro.

---

<sup>251</sup> PULCINI 2012

<sup>252</sup> Hobbes definisce *jus naturale* la «libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita, e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine» HOBBS 1651, 104

<sup>253</sup> «Giustizia e ingiustizia \_ afferma Hobbes \_ sono qualità relative all'uomo che vive in società» HOBBS 1651,133. L'esistenza di un potere, di un linguaggio e di un codice morale comune divengono in altri termini condizione d'esistenza per la società civile, permettendo di individuare



costruzione teorica relativa ad un ipotetico stato pre-politico e pre-giuridico, o piuttosto il rinvio ad una situazione storicamente determinata.

Sotto questo profilo gli equivoci nell'analisi del pensiero hobbesiano discendono dal fatto che lo stesso filosofo presenta lo stato di natura, talvolta come una situazione storica preesistente, non dissimile da quella sussistente, a suo dire, «in certi luoghi lontani e selvaggi»<sup>254</sup>; talvolta come una pura ipotesi teorica, che considera la società come se essa si fosse in qualche modo “dissolta”.

L'idea dell'assenza di “società” nello stato di natura spiega perché le nozioni di giustizia e di ingiustizia non vi trovino posto. In assenza di un potere comune non vi è legge e in assenza di legge non può esservi ingiustizia.

Allo stesso modo perdono di senso le stesse nozioni di “tuo” e “mio” poiché in assenza di una proprietà e di un possesso giuridicamente tutelati, ogni uomo può avere «solo quello che può avere e per tutto il tempo che può tenerselo.»<sup>255</sup>

La riflessione hobbesiana richiede inoltre un'interpretazione attenta alla prospettiva storica sotto un altro punto di vista. Essa si colloca all'origine dello stato moderno, quale ente dotato di personalità giuridica, che esercita la sovranità su un determinato territorio attraverso il monopolio dell'uso della forza e dunque agli esordi di un nuovo ordine razionale, entro quel clima di profonde trasformazioni che investono la società situando l'“individuo” al suo centro.

---

l'antidoto al *mutuus metus* nella vita associata, fondata sulla condivisione di definizioni e significati da attribuire alla realtà circostante. CORNELLI 2008, 215

<sup>254</sup> HOBBS 1651,132

<sup>255</sup> HOBBS 1651,133

La filosofia politica hobbesiana riflette in tal senso il distacco da quella costituzione cetuale sopravvissuta allo stesso assolutismo politico.

A permettere questo passaggio è infatti il combinarsi del principio di sovranità, legato all'immagine di una nuova società composta da individui, col giusnaturalismo moderno, ovvero col paradigma dei diritti naturali individuali.

«Il sovrano sia esso un monarca o un'assemblea eletta non ha più alcun fondamento in quella realtà territoriale e storico costituzionale [...] perché ora è espressione di qualcosa di infinitamente più astratto, ovvero delle volontà degli *individui* che sono usciti dallo *stato di natura* proprio riconoscendo l'autorità di quel sovrano e in particolare autorizzandolo a rappresentarli in modo da costituire un popolo.»<sup>256</sup>

In questo senso la teoria politica di Hobbes, se da una parte subisce l'influenza dei dissidi religiosi, sociali e politici che dilanano l'Europa tra il XVI e il XVII secolo<sup>257</sup>, dall'altra si pone come «levatrice di una nuova modernità.»<sup>258</sup>

Il progressivo ma inesorabile sganciamento dalle protezioni tradizionali e dall'ordine sociale fondato sul sistema di appartenenze collettive e sui rigidi vincoli gerarchici tipici del contrattualismo medievale, produce insomma un effetto destabilizzante, il cui riflesso è immediato nella teoria politica hobbesiana, entro la quale le dinamiche dell'individualizzazione sono spinte al punto che una società senza legge, senza diritto, senza istituzioni sociali ne costituzione politica, non sarebbe più nemmeno una società,

---

<sup>256</sup> FIORAVANTI 2008, 25

<sup>257</sup> Con particolare riguardo alle guerre di religione in Francia (1562-1598) e della guerra civile inglese (1642-1651).

<sup>258</sup> GALLI 2012 VI.

ma uno stato di natura, una condizione di “insicurezza totale”, frutto della concorrenza sfrenata degli individui tra loro.<sup>259</sup>

Se alla sua prima apparizione, la paura si presenta dunque quale “passione distruttiva” frutto dei desideri di potere, di dominio e di sopraffazione, essa diviene ben presto “passione ragionevole”<sup>260</sup>, capace di orientare gli uomini alla ricerca di una vita comoda e sicura, evidentemente inconciliabile con una situazione di costante conflitto.

Pur non potendosi rinvenire in nessuna delle opere hobbesiane un’analisi congiunta della paura e della ragione, lo stesso spirito della sua antropologia induce a mettere in relazione le due nozioni<sup>261</sup>.

La ragione, intesa quale semplice calcolo delle conseguenze, corrisponde infatti per Hobbes alla capacità di prevedere e di immaginare l’avvenire ed è proprio da questa capacità immaginativa che la paura trae linfa vitale, così da rendere questo legame più saldo, tanto da indurre Polin ad affermare che se la paura non si identifica con la ragione nel pensiero hobbesiano, essa fa sì di insegnare all’uomo ad adoperarla<sup>262</sup>.

La paura della violenza e precisamente il timore di una morte violenta suggerisce così nella teoria politica hobbesiana la stipulazione di opportune clausole di pace (leggi di natura) intese quali accordi fondati sulla reciprocità dei diritti ivi conferiti.

Proprio l’originario *mutuus metus*, la paura di ciascun uomo verso l’arbitrio, ovvero la libertà assoluta di ogni altro, indica dunque la via d’uscita dallo stato di natura,

---

<sup>259</sup> CASTEL 2004, 10.

<sup>260</sup> PULCINI 2012 riprende le tesi sostenute da POLIN 1953

<sup>261</sup> FREUND 1980, 17.

<sup>262</sup> POLIN 1953, 43

stimolando la ricerca della pace ed inducendo gli uomini a stipulare un patto (*pactum unionis*), fondato sulla limitazione della libertà originaria<sup>263</sup>, ovvero sulla riduzione della libertà di ciascun individuo verso la libertà degli altri individui, tollerabile solo in ragione del carattere sinallagmatico e simmetrico dell'accordo.

Questo primo momento aggregativo, generatore di un ordine sorretto dal consenso di individui liberi ed uguali, che decidono razionalmente di stipulare il *pactum unionis*, ha però una natura effimera e contingente.

L'intrinseca debolezza del patto discende dal fatto che gli stessi individui che hanno concluso l'accordo possono, in assenza di costrizioni che ne vincolino il comportamento in via autoritativa, in qualsiasi momento decidere di revocarlo.

Tale eventualità è del resto resa più probabile in virtù «della distanza temporale tra l'agire e i suoi possibili effetti»<sup>264</sup>, nel senso che l'innata preferenza degli esseri umani per i beni presenti rispetto ai beni futuri, indurrebbe gli individui a ignorare le conseguenze negative che potrebbero derivare dal soddisfacimento immediato di ogni proprio desiderio.

A rendere labile l'impegno assunto col *pactum unionis* è in altri termini la forza delle passioni naturali, tali da indurre gli individui, attraverso le spinte acquisitive e distruttive che ne derivano, alla parzialità, all'orgoglio e alla vendetta.

Si rende dunque necessaria l'esistenza di una struttura coercitiva che garantisca l'ordine e così la stabilità e la sicurezza della società civile.

---

<sup>263</sup> HOBBS 1651, 106

<sup>264</sup> PULCINI 2012

Al *pactum unionis* fa dunque seguito il *pactum subjectionis*, il quale si sostanzia per il trasferimento della propria originaria libertà ad una sola assemblea o ad unico uomo<sup>265</sup> (metaforicamente incarnato dal mostro biblico del Leviatano), capace di ridurre a unità le diverse voci della società civile, dando vita al contratto sociale e ad una comunità in senso proprio politica.

Il sovrano rimane così unico depositario di quel potere di vita e di morte frutto dell'originario *ius contra omnes* e al contempo solo garante, attraverso la "forza della spada", della sicurezza di coloro sui quali esercita il suo dominio.

La paura diviene in tal modo «fondamento del potere o, per meglio dire del dominio, quale rapporto intersoggettivo di sovraordinazione e di subordinazione, di comando e di obbedienza.»<sup>266</sup>

Questo artificio politico opera dunque in modo duplice: da una parte esso agisce come meccanismo di neutralizzazione dalla paura, ma dall'altra la reintroduce nella forma del timore per la punizione, divenendo lo strumento principe del sovrano per assicurarsi l'obbedienza dei sudditi e il mantenimento dell'ordine.

La paura dunque, come la violenza che ne scaturisce, si trasforma ma permane, emergendo nei momenti di crisi per impedire lo sgretolamento del progetto e così lo scivolamento verso l'originario stato di entropia; essa dimora e rimane presente

---

<sup>265</sup> HOBBS, 1651, 181. Le preferenze monarchiche del filosofo, più nette nel *De Cive*, si attenueranno nel *Leviatano* dove il sovrano appare rappresentato come corpo politico ovvero come persona collettiva. Sul punto anche POLIN1953, X.

<sup>266</sup> PASINI 1975, 657

ovunque, in seno alla stessa società civile, capace forse di addomesticarla, senza mai tuttavia, riuscire ad eliminarla completamente.<sup>267</sup>

Il permanere della paura (nella forma della sanzione, ma anche come timore che si possa ricadere nella condizione precedente) rappresenta dunque condizione per il mantenimento della pace. Se dalla paura scaturisce la guerra da essa dipende pertanto anche la pace, poiché, guerra e pace, rappresentano in definitiva due facce di uno stesso problema politico<sup>268</sup>.

Come *metus republicae*, il timore si lega inoltre alla ragione in modo ancor più indissolubile.

All'incertezza dell'aggressione subentra infatti la certezza della sanzione, mentre l'immediatezza della sua esecuzione annulla la distanza fra l'azione e le sue conseguenze.

Nel paradigma hobbesiano l'unica strada per garantire la sicurezza passa pertanto attraverso l'istituzione di un potere estremo o assoluto, in grado di mantenere l'ordine attraverso la monopolizzazione del diritto e della violenza.

Hobbes giustifica dunque l'esistenza del potere politico in virtù della sua capacità di protezione degli individui e della collettività.

Gli accordi stipulati a garanzia della sicurezza e della pace restano però lettera morta in assenza di un potere coercitivo e vincolante. Fintanto che la protezione è assicurata, il

---

<sup>267</sup> FREUND 1980, 26

<sup>268</sup> FREUND 1980, 30

diritto di resistenza perde la propria legittimità, per riacquisirla solo qualora il sovrano venga meno all'accordo mettendo in pericolo la vita dei sudditi<sup>269</sup>.

La disciplina e l'obbedienza dovuta al sovrano rappresentano dunque un male necessario, quasi un'*extrema ratio*, e per dimostrare la sussistenza di tale necessità e al contempo la non estraneità delle tesi che egli sostiene ai propri interlocutori, Hobbes, in un passo del *Leviatano* eloquentemente afferma:

«Può sembrare strano a chi non abbia ben soppesato tali cose, che la natura possa dividere gli uomini in questo modo e renderli inclini ad aggredirsi e a distruggersi l'un l'altro; è dunque forse probabile che, non fidandosi di questa inferenza tratta dalle passioni, egli desideri vederla confermata dall'esperienza. Rifletta dunque tra sé sul fatto che quando intraprende un viaggio si arma e cerca di andare ben accompagnato; che quando va a dormire sbarra le porte, che addirittura quando è nella sua casa chiude a chiave i suoi forzieri; e tutto ciò sapendo che vi sono leggi, e funzionari pubblici armati, per vendicare tutte le offese che dovessero essergli fatte. Quale opinione ha dei suoi consudditi quando cavalca armato? dei suoi concittadini quando sbarra le porte? dei suoi figli e dei suoi servitori quando chiude a chiave i suoi forzieri? Non accusa egli l'umanità con le sue azioni, come faccio io con le mie parole! Ma, con ciò, né io né lui accusiamo la natura umana. I desideri e le altre passioni dell'uomo non sono in sé peccato. E neppure lo sono le azioni che procedono da quelle passioni, sino a quando non si conosce una legge che le vieti; e non si possono conoscere le leggi sino a che non vengono fatte;

---

<sup>269</sup> Questo limite al potere assoluto è coerente con l'idea generale concernente i limiti dell'obbligatorietà delle convenzioni.

Le convenzioni divengono, tramite la garanzia e sotto l'effetto del timore, obbligatorie, ma permangono inevitabilmente alcune eccezioni: ad essere vana è in particolare la promessa di non difendersi dalla forza con la forza poichè «nessun uomo può trasferire, o deporre il suo diritto a salvarsi dalla morte, dalle ferite, dalla prigionia». HOBBS 1651, 142. Alla morte certa e immediata è infatti sempre preferibile il rischio di morte insito nella resistenza e la tendenza naturale insita negli individui alla sopravvivenza inevitabilmente li guiderà verso il male minore.

e nessuna legge può essere fatta sino a che non ci si è accordati sulla persona che la deve fare.»<sup>270</sup>

La radicalità delle posizioni assunte ha dato origine alla “cattiva reputazione” del filosofo inglese, considerato apologeta del potere assoluto, della riduzione della politica a strumento dell’ordine pubblico, se non addirittura precursore dello stato totalitario.

Tali letture appaiono però frutto di un travisamento o piuttosto della considerazione di alcuni aspetti della teoria politica hobbesiana in modo isolato e dunque miope rispetto alla necessità di un’interpretazione sistematica della sua opera.

Proprio la paura consente di tracciare un discrimine tra l’autorità pubblica e quella privata, tra la sovranità per istituzione ed il dominio paterno e dispotico<sup>271</sup>.

In entrambi i casi gli uomini si sottomettono per timore, ma se al dominio paterno e al potere dispotico essi obbediscono per timore dello stesso soggetto al quale soggiacciono, al sovrano istituito, che essi hanno scelto, obbediscono affinché li protegga, liberandoli dal timore che hanno l’uno dell’altro.

Sebbene l’obbligo di obbedire al sovrano e al diritto che da esso promana rappresenti un obbligo assoluto<sup>272</sup>, l’origine della stessa società civile è pertanto contrattualistica.

Ciò significa che l’importanza del consenso è da Hobbes tutt’altro che sottovalutata. Il consenso è al contrario condizione d’esistenza del sovrano e della stessa comunità politica, sebbene insufficiente, da solo, a garantire la sicurezza degli individui, il cui

---

<sup>270</sup> HOBBS 1651, 132

<sup>271</sup> HOBBS 1651, 211

<sup>272</sup> In questo senso le tesi hobbesiane sono riconducibili al positivismo ideologico estremo in quanto il diritto positivo costituisce criterio autosufficiente del giusto e dell’ingiusto e l’obbedienza dovuta alla legge è assoluta.



potere originario è trasferito ma non scompare, riaffiorando nel caso di rottura del patto da parte del sovrano.

Come efficacemente espresso da Polin «la politica di Hobbes insegna a obbedire più che a comandare»<sup>273</sup>(traduzione mia).

Al centro del suo universo politico non si trova il sovrano, ma gli individui. Hobbes non si concentra sulle tecniche di acquisizione e conservazione del potere, ma piuttosto sull'interesse dei soggetti che a quel potere si trovano sottomessi.

Ancora sotto questo profilo significativo è il fatto che il filosofo dedichi in modo espresso il XXI capitolo del *Leviatano* alla libertà dei sudditi, dimostrandone la compatibilità con il timore conseguente all'assoggettamento al sovrano<sup>274</sup>.

Alcuni autori<sup>275</sup> hanno ritenuto di potere scorgere nel pensiero hobbesiano l'origine della logica immunitaria, quale tendenza propria delle democrazie occidentali contemporanee alla recisione di ogni legame sociale in virtù del timore per la propria autoconservazione. All'origine del paradigma immunitario sarebbe in altri termini l'idea hobbesiana dello scambio fra libertà e sicurezza e della sacrificabilità della prima e al contempo di ogni legame sociale sull'altare della seconda.

Tale associazione non mi sembra però del tutto condivisibile.

---

<sup>273</sup> POLIN 1953, 241

<sup>274</sup> «Timore e libertà coesistono. Così quando un uomo getta in mare i suoi beni per timore che la nave affondi, egli fa ciò non di meno di sua piena volontà e, se lo vuole, può rifiutarsi di farlo perciò è l'azione di uno che era libero; così talvolta un uomo paga il proprio debito solo per *timore* di essere imprigionato e per la ragione che nessuno lo ostacolava nel mantenerlo, aveva la *libertà* nella sua azione. Generalmente tutte le azioni che negli stati gli uomini fanno per *timore* della legge sono azioni che ci le fa aveva la *libertà* di non fare» HOBBS 1651, 223.

<sup>275</sup> V. in particolare PULCINI 2012 ed ESCOBAR 2006

In primo luogo inevitabili problemi di comparazione emergono nel confrontare la teoria politica hobbesiana con una “tendenza” caratteristica della nostra epoca storica.

Alla rilevabilità sul piano empirico della logica immunitaria non corrisponde infatti alcuna compiuta teorizzazione della stessa da parte dei suoi sostenitori. Al contrario l’analisi del fenomeno è piuttosto riscontrabile nelle riflessioni critiche rispetto al perseguimento di politiche securitarie, riflessioni che fanno riferimento alla “logica immunitaria” attribuendo a tale tendenza un significato e una connotazione apertamente negativi.

In secondo luogo la stessa nozione di “altro”, è solo apparentemente estranea alla filosofia hobbesiana.

Seguendo Hobbes ci si accorge al contrario che l’ “altro” è sempre presente, quale fonte di paura certo, ma anche, non secondariamente, quale alleato irrinunciabile per dominarla e superarla<sup>276</sup>.

Come argutamente intuito da Polin<sup>277</sup>, tutta la filosofia politica hobbesiana è centrata sulle diverse modalità di incontro dell’uomo con l’uomo, sia che si tratti di conflitti, che di stringere accordi o raggiungere compromessi e si discosta in modo netto dall’exasperato individualismo alla radice del paradigma immunitario.

In terzo luogo la logica immunitaria riconduce il problema della sicurezza ad una preoccupazione spesso irragionevole per la propria incolumità personale

---

<sup>276</sup> «L’autre est pour lui à la fois celui qui fait peur et celui avec lequel il faut s’entendre pour dominer et surmonter le peur».FREUND, 1980, 23.

<sup>277</sup> POLIN 1953, 16.

(preoccupazione per certi versi molto meno fondata rispetto alla realtà storica alla quale fa riferimento la riflessione hobbesiana).

Ferma restando la centralità dell'incolumità personale, intesa anche quale risposta a difficoltà percepite come immediatamente emergenti, la sicurezza ha al contrario nella teoria politica hobbesiana un significato ulteriore e più ampio.

«Mobilizzando tutti i mezzi necessari e monopolizzando tutti i poteri politici-afferma Castel-lo stato assoluto libera gli individui dalla paura e permette loro di esistere liberamente nella sfera privata. L'orribile Leviatano è anche questo potere tutelare che permette agli individui di vivere come più gli aggrada e di pensare ciò che vogliono nel proprio foro interiore; che regola il rispetto delle credenze religiose antagoniste e la capacità di ciascuno di fare ciò che crede e di godere in pace i frutti della propria operosità.»<sup>278</sup>

La sicurezza dunque esorbita dalla pura e semplice preservazione e diviene capacità di godere di ogni gioia e di ogni bene che ciascuno si sarà procurato in modo lecito, ovvero senza arrecare danno o contrastare lo stato.<sup>279</sup>

Non è un caso, sottolinea ancora Pasini, che nel *De Cive* i fini insiti nel concetto di sicurezza includano, non solo la pace interna e la difesa da nemici esterni, ma anche l'arricchimento compatibile con la sicurezza pubblica e il godimento di una libertà innocua.<sup>280</sup>

---

<sup>278</sup> CASTEL 2004, 11

<sup>279</sup> PASINI 1975, 665

<sup>280</sup> PASINI 1975, 667

Portando alle estreme conseguenze il fenomeno della monopolizzazione statale del diritto e della violenza, Hobbes persegue inoltre la radicale soppressione di tutte le fonti giuridiche differenti dalla volontà del sovrano e dalle leggi che da esso promanano, perseguendo così l'eliminazione di tutti gli ordinamenti giuridici diversi da quello statale.

Il monopolio dei poteri coercitivi da parte della legge è infatti al contempo espressione di sovranità e di garanzia per gli individui, che potranno respingere qualsiasi limitazione della propria libertà al di fuori dalle ipotesi tassativamente previste dall'accordo originario<sup>281</sup>.

La libertà nella sfera privata, al costo della monopolizzazione dei poteri pubblici, passa in tal modo attraverso la liberazione dai vincoli discendenti dalle istituzioni religiose e dall'appartenenza a quegli enti associativi minori, inevitabile retaggio della struttura istituzionale medievale.

La paura nell'universo hobbesiano gioca in conclusione un ruolo rilevante su molteplici piani, costituendo una passione fondamentale non solo nella sua teoria politica e nella sua antropologia, ma anche nella vita in generale (ad esempio come timore di trovarsi in una condizione economica di indigenza e di bisogno), dimostrando la necessità di pensare la sicurezza in senso ampio e sorprendentemente sensibile alle esigenze di una società in qualche modo egualitaria.

---

<sup>281</sup> FIORAVANTI 2008, 27

### *3. Gestione e uso politico della paura nello stato costituzionale*

Alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti, alla riflessione hobbesiana va indubbiamente ascritto il merito di aver saputo cogliere con lucido realismo alcuni tra gli aspetti fondamentali della natura umana e della vita associata, ma anche quello di aver conciliato l'attenzione per l'individuo con un approccio *latissimo sensu* democratico al problema delle protezioni istituzionali, ovvero come protezione per "tutti" i membri della società civile.

L'opportunità di un riferimento alla filosofia politica hobbesiana, quale modello paradigmatico di stato assoluto, lungi dal suggerire la possibilità di qualsiasi valutazione comparatistica tra di esso e lo stato costituzionale (il cui esito sarebbe del resto aprioristicamente determinato da uno scontato e ineliminabile pregiudizio ideologico in favore del secondo), appare piuttosto finalizzato a mettere in evidenza l'esistenza di una contraddizione tra le esigenze di libertà ed autonomia dell'individuo e la traduzione della domanda di protezione indirizzata allo stato in una domanda di autorità.

Aldilà dei meriti rilevati e della possibilità di una lettura non riduttiva del pensiero politico del filosofo, resta il fatto che Hobbes individua nella violenza e nella paura momenti costitutivi e strutturalmente ineliminabili del potere e dell'ordine sociale e al contempo condizioni irrinunciabili per la loro conservazione.

Tralasciando la questione relativa al momento fondativo dell'ordine sociale, quel che qui interessa chiedersi, è insomma, se e in che modo, la paura svolga un ruolo irrinunciabile nel mantenimento di tale ordine e se esista fra di essi (paura e ordine) un rapporto di proporzionalità diretta.

La questione si complica del resto sostituendo la nozione di ordine sociale con quella di sicurezza. Se la sicurezza si delinea per contrasto, ovvero quale situazione concettualmente opposta ad una condizione di timore, diviene automaticamente problematica, se non impossibile, l'affermazione per la quale per ottenere maggiore sicurezza (quale assenza di timore) occorrerebbe ricorrere al timore in misura più massiccia.

L'apparente linearità di questa contraddizione dipende tuttavia dal fatto che a questo livello di genericità la questione non può essere neanche posta.

Più precisamente la stessa riflessione hobbesiana, laddove rileva la necessità del ricorso alla paura per il mantenimento dell'ordine e della pace, rinvia alla paura come timore della sanzione, ovvero come necessità per le istituzioni politiche di ricorrere ad un potere coercitivo e vincolante (uso diretto della paura) e non già allo sfruttamento dei sentimenti di paura endogeni (uso indiretto), volto a loro dislocamento su (s)oggetti più facili da rimuovere.

Inoltre è la stessa nozione di sicurezza a soffrire di un'eccessiva indeterminatezza. Senza ulteriori specificazioni la sicurezza rischia di tradursi in un concetto vuoto. Sicurezza di cosa?

Parlando di sicurezza *sic et simpliciter* ci siamo fino ad adesso riferiti ad almeno quattro nozioni distinte e solo parzialmente sovrapponibili, espresse da due coppie concettuali:

1. sicurezza in senso *oggettivo* e sicurezza in senso *soggettivo*;
2. sicurezza in senso *stretto* e sicurezza in senso *ampio*.

*Sicurezza in senso oggettivo.* In senso oggettivo la sicurezza si definisce come protezione da pericoli e da minacce reali. Con l'espressione *minacce reali* non si fa, come già anticipato, riferimento ad eventi del tutto controllabili o empiricamente verificabili. Se le minacce si configurano come pericoli non ancora realizzati, la loro *realtà* potrà infatti essere intesa solo astrattamente, fondandola su basi probabilistiche, in relazione alla possibilità che l'evento temuto si manifesti.

*Sicurezza in senso soggettivo.* In senso soggettivo la sicurezza si identifica con uno stato mentale, almeno in una certa misura indipendente dall'entità, dall'imminenza e dall'effettività dei mali minacciati. Sotto questo profilo pur dovendosi escludere che timore e pericolo seguano necessariamente «la stessa metrica»<sup>282</sup>, è tuttavia doveroso riconoscere che la dimensione soggettiva della sicurezza è stata non di rado, e a torto, sottovalutata.

Ai nostri fini, il problema delle cd. derive securitarie, non può infatti essere risolto tramite la semplice imputazione al carattere irrazionale e talvolta preconcepito delle paure sociali. La diffusione della paura quale condizione soggettiva non può essere insomma liquidata con una soluzione “dall'alto” o con una mossa razionalistica, senza considerarne adeguatamente le cause psicologiche e sociali ( il ché ho cercato, pur sommariamente, di fare nei capitoli precedenti).

Le stesse differenze fra sicurezza oggettiva, come stato di cose, e sicurezza soggettiva, come condizione mentale o di sicurezza percepita, sono dunque - come efficacemente

---

<sup>282</sup> PINTORE 2010, 127

espresso da Anna Pintore - elementi graduabili, per cui la stessa distinzione si profila come un concetto di natura “scalare”, piuttosto che bianco o nero<sup>283</sup>.

*Sicurezza in senso stretto.* In base alla classificazione proposta la sicurezza “in senso stretto” si identifica come garanzia di incolumità di beni e persone. In questa prospettiva è opportuno distinguere situazioni in cui la sicurezza è posta a repentaglio da minacce derivanti dall’azione dei consociati (minacce *orizzontali*) e situazioni nelle quali sono le stesse istituzioni politiche, attraverso la perpetuazione di comportamenti arbitrari e illegittimi dei governanti, all’origine dei mali minacciati (minacce *verticali*). Nella prima accezione (sicurezza rispetto a minacce orizzontali) possiamo inoltre distinguere una dimensione individuale da una dimensione collettiva, che si identifica con la nozione di “pubblica sicurezza”.

Pur con i limiti e con i rischi di manipolazione cui la nozione di pubblica sicurezza si presta, essa si caratterizza per un contenuto “eccedente”, non riconducibile ad un diritto soggettivo autonomo quale pretesa individuale azionabile, ma piuttosto qualificabile come interesse generale o bene collettivo.

Così intesa la pubblica sicurezza è un valore che merita di essere pregiato, perché arricchisce le opportunità di scelta individuale e si configura quale situazione opposta alla paura e al terrore e dunque quale preconditione per la stessa libertà<sup>284</sup>.

*Sicurezza in senso ampio.* Contorni complessivamente più sfumati assume la nozione di sicurezza “in senso ampio”, comprensiva cioè della sicurezza sociale e di quella civile. Rispetto all’accezione precedentemente considerata, la sicurezza si connota qui per un

---

<sup>283</sup> PINTORE 2010, 127

<sup>284</sup> PINTORE 2010, 126



contenuto più esteso, che ingloba la sicurezza in senso stretto, profilandosi, al contempo quale sicurezza della libertà e sicurezza dell'uguaglianza per l'intera collettività.

Se il modello hobbesiano dello stato assoluto sembra in grado, almeno sulla carta, di rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza in senso stretto (efficacemente con riguardo alle minacce "orizzontali", mentre solo in casi estremi, coincidenti con la rottura del patto, con riguardo alle minacce "verticali"), esso non si dimostra altrimenti atto a garantire la sicurezza nella seconda delle accezioni considerate.

Al contrario, la sicurezza della libertà individuali, pur tenute in considerazione, appare in tale paradigma, almeno potenzialmente destinata ad essere compromessa nella misura in cui sarà giudicato necessario dal sovrano, il quale compirà tale valutazione discrezionalmente e, presuntivamente, nell'interesse dei sudditi.

Se questi sono i limiti del modello hobbesiano si tratta adesso di valutare se lo stato costituzionale di diritto rappresenti, almeno potenzialmente, lo strumento idoneo alla "neutralizzazione" e al contenimento della paura nella società contemporanea e dunque se sussistano, sul piano politico e giuridico, le condizioni teoriche per il raggiungimento di un buon equilibrio fra un certo livello di sicurezza nelle diverse accezioni considerate, e le esigenze di autonomia proprie di una società democratica.

Lo stato costituzionale esplica la propria capacità di protezione sotto un duplice profilo:

1. Un primo e per così dire tradizionale ordine di considerazioni, riguarda la tesi della protezione *da*: in questo senso l'esistenza di una Costituzione rigida e sovra-ordinata alla legislazione ordinaria, si spiega con l'esigenza di limitare la libertà dei poteri supremi attraverso il controllo giuridico degli atti da essi promananti, così da impedire

che la discrezionalità del loro esercizio possa dar luogo ad interventi arbitrari (*sicurezza in senso stretto* rispetto a minacce ‘verticali’).

Ribadire la funzione di garanzia della Costituzione, nucleo duro del costituzionalismo classico, può sembrare superfluo con riferimento alle democrazie odierne dell’Europa Occidentale. Tuttavia lo stato di timore, divenuto quasi condizione endemica dell’uomo contemporaneo, ha condizionato le politiche legislative, specialmente in materia penale, orientandole nel senso della protezione da minacce illegittime e offese promananti dai governati, specialmente sotto forma di microcriminalità, immigrazione clandestina e terrorismo internazionale<sup>285</sup> (*pubblica sicurezza*), anche a costo di un ampliamento non sempre legittimo dell’azione dei governanti.

In questa direzione la presenza di un potere politico esente da vincoli e in grado di ricorrere liberamente all’uso della forza (o della paura), come nel modello hobbesiano, potrebbe apparire in grado di rispondere più efficacemente al bisogno di sicurezza, consentendo, attraverso il mantenimento dell’ordine, il contenimento delle paure endogene.

In altri termini il timore di interventi repressivi da parte del potere politico diverrebbe, tutto considerato, il minore dei mali, specie quando *mala tempora currunt*.

Ma se è vero che la sicurezza civile rappresenta un fine primario per qualsiasi ordinamento giuridico, quest’approccio si rivela inefficace, proprio perché riduttivo e in qualche modo distante dalla realtà.

---

<sup>285</sup> Per quanto intimamente connessa al tema della paura non mi occuperò in questo lavoro della *questione terroristica*, che rappresenta un campo le cui peculiarità ne rendono necessaria una trattazione autonoma e la cui gestione è necessariamente e prevalentemente a carattere sovranazionale.

Questo sbilanciamento securitario è infatti riconducibile ad una pluralità di fattori i quali si sovrappongono e si trasformano nella realtà, rendendo ostico ogni tentativo di descrizione analitica.

Provando a tirare succintamente le fila di quanto detto in precedenza, possiamo ancora una volta richiamare almeno alcune principali cause dell'attenzione riservata alla sicurezza dalle recenti politiche legislative:

a. Le paure, individuali e sociali, sono almeno parzialmente slegate dalla concretezza (nei termini sia di probabilità che di entità) degli eventi temuti ed appaiono fortemente influenzate dalla salienza e dall'impatto emotivo discendenti dalla loro rappresentazione.;

b. Un ruolo fondamentale è svolto dai “discorsi sul rischio”, straripati, attraverso i *media* (ormai comprensivi dei *social*<sup>286</sup> che svolgono in tal senso un ruolo fondamentale), al di fuori dell'analisi tecnica e scientifica, penetrando significativamente nel linguaggio politico, con un'impennata durante le campagne elettorali (uso indiretto della paura);

c. Il carattere globale dei nuovi rischi e l'aumento della complessità hanno determinato il dilagare di un malessere esistenziale diffuso in modo quasi capillare e imputabile alle difficoltà di pianificazione/progettazione dell'avvenire e alla sensazione di non saper trovare i mezzi per modificarlo, generando fenomeni di lassismo e di attendismo sociale, nei termini di un progressivo allontanamento dalla dimensione pubblica.

---

<sup>286</sup> Esemplificativo in tal senso il “panico da olio di palma”, un ingrediente contenuto in gran parte dei prodotti dell'industria alimentare commerciale, la cui demonizzazione sui *social*, pur condotta in una forma divulgativa e allarmistica, priva di qualsivoglia attendibilità sul piano scientifico, ha mietuto moltissime *alarm victims* tra i consumatori.

d. La progressiva erosione della sovranità espressa dalla perdita di controllo delle istituzioni politiche nazionali sul proprio territorio, con particolare riguardo ai principali parametri economici, ha creato un vuoto di legittimazione al quale si è cercato di sopperire attraverso un potenziamento dello strumento penale e in generale del versante repressivo(uso diretto e indiretto della paura);

La percezione della sicurezza civile, come prioritaria rispetto a qualsiasi altro obiettivo, anche a costo dell'erosione della funzione garantista della Costituzione, non solo è frutto di una percezione della realtà almeno parzialmente alterata, ma trascura il fatto che il anche ove le esigenze di pubblica sicurezza aumentassero, un bilanciamento fra diritti fondamentali non potrebbe comunque essere operato con solo riferimento al dato numerico, attraverso l'imposizione brutale degli interessi della maggioranza su quelli della minoranza, senza pregiudicare la natura inviolabile dei diritti e con essa la loro funzione di garanzia.

2. Un secondo ordine di considerazioni riguarda la capacità di protezione dello stato costituzionale intesa come protezione o garanzia *di*.

Da questo punto di vista assoluta centralità mi sembra vada attribuita ai diritti sociali. Come cercheremo di dimostrare in seguito il perseguimento di politiche sociali pienamente attuative del dettato costituzionale condurrebbe a risultati positivi sotto la maggior parte dei profili considerati, riducendo l'insicurezza in senso sia oggettivo, con particolare riguardo alla riduzione dei rischi sociali, che soggettivo, introducendo la possibilità di guardare al futuro con ottimismo e di progettare l'avvenire con speranza, quale condizione realmente antitetica allo stato di timore.

Il raggiungimento di un più elevato grado e di una più equa distribuzione del benessere economico permetterebbe inoltre il raggiungimento di risultati soddisfacenti anche sul piano della sicurezza in senso stretto, con particolare riguardo alle minacce orizzontali, mitigando la conflittualità sociale con risultati eccellenti anche sul versante della prevenzione generale.

Pur nell'impossibilità di procedere in questa sede ad analisi economiche ed econometriche a sostegno delle tesi enunciate, mi sembra possibile fin da ora affermare che la scelta di investire risorse ingenti sul versante repressivo a scapito delle politiche sociali, abbia prodotto almeno due effetti collaterali: la crescita delle disuguaglianze e del malessere sociale, quali fattori notoriamente criminogeni, e la vessazione delle fasce economicamente e socialmente più deboli, come emergente già ad uno sguardo superficiale della composizione della popolazione carceraria.

Ad affiorare mi sembra insomma l'esistenza di un legame fra sicurezza, (sia in senso sia oggettivo che soggettivo) e uguaglianza, non meno intimo di quello fra sicurezza e libertà. Sicurezza della libertà e sicurezza dell'uguaglianza rappresentano dunque le facce di una stessa medaglia, parti irrinunciabili di uno stesso progetto politico, che riconosce la libertà dalla paura come uno dei suoi obiettivi fondamentali.

Tra le condizioni teoriche da soddisfare ai fini di una valutazione sulla capacità di contenimento della paura dello stato costituzionale un peso rilevante esercita infine la capacità di garantire la certezza del diritto come intesa dalla concezione liberale classica<sup>287</sup>. Tale capacità rappresenta infatti un'espressione tra le più significative della

---

<sup>287</sup> ovvero come «conoscibilità *ex ante* delle conseguenze giuridiche dei comportamenti individuali, basata esclusivamente sulla conoscenza dei contenuti delle norme del diritto» BERTEA 2001, 133

fondamentale attitudine delle istituzioni politiche a “regolare” la paura, limitando l’imprevedibilità degli eventi futuri e la pericolosità dell’ambiente circostante.

Ai nostri fini si tratta dunque di valutare se lo stato costituzionale, condizioni o pregiudichi, per il tramite del sindacato di costituzionalità, il modo di pensare al problema della certezza giuridica.

Diverse, sotto questo profilo, sono però le risposte presenti in dottrina tra gli stessi fautori dello stato costituzionale<sup>288</sup>.

Un primo orientamento considera il sindacato di costituzionalità inevitabilmente foriero della crisi del valore della certezza giuridica tradizionalmente intesa. Tale crisi sarebbe tuttavia da considerarsi favorevolmente, in quanto, sarebbe proprio un certo margine di incertezza a consentire di disciplinare in modo più flessibile la realtà complessa e mutevole in cui può configurarsi un diritto “mite”<sup>289</sup> e libero dalle costrizioni formalistiche.

Un secondo orientamento ritiene al contrario che l’esplicita enunciazione dei diritti fondamentali e delle garanzie deputate a difenderli, non pregiudichi la certezza del diritto, ma al contrario la garantisca, riducendo la discrezionalità nell’attività di interpretazione o applicazione del diritto. Ritengo che tali letture siano solo apparentemente in contraddizione ponendo l’accento su due aspetti differenti della questione e precisamente: la possibilità di raggiungere un maggiore grado di equità come giustizia del caso concreto, attraverso l’attività interpretativa (sia pure al costo di una maggiore imprevedibilità degli esiti dell’attuazione del diritto), la prima; la certezza

---

<sup>288</sup> MAZZARESE, 2002, 42

<sup>289</sup> ZAGREBELSKI 1992

come garanzia della tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso il limite posto alla discrezionalità di poteri politici, la seconda.

### *3.1. Neocostituzionalismo e diritti fondamentali*

Una difesa in questi termini dello stato costituzionale evoca inevitabilmente lo spettro<sup>290</sup> del neocostituzionalismo.

Una deviazione in questa direzione mi sembra pertanto d'obbligo, al fine di evidenziare se e in che misura, alcune delle tesi enunciate siano in qualche modo ascrivibili a questo complesso fenomeno.

Il termine, la cui genesi è da rintracciarsi nell'ormai noto articolo di Susanna Pozzolo<sup>291</sup>, è stato introdotto dall'autrice per designare un fenomeno specifico: una dottrina filosofica apertamente antipositivista, caratterizzata «dall'assunzione di una nozione di costituzione fortemente sostanzializzata»<sup>292</sup>, che agisce cioè come programma o come costituzione-indirizzo, e dall'adozione di una versione della tesi della connessione fra diritto e morale, «peculiare nella misura in cui la situa all'interno dello stesso diritto positivo, all'interno dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali.»<sup>293</sup>

---

<sup>290</sup> Parla di "spettro del neocostituzionalismo" Guastini, parafrasando ironicamente *Il Manifesto del Partito Comunista* nel suo articolo di decisa critica al movimento *A proposito di neocostituzionalismo*. GUASTINI 2011, 147

<sup>291</sup> Si tratta dell'articolo *La especificidad d la interpretación constitucional*, presentato per la prima volta al XVII Congreso de Filosofía jurídica y Social di Buenos aires- La Plata e poi pubblicato nel 1998 in "Doxa" 21, Vol. II, pp. 339-353. POZZOLO 1998

<sup>292</sup> Pozzolo fa riferimento ad un "modello precettivo della costituzione concepita come norma". In questa accezione l'autrice rinvia ad una nozione di costituzione dotata di un'ampia pervasività, configurandosi come costituzione-indirizzo, ovvero come progetto giuridico che deve essere sviluppato e nodo assiologico centrale verso cui tutto il diritto deve convergere. POZZOLO 2003, 53

<sup>293</sup> POZZOLO 2003, 56

Proprio la fortuna dell'espressione neocostituzionalismo, destinata a raccogliere grande successo, entrando nel vocabolario di filosofi e teorici del diritto, specialmente in Italia, Spagna e Sud America, ne ha però progressivamente provocato l'indeterminatezza.

Non solo rilevanti differenze intercorrono tra gli autori definiti neocostituzionalisti<sup>294</sup>, ma la stessa nozione soffre ormai di una polisemia endemica, ovvero di un'attitudine ad essere adoperata in accezioni differenti, le quali rinviano a fenomeni che, sebbene in qualche modo connessi, non si implicano vicendevolmente<sup>295</sup>.

Secondo la ricostruzione di Tecla Mazzarese, il termine neocostituzionalismo ha finito col designare almeno tre concetti differenti e precisamente: un tratto di alcuni ordinamenti giuridici, un modello ricostruttivo-esplicativo e ancora un modello assiologico normativo del diritto quale dovrebbe essere.<sup>296</sup>

In base a questa classificazione possiamo dunque distinguere:

1. *neocostituzionalismo come tratto di alcuni ordinamenti giuridici* (valenza empirico-descrittiva)<sup>297</sup>.

In quest'accezione, giudicata dalla maggior parte degli addetti ai lavori inappropriata, in quanto perfettamente fungibile con l'espressione "stato costituzionale di diritto", il

---

<sup>294</sup> Tra i più illustri esponenti del neocostituzionalismo Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Santiago Nino e, in Italia, Gustavo Zagrebelsky. Una certa eterogeneità delle tesi sostenute dai differenti autori ascrivibili al neocostituzionalismo non può essere considerato come un tratto patologico del fenomeno analizzato, ed è del resto comune anche a Positivismo e Giusnaturalismo.

<sup>295</sup> Se sembra potersi escludere che tra i diversi fenomeni evocati dal termine neocostituzionalismo sussista un rapporto di implicazione necessaria, dibattuta è invece la questione relativa al fatto che i diversi usi della nozione rappresentino fenomeni del tutto indipendenti o piuttosto valenze o specificazioni diverse di una nozione unitaria (questa seconda tesi, la quale mi pare raccogliere meno consensi fra i critici del neocostituzionalismo, è sostenuta ad esempio da Tecla Mazzarese, MAZZARESE 2002, 10).

<sup>296</sup> MAZZARESE 2002, 8-9

<sup>297</sup> Bongiovanni parla più precisamente di un'interpretazione dello stato costituzionale di diritto mentre ritiene errata l'identificazione con lo stato costituzionale *tout court*. BONGIOVANNI 2013, 86



termine neocostituzionalismo indica la presenza, all'interno di un ordinamento politico-giuridico, di una costituzione rigida, contenente una serie di principi etico politici e diritti fondamentali, garantita attraverso la previsione di un sindacato di costituzionalità. Tratto distintivo per eccellenza dello stato costituzionale di diritto è dunque l'introduzione di limiti non solo formali ma anche contenutistici per il legislatore democratico e la presenza simultanea di una pluralità di soggetti, destinati ad incidere sull'attuazione e l'evoluzione dei principi costituzionali, tra i quali un ruolo di primo piano è svolto dai tribunali.<sup>298</sup>

*2. Neocostituzionalismo come modello ricostruttivo-esplicativo adottato dai teorici del diritto, ovvero come insieme di tesi aventi carattere esplicativo e ricostruttivo in relazione ad un'esperienza giuridica storicamente determinata.*

Sotto questo profilo tre sono gli aspetti posti principalmente in evidenza:<sup>299</sup>

a. Modificazione della struttura delle norme giuridiche e distinzione fra regole e principi. In base alla ricostruzione in esame i principi in particolare si caratterizzano per:

\_importanza e supremazia gerarchica rispetto alle regole;

\_formulazione apertissima o genericità sia sotto il profilo semantico che deontico;

\_ambito di validità: i principi sono implicitamente derivabili da principi espliciti e da esigenze morali;

\_modalità di applicazione: i principi implicano una dimensione valutativa e argomentativa.

---

<sup>298</sup> BONGIOVANNI 2013,91

<sup>299</sup> BONGIOVANNI 2013, 91-98

b. Ruolo fondamentale dell'applicazione e dell'interpretazione del diritto con particolare riguardo alla centralità del bilanciamento fra principi.

c. Ripensamento della concezione di validità delle norme e della struttura dell'ordinamento giuridico con riferimento, non solo alla previsione di un ampio sindacato di costituzionalità volto a verificare la congruenza sostanziale tra le norme e la Costituzione, ma in generale alla maggiore complessità della struttura del sistema giuridico per effetto dell'introduzione del ricorso a ragioni contenutistiche e morali.

3. *Neocostituzionalismo come modello assiologico normativo del diritto quale dovrebbe essere.* In questa terza accezione, il neocostituzionalismo si identifica con una dottrina filosofico-giuridica contraddistinta dall'accoglimento di alcune tesi centrali, declinate tuttavia in modo diverso dai differenti autori ascrivibili al movimento.

Sia pure con tratti meno omogenei man mano che li si considera nel dettaglio, alcuni aspetti o tesi comuni meritano di essere posti in evidenza:

\_ Critica al positivismo, con particolare riguardo alla negazione della tesi della separazione fra diritto e morale. L'inclusione di valori etici nelle carte costituzionali impedirebbe cioè di considerare diritto solo quello formalmente valido, implicando al contrario una connessione tra i due ambiti<sup>300</sup> ;

\_ Considerazione del diritto quale pratica sociale di tipo argomentativo e interpretativo;

\_ Adesione all'oggettivismo etico e alla tesi della cd. *right answer* intesa come possibilità di individuare una decisione corretta delle controversie giudiziarie e criteri di razionalità adoperabili nei processi di applicazione del diritto. L'oggettività del discorso pratico è però sostenuta dai neocostituzionalisti sulla base di parametri prevalentemente

---

<sup>300</sup> Proprio sotto questo profilo sono riscontrabili alcune delle principali differenze fra gli autori neocostituzionalisti, la cui idea di connessione fra diritto e morale può essere intesa sia in senso forte, come connessione definitiva, identificativa e giustificativa, che come connessione meramente formale o ancora semplicemente contingente.

procedurali, tali da consentire l'individuazione di situazioni di argomentazione razionale<sup>301</sup>.

Ancora all'interno della nozione di neocostituzionalismo un'ulteriore distinzione ricalca, parafrasandola, la suddivisione bobbiana del positivismo giuridico come teoria, ideologia e metodologia<sup>302</sup>.

Tale suddivisione, se da una parte rischia di suggerire un elevato grado di articolazione che il neocostituzionalismo non possiede<sup>303</sup>, rivela per altro verso un certo valore euristico, introducendo la possibilità di distinguere il neocostituzionalismo teorico e filosofico-giuridico da un fenomeno prevalentemente politico, contraddistinto da un «atteggiamento ideologico e assiologico di adesione/approvazione ad un diritto che abbia certe caratteristiche»<sup>304</sup> e ritenuto particolarmente adeguato a realizzare determinati valori, tra i quali la democrazia in senso sostanziale, l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali.

Un caso in certo modo a sé, è infine la distinzione fra costituzionalismo garantista e costituzionalismo principialista<sup>305</sup> operata da Luigi Ferrajoli, il quale, se da una parte lascia trasparire una certa contiguità concettuale col neocostituzionalismo, anche in senso assiologico e normativo, dall'altro rivendica la superiorità della tesi positivista della separazione fra diritto e morale.

---

<sup>301</sup> BONGIOVANNI 2013, 103

<sup>302</sup> COMANDUCCI 2002, 71 (In MAZZARESE 2002),

<sup>303</sup> POZZOLO 2003, 58

<sup>304</sup> PINO 2011, 4

<sup>305</sup> FERRAJOLI 2010b, 2771-2816

Il costituzionalismo argomentativo o principialista, identificato da Ferrajoli col neocostituzionalismo *tout court*, si basa come abbiamo visto sull'idea che i diritti siano «valori o principi morali strutturalmente diversi dalle regole, in quanto dotati di una normatività più debole e affidata alla ponderazione.»<sup>306</sup>

Il costituzionalismo normativo o garantista (al quale vanno le simpatie di Ferrajoli) sarebbe invece prettamente positivista e caratterizzato dall'idea che i principi fondamentali implicino l'esistenza o impongano l'introduzione di regole che ne costituiscono le relative garanzie e sarebbe pertanto dotato di una maggiore capacità esplicativa e di un più elevato grado di normatività.

Secondo Giorgio Pino, la principale preoccupazione di Ferrajoli sarebbe quella di assicurarsi che i principi costituzionali siano effettivamente attuati dal legislatore. Si tratta però di «una questione di politica del diritto, non di teoria del diritto che non può essere risolta con una mossa puramente definitoria, quale è quella di postulare una differenza solo stilistica e dunque dell'equivalenza fra regole e principi»<sup>307</sup>.

Come asserisce ancora Pino, sarebbe poco plausibile, e a dire il vero auspicabile, che una Costituzione contenga discipline di dettaglio. L'indeterminatezza delle clausole costituzionali, se da un lato implica la necessità dell'attività interpretativa, dall'altra si spiega in virtù dell'origine compromissoria e pattizia delle costituzioni del secondo dopoguerra e della necessità di garantirne la durata attraverso i secoli, rivelandosi al contempo funzionale al mantenimento di quella connotazione pluralistica che ne fa uno strumento applicabile alla società nella sua interezza.

---

<sup>306</sup> PINO 2011,8

<sup>307</sup> PINO 2011, 13

La complessità del fenomeno “neocostituzionalismo” esorbita tuttavia le questioni definitorie e i problemi di classificazione. Esso solleva un coacervo di problemi, della maggior parte dei quali non mi occuperò, nemmeno superficialmente.

In particolare non affronterò in questa sede le questioni concernenti:

1. i problemi attinenti all’aspetto strutturale dello stato costituzionale di diritto (dimensione normodinamica dell’ordinamento giuridico)<sup>308</sup>, con particolare riguardo al conflitto nello stato costituzionale tra il ruolo della giurisdizione e il principio democratico astrattamente inteso;

2. la questione concernente l’ascrivibilità del neocostituzionalismo al positivismo, al giusnaturalismo, ovvero la sua qualificazione come terzo *genus* o nuovo paradigma. Sotto questo profilo mi sembra soltanto di poter affermare che almeno *prima facie* non sussistano ragioni ostative rispetto alla compatibilità fra neocostituzionalismo e positivismo, almeno laddove si consideri la connessione fra diritto e morale come semplicemente contingente.

Tracciato sommariamente il quadro del fenomeno richiamato, mi sembra di poter asserire senza particolari difficoltà che le tesi enunciate nell’ambito di questo lavoro risultino senz’altro ascrivibili al neocostituzionalismo ideologico come sopra definito.

Più complessa è invece la questione spostandosi sul piano del neocostituzionalismo in senso filosofico.

Pur senza prendere posizione nel senso di un’adesione senza riserve, e non per ignavia intellettuale ma piuttosto per prudenza rispetto a un dibattito che mi pare esorbitare le

---

<sup>308</sup> CELANO 2004, 4

mie competenze e conoscenze attuali, mi sembra di poter concordare, senza particolari perplessità, con almeno alcune delle tesi comunemente ascritte al neocostituzionalismo come modello assiologico-normativo:

1. l'idea del diritto come pratica sociale discorsiva e argomentativa;
2. Il riconoscimento di caratteristiche peculiari attinenti sia al contenuto che alla forma degli ordinamenti giuridici degli stati costituzionali, con particolare riguardo all'incorporazione nelle carte costituzionali di diritti, principi e valori etici e alla conseguente necessità di ricorrere a considerazioni e argomentazioni di tipo morale per l'identificazione e l'applicazione del loro contenuto<sup>309</sup>;
3. La validità della ponderazione o bilanciamento come metodo per la risoluzione di controversie giuridiche che chiamino in causa i diritti fondamentali.

Sotto questo profilo, ferma la possibilità che diritti, principi e valori costitutivi della dimensione etico sostanziale dello stato costituzionale confliggano, e scartata l'ipotesi di una soluzione corretta *ex ante* determinata, il bilanciamento rimane, a mio avviso, qualcosa di più che un'*incognita*<sup>310</sup>, se non altro per la sua spiccata attitudine a dar conto della competitività tra i valori fondamentali soggiacenti ai diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti.

Il bilanciamento rappresenta in altri termini uno strumento fallibile, che impone non di rado scelte tragiche, ma esso rimane al contempo strutturalmente virtuoso e si dimostra

---

<sup>309</sup> CELANO, 2004

<sup>310</sup> CELANO, 2004

atto a impedire che il pluralismo dei valori entro gli stati costituzionali rimanga lettera morta.

Esso esige, nel suo contenuto minimo, che nessun diritto costituzionalmente garantito possa essere limitato o soppresso<sup>311</sup> senza che quella limitazione risulti giustificata.

La necessità della giustificazione o di una giustificazione migliore (nel senso di una giustificazione tale da raccogliere un consenso quanto più ampio e qualificato possibile, in quanto razionalmente argomentabile e coerente), diviene in tal modo maggiormente stringente al crescere del grado di compromissione del diritto sacrificato.

La garanzia di un rapporto di proporzionalità diretta tra razionalità, coerenza e condivisione della giustificazione della decisione da una parte e compromissione del diritto sacrificato dall'altra, dipende, è rimessa, alla buona volontà dell'interprete e alla sua capacità di riconoscere eguale dignità a valori concorrenti, limitando l'influenza dei propri pregiudizi ideologici.

Pur senza rispondere in ultima istanza alla domanda chi controlla il controllore tuttavia, il differimento e la dilazione della decisione sovrana<sup>312</sup> in uno stato al contempo costituzionale e democratico, risultano garantiti più efficacemente attraverso processi quanto più possibile razionali e trasparenti.

In conclusione, se una lettura del bilanciamento alla stregua del modello particolaristico dello stato costituzionale<sup>313</sup> rimane la meno esposta a difficoltà e contraddizioni sul

---

<sup>311</sup> Stabilire quale sia precisamente il confine tra queste due forme di compromissione mi sembra una questione di lana caprina, la cui statuizione non potrebbe che avere natura stipulativa.

<sup>312</sup> Sul punto si veda CELANO 2013, 161 ss.

<sup>313</sup> Il modello particolaristico, come ipotesi di ricostruzione dello stato costituzionale, si contrappone, secondo l'analisi di Bruno Celano al modello minimalista e al modello irenistico. L'assunto di fondo

piano teorico, essa è compatibile con l'aspirazione al miglioramento delle tecniche di bilanciamento attraverso l'individuazione di generalizzazioni e procedure che, sebbene fallibili e revisionabili, incrementano le *chance* di un esito soddisfacente, non solo nei casi "facili" o "paradigmatici", ma proprio nei casi difficili.

Giova, in conclusione a questo paragrafo, ribadire, seppure in modo un po' apodittico, l'opportunità di una visione integrata che coniughi la dimensione giuridica, con quella morale e politica.

Non solo senza il diritto gli stessi principi morali sarebbero difficilmente applicabili, ma attuare i principi morali per il tramite del diritto, richiede il ricorso ad un'azione cooperativa che trova la sua naturale collocazione entro la dimensione discorsiva e deliberativa propria della politica. «Nel riconoscimento dei diritti fondamentali, morale, diritto e politica si integrano, onde nasce l'esigenza di una visione globale del sistema moderno di diritto, che si ispira ai principi del costituzionalismo, un' esigenza che deve tener conto di tutti e tre gli elementi dell'insieme, vale a dire la moralità giustificata che diventa moralità legalizzata»<sup>314</sup>.

### *3.2 Il "terribile diritto": profili problematici della risposta alla paura attraverso lo strumento penale*

Il diritto penale rappresenta una parte essenziale della democrazia costituzionale e precisamente della sua dimensione liberale, ma esso è anche, per tradizione e per

---

del modello particolaristico concerne l'idea che «diritti, principi, valori e interessi costitutivi della dimensione etico-sostanziale dello stato costituzionale di diritto configgono *davvero* e sono *davvero* antinomici (indeterminati, incommensurabili, eterogenei)». CELANO 2004, 14

<sup>314</sup> BOBBIO 1993



vocazione, il terreno privilegiato della violenza, espressa come minaccia e come uso della coercizione.

Il “terribile diritto”<sup>315</sup> costituisce dunque la più elementare e pervasiva risposta ai problemi di sicurezza alla radice degli ordinamenti giuridici<sup>316</sup>.

Il ricorso alla penalità si è dimostrato tuttavia una costante storica e una risorsa politica, non solo quale strumento pragmatico di conservazione dell’ordine sociale, ma anche per il ruolo svolto in termini di rassicurazione simbolica.

La relazione fra paura e diritto penale appare dunque più intima di quanto non lo sia con qualsiasi altro settore dell’ordinamento giuridico.

In base alle distinzioni teoriche introdotte in precedenza e con riguardo a questa relazione possiamo adesso guardare più da vicino la distinzione tra uso (diretto e indiretto) della paura per il tramite del diritto penale, e gestione politica come tentativo di contenimento, in modo limitato e conforme ai principi propri dello stato costituzionale di diritto.

Con riguardo al primo dei profili considerati, un uso diretto della paura da parte delle istituzioni penali è ravvisabile in tutti i casi in cui la previsione e la certezza della sanzione operano direttamente quale produttrici di timore, esplicando la propria efficacia deterrente nei confronti di tutti i consociati (prevenzione generale).

Un uso indiretto appare invece rintracciabile nei casi in cui la sanzione risulti essere adoperata quale strumento di legittimazione politica, proponendosi da un punto di vista

---

<sup>315</sup> L’espressione parafrasa il riferimento di Montesquieu al potere giudiziario e alla potestà punitiva come potere terribile e odioso. MONTESQUIEU 1748

<sup>316</sup> PULITANO’ 2009, 548

simbolico quale risposta ad una o più paure endogene(ad esempio il contrasto della criminalità di strada o dell'accattonaggio come risposta al timore di essere derubati o aggrediti legato alla vita urbana), senza che risulti significativamente rilevante la reale capacità di dissuasione o deterrenza rispetto allo stesso fatto temuto e la sua effettiva o potenziale lesività.

Il carattere indiretto dipende dunque dal fatto che le istituzioni non spaventano, ma rassicurano, ovvero proteggono dalla paura, adoperandola al contempo, su un piano squisitamente simbolico, quale giustificazione per la propria esistenza.

Alla sanzione come fonte di timore per il deviante, tipica dell'universo politico hobbesiano, subentra così la sanzione rassicurante per i non devianti, che capovolge la prospettiva originaria, orientando la legislazione e la politica penale ad assumere quale principale punto di riferimento il cittadino che teme di divenire vittima, in luogo del soggetto che diviene deviante.

Questo capovolgimento ha del resto luogo rispetto alla stessa funzione conservativa dell'ordine politico. Se la sanzione hobbesiana, quale violenza monopolizzata dallo stato sovrano, verso cui sono rivolte le paure degli individui, ha infatti quale scopo primario la possibilità della vita associata attraverso la cessazione dello stato di conflitto (la guerra di tutti contro tutti), il mantenimento di una certa conflittualità è al contrario fondamentale in questa nuova prospettiva, favorendo il perpetuarsi dei bisogni di rassicurazione.

Lo stesso diritto penale del nemico<sup>317</sup> è in qualche modo figlio di questa logica, perché il nemico è soprattutto quello immaginato, che indossa i panni cuciti con esperienza

---

<sup>317</sup>FERRAJOLI 2008,161

sartoriale dell'antagonista, quando non quelli archetipici del cattivo da *soap opera* o da fumetto.

Con riguardo al secondo dei profili considerati, le concrete *chance* di gestione e dunque di contenimento della paure, anche per il tramite dello strumento penale, si legano alla capacità di restituire vigore ai principi del garantismo penale classico e alla possibilità di tracciare un nuovo limite all'operato del legislatore democratico e alla sua aspirazione, pur legittima, a rispondere alle paure e ai bisogni di punizione avvertiti dalla maggioranza dei cittadini.

Prima di scendere nello specifico delle questioni appena introdotte mi sembrano tuttavia necessarie almeno due premesse:

1. Il *trend* securitario al quale ho fino ad ora fatto riferimento ha raggiunto la sua massima espansione nel corso della XVI legislatura, con l'adozione di una serie di misure a carattere quasi draconiano che vedremo più nel dettaglio nelle pagine successive, molte delle quali previste in seno ai cd. Pacchetti Sicurezza del 2008 e del 2009. Oggi si registra una parziale e non risolutiva inversione di tendenza, di cui l'espressione più significativa è forse la legge delega 67/2014, volta alla riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati di particolare tenuità, ma al momento destinata a rimanere lettera morta, in assenza dell'emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto farvi seguito.

È inoltre affiorata in modo non ulteriormente procrastinabile l'esigenza di politiche sociali, specialmente con riguardo ai tassi imbarazzanti di disoccupazione raggiunti nell'ultimo decennio, per cui la paura della povertà sembra essere progressivamente emersa sino a sbaragliare tutte le altre.

L'opportunità di aggiungere un'ulteriore riflessione all'ormai elefantiaica letteratura filosofica, sociologica e politologica sul tema della paura, si giustifica da questo punto di vista in virtù di un duplice ordine di ragioni. Da una parte non si è mai sufficientemente vaccinati rispetto al ciclico *revival* delle politiche della paura, spesso seguite da fenomeni di crisi di legittimazione della giustizia punitiva; dall'altra l'opportunità di costatare a breve e a medio termine i risultati prodotti attraverso tali provvedimenti.

2. Una seconda considerazione mi sembra necessaria a mettere in guardia da un fenomeno che mi pare frequentemente ricorrere nei recinti accademici. Alludo al rischio che si generi una certa confusione fra le opinioni prevalenti in dottrina o comunque fra "simili" per cultura politica, strumenti teorici e grado di istruzione, e opinioni effettivamente diffuse nella società, la cui natura è al contrario estremamente composita sotto tutti questi profili.

Per quel che qui interessa il fatto che i timori per la sicurezza come integrità personale e la percezione dei socialmente ed etnicamente diversi come pericolosi non trovi significativi riscontri in dottrina, né nei salotti di una certa sinistra colta e liberale, non deve indurre a considerare la questione come un falso problema, imputando ai discorsi sul tema una natura meramente retorica.

### *3.2.1 La protezione dei beni giuridici come limite alla tutela penale*

Il rapporto fra paura e pena nei moderni sistemi giuridico penali si sviluppa a partire dalla sua elaborazione embrionale in seno al richiamato modello hobbesiano, che ravvisa nella pena il principale strumento di coercizione nelle mani del potere, al fine di mantenere la pace e l'ordine sociale. Tale paradigma sottolinea inoltre l'attitudine della pena ad assolvere una funzione preventiva, fondata sull'intimidazione generale

mediante l'esempio, subordinandone l'effettività alla prevedibilità della sanzione e alla sua previsione entro chiari limiti legislativi<sup>318</sup>.

Questo processo di modernizzazione è tuttavia giunto a maturazione solo nell'ambito del pensiero illuministico, mutando il volto delle istituzioni penali, mediante il simultaneo perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e umanizzazione del sistema punitivo, nel tentativo di arginare la violenza attraverso la sua gestione razionale e quasi burocratica.

Già Cesare Beccaria prospetta in *Dei delitti e delle pene*, l'esigenza di far uso della pena nei limiti della stretta necessità, introducendo un'embrionale ma all'avanguardia concezione del diritto penale quale *extrema ratio*<sup>319</sup>.

A delinarsi sempre più nitidamente è dunque l'idea che l'efficacia preventiva della reazione punitiva discenda da certezza e immediatezza, piuttosto che dalla severità delle pene comminate, e che tale reazione debba «risultare non solo necessaria[...], ma anche “proporzionata” alla gravità del delitto: gravità rapportata sua volta, all'entità dell'obiettivo danno sociale prodotto.»<sup>320</sup>

L'idea illuministica di razionalità strumentale dell'ordinamento penale e la necessità di una giustificazione per la coercizione di tipo laico, essenzialmente coincidente con la capacità di prevenire e reprimere fatti dannosi per la società<sup>321</sup>, sono all'origine della pur controversa teoria del bene giuridico: se il ricorso alla sanzione penale è subordinato

---

<sup>318</sup> CORNELLI 2010,79

<sup>319</sup> BECCARIA 1764

<sup>320</sup> FIANDACA, MUSCO 2014, XIX

<sup>321</sup> FIANDACA 2014, 8

al criterio di stretta necessità, ciò significa infatti che oggetto di tutela penale meritano di essere solo «*beni essenziali* ai fini di un'ordinata convivenza umana.»<sup>322</sup>

Il concetto di bene giuridico si è dunque imposto proponendosi quale argine all'onnipotenza legislativa in sede di selezione degli oggetti della tutela penale.

Nodo teorico di tale concezione è tuttavia l'individuazione dei criteri alla stregua dei quali valutare tale essenzialità e tale rilevanza. Si tratta di una questione chiaramente non da poco, che ha dato vita ad una miriade di varianti della concezione in questione. Da essa dipende non solo la possibilità di fornire una definizione né tautologica né “vuota” di bene giuridico, ma anche la stessa utilità della nozione in esame, quale limite per il legislatore ed elemento cardine dell'oggettivismo penale.

Il tentativo di circoscrivere la tutela penale alla protezione dei beni giuridici, in modo da salvaguardarne la funzione di limite critico-orientativo alla politica penale legislativa, ha ciclicamente stimolato l'elaborazione di concezioni materiali del bene giuridico, concezioni cioè inclini a considerare beni giuridici meritevoli di tutela penale esclusivamente entità concrete e tangibili, dotate cioè di un substrato empirico e perciò suscettibili di lesione in senso materiale<sup>323</sup>.

La necessità di un aggancio materiale e al contempo di una più rigida separazione fra morale positiva e oggetto di tutela penale è inoltre emersa con particolare coerenza per effetto dell'accresciuto pluralismo, che ha determinato un mutamento della sensibilità rispetto alla quale emblematico è il campo dei reati a sfondo sessuale. Pur encomiabile negli intenti, tale approccio si è tuttavia scontrato con la difficoltà di conferire a priori

---

<sup>322</sup> FIANDACA, MUSCO 2014, 6

<sup>323</sup> FIANDACA 2014, 26

contenuti così determinati alla sfera del penalmente rilevante e con la stessa opportunità di un'equivalenza fra rilevanza e carattere materiale dei beni e degli interessi essenziali per la collettività.

Particolare rilievo ha assunto in Italia l'idea di una rilettura costituzionalmente orientata della teoria del bene giuridico, intesa come possibilità di rifondare il catalogo degli illeciti penali alla luce della Costituzione, e dunque come tentativo di ri-legittimazione dell'ordinamento penale attraverso la concessione del crisma della costituzionalità ai beni giuridici oggetto di tutela<sup>324</sup>.

Dal punto di vista metodologico si è pertanto cercato di procedere, in linea con uno stile argomentativo a carattere positivistico-legalistico, alla valorizzazione delle disposizioni di rango costituzionale espressamente dedicate alla materia penale, con particolare riguardo ai principi di riserva di legge, personalità della responsabilità e rieducazione, procedendo al contempo ad un'indagine ricognitiva dei valori sottostanti alla Carta Costituzionale, nel tentativo di individuare al suo interno precisi appigli normativi giustificanti le scelte di penalizzazione.

Il riferimento alla Costituzione consente di rintracciare nella teoria in esame una valenza duplice, costituendosi al contempo come fondamento positivo in grado di orientare le scelte del legislatore, attribuendovi quasi un carattere necessitato, e come limite negativo rispetto ad una coercizione penale arbitraria, «vale a dire ingiustificatamente invasiva di spazi di libertà dei cittadini presidiata dalla protezione costituzionale dei diritti fondamentali.»<sup>325</sup>

---

<sup>324</sup> FIANDACA 2014, 49 ss.

<sup>325</sup> FIANDACA 2014, 51

A fronte dell'attenzione dottrinarla, anche in questa versione, il ricorso al concetto di bene giuridico non sembra essere esente da problemi di difficile risoluzione.

Se nella sua originaria formulazione<sup>326</sup> la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della teoria del bene giuridico si collocava entro un orizzonte di ingenuo irenismo, dominato dall'immagine di una Costituzione, quale armoniosa e unitaria raccolta di valori e di principi, oggi vi è piena consapevolezza del carattere composito delle nostre Carte Costituzionali, ispirate a visioni politiche differenti ed espressione dunque di una pluralità di valori concorrenti e potenzialmente confliggenti.

Inoltre il tentativo di sottrarsi al rischio di imporre al legislatore limiti troppo angusti alla sua azione politica, introducendo un numero chiuso di potenziali oggetti di tutela, ha condotto a ricorrere al criterio della rilevanza implicita e con esso ad un impiego assai lasco della dottrina in esame, la quale ha finito con lo svolgere nei confronti della politica il ruolo di servitore compiacente<sup>327</sup> e con l'ispirare e giustificare sempre nuove richieste di intervento penale.

Un ulteriore tentativo è stato quello di sostituire al controverso concetto di bene giuridico un riferimento, con la medesima funzione di limite critico orientativo, ai diritti fondamentali. Questa soluzione non solo rischia di incorrere negli stessi limiti propri di una teoria del bene giuridico costituzionalmente orientata, contribuendo all'inflazione del diritto penale attraverso un'ulteriore dilatazione della sfera del punibile, ma sembra tralasciare il fatto che il carattere tendenzialmente sovranazionale dei diritti fondamentali mal si coniuga con l'opportunità che il diritto penale rimanga, anche per le

---

<sup>326</sup> BRICOLA 1973

<sup>327</sup> FIANDACA 2011, 6



peculiari caratteristiche culturali e valoriali che in esso si riverberano, di competenza di ciascun ordinamento nazionale.

I diritti umani non sembrano insomma automaticamente in grado di delineare un catalogo esauriente di oggetti di tutela, mantenendo al pari dei valori costituzionali una valenza soltanto orientativa.

La categoria di bene giuridico è inoltre messa in discussione dalla presenza di beni giuridici cd. problematici, fra i quali spicca ancora una volta il bene-sicurezza. A complicare la possibilità della sua inclusione fra i beni autonomamente tutelabili sono ancora una volta la sua genericità e indeterminatezza semantica, nonché le difficoltà di discernimento tra sentimenti ed esigenze reali.

Queste difficoltà hanno indotto alcuni autori ad inquadrare la sicurezza tra i beni giuridici apparenti, ovvero entità troppo vaghe e generiche per poter assurgere a veri e propri beni giuridici nel senso del diritto penale<sup>328</sup>, preferendo ad una sua protezione quale diritto o interesse autonomo, la sua considerazione in relazione a specifici beni giuridici meritevoli e bisognosi di tutela penale di volta in volta messi a repentaglio.

La sicurezza come interesse generale rappresenta certo rispetto alle sue specificazioni, un *quid pluris*, il quale costituisce senz'altro un elemento di interesse per la riflessione politica, ma non si addice ai limiti più rigidi dell'azione penale, pena la messa in discussione dei principi garantistici di stretta necessità, tassatività e offensività delle condotte punibili.

---

<sup>328</sup> FIANDACA 2011, 5

Anche per il tramite del diritto penale la sicurezza è dunque un obiettivo solo tendenziale «che può essere avvicinato ma non qualcosa che può essere completamente assicurato.»<sup>329</sup>

Fermo il riconoscimento di ampi margini di valutazione al legislatore, uno schema teorico consolidato impone che una legge che limiti i diritti fondamentali, qual è appunto una legge che preveda pene o misure restrittive della libertà personale, debba essere idonea e necessaria per raggiungere lo scopo perseguito e la restrizione legale a sua volta proporzionata all'obiettivo di tutela (proporzionalità in senso stretto)<sup>330</sup>.

Sul piano del controllo di costituzionalità<sup>331</sup> tale modello fatica tuttavia ancora ad imporsi, stante il carattere tendenzialmente discrezionale delle relative prognosi, che tende a trasfigurare i problemi che si pongono in questioni di riservato dominio della politica.

Torneremo più avanti sulla possibilità di ripensare la fisionomia della categoria del bene giuridico. Giova tuttavia fin da ora ribadire che esso conserva certamente almeno un'utilità residua quale limite al legislatore, mentre sembra potersene escludere una funzione propulsiva, quale criterio positivo delle scelte di penalizzazione. Il concetto di bene giuridico rappresenta dunque non un *prius*, atto a predeterminare cosa debba essere oggetto di tutela penale, ma piuttosto un *posterius*<sup>332</sup>, il cui risultato dipende dagli

---

<sup>329</sup>PULITANO' 2009, 564

<sup>330</sup> PULITANO'2009, 563

<sup>331</sup> PULITANO' 2009, 563

<sup>332</sup> FIANDACA 2011, 5

scopi extra penali che si affidano al diritto penale entro i confini segnati dalla Costituzione.

### *3.2.2 Uso politico della paura e soggettivismo penale*

Se l'importanza di un riferimento alla teoria del bene giuridico dipende dal fatto che essa continua a iscriversi in una prospettiva ideologica di oggettivismo penale, ancorato all'idea di oggettiva dannosità sociale e all'esclusione di figure soggettive di *status* e di autore, proprio sotto questo profilo la divaricazione tra teoria e prassi, ha rappresentato una linea di tendenza costante delle legislazioni penali.

Tale divaricazione non rappresenta pertanto un prodotto esclusivo di un particolare clima sociale di allarmismo, ma esprime piuttosto il ciclico riemergere di tentazioni autoritarie mai del tutto sopite.

Senza spingerci lontano è sufficiente richiamare la criminologia positivista di matrice lombrosiana e l'idea di un autore criminale per qualità naturali, la cui inclinazione a delinquere sembrerebbe trovare una precisa espressione in caratteristiche morfologiche e offrire dunque un fondamento scientifico all'affermazione nell'immaginario collettivo del perfetto prototipo del soggetto deviante concepito come anormale.

Al garantismo illuminista e all'oggettivismo penale fa così da costante contrappunto il permanere sullo sfondo di tendenze di segno inverso, inquadrabili non solo quali prassi legislative, giurisdizionali e poliziesche difficili da abbandonare, ma anche quali espressioni di modelli teorici e politici dotati di specifiche basi epistemologiche<sup>333</sup>.

---

<sup>333</sup> FERRAJOLI 2014, 70

Ad emergere sotto questo profilo è in primo luogo una concezione sostanzialistica della devianza, ovvero una sua considerazione (e valutazione) quale comportamento immorale e antisociale, meritevole di punizione.

Sul piano processuale a rilevare è invece un'estensione della potestà punitiva attraverso l'ampliamento del suo oggetto a qualità o condizioni personali del presunto deviante ed al contempo il degradare della verità processuale, limitata nel contenuto informativo ma controllata quanto ai metodi di acquisizione, a convincimento soggettivo del giudicante.

Tale logica trova ancora spazio nel nostro ordinamento, non solo per la previsione di figure di reato elastiche, indeterminate e scarsamente offensive, funzionali ad estendere i margini di discrezionalità del potere punitivo, ma anche per l'esistenza di una pluralità di misure di difesa sociale (cautelari, di prevenzione e di sicurezza) irrogabili sulla base di presupposti meramente soggettivi, quali il sospetto e la pericolosità sociale presunta in base a condizioni personali o di *status*.

Significativo è inoltre il trattamento del delinquente recidivo<sup>334</sup> che anche nel nostro ordinamento sottolinea, pur senza arrivare all'aberrazione del *three strikes and you're out* statunitense<sup>335</sup>, la riemersione della categoria della pericolosità individuale.

Se i paradigmi dell'oggettivismo penale non sono riusciti a scalzare del tutto la logica del tipo di autore e della pericolosità soggettiva vi sono indubbiamente delle ragioni.

---

<sup>334</sup> Regolato in Italia dall'art.99 c.p., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n.251,cd. ex Cirielli che ha comportato l'inasprimento delle misure sanzionatorie e l'istituzione della "recidiva obbligatoria". Relativamente a questo secondo profilo è intervenuta la Corte Costituzionale che con la Sentenza 23 luglio 2015 n. 185 ha dichiarato l'illegittimità della previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso.

<sup>335</sup> Sul tema vedi ad es. GRANDE 2007

A fronte della complessità del fenomeno mi sembra che ad essere decisivi siano almeno due fattori.

Da una parte ad entrare in gioco è il tentativo, più volte richiamato, di legittimazione delle istituzioni politiche attraverso lo strumento penale.

Le campagne securitarie e la ricerca di consenso elettorale attraverso la risposta al sentimento di insicurezza, mediante la mobilitazione contro il diverso e il deviante per il tramite del vecchio e consolidato meccanismo del capro espiatorio, hanno giocato un ruolo certamente rilevante, permettendo di scaricare le tensioni sociali irrisolte attraverso uno strumento in definitiva meno impegnativo e oneroso rispetto ad un'azione che, attraverso il serio perseguimento di politiche sociali e di inclusione, agisca sulle cause strutturali dei fenomeni criminali<sup>336</sup>.

Preoccupazioni securitarie e tendenze populistiche non sono tuttavia da sole sufficienti a spiegare il perdurare del recepimento in seno al diritto penale della contrapposizione fra buoni e cattivi, fra malvagi criminali e onesti cittadini!

Se è vero che questa logica ha trovato manifestazioni storicamente differenti, rafforzandosi e indebolendosi, assumendo tratti ora più miti ora più odiosi e insopportabili, è vero che essa sembra al contempo impossibile da sradicare completamente, quasi che un'irriducibile valenza "polemologica" rappresentasse una componente irrimediabilmente iscritta nello stesso DNA del diritto penale. Il periodico scivolamento verso il soggettivismo penale, appare dunque almeno in parte

---

<sup>336</sup> FERRAJOLI 2014, 58

riconducibile alla tendenza a percepire l'illecito come atto di inimicizia e ostilità e il relativo autore come nemico da escludere dal consorzio civile<sup>337</sup>.

Lo stesso uso massiccio del termine guerra (alle droghe, al crimine, al terrore...) nelle espressioni retoriche che supportano l'introduzione di misure penali rigorose quando non limitative degli stessi diritti civili, evoca contemporaneamente lo stato di emergenza e la necessità di rispondere ad una domanda onnivora di sicurezza<sup>338</sup>, ma anche il tradursi nel linguaggio della politica, dei media e dei cittadini, di questo antagonismo.

Nell'accettazione, quale volontà di farvi praticamente i conti, di questa componente, giocano inoltre un ruolo ineliminabile i pregiudizi ideologici di quanti si accostino alla questione.

La stessa idea, da me condivisa, che a fare le spese di un diritto penale forte e soggettivo siano inevitabilmente i deboli, gli emarginati, variamente vessati e brutalmente vittime di pulsioni classiste e xenofobe, è in realtà il frutto della scelta di una determinata prospettiva o angolo visuale.

La stessa idea di deviante come antagonista, come nemico della cosa pubblica, non sarebbe forse meno detestabile se ad essere nel mirino di un diritto penale duro e massimo fossero i criminali al potere, vertici di organizzazioni di stampo mafioso e politici corrotti? I più esigenti garantisti risponderebbero negativamente, ma tale risposta non è scontata né necessariamente legittima.

David Garland ha individuato nelle nuove politiche penali e nella nuova "cultura del controllo"<sup>339</sup> qualcosa di più del semplice prodotto delle forze politiche conservatrici,

---

<sup>337</sup> FIANDACA 2011, 9

<sup>338</sup> CORNELLI 2010, 82

<sup>339</sup> GARLAND 2007

ravvisandone il radicamento entro sensibilità culturali che l'esperienza della criminalità ha prodotto, quali potrebbero essere in Italia quelle conseguenti al perdurare di forme storicamente risalenti di criminalità mafiosa e di una diffusa criminalità politico-amministrativa<sup>340</sup>.

A scanso di equivoci giova ribadire che quanto detto non mira ad equiparare la criminalizzazione della povertà e della diversità con il giusto perseguimento dei crimini del potere e ciò, non solo per pregiudizio ideologico, ma soprattutto in ragione della diversa offensività delle condotte considerate.

Lungi dal voler avvallare qualsiasi concezione faccia del diritto penale uno strumento di lotta al nemico, mi preme piuttosto sottolineare che almeno in una certa misura la contrapposizione fra maggioranza non deviante e minoranza deviante rimane ineliminabile.

Se così è, non è possibile relegare tale componente nell'ambito delle spiegazioni empiriche senza tenerne conto nell'elaborazione dei modelli assiologici, pena la stessa inservibilità di quei modelli.

Prima di provare a rispondere alla domanda relativa all'individuazione dei tratti salienti di un diritto penale che voglia porsi nell'ottica della gestione, in luogo dello sfruttamento, delle paure endogene entro i confini dello stato costituzionale, mi sembra inoltre opportuno soffermarmi sui principali problemi conseguenti alla crisi del garantismo penale e alla riemersione dell'ideologia della lotta al nemico negli orientamenti contingenti della politica criminale.

Ad emergere mi sembrano in modo particolare il radicalizzarsi di un'estrema disuguaglianza relativamente all'esposizione all'intervento punitivo (ma anche al

---

<sup>340</sup> FIANDACA 2011, 10

processo e all'esecuzione dell'azione penale) e la caduta di razionalità dell'intervento penale frutto dei discorsi sulla sicurezza.

Sotto il primo dei profili considerati, il radicalizzarsi della disuguaglianza in relazione a tutti i momenti decisivi dell'intervento penale è in primo luogo riconducibile all'aumento della povertà, la quale rappresenta la principale forma di discriminazione, incidente, anche per il tramite del diritto penale, sullo stesso godimento delle libertà fondamentali.

Alla disuguaglianza extra penale, di origine economica e sociale, si sovrappone pertanto la disuguaglianza penale, i cui aspetti più evidenti sono rappresentati dal rigorismo e dall'efficienza quasi esclusivamente riservati a quella che Ferrajoli definisce come "criminalità di sussistenza"<sup>341</sup>, ma anche dai costi ingenti della difesa di fiducia, che rendono problematico, anche in materia penale, l'accesso alla giustizia dei non abbienti, minando lo stesso riconoscimento del diritto alla difesa quale diritto fondamentale e universale.

Anche in fase di esecuzione della pena tali discriminazioni si manifestano in modo determinante, come emerge dalla subordinazione di benefici (come l'affidamento in prova ai servizi sociali) a criteri di natura eminentemente soggettiva, quali il sostegno della famiglia, la possibilità di occupazione o il grado di istruzione.

Se la disparità economica rappresenta la forma di disuguaglianza più vistosa, tanto per le dimensioni macroscopiche che per la sua natura di costante storica, le misure repressive in tema di immigrazione clandestina hanno rappresentato in Italia quasi il tratto distintivo delle politiche securitarie che hanno dato sfogo a pulsioni xenofobe ed ansie identitarie nel corso della XVI legislatura, attraverso la paventata neutralizzazione

---

<sup>341</sup> FERRAJOLI 2014, 219



di soggetti non oggettivamente offensivi, ma ritenuti astrattamente pericolosi in ragione delle loro qualità personali o della loro appartenenza a certe comunità o categorie.

Tali politiche, preoccupate di rispondere principalmente ad intenti demagogici, come risulta dalla scarsa efficacia deterrente in ragione del carattere quasi sempre necessitato dell'immigrazione irregolare<sup>342</sup>, sono state oggetto di significativa revisione.

Tale revisione ha seguito soprattutto tre linee: la disapplicazione da parte dei giudici ordinari, l'intervento della Corte Costituzionale e le scelte di depenalizzazione per il tramite della legge delega 67/2014, che, in assenza dei decreti attuativi, ha tuttavia lasciato ancora un vuoto normativo, comportando la permanenza in vigore delle norme precedenti.

Tra i provvedimenti di contrasto all'immigrazione irregolare, emblematici di questa stagione criminale, i delitti di reingresso dello straniero espulso e di ingiustificata inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello stato. Tali previsioni, sulle quali è caduta la scure della Corte Costituzionale<sup>343</sup>, si configuravano dunque come reati "propri", ovvero destinati ad assumere rilevanza esclusivamente quando commessi dallo straniero.

---

<sup>342</sup> Si tratta dei cd. migranti economici, per i quali la migrazione è in buona parte dei casi una scelta obbligata in ragione delle condizioni di estrema indigenza nella quale versano nei paesi d'origine.

<sup>343</sup> Sentenza Costituzionale del 13-17 dicembre 2010 n. 359. In questa circostanza oggetto del giudizio è stato l'art.14 c. 5-quater del T.U., concernente l'inottemperanza "reiterata" all'ordine di allontanamento. Nella formulazione introdotta dalla l. 15 luglio 2009 n. 94. In particolare la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità laddove questo non dispone che l'inottemperanza all'ordine, secondo quanto invece previsto per la condotta di cui al precedente comma, sia punita nel solo caso che l'inottemperanza all'ordine abbia luogo " senza giustificato motivo". La normativa, relativamente alla violazione della prima intimazione questorile, prevede infatti la clausola del giustificato motivo quale possibile elemento di esclusione dell'illiceità della condotta. La Corte ha dunque ritenuto di dover riscontrare una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 c. 1Cost., e ha pertanto emesso una sentenza additiva volta ad aggiungere anche in presenza di inottemperanza "reiterata", la necessità che siano vagliate dai giudici possibili cause integranti giustificati motivi delle condotte omissive degli stranieri costituite ad esempio da situazioni di " estrema indigenza".

Maggiore attenzione mediatica, a fronte del minore rigore sanzionatorio e della scarsa applicazione da parte degli organi giudicanti, ha ricevuto però il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello stato<sup>344</sup>, previsto dall'art.10 bis del Testo Unico sull'immigrazione, ed introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94.

La disposizione, che nella sua formulazione originaria qualificava l'ingresso illegale nel territorio dello stato come delitto, sanzionandolo con la reclusione da sei mesi a quattro anni, ha finito col disciplinare l'illecito annoverandolo tra le contravvenzioni e sanzionandolo con un'ammenda da cinque a diecimila euro.

Dal punto di vista delle condotte sanzionate la norma punisce, accanto all'ingresso in assenza dei requisiti di legge (ovvero in presenza di altre cause ostative), il trattenimento nel territorio dello stato e dunque la mancata presentazione della richiesta di permesso di soggiorno in assenza di cause di forza maggiore che abbiano cagionato l'omissione, ovvero il ritardo nella presentazione della domanda.

A tale condotta risulta di fatto equiparata quella di quanti permangono presso il territorio dello stato quando il permesso, precedentemente rilasciato, non sia stato rinnovato entro i termini prescritti dalla legge, ovvero quando risulti successivamente revocato o annullato.

In tale fattispecie sembrano dunque infiltrarsi elementi tipici di un diritto penale d'autore ed una violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, volti

---

<sup>344</sup> Nel configurare quale soggetto attivo del reato "lo straniero", e dunque nell'inquadrare la fattispecie in esame come reato proprio, il legislatore ha accolto la nozione di "straniero" di cui all'art. 1 c. 1 del Testo Unico. La disposizione introduce così un trattamento differenziato in ragione della provenienza, stante che tale nozione esclude, quando non sia diversamente disposto, quanti siano cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

rispettivamente a circoscrivere l'ambito del penalmente rilevante, anche al fine di limitarne gli effetti stigmatizzanti, e a garantire la congruità del trattamento sanzionatorio in relazione al disvalore dell'illecito commesso e al suo reale contenuto offensivo.

La norma, divenuta simbolo dello sbilanciamento delle politiche in tema di immigrazione sul versante del controllo e della repressione, è tuttavia sopravvissuta al vaglio di costituzionalità ed rimasta in vigore in attesa dell'attuazione della legge delega che ha scelto di depenalizzare la relativa condotta.

La sentenza costituzionale n. 250 dell'8 luglio 2010, da considerarsi necessariamente entro una prospettiva compromissoria, ha risolto la questione inquadrando la condizione di clandestinità quale conseguenza della condotta illecita, "attiva e istantanea" (coincidente con l'ingresso) o "omissiva permanente" (relativamente al successivo trattenimento in territorio italiano *contra legem*), escludendo che oggetto di criminalizzazione potesse essere la condizione personale e sociale di migrante.

Coerentemente con una concezione "espansiva" della sicurezza il bene giuridico offeso sarebbe dunque rinvenibile secondo la Corte "nell'interesse al controllo e alle gestione dei flussi migratori", un bene che, laddove non fosse considerato quale meritevole di tutela, minerebbe l'intero impianto della normativa vigente in tema di immigrazione.

L'apparente razionalità dell'*iter* argomentativo seguito dalla Corte, lascia tuttavia spazio ad accuse di formalismo, aggirando sostanzialmente la questione relativa a una presunzione assoluta di pericolosità, quale conseguenza di una mera condizione soggettiva qual'è quella del migrante economico.

In conclusione sembra che la Corte sia stata condizionata dal rischio connesso ad un' eccessiva esposizione politica e dalla reiterata minaccia da parte degli organi governativi di stravolgere natura e funzione dell'organo di garanzia, spingendola ad optare per il mantenimento di un reato, il cui impatto sociale e le cui caratteristiche presupponevano in realtà ben più di un margine di ambiguità rispetto alla sua compatibilità con il dettato costituzionale.

Nel solco dell'attività di contemperamento fra interessi configgenti che ha caratterizzato l'azione della Corte, diverso epilogo ha invece atteso l'aggravante di clandestinità, introdotta dal d.l. 2008/92 ( legge 2008/125), quale punto 11 bis dell'art. 61 c. p, che ha rappresentato quasi la cifra ideologica di un diritto penale improntato alla disuguaglianza<sup>345</sup>.

L'introduzione fra le aggravanti comuni della clandestinità ha avuto ancora una volta risultati modesti sul piano pratico, ma vistosi su quello simbolico: «il reato commesso dall'immigrato irregolare è per definizione valutato come più grave, mettendo in scena una risposta retoricamente efficace a uno stato d'animo diffuso, che chiede sicurezza attraverso un maggior rigore verso i clandestini»<sup>346</sup>.

Con la sent. 249 del 8 luglio 2010 la Corte ha ritenuto l'aggravante evidentemente in contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza, il quale richiede di giudicare un trattamento differenziato illegittimo, quando non risulti fondato su elementi tali da far apparire la differenziazione operata necessaria e ragionevole.

---

<sup>345</sup> PULITANO' 2009, 557

<sup>346</sup> PULITANO' 2009, 557

I giudici hanno avuto modo di rinvenire la *ratio* della norma censurata in una «presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui stesso posta in essere».

Una presunzione che identifica un “tipo di autore”, contribuendo a creare uno stigma e ledendo quel principio di offensività che il c.2 dell'art.25 cost. riconosce inviolabile, ancorando saldamente la responsabilità penale al fatto e vietando contestualmente l'applicabilità di un trattamento sanzionatorio quando questo risulti fondato sulle qualità personali del soggetto agente.

Prova tangibile di questo diritto penale della disuguaglianza è la composizione della popolazione carceraria, che vede una prevalenza assoluta di tossicodipendenti, piccoli criminali, immigrati irregolari e persone con problemi psichiatrici, solitamente al limite o sotto la soglia di povertà. Ma il carcere è qualcosa di più che uno specchio delle disuguaglianze altrove generate. Esso ne produce infatti di ulteriori attraverso la discrezionalità delle autorità carcerarie, ma anche il variabile *standard* delle condizioni di vita in ragione della permanenza presso diversi stabilimenti.

Il carcere, istituzione screditata e in declino, almeno nella riflessione dottrinarica, rimane pertanto in prima istanza uno strumento di controllo e repressione sociale riservato ai più deboli, frutto della crisi della sovranità statale e della conseguente necessità di assecondare le pulsioni repressive che accendono l'opinione pubblica.

Ne risulta non solo un'enorme sproporzione tra le sofferenze inflitte e la scarsa rilevanza dei reati puniti, ma anche un incremento ingestibile della popolazione detenuta quale conseguenza dell'inflazione della legislazione penale e della lentezza dei processi,

che sono valsi all'Italia la condanna al pagamento di ingenti somme di denaro da parte della Corte di Strasburgo.

Tale situazione è del resto aggravata dalla presenza in carcere di una significativa percentuale di detenuti in attesa di giudizio (oggi circa un quinto della popolazione carceraria in Italia) che vivono il carcere «quale luogo di transito piuttosto che di pena»<sup>347</sup>.

Il carcere sembra in definitiva aver mantenuto la sua natura di istituzione illiberale e disuguale, fisicamente e psicologicamente afflittiva, non solo del tutto inefficace sul piano della prevenzione generale, ma addirittura criminogena.

Quanto vi accade sembra tuttavia rimanere nascosto agli occhi e destinato all'invisibilità<sup>348</sup>, portando alle estreme conseguenze quel processo di progressiva privatizzazione degli eventi perturbanti già lucidamente descritto da Norbert Elias<sup>349</sup>.

Di un'ipervisibilità godono invece le condanne e il processo, la cui funzione stigmatizzante è amplificata per il tramite dei poteri mediatici ed in particolare dall'azione di quella fabbrica di paura che è la televisione.

In questa direzione, non solo l'incremento del tempo dedicato dai notiziari ai fatti di cronaca nera, con un'ulteriore crescita durante le campagne elettorali che hanno cavalcato l'onda securitaria, ma anche il proliferare di forme più morbose, che intrecciano il sensazionalismo ad una macchietistica e in alcun modo legittima parodia dell'azione inquirente. Un nuovo genere di intrattenimento meno *naïf* di quanto appaia,

---

<sup>347</sup> FERRAJOLI 2014, 55

<sup>348</sup> WACQUANT 2013, 30

<sup>349</sup> ELIAS 1939

avvezzo alla spettacolarizzazione della sofferenza e in grado di attingere a piene mani da una combinazione fatale di afflitti morali e voyeurismo, cui sembrano affidate forme di aggregazione giudicanti che hanno soppiantato ogni reale interesse per la dimensione pubblica, ma che “funzionano”, perché quando si parla di sesso o di morte nessuno cambia canale, il clima certo è scoraggiante ...

Sempre più necessaria si profila a conti fatti una drastica riduzione del ricorso alla pena detentiva e la sua sostituzione con un ampio ventaglio di pene non segregative (es. semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali, arresti domiciliari).

In questa direzione sembra orientarsi la già citata legge delega<sup>350</sup>, sebbene permanga il dubbio che se qualcosa inizia a muoversi è perché «in epoca di *spending review* non ci sono soldi per costruire nuove prigioni [...] e sembra riaffiorare la consapevolezza che le democrazie moderne hanno rinunciato per troppo tempo a lavorare con gli strumenti della bilancia e della misura, preferendo ad esse l'accetta e la sega.»<sup>351</sup>

L'imporsi dei discorsi sulla sicurezza, la crisi del garantismo classico e lo scivolamento verso il soggettivismo hanno dunque condotto ad una generale caduta di razionalità delle politiche penali, espressa, oltre che dal deterioramento delle funzioni di garanzia individuali e dal moltiplicarsi delle disuguaglianze, dalla perdita di interesse per l'effettività dell'efficacia deterrente delle misure adottate.

---

<sup>350</sup> In questa direzione la legge delega 67/2014 prevede tra l'altro:

1. La reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, in tutti i casi cui è prevista la pena dell'arresto e della reclusione per un periodo non superiore a 3 anni.
2. La facoltà per il giudice di concedere la reclusione domiciliare per i delitti per i quali è prevista la reclusione da 3 a 5 anni.

<sup>351</sup> WACQUANT 2013, 11

Un principio teorico basilare è infatti l'esistenza di un rapporto di proporzionalità diretta tra efficacia deterrente delle pene e grado di esigibilità delle norme violate. *Ad impossibilia nemo tenetur*: quanto più la devianza è necessitata meno è prevedibile con le pene<sup>352</sup>.

Un esempio dello sganciamento dai presupposti razionali dell'intervento penale prodotto dal *trend* securitario, sono i *provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica* previsti dall'art. 78 bis del T.U. in materia di stupefacenti (l. 21 febbraio 2006 n.49), che prevedono l'applicazione di misure restrittive da parte del Questore (e dunque di un organo non giudiziario) a carico di soggetti responsabili della detenzione di stupefacenti per uso esclusivamente personale, i quali abbino determinati precedenti penali e amministrativi, "qualora in relazione alle modalità e alle circostanze dell'uso...possa derivare pericolo per la pubblica sicurezza". Non solo il pericolo per la sicurezza pubblica si trova dunque ad essere evocato in modo manifestamente evanescente<sup>353</sup>, ma è completamente tralasciato il fatto che questo tipo di delinquenza, come quella di sussistenza, richiede politiche sociali più che penali.

«Dove non c'è garanzia dei minimi vitali non c'è integrazione[...] e ogni forma di esclusione prelude la formazione e lo sviluppo del senso civico di appartenenza e la comprensione stessa del valore della legalità».<sup>354</sup>

Prima di stabilire se i principi ereditati dalla tradizione illuminista e dal garantismo penale classico siano adeguati per fronteggiare le richieste di sicurezza e contemperare

---

<sup>352</sup> FERRAJOLI 2014, 236

<sup>353</sup> PULITANO' 2009, 562

<sup>354</sup> FERRAJOLI 2014, 237



le diverse esigenze sociali nei limiti posti dagli stati costituzionali, occorre tuttavia accettare la veridicità di due considerazioni in qualche modo speculari.

Da una parte l'acquisita consapevolezza che il diritto penale di per sé non produce sicurezza. La dove nel nostro mondo c'è insicurezza non sono le carenze del diritto penale a produrla. «L'idea che identifica maggiore severità con maggiore sicurezza è un'idea sbagliata.»<sup>355</sup>

Dall'altra che le stesse riforme normative criticate sono comunque almeno formalmente democratiche e rispecchiano percezioni sociali di minaccia e sentimenti di insicurezza a loro modo "reali".

Lo stesso immaginario collettivo, popolato di fantasmi e di mostri, talvolta anche colpevolmente autoprodotti, non può essere ignorato. Pensare di farlo in nome di una razionalità potenzialmente onnivora quanto la sua antitesi, non sarebbe in definitiva una soluzione razionale.

### *3.2.3 Gestione politica della paura: un approccio costituzionale*

Quanto detto fino adesso suggerisce l'idea che le istituzioni politiche si siano servite dello strumento penale principalmente in modo demagogico, non solo ricorrendo alla sanzione come mezzo intimidatorio, ma attingendo altresì dalle paure sociali già esistenti, al duplice scopo di "distrarre" i cittadini dai problemi strutturali all'origine delle tensioni sociali e di trovare per sé stesse una fonte plausibile di legittimazione.

La crisi attraversata dalle istituzioni politiche, e in modo particolare da quelle penali, è certo innegabile, e la situazione si è in parte aggravata per effetto del ciclico avvicendamento di riforme processuali e carcerarie, utilizzate quali strumenti di

---

<sup>355</sup> PULITANO' 2009, 566

deflazione penale, con riverberi significativi sul rispetto del principio di legalità, tanto nel rapporto fra reato e pena che in quello fra pena irrogata e pena concretamente eseguita.

Se tutto questo è indubbiamente vero, ciò rappresenta, in effetti, solo una parte della verità. Non solo le istituzioni penali sono necessarie in termini di efficacia deterrente, ma si prestano ad un uso virtuoso anche con riferimento alle esigenze di assicurazione e dunque di contenimento e gestione delle paure sociali, inscrivendosi a pieno titolo nel solco della generale aspirazione al raggiungimento del bene comune.

Luogo di elezione per la gestione delle paure sociali è dunque il “processo decisionale orizzontale”, caratterizzato da un potere non gerarchico, ma decentrato, diffuso, e dalla costante ricerca, attraverso il dibattito democratico, del più ampio consenso possibile.

Rispetto all’obiettivo di spostare l’asse della politica penale dall’uso alla gestione delle paure sociali, un peso determinante assume la possibilità di restituire vigore ai principi fondamentali del garantismo penale, i quali, pur quando messi a dura prova, hanno dimostrato notevoli elasticità e resistenza, tali da consentirne la compressione senza mai giungere ad un integrale annientamento.

La sostanziale ambivalenza del diritto e delle istituzioni penali si esprime dunque nel rapporto con la sicurezza, la quale si riconnette ad istanze di protezione, non solo attraverso il diritto penale, ma anche dal taglio per così dire “pericoloso” dei poteri di coercizione.

L'espressione "garantismo penale"<sup>356</sup> designa le istanze di tutela dei diritti alla vita, all'integrità e alla libertà personale contro la potestà punitiva, ponendo l'accento sulle relative garanzie, ovvero sulle tecniche apprestate contro interventi arbitrari di tipo poliziesco e giudiziario, configurandosi come una tra le più importanti eredità concettuali dell'illuminismo giuridico.

In un senso ancor più ampio il garantismo si oppone a qualsiasi concezione fondata sull'idea di un "potere buono", ed esprime la sfiducia nella spontanea soddisfazione e rispetto dei diritti fondamentali<sup>357</sup>.

Il garantismo penale opera dunque in due direzioni, le quali si configurano al contempo quali ragioni giustificative del potere punitivo:

1. la prevenzione dei delitti, quali ingiuste offese a diritti altrui ovvero ad altri beni o interessi ritenuti fondamentali;
2. la prevenzione delle pene informali o eccessive e cioè delle ingiuste punizioni.

Come paradigma teorico, fondato sulla limitazione di qualsiasi potere assoluto, il garantismo si lega inoltre indissolubilmente al costituzionalismo, poiché la possibilità, per il sistema di garanzie a tutela dei diritti fondamentali, di rappresentare un vincolo rispetto al potere politico, dipende dall'innesto di una dimensione sostanziale nella procedura democratica e «dal rigido fondamento in norme superiori di diritto positivo, quali sono appunto le norme costituzionali.»<sup>358</sup>

---

<sup>356</sup> L'espressione è sorta nella cultura giuridica quale replica teorica alla legislazione e alla giurisdizione d'emergenza della metà degli anni '70 del secolo scorso.

<sup>357</sup> FERRAJOLI 2014,5

<sup>358</sup> FERRAJOLI 2014,8

D'altro canto gli stessi diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti, sembrano destinati a rimanere un *flatus vocis* in assenza delle leggi di attuazione che introducono le relative garanzie.

Se il paradigma costituzionale e garantista non può dirsi oggi compiutamente realizzato ciò dipende infatti dal generale *deficit* di effettività che caratterizza la tutela dei diritti fondamentali a livello sia nazionale che sovranazionale.

Quale argine a questo *deficit* Ferrajoli propone dunque una “rifondazione garantista” del diritto penale, che si esprime nel progetto di un *diritto penale minimo*, in grado di rispondere alle istanze di limitazione del potere punitivo e alle esigenze di effettiva tutela delle libertà individuali, attraverso l'istituzione di un insieme di garanzie, sia penali che processuali, a carattere essenzialmente negativo.

Succintamente richiamate le linee generali di tale proposta, la quale mi sembra nel suo complesso egregiamente argomentata e convincente, procederò ad evidenziarne gli aspetti problematici, valutando, sotto alcuni aspetti, la possibilità di soluzioni alternative.

Con l'espressione *diritto penale minimo* Ferrajoli intende essenzialmente due cose: un paradigma teorico e normativo, che si identifica con l'insieme delle garanzie penali e processuali idonee a conseguire tali scopi, e un paradigma metateorico di giustificazione del diritto penale.

Sotto il primo profilo a rilevare sono dunque sia garanzie penali sostanziali (ed in particolare il principio di stretta legalità o tassatività dei fatti previsti, di offensività, materialità e colpevolezza), che processuali (quali il contraddittorio, la parità tra accusa e difesa, la rigida separazione tra giudice e accusa, la presunzione di innocenza, l'onere

della prova gravante sull'accusante, l'oralità e la pubblicità del giudizio, l'indipendenza della magistratura e il principio del giudice naturale).

Questo sistema di garanzie e di vincoli rappresenta un modello teorico destinato a scontrarsi ancora una volta con una realizzazione solo parziale, risultando compromesso tanto dall'inflazione legislativa, che dall'indeterminatezza semantica e dalla scarsa dannosità di molte fattispecie di reato, alcune delle quali abbiamo considerato in precedenza.

Con riferimento alla concezione del diritto penale minimo quale paradigma metateorico di giustificazione, il ricorso allo strumento penale appare invece giustificato secondo Ferrajoli, solo quando esso risulti concretamente in grado di realizzare entrambi gli scopi enunciati ( e dunque non solo la prevenzione dei reati ma anche quella delle pene arbitrarie ed informali), ovvero quando le istituzioni penali agiscano effettivamente quale strumento di minimizzazione della violenza e dell'arbitrio che in sua assenza si produrrebbero<sup>359</sup> .

Le dottrine tradizionali hanno prevalentemente indirizzato la loro attenzione al soddisfacimento delle esigenze di protezione intesa come protezione dai reati.

Ciò è accaduto anche in ragione di un radicato pregiudizio concernente la presunta antinomia fra garanzie, sostanziali e processuali, ed efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Tale rilievo, il quale non sarebbe ad ogni modo dirimente, sembra tuttavia trascurare il fatto che ritardi, omissioni e inadempienze della giustizia penale costituiscono

---

<sup>359</sup> FERRAJOLI 2014, 49

soprattutto l'effetto dell'inflazione legislativa e, più a monte, delle incrinature del principio di legalità e dunque della più importante tra le garanzie penali.

Nella sua opera di rifondazione Ferrajoli distingue inoltre fra dottrine che accolgono modelli di giustificazione o assiologici, concernenti propriamente lo "scopo" della pena, e dottrine che accolgono modelli di spiegazione, o esplicativi, concernenti la "funzione" della sanzione penale e che rimandano a valutazioni prettamente empiriche.

Nel tracciare tale distinzione Ferrajoli rileva la tendenza ricorrente delle dottrine della pena ad una sovrapposizione tra modelli di giustificazione assiologici e schemi di spiegazione esplicativi, definendo ideologie naturalistiche quelle che assumono spiegazioni empiriche come giustificazioni assiologiche (ad esempio dal carattere retributivo della pena ne deducono la necessità), e ideologie normativistiche quelle che assumono giustificazioni assiologiche come spiegazioni empiriche (come nel caso delle dottrine correzionalistiche).

Nel tentativo di sottrarsi al rischio di legittimazione aprioristica, sotteso a ciascuna di queste possibili fallacie, Ferrajoli individua dunque alcune condizioni o requisiti metaetici che ritiene soddisfatti dal modello di giustificazione proposto:

1. La considerazione dello scopo quale bene extra giuridico e il riconoscimento del mezzo quale costo umano e sociale;
2. L'accettazione del postulato giuspositivistico della separazione fra diritto e morale, al fine di impedire la considerazione del delitto come un male in sé, e della pena come un bene o valore in sé;

3. La congruenza dei mezzi coi fini e dunque l'assoluta necessità ed efficacia delle pene sul piano empirico in vista degli scopi perseguiti.

Le dottrine utilitaristiche della prevenzione generale appaiono a Ferrajoli come le più idonee a soddisfare tali requisiti, in quanto, diversamente dalle ideologie retributivistiche e da quelle correzionalistiche, considerano i mezzi penali dissociandoli chiaramente dagli scopi extra-penali idonei a giustificarli.

Se la gran parte della tradizione utilitaristica sembra però orientata a sposare l'idea che tali scopi coincidano con la massima utilità possibile per i non devianti, Ferrajoli si concentra al contrario sulla necessità di considerare, quale obiettivo primario, la minimizzazione delle sofferenze per la minoranza deviante.

Questo secondo parametro, non solo pone l'accento sulla necessità di controllare il diritto penale relativamente al rischio che la pena possa costituire uno strumento più afflittivo e dannoso della condotta criminale che ne costituisce il presupposto, ma evidenzia al contempo l'attitudine dello strumento penale a prevenire vendette private, informali e arbitrarie, promananti dalla parte offesa, agendo nel suo complesso quale strumento di minimizzazione della violenza nella società.

Così inteso lo scopo del diritto penale ed in particolare di un diritto penale minimo è insomma la protezione del più debole «che nel momento del reato è la parte offesa, in quello del processo l'imputato e in quello della pena il condannato.»<sup>360</sup>

Dall'adozione di tale schema giustificativo discendono almeno due corollari: in primo luogo il riconoscimento del carattere storicamente e spazialmente relativo di qualsiasi

---

<sup>360</sup> FERRAJOLI 2014,14

giustificazione, per cui il tasso di severità legittimo dipende dal tasso di violenza e dalle altre circostanze oggettive con le quali il diritto penale deve praticamente fare i conti; in secondo luogo la possibilità di una giustificazione “concreta” rispetto a sistemi penali effettivamente esistenti. In questa seconda direzione il paradigma del diritto penale minimo opera dunque quale criterio, non solo di legittimazione, ma ancor prima di delegittimazione, ed appare destinato ad attivarsi ogni qual volta la pena non rappresenti il male minore, ovvero «meno afflittivo e arbitrario, rispetto ad altre reazioni non giuridiche.»<sup>361</sup>

Se scopo primario del diritto penale minimo appare dunque la minimizzazione della violenza e la difesa dei diritti di tutti, ma specialmente dei più deboli, ciò richiede l’adozione di una strategia riformatrice, con riguardo sia alla questione criminale che alla politica penale, imponendo la riabilitazione del principio di stretta legalità, ma anche una progressiva riduzione sia dell’ambito del punibile (*depenalizzazione*) che delle modalità della punizione (*decarerizzazione*).

Una seria politica di depenalizzazione comporterebbe infatti non solo l’adozione di criteri più selettivi rispetto all’individuazione dei beni fondamentali oggetto di tutela, ma anche un rigido condizionamento delle scelte di penalizzazione alla luce dei mezzi disponibili, generando, quale effetto collaterale positivo, un significativo alleggerimento del lavoro giudiziario.

Un posto d’onore nel modello teorico di Ferrajoli è riservato al principio di uguaglianza. Tutte le garanzie penali e processuali, quali tecniche volte a minimizzare la violenza della potestà punitiva, possono infatti essere espresse proprio in termini di uguaglianza e

---

<sup>361</sup> FERRAJOLI 2014, 49



precisamente di garanzie della non punizione dell'innocente e dell'uguale trattamento del colpevole.

Da tale centralità Ferrajoli fa discendere la proposta sul piano processuale dell'istituzione di una difesa pubblica, ovvero di un magistrato del pubblico ministero di difesa, con funzioni in qualche modo speculari a quelle della pubblica accusa.

Tale indicazione è stata recepita dai legislatori costituenti di numerosi paesi dell'America latina, nei quali lo stesso Ferrajoli gode di un particolare plauso.

Il carattere di diritto fondamentale e dunque universale del diritto alla difesa e l'interesse pubblico alla condanna dei colpevoli non meno che alla tutela degli innocenti, renderebbero infatti inaccettabili la differenza degli *standards* qualitativi fra difesa di fiducia e difesa d'ufficio, finendo col vanificare tutte le altre garanzie del corretto processo.

Pur suggestiva l'idea di una difesa pubblica mi sembra poco praticabile nel nostro paese.

Tale soluzione mi sembra non tenere adeguatamente conto del carattere della relazione tra il difensore e il suo assistito quale relazione fondata sull'*intuitu personae* e della natura della stessa pubblica accusa, la cui istituzione è volta ad assicurare l'imparzialità degli organi inquirenti.

Un obiettivo più realistico mi sembra piuttosto un potenziamento dell'istituto del gratuito patrocinio, oggi "patrocinio a spese dello Stato", orientato all'incremento degli *standards* qualitativi sia attraverso l'estensione della tutela per i cittadini non abbienti alla fase stragiudiziale e all'attività di consulenza in una fase anteriore all'eventuale processo, sia attraverso il miglioramento delle condizioni retributive per i difensori.

Del tutto condivisibile mi appare invece l'esigenza di potenziare e soprattutto di assicurare l'effettività delle garanzie sostanziali e processuali, anche attraverso la

concreta attuazione di politiche orientate alla depenalizzazione e alla decarcerizzazione, quali questioni assolutamente prioritarie in relazione alla crisi di legittimazione attraversata dalle istituzioni penali e strumenti potenzialmente atti, a favorirne il superamento.

Pur nel solco di un quadro teorico di riferimento complessivamente convincente, maggiori criticità mi sembrano presentarsi in relazione alla rigida separazione fra modelli esplicativi e modelli assiologici. L'assenza di dialogo tra spiegazioni e giustificazioni della pena mi sembra infatti dimenticare l'inevitabilità, sul piano pratico, di un' almeno parziale integrazione tra i due aspetti.

L'idea dell'individuazione nella minimizzazione della sofferenza per il deviante, dello scopo primario se non esclusivo dello strumento penale, mi sembra in breve rimuovere dai suoi orizzonti un'onesta presa in considerazione della natura oggettiva del "terribile diritto", un diritto completamente intriso di emozioni, di rabbia e di paure, espressione di un'insopprimibile sete di vendetta, ma anche di un più nobile desiderio di giustizia, rispetto al quale ogni tentativo di sterilizzazione e di epurazione razionale ha in qualche modo finito col potenziare gli aspetti aberranti.

Se così è, appare dunque inevitabile che almeno una parte di questa natura penetri nella politica penale, anche attraverso i filtri del processo democratico, il quale consente, al suo meglio, una sublimazione delle esigenze retributive, le quali non si prestano tuttavia ad essere completamente eluse, dimostrando come la democrazia possa sempre inevitabilmente condurre all'adozione di scelte tragiche.

L'opportunità di una presa in considerazione delle istanze emotive strutturalmente inglobate dal diritto penale comporta dunque l'inclusione della retribuzione tra i suoi

scopi. Tale inclusione non comporta tuttavia la sua automatica traduzione in un diritto penale massimo, risultando, le esigenze retributive, adeguatamente soddisfacibili anche attraverso la differenziazione della risposta punitiva e la sua graduazione in relazione all'offensività delle condotte considerate.

Lo stesso ideale della risocializzazione, il quale trova nel nostro ordinamento un espresso recepimento costituzionale, permette, al di là dei suoi limiti, di rovesciare la logica dell'espulsione del deviante dalla comunità, attraverso la considerazione della sanzione quale rito di passaggio che consente il re-ingresso nella comunità.

Da questo punto di vista, se è vero che gli odierni ordinamenti politici riconoscono il pluralismo come valore pregevole, non può essere dimenticato il fatto che la stessa permanenza al loro interno e il godimento dei vantaggi che ne discendono, comporta l'accettazione di un auspicabilmente minimo numero di regole, le quali consentono la più o meno pacifica convivenza al suo interno.

Rispetto alle scelte di tutela rimesse alla discrezionalità del legislatore democratico, una funzione critico-orientativa o perlomeno di *topos* argomentativo mi pare ad oggi mantenere il concetto di bene giuridico.

Sotto questo profilo di particolare interesse mi sembra la proposta di Giovanni Fiandaca, il quale avanza l'ipotesi di un possibile mutamento dell'angolo visuale, tale da indurre a parlare di una concezione "procedurale" piuttosto che "sostanziale" o "materiale" del bene giuridico<sup>362</sup>.

Un approccio costituzionale al bene giuridico potrebbe dunque ragionevolmente prendere le mosse dal principio di proporzione tra misura sanzionatoria e obiettivo di

---

<sup>362</sup> FIANDACA 2014, 66

tutela perseguito, ovvero dalla garanzia di una scelta di penalizzazione razionalmente argomentabile alla luce della necessità o meritevolezza di tutela del bene o dell'interesse sottostanti.

Il grado di fondatezza della scelta politica e la capacità di salvaguardare il pluralismo ideologico, e dunque le posizioni politico-culturali di minoranza, dipenderà pertanto in buona parte «dal livello di fondatezza e di discorsività raggiunto in sede di dibattito democratico» e dunque «dalla qualità e dalla serietà del processo deliberativo.»<sup>363</sup>

Se la penetrazione delle istanze emotive nel dibattito democratico, testimoniato dall'imporsi del *trend* securitario nelle scelte del Legislatore, ha determinato un complessivo arretramento del costituzionalismo penale, un fenomeno a carattere espansivo è invece rilevabile sul versante giurisdizionale, con un complessivo incremento del controllo di legittimità affidato alla Corte Costituzionale.

Questo non è tuttavia un fatto necessariamente negativo. Nell'impossibilità di procedere ad una totale epurazione del diritto penale dalle istanze emotive e dalla sue strutturali valenze retributive, la possibilità di un controllo esterno all'attività del Legislatore, si profila come proficuo, specialmente nell'ottica della tutela dei diritti fondamentali quali barriere all'arbitrio punitivo.

Sotto questo profilo mi sembra che gli aspetti più importanti sui quali dovrebbe concentrarsi l'attività di vigilanza svolta dalla Corte, concernano il controllo sull'uguaglianza delle garanzie penali e processuali e l'effettività del principio di riserva di legge, inteso quale garanzia della possibilità di far maturare consensi ampie e convinti, attenuando il rischio di leggi imposte con la sola forza numerica del principio

---

<sup>363</sup> FIANDACA 2014, 67

maggioritario<sup>364</sup> e come possibilità di restituire centralità al Parlamento rispetto alla sua funzione di raccordo fra la volontà popolare e il potere esecutivo.

Il sistema di *check and balance* su cui si fonda lo stato costituzionale, seppur non garantisce la soluzione “corretta”, mi sembra rappresentare ad oggi il sistema in grado di offrire le maggiori *chance* di individuazione della soluzione “migliore possibile”, consentendo al contempo di salvaguardare le minoranze, senza annientare la funzione fondamentale svolta dal consenso e dal principio democratico.

Il bilanciamento tra diritti e sicurezza, in cui le ragioni dell’efficacia deterrente e retributiva sono costantemente commisurate alle ragioni della libertà personale, rappresenta dunque un’esigenza insopprimibile tanto in sede di dibattito democratico che di controllo di legittimità.

Tale bilanciamento comporta il riconoscimento di ogni diritto quale entità complessa includente esplicazioni potenziali di diversa rilevanza morale, «alcune più vicine e altre più labilmente collegate all’interesse in nome del quale quel diritto merita protezione.»<sup>365</sup>

Contrappunto del “panico securitario”, del quale ci siamo diffusamente occupati, rischia di rivelarsi sotto questo profilo il “panico libertario”, quale tendenza ad un’intransigente difesa dei diritti fondamentali, tale da escludere la possibilità di ogni minima interferenza, indipendentemente dalla scala di importanza in relazione all’interesse che

---

<sup>364</sup> Così intesa la riserva di legge presuppone una certa concezione di democrazia, vicina alla concezione kelseniana della democrazia quale ricerca di intese collaborative tra maggioranza e opposizione. FIANDACA 2011, 3

<sup>365</sup> PINTORE 2010, 145

si vuole proteggere, in modo pregiudizievole per un esame analitico delle misure atte a proteggere la sicurezza<sup>366</sup>.

Esempio emblematico di questa intransigenza è il clamore generato da qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza. L'attenzione quasi ossessiva per la *privacy* sembra essere divenuta espressione di una «mitologia che da un lato confonde la riservatezza con la segretezza e dall'altro la libertà con la preservazione dell'assoluta segretezza. Un'idea siffatta induce a perdere di vista il senso di questa tutela, che è quello di proteggere l'autonomia politica e personale degli individui piuttosto che i loro dati.»<sup>367</sup>

Sforzarsi di distinguere tra gli aspetti più e meno importanti di ciascun diritto e dunque di individuarne i profili irrinunciabili rispetto alle ragioni della sicurezza, è necessario ma non risolutivo, essendo implausibile il raggiungimento di un consenso unanime intorno al “giusto punto di equilibrio” nel caso concreto.

Nel tentativo di scansare entrambi i pregiudizi (quello securitario e quello libertario), nei quali le preferenze individuali ci inducono facilmente ad incorrere, un ruolo centrale mi sembra sia affidato alla capacità di garantire l'effettività del diritto all'informazione, quale esplicitazione necessaria del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall'art. 21 della Costituzione.

Sotto questo profilo la distinzione tra aspettative di sicurezza reali e aspettative di sicurezza artificialmente indotte, ed in particolare manipolate dal sistema mediatico, non

---

<sup>366</sup> PINTORE 2010, 148

<sup>367</sup> PINTORE 2010,147

può essere affidata all'idea di una rieducazione culturale di massa in chiave neo-illuminista<sup>368</sup>.

Se è inevitabile che in una democrazia la percezione del rischio da parte dei cittadini eserciti un'influenza non trascurabile sulle scelte di politica penale e criminale, fondamentale mi sembra piuttosto un intervento volto a garantire l'effettività del diritto all'informazione, in modo da impedirne una macroscopica distorsione ed un uso demagogico, attraverso la tutela dell'indipendenza dei poteri mediatici da quelli politici ed economici.

Sotto questo profilo l'Italia rappresenta un esempio negativo, come dimostra la travagliata vicenda del conflitto di interessi, rispetto al quale un intervento risolutivo seguita ad essere periodicamente rinviato.

La possibilità di una gestione politica delle paure sociali passa attraverso la razionalizzazione del sistema penale e la garanzia del ricorso alla giustizia penale come *extrema ratio*, concretamente realizzabili attraverso un incremento del grado di democraticità interno agli ordinamenti giuridici di concerto con le funzioni di vigilanza esercitate dagli organi costituzionali.

Tale progetto impone, come vedremo adesso, un inevitabile raccordo tra garantismo penale e garantismo sociale.

La vera prevenzione della delinquenza, specie quella di sussistenza, è infatti pre-penale e richiede un potenziamento delle politiche sociali come garanzie del lavoro, dell'istruzione e della previdenza, poiché è dalla integrazione della libertà con l'uguaglianza che dipende l'effettività della democrazia.

---

<sup>368</sup> FIANDACA 2011, 9

### *3.3 Il ruolo dell'uguaglianza nella riduzione dell'insicurezza*

Allo scopo di valutare l'adeguatezza del paradigma costituzionale in relazione alla transizione dall'uso politico alla gestione politica delle paure sociali, ho cercato di delineare le condizioni di possibilità di un ricorso "virtuoso" allo strumento penale nell'ambito dello stato costituzionale. La scelta di dedicare uno spazio relativamente ampio al tema penale dipende evidentemente dalla sua centralità in relazione all'oggetto di indagine. Quale risposta immediata ai bisogni di sicurezza, il diritto penale costituisce infatti, almeno sul piano filosofico giuridico, il terreno privilegiato, di qualsiasi analisi sulla paura, dispiegando in esso tutta la propria straordinaria ambivalenza.

In questa prospettiva ho inoltre cercato di vagliare l'attitudine dello stato costituzionale in relazione al soddisfacimento di due più specifici obiettivi:

- \_ impedire la traduzione della domanda di sicurezza in una domanda di autorità;
- \_ garantire un adeguato livello di protezione a "tutti" i membri della società e dunque una distribuzione per quanto possibile equa dell'accesso alla sicurezza e dei rischi.

In questa stessa ottica, nelle pagine che seguiranno, mi soffermerò sulla necessità di un'efficace tutela dei diritti sociali, a partire dal presupposto, ancora non dimostrato che essi si configurino quali strumenti privilegiati per la costruzione di una condizione di sicurezza realmente democratica, ovvero una condizione di sicurezza equamente distribuita.



Se una parabola gradualmente discendente sembra caratterizzare l'attenzione rivolta alla sicurezza come incolumità personale e il timore della criminalità<sup>369</sup>, la domanda di sicurezza rivolta allo stato sembra tornare progressivamente a tradursi in una richiesta di protezione dai rischi sociali, con particolare riguardo ai rischi connessi all'assenza o alla perdita del lavoro.

In questa prospettiva la risposta alla domanda di sicurezza, seppur indubbiamente foriera di uno stato maggiormente ingerente e debordante rispetto agli angusti confini del "guardiano notturno"<sup>370</sup>, non implica la necessità del ricorso ad alcun *surplus* di autorità, ma al contrario le si contrappone, configurandosi quale preconditione dell'autonomia individuale nel concreto esercizio dei diritti politici e nel godimento di quelli civili.

Proprio gli immediati riflessi in tema di giustizia distributiva che caratterizzano i diritti sociali ne fanno tuttavia una categoria altamente controversa, sia nel discorso politico che in quello filosofico giuridico. Prima di addentrarci nell'ambito del dibattito filosofico giuridico, ritengo dunque opportuno introdurre alcune considerazioni generali sul piano della riflessione politica, rivolgendovi tuttavia solo uno sguardo d'insieme, senza entrare nel merito di specifiche politiche sociali.

Anche a tale proposito sono tuttavia necessarie alcune premesse:

1. Pur non potendosi affermare che la promessa del *welfare state*, come protezione *from the cradle to the grave*, abbia conosciuto compiuta realizzazione, gli stati

---

<sup>369</sup> Un discorso del tutto a sé può essere condotto con riferimento alle minacce terroristiche le quali sollevano tuttavia questioni di politica internazionale esulano dall'ambito proprio di quest'indagine.

<sup>370</sup> PINO 2014, 1

europei rappresentano oggi società “assicuranti”<sup>371</sup>, le quali incorporano, sia pure con differenze macroscopiche tra stato e stato, un sistema di protezioni sociali complessivamente avanzato.

2. Dagli anni '70 del secolo scorso questo modello è tuttavia entrato in crisi, investito da critiche provenienti da ogni fronte. L'imporsi del capitalismo liberista, accompagnato dall'idea dell'indesiderabilità delle protezioni sociali, ritenute pregiudizievoli per l'autonomia individuale e responsabili di una “cultura della dipendenza” attraverso l'abitudine alla sicurezza, ha consegnato il rischio sociale alla dislocazione delle ricchezze, trasformando il benessere in una responsabilità dei singoli soggetti<sup>372</sup>, mentre il pubblico è stato progressivamente sostituito dai privati nella gestione dei rischi.
3. Nell'ultimo decennio l'imponente crisi economica che ha investito l'Europa è stata considerata come giustificazione morale e limite oggettivo rispetto all'insufficienza delle politiche sociali, in barba alla già richiamata fondazione del nostro ordinamento sul lavoro e alla costituzionalizzazione dei diritti sociali e dello stesso principio di solidarietà<sup>373</sup>.

Proprio questo tipo di giustificazioni mi sembra tuttavia incorrere in una certa, e tendenzialmente colpevole, confusione tra realizzabilità e desiderabilità politica dei diritti sociali.

---

<sup>371</sup> Nel senso in cui l'espressione è adoperata da Robert Castel, ovvero per indicare società che presentano un sistema avanzato di protezioni civili e sociali e che fondano la legittimità delle proprie istituzioni politiche sulla capacità di garantire la sicurezza dei cittadini. CASTEL 2003

<sup>372</sup> COLOMBO 2014, 4

<sup>373</sup> Il principio di solidarietà è espressamente recepito dal nostro ordinamento già all'art. 2 della Costituzione, il quale recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Non solo le politiche sociali e gli indici per misurare le disuguaglianze non sono neutrali<sup>374</sup>, e l'assetto complessivo dei diritti sociali in relazione alle risorse disponibili richiede scelte politiche che si devono fare allo scoperto<sup>375</sup>, ma quando si riflette sul costo dei diritti sociali se ne trascura la fondamentale attitudine a costituirsi quali strumenti di giustizia distributiva, ovvero strumenti per “dividere”, prima ancora che per elargire, equamente le risorse, in relazioni ai bisogni e alle necessità di ciascuno.

In altri termini l'effettività dei diritti sociali rappresenta un obiettivo almeno relativamente indipendente dalla misura delle risorse disponibili, ma al contrario strettamente connesso alla “redistribuzione” delle stesse, a partire da una politica fiscale seriamente improntata al principio di progressività.

Come abbiamo avuto modo di constatare nella prima parte di questo lavoro, con particolare riguardo alla riflessione sociologica condotta da Castel, la centralità e la necessità della tutela sociale torna oggi ad emergere in modo drammatico, specialmente nell'ambito del diritto al lavoro o più propriamente della sua mancanza, costituendosi oggi come il principale fattore di incertezza e di timore per il futuro.

Proprio su questo piano seguitano infatti a non registrarsi grandi successi. Al contrario le misure adottate sembrano dimostrarsi inconcludenti, quando non finiscono col rivelarsi addirittura controproducenti.

Emblematica manifestazione di quest'approccio superficiale al problema dei cambiamenti relativi al rapporto tra individui e rischi sociali, è il passaggio, efficacemente descritto da Dario Colombo, dal *welfare* al *workfare*, inteso quale

---

<sup>374</sup> VIOLA 2000, 122

<sup>375</sup> PINO 2014, 5

insieme di programmi contro la disoccupazione e l'assenza di partecipazione al mercato del lavoro, orientati alla sostituzione di soggetti non occupati e riceventi sussidi, con lavoratori occupati in ogni sorta di impieghi, generalmente non congrui in relazione al proprio profilo professionale e remunerati con salari più bassi rispetto alla corrispondente retribuzione in regime di libero mercato <sup>376</sup>.

Il *workfare* si discosta dunque dagli obiettivi propri di una seria politica in campo laburistico, di cui rappresenta al meglio il surrogato, ma permette allo stato di conseguire un duplice vantaggio: l'eliminazione di una voce di spesa dal bilancio e l'incremento del flusso in entrata di contributi sociali e delle imposte.

La sostituzione degli interventi di carattere assistenziale, con l'introduzione nel mercato del lavoro di lavoratori flessibili e a basso salario, imposti attraverso modalità, almeno *de facto* coattive, in base al principio della *less eligibility*, è stata complessivamente favorita, secondo Colombo, dal consolidarsi di tre condizioni<sup>377</sup>:

- a) un processo di riorganizzazione complessiva della produzione, volto a far entrare la frazione maggiore possibile della popolazione nella forza lavoro secondo modalità duttili (la cd. flessibilità) e a favorire la concorrenza nelle occupazioni a bassa qualifica e dunque un livellamento dei salari verso il basso, esteso a tutto il mercato del lavoro;
- b) il mutamento dei rapporti sociali, riassunto da Robert Castel nel concetto di fine della società salariale, processo che comprende una degradazione delle protezioni sociali e la trasformazione dello statuto del lavoro in base a quattro direttrici principali:

---

<sup>376</sup> Per quanto riguarda il caso italiano, non si è assistito a un'implementazione capillare di pratiche workfaristiche, non già per una difesa politica e sindacale delle conquiste e dei diritti sociali quanto perché il principio della *less eligibility* non ha avuto bisogno di misure dirette, costituendosi quale prodotto immediato della cornice giuslavoristica e dello scadente sistema di protezioni sociali che caratterizza il nostro paese. COLOMBO 2014, 10

<sup>377</sup> COLOMBO 2014, 19-22

destabilizzazione degli stabili; installazione della precarietà; polarizzazione del mercato del lavoro; *deficit* di posti occupabili;

c) La modernizzazione dei servizi pubblici all'insegna del nuovo stato manageriale, attraverso la messa in concorrenza delle amministrazioni pubbliche su un mercato dei servizi sociali, determinando progressivamente lo sfumare della distinzione tra pubblico e privato.

Alla focalizzazione sull'*empowerment* individuale ha inoltre fatto seguito un mutamento nel concetto di disoccupato. Questi è divenuto "inoccupabile". Non un inattivo, ma un inetto, inadatto alla società, manchevole nella capitalizzazione di se stesso, quasi a riabilitare «la divisione ultrasecolare tra poveri bisognosi da aiutare e poveri oziosi da punire»<sup>378</sup>.

La regressione verso una concezione atomistica della società, in cui ogni soggetto è responsabile di se stesso, appare inoltre, come intuito da Wacquant, uno dei sintomi della più generale criminalizzazione morale della miseria e della torsione del sociale sul penale, espresso dal procedere parallelamente delle pratiche punitive incentrate sulle categorie marginali, della diminuzione del potere pubblico sul settore economico e dall'abbandono di una tutela piena del diritto al lavoro.

In un quadro, segnato dal declino del trattamento collettivo dei rischi sociali e dall'individualizzazione dei rapporti tra beneficiario e pubblica amministrazione, le protezioni sociali arretrano, mantenendo un carattere selettivo e residuale.

Il complessivo indebolimento delle politiche sociali trova del resto un avallo anche sul piano concettuale, specialmente nel dibattito filosofico giuridico.

---

<sup>378</sup> COLOMBO 2014, 23

Anche in tale prospettiva il riconoscimento dei diritti sociali a livello costituzionale, si è scontrato con la diffusa tendenza alla loro squalificazione, quale effetto dell'affermarsi di una "visione puristica" dei diritti<sup>379</sup>, ovvero di un complesso di idee, che identifica, quali diritti in senso stretto, solo i tradizionali diritti di libertà, disconoscendo ai diritti sociali la qualità di "veri" diritti. A suffragare tale squalificazione sarebbero dunque un coacervo di problemi teorici, responsabili di rendere problematica la loro concettualizzazione quali diritti in una prospettiva filosofico-giuridica.

Un primo problema, considerato emergente sia dai fautori che dai detrattori della categoria, riguarda le difficoltà di definizione e classificazione conseguenti al carattere eterogeneo e confuso che contraddistinguerebbe i diritti sociali.

È stato sostenuto che tale confusione potrebbe essere imputabile alla frequente adozione di una strategia definitoria "ricognitiva", tale da far coincidere i diritti sociali con un gruppo di diritti riconosciuti o rivendicati in un certo momento storico<sup>380</sup>. Il ricorso ad una definizione così generale produrrebbe insomma l'accorpamento di diritti tra loro eterogenei, «accomunati da questa comune caratteristica genealogica, e magari da una vaga ispirazione "sociale"»<sup>381</sup>.

Che l'indeterminatezza di contenuto caratterizzante i diritti sociali discenda o meno dal ricorso ad una definizione siffatta, mi sembra preferibile, in questo contesto, assumere una definizione di diritti sociali afferente alla loro dimensione contenutistica, con particolare riguardo al profilo della giustificazione sostanziale.

---

<sup>379</sup> CELANO 2013, 76

<sup>380</sup> PINO 2014, 2

<sup>381</sup> PINO 2014, 2

In questa prospettiva i diritti sociali si identificano come «diritti a prestazioni pubbliche (solidarietà) finalizzate ad evitare che una qualche circostanza materiale o esistenziale (salute, indigenza, disoccupazione, ecc.)impedisca il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale su un piano di libertà ed eguaglianza (eguaglianza sostanziale)»<sup>382</sup>.

I disaccordi intorno alla categoria dei diritti sociali emersi in sede definitoria, trovano un immediato riscontro anche con riguardo ai tentativi di classificazione. Senza entrare nel merito di questo dibattito sarà qui sufficiente richiamare il più noto di essi, nella versione riconducibile a Thomas Humphrey Marshall.

Marshall muove dall'individuazione nella cittadinanza di un elemento civile, un elemento politico e un elemento sociale, identificando quest'ultimo con l'insieme dei diritti ad un minimo di benessere e sicurezza sociale, potenzialmente estendibile fino alla piena partecipazione al retaggio sociale in base ai canoni sociali vigenti.<sup>383</sup>

L'idea di Marshall è che l'evoluzione interna ai diritti abbia un carattere grosso modo lineare e progressivamente orientato all'uguaglianza. In particolare, il succedersi delle generazioni di diritti sarebbe da intendersi storicamente, come il tentativo di risolvere i problemi e trovare risposta alle domande lasciate ancora aperte dalle generazioni precedenti.

Sebbene la nozione di diritti sociali risulti effettivamente abbastanza vaga, giustificando un atteggiamento di sospetto da parte dei giuristi<sup>384</sup>, le difficoltà nella determinazione

---

<sup>382</sup> PINO, 2014, 2

<sup>383</sup> MARSHALL 1963, 9

<sup>384</sup> TRUJILLO 2000, 43

del contenuto non rappresentano una caratteristica peculiare o esclusiva dei diritti sociali, configurandosi piuttosto come difficoltà consuete nell'ambito dei diritti fondamentali<sup>385</sup>, senza che se ne possa automaticamente derivare l'impossibilità ne, tanto meno, l' indesiderabilità della loro attuazione.

Se i problemi definitori non sembrano dunque ostacoli insormontabili alla concreta implementazione dei diritti sociali, le principali riserve in ambito filosofico giuridico vertono intorno alla questione della "giustiziabilità", intesa come possibilità di configurarli quali pretese immediatamente azionabili e soddisfacibili in sede di tutela giurisdizionale.

Sebbene la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti fondamentali rappresenti una conseguenza della loro natura inviolabile, essa non sembra tuttavia poter assurgere ad elemento di definizione. Il problema della giustiziabilità e quello dell'effettività investono infatti indiscriminatamente tutti i diritti fondamentali, costandogli spesso l'accusa di costituirsi quali semplici "diritti di carta", diritti cioè al cui riconoscimento formale non avrebbe fatto seguito un'adeguata tutela sul piano empirico.

Se il problema del *deficit* di effettività rappresenta dunque un problema comune a tutti i diritti fondamentali, l'accentuarsi delle difficoltà nell'ambito dei diritti sociali può, almeno in parte, essere ricondotto all'adozione di una concezione descrittiva e statica dei diritti, intesi quali specifiche pretese individuali (*claims*) correlative a specifici doveri o obblighi anch'essi individuali (*duties*).

---

<sup>385</sup> TRUJILLO 2000, 50 ss.



Dall'adozione di tale concezione e in particolare da una rigida interpretazione della tesi della correlatività, discende infatti la distinzione tra libertà negative, alle quali corrisponderebbero semplici obblighi di astensione, e diritti positivi, generatori di specifici obblighi di fare. Tale distinzione ha lasciato tracce evidenti nella nostra cultura determinando in particolare il convincimento della precedenza logica e dell'incomprimibilità delle libertà negative, a fronte della "naturale gradualità" e sacrificabilità dei diritti positivi<sup>386</sup>.

In base a tale distinzione i diritti sociali si configurerebbero dunque quali diritti positivi con caratteristiche peculiari, tali da renderne difficile la gestione in sede giudiziale<sup>387</sup>.

Sotto questo profilo le maggiori perplessità vertono intorno alla possibilità di ottenere con strumenti giurisdizionali l'adempimento delle prestazioni necessarie alla realizzazione dei diritti sociali. Le riserve avanzate rispetto all'inclusione dei dritti sociali nel novero dei "veri" diritti fanno leva su due principali argomenti:

1. Il costo, ovvero la distinzione fra diritti positivi costosi e diritti negativi a "costo zero" ;
2. Il conflitto tra diritti sociali conseguente all'impossibilità che le risorse impiegate su un fronte ( es. la sanità pubblica) non possono essere contemporaneamente impiegate su un altro( es. i fondi previdenziali)

Le repliche rispetto a tale modello muovono dal passaggio ad una concezione normativa e dinamica dei diritti, «solidale con l'intento di garantire un solido fondamento teorico ai diritti sociali»<sup>388</sup> e incentrata sulla funzione che essi svolgono come ragioni di tutela,

---

<sup>386</sup> BIN 2000, 16

<sup>387</sup> VALENTINI 2012, 9 ss.

<sup>388</sup> CELANO 2013, 76

in relazione a interessi, meritevoli di particolare protezione, che ne determinano le forme e i contenuti (*interest theory*).

I diritti – e ancor più i diritti fondamentali – sono pertanto da intendersi quali pacchetti di posizioni soggettive finalizzate alla protezione di un certo interesse e costituiscono dunque entità complesse e multiformi, che possono essere realizzate e violate in molti modi differenti<sup>389</sup>.

Dall'adozione di tale concezione discende dunque non solo il riconoscimento del primato assiologico dei diritti (come “ragioni di tutela”) sui doveri, ma anche la possibilità di rilevare l'esistenza di un diritto “perfetto e completo”, prima che siano precisamente determinate o determinabili le posizioni corrispettive volte ad assicurarne il soddisfacimento.

Inoltre, anche volendo accogliere la distinzione concettuale fra diritti positivi e diritti negativi, e dunque negando la compresenza dell'aspetto negativo e dell'aspetto positivo in ogni libertà e in ogni diritto sancito dalla Costituzione<sup>390</sup>, tale distinzione resterebbe di fatto inapplicabile alla presunta contrapposizione tra diritti sociali costosi e diritti civili e politici quali richieste di mera astensione.

Diritti di libertà e diritti politici richiedono infatti un apparato pubblico costoso, (a cominciare dall'esistenza di un'efficiente macchina giudiziale organizzativa e procedurale) sia al fine della loro tutela che del loro godimento e possono pertanto entrare in conflitto in relazione alla distribuzione delle risorse . Se così non fosse, spiega ironicamente Celano, attraverso l'immagine di un'improbabile comunità di angeli, e dunque ove non fosse necessaria l'esistenza di un sistema volto a garantire l'effettività

---

<sup>389</sup> VALENTINI 2012, 27

<sup>390</sup> BIN 2000, 20

delle libertà, non sarebbe necessario neanche il loro riconoscimento<sup>391</sup>. I diritti hanno insomma strutturalmente un carattere potenziale, nel senso che le relative pretese si attivano laddove i beni o gli interessi soggiacenti vengono minacciati, perdendo di senso in assenza di una possibilità, ancorché remota della loro messa a repentaglio.

*Ad adiuvandum* sostenere, come sottolinea Giorgio Pino, che i diritti di libertà non costano mentre i diritti sociali costano, significa adottare la prospettiva del mercato e della proprietà privata come posizione di *default*, tralasciando il fatto, privo di interesse nell'ottica di un'interpretazione squisitamente economicista, che «anche la violazione o l'inattuazione di un diritto è un costo, quanto meno dal punto di vista del titolare del diritto.»<sup>392</sup>

Alla luce di quanto detto, la visione purista, non solo risulta incompatibile con una concezione dinamica dei diritti, ma perde di vista un aspetto destinato a costituire un'obiezione *tranchant*, almeno in un'ottica giuspositivista, alla squalificazione di cui sono vittima i diritti sociali.

Seppur con forme significativamente divergenti nei differenti ordinamenti giuridici, i diritti sociali trovano, allo stesso modo delle libertà fondamentali, un immediato riconoscimento nelle carte costituzionali. Anche di essi è pertanto possibile rinvenire il fondamento in norme positive di rango superiore, norme che accordano un *surplus* di tutela ad un catalogo di diritti, apertamente ritenuti espressione di valori e principi supremi per gli ordinamenti giuridici.

Pur in assenza di una norma generale sullo stato sociale, difficilmente contestabile appare la vocazione solidaristica della Costituzione italiana, la quale non solo rinvia ai diritti sociali in una serie di disposizioni, collocate prevalentemente nel titolo II

---

<sup>391</sup> CELANO 2013, 81

<sup>392</sup> PINO 2014, 4

(rapporti etico-sociali) e nel titolo III (rapporti economici), ma si esprime in senso favorevole ad un'opzione netta per lo stato sociale già all'art. 3 cpv.

Proprio l'art. 3, subito dopo la proclamazione del principio formale di uguaglianza, riconosce quale compito della Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, introducendo il principio di uguaglianza sostanziale, quale principio cardine dell'ordinamento giuridico.

Ancora nel nostro ordinamento il carattere di inviolabilità riconosciuto dalla Corte Costituzionale ai diritti sociali, si è rivelato di fatto limitato da un atteggiamento complessivamente prudente nell'esercizio del proprio sindacato di legittimità.

Tale cautela si lega alla volontà della Corte di non incidere sull'equilibrio istituzionale e di rispettare altri due principi fondamentali: il principio di discrezionalità del legislatore in materia di finanza pubblica (che vede il controllo della Consulta limitato dalla possibilità per il legislatore di adottare diverse soluzioni purchè compatibili con il dettato costituzionale) e il vincolo di bilancio di cui all'art. 81 cost.

Sebbene attraverso uno sviluppo non sempre lineare, segnato ora dall'espansione ora dall'arretramento delle sue ingerenze nelle politiche sociali, l'attività della Corte si è insomma trovata stretta fra Scilla e Cariddi: da un lato la costituzionalizzazione dei diritti sociali che impone al legislatore ordinario una serie di vincoli, dall'altra il rispetto della discrezionalità legislativa e la subordinazione del livello di protezione sociale alla compatibilità con le finanze pubbliche<sup>393</sup>.

---

<sup>393</sup> CAVALLARO 2000, 41

Su un piano ancor più generale la necessità di una concreta attuazione dei diritti sociali ha suscitato una serie di difficoltà nella determinazione di un assetto istituzionale stabile relativamente alla gestione delle politiche sociali.

Sotto questo profilo è stato rilevato un *deficit* di legittimità e di competenza degli organi giurisdizionali, discendente dall'idea che dalla separazione dei poteri derivi una riserva di competenza esclusiva delle istituzioni politiche in tema di gestione delle risorse pubbliche, e dal pregiudizio per il quale gli organi giurisdizionali difetterebbero delle necessarie informazioni e delle conoscenze tecniche adeguate a risolvere questioni di *budget*.

La stessa idea di riserva esclusiva deve tuttavia essere temperata con la competenza riservata agli organi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali, la quale risulterebbe incompatibile con una riserva politica assoluta<sup>394</sup>.

Inoltre la complessità delle questioni afferenti le politiche sociali esorbita dalla sola questione finanziaria. La competenza giudiziaria, pur non essendo autosufficiente sotto questo profilo, non può essere completamente esclusa e tale esclusione è del resto smentita anche sul piano fattuale.

Pur limitata nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico, la Corte mantiene dunque intatto il proprio potere di censura rispetto agli atti in contrasto con le norme costituzionali, strumento che ha dato buone prove di validità in relazione alla rimozione delle discriminazioni ingiustificate nel riconoscimento dei diritti sociali.

Con riguardo all'equilibrio fra principio democratico maggioritario e poteri di intervento attribuiti alle corti costituzionali, fra diritti civili e politici da una parte e diritti sociali dall'altra, mi sembra pertanto emergere una sola differenza rilevante: se

---

<sup>394</sup> VALNTINI 2012, 12 s.

con riguardo alla necessità di protezione dei diritti civili e politici l'accordo democratico è almeno per grandi linee raggiunto in modo stabile e può pertanto essere considerato presupposto, tale accordo è invece destinato ad essere continuamente ridefinito e ridiscusso relativamente ai diritti sociali, i quali sollevano problemi di giustizia distributiva, la cui concrete modalità di risoluzione, destinate a incidere sulla condizione economica e sociale dei cittadini, loro titolari e non, dipendono inevitabilmente da interessi di parte, potenzialmente conflittuali, soggiacenti al mutare delle dinamiche sociali caratteristiche di una società complessa e in transizione..

Se la distinzione teorica fra diritti positivi costosi e diritti negativi come richieste di mera astensione non regge, resta il fatto che la costituzionalizzazione dei diritti sociali non cessa di scontrarsi col fatto che essi seguitano ad essere considerati come diritti dal carattere "programmatico", stentando pertanto ad accedere sul piano empirico ad una tutela giurisdizionale in grado di garantirne l'effettività. Anche in sede giurisdizionale i diritti sociali trovano infatti opportunità di tutela deboli e incerte nei sistemi giuridici contemporanei, sollevando questioni, che ricorrono senza trovare soluzioni definitive, nel dibattito costituzionalistico.

In questa prospettiva si pongono principalmente tre ordini di difficoltà<sup>395</sup>:

1. l'adozione di una strategia interpretativo argomentativa che consenta di focalizzare gli aspetti giustiziabili dei diritti sociali;
2. l'inquadramento degli obblighi derivanti da tali diritti;
3. la valutazione dei costi connessi alla loro tutela.

---

<sup>395</sup> VALENTINI 2012, 16

Rispetto a tali difficoltà le Corti costituzionali impegnate nella gestione dei diritti sociali hanno oscillato tra due possibili approcci rispettivamente riconducibili al modello della categorizzazione e al modello del “ragionevole bilanciamento”.

Il primo di tali approcci<sup>396</sup> definisce il nucleo o “contenuto essenziale” dei diritti sociali, allo scopo di delimitarne il perimetro intangibile, e classifica in modo puntuale sia gli obblighi discendenti da tali diritti che le possibili violazioni, istituendo un sistema di regole che fissa rigide priorità destinate a orientare l’attività interpretativa e a ridurre la discrezionalità nell’ottica di un’azione tendenzialmente difensiva e retroattiva.

Se alla base di questa concezione vi è il timore che il ricorso alla ponderazione rischi di compromettere gli stessi aspetti essenziali dei diritti sociali, essa si arena proprio nella determinazione di questi ultimi, risolvendosi in una valutazione aprioristica, destinata a tradursi in un’azione giudiziale scarsamente sensibile alle circostanze di fatto caratterizzanti il contesto.

Diversamente dal modello della classificazione il modello del ragionevole bilanciamento<sup>397</sup> nega la possibilità di qualsiasi rigidità delle regole preordinate alla risoluzione dei conflitti, ritenendo di dover circoscrivere al caso di specie la portata della ponderazione attuata.

---

<sup>396</sup> L’analisi di Chiara Valentini, alla quale ho fatto riferimento, richiama il modello della categorizzazione intesa quale classificazione o “etichettamento”, definendolo *core approach* e identificandolo concretamente nella strategia di tutela dei diritti sociali adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite avente il compito di monitorare l’applicazione del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la quale presenta agli stati membri le proprie valutazioni e raccomandazioni sulla base dei rapporti periodici concernenti l’implementazione dei diritti sociali nei rispettivi ordinamenti.

<sup>397</sup> Il riferimento è in particolare alla strategia adottata dalla Corte Costituzionale Sudafricana

A guidare l'interprete sarebbe così solo l'idea normativa di ragionevolezza, quale parametro atto a sovrintendere alle operazioni giudiziali, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto, secondo criteri di proporzionalità.

In materia di diritti sociali il modello del ragionevole bilanciamento si limita dunque più modestamente ad esigere una realizzazione progressiva e nei limiti delle risorse disponibili, per il tramite di un'attività interpretativa orientata alla ponderazione in chiave di ragionevolezza, alla luce del contesto giuridico, economico, sociale, e storico in cui deve realizzarsi.

Una questione centrale, proprio nell'ambito del bilanciamento, è da considerarsi l'approccio all'insieme delle relazioni intercorrenti tra diritti sociali e diritti di libertà. Sotto questo profilo è possibile in particolar modo distinguere tra posizioni "compatibiliste" e posizioni "conflittualiste": se le prime rimarcano l'attitudine dei diritti sociali a rendere più effettivi i diritti di libertà, negando recisamente l'ipotesi che tra di essi possa darsi un qualche conflittualità, i conflittualisti rinvergono al contrario un'irriducibile contrapposizione originata dalla stessa struttura dei diritti sociali, quali diritti a prestazioni pubbliche indebitamente interferenti, secondo una logica liberista, con il godimento delle libertà individuali.

Una contrapposizione rigida tra compatibilità e conflittualità mi sembra tuttavia condurre ad un'impostazione della questione complessivamente fuorviante. Conflitti possono facilmente darsi non solo tra diritti di "tipo" diverso, ma anche tra vari diritti dello stesso tipo (tra vari diritti di libertà), e finanche tra differenti istanze di esercizio di uno stesso diritto (la libertà di espressione di A può entrare in conflitto con la libertà di



espressione di B)<sup>398</sup>. Il riconoscimento di tale conflittualità non mi sembra tuttavia automaticamente tradursi in causa di incompatibilità, almeno intesa come incompatibilità assoluta. Scopo del bilanciamento è proprio quello di trovare, prendendone in considerazione specifici aspetti, la “misura” della compatibilità degli interessi in contrasto, talvolta individuando una soluzione mediana, talaltra statuendo la soccombenza, generalmente parziale, di uno o più degli interessi in gioco. Tale operazione, non ha solo lo scopo di evidenziare gli aspetti conflittuali, ma anche quello di esaltarne l’interdipendenza. In quest’ottica libertà e uguaglianza (intesa specialmente come uguaglianza sostanziale) si comportano insomma come due amanti litigiosi, i cui frequenti e talvolta drammatici conflitti, non impediscono all’uno di conferire senso e pienezza all’esistenza dell’altro.

Ritornando nell’ambito dei diritti sociali, seppur maggiormente praticabile e compatibile con la concezione dinamica dei diritti, anche il modello del bilanciamento e della ragionevole realizzazione, prospetta ancora soluzioni ambigue e incomplete, difettando, almeno con riguardo alle sue esperienze concrete, di un’articolazione soddisfacente dei principi ai quali ancorare la nozione assai vaga di ragionevolezza.

Se i principali limiti del modello del contenuto essenziale o minimo, risiedono dunque nella staticità ed al contempo nelle difficoltà connesse alla concreta determinazione di tale contenuto, al modello del bilanciamento è possibile contestare il permanere di margini giustificatori troppo ampi sul terreno della non realizzazione dei diritti sociali, subordinando il soddisfacimento delle istanze di tutela alla variabilità dei limiti economici e al riconoscimento di un’ampia discrezionalità tanto del legislatore quanto dell’interprete.

---

<sup>398</sup> PINO 2014, 3

Tali cautela e progressività nella realizzazione dei diritti sociali discendono tuttavia dalla necessità di mediazione tra esigenze normative contrastanti e dunque tra l'opportunità che la giustizia costituzionale mantenga la propria posizione in equilibrio con quella delle istituzioni politiche, e la possibilità di «realizzare interventi strutturali procedendo da una visione di insieme, che non limita l'orizzonte del costituzionalismo ai diritti, ma lo amplia fino a toccare lo sfondo sul quale prendono forma i rapporti tra individui e istituzioni»<sup>399</sup>.

All'inizio di questo paragrafo abbiamo accolto una definizione dei diritti sociali quali diritti a prestazioni pubbliche finalizzate ad evitare che una qualche circostanza materiale o esistenziale impedisca il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita sociale su un piano di libertà ed eguaglianza. Tale definizione se da una parte pecca ancora di vaghezza (quali prestazioni? quali circostanze?) e peraltro trascura le difficoltà nella concreta determinazione dei valori cui essa rimanda (la solidarietà, lo sviluppo della persona umana, l'uguaglianza sostanziale) ha il pregio di mettere in luce il fatto che «il riconoscimento di un diritto è funzionale alla protezione di un valore ritenuto meritevole di tutela»<sup>400</sup>.

Proprio in quest'ottica Celano distingue tre possibili strategie argomentative in difesa dei diritti sociali, che tenterò di applicare alla concreta possibilità che essi dispieghino la propria utilità in relazione alla gestione politica delle paure sociali.

La prima di tali strategie considera i diritti sociali come strumenti di implementazione dei diritti di libertà e dei diritti politici: il senso dei diritti sociali sarebbe dunque quello di assicurare a tutti condizioni di vita sufficienti a far sì che uguali libertà negative e

---

<sup>399</sup> VALENTINI 2012, 41

<sup>400</sup> SCHIAVELLO 2000, 65

politiche, abbiano per ciascuno uguale valore. L'utilità dei diritti sociali si dispiegherebbe insomma in funzione della pienezza della libertà umana, ovvero «nell'ottica delle sue concrete possibilità di esercizio, sia in senso qualitativo che quantitativo.»<sup>401</sup>

Pur prospettando una difesa ancora semplicemente strumentale, tale giustificazione dimostra dunque una prima attitudine dei diritti sociali, sottolineandone l'irrinunciabilità quale presupposto per la sicurezza di quelle libertà che lo stato di bisogno e la mancanza di istruzione rischiano di rendere vuote o più propriamente inservibili.

La sicurezza della libertà e insieme la libertà dalla paura presuppongono infatti una capacità, almeno minima, di controllo e di relazione con le istituzioni politiche.

Un livello accettabile di benessere economico e sociale e la garanzia di un'istruzione pubblica adeguata, rappresentano insomma le precondizioni per quella sicurezza da minacce verticali che si costituisce, non solo come limite a qualsiasi esercizio arbitrario degli strumenti coercitivi, ma anche come capacità di resistenza rispetto a quelle degenerazioni dell'attività politica che prendono il nome di demagogia e di populismo.

La seconda strategia considera i diritti sociali come necessari all'implementazione di un valore solidaristico, coincidente con la riduzione del malessere sociale.

I diritti sociali sono dunque necessari per ridurre la sofferenza determinata dal mancato soddisfacimento di bisogni essenziali, ma anche dalla paura che quei bisogni possano non trovare soddisfazione nel futuro.

---

<sup>401</sup> VIOLA 2000, 117

Una difesa siffatta dei diritti sociali, la quale rinviene nella possibilità di adoperarsi per la felicità dei cittadini il compito principale dello stato, non può infatti essere cieca alla incompatibilità tra felicità e timore, quale condizione ostile alla “ fioritura ” umana.

In base a tale strategia argomentativa, le esigenze di solidarietà, quali interessi sottostanti ai diritti sociali, si contrappongono, ove soddisfatte, alla conflittualità e al malessere sociale, quali fattori potentemente criminogeni, istituendo quel legame fondamentale, più volte richiamato, fra sicurezza sociale e sicurezza civile, intesa quale sicurezza in senso stretto rispetto a offese e minacce promananti su un piano orizzontale da altri consociati.

Individuando nella riduzione del malessere sociale un obiettivo immediato, i diritti sociali pongono inoltre immediatamente l’accento sulla riduzione dei rischi sociali, quale elemento necessario al superamento dello stato di timore diffuso nelle nostre società. Sotto questo profilo la principale capacità dei diritti sociali sembra quella di operare quale strumento di assicurazione concreto e immediato, discostandosi sotto questo profilo dal diritto penale, caratterizzato da una maggiore attitudine al soddisfacimento delle istanze di assicurazione in chiave prevalentemente, sebbene non esclusivamente, simbolica.

La terza e ultima strategia argomentativa fonda la difesa dei diritti sociali sulla capacità di questi ultimi di favorire l’implementazione dell’uguaglianza come pari dignità sociale tra gli individui. Se così intesa l’uguaglianza si trova dunque in una relazione intima con la giustizia, tale che pressoché tutte le formule di giustizia tendono a incorporarla, la semplice “generalità” delle leggi rivela sotto questo profilo la propria insufficienza, non potendosi prescindere dall’individuazione dei criteri in base ai quali assimilare soggetti e situazioni non identiche.

L'accoglimento di una concezione genuinamente egualitaria, ovvero la considerazione dei cittadini "come uguali", comporta pertanto il riconoscimento della necessità di azioni redistributive positive.

La necessità di un' almeno parziale redistribuzione della ricchezza, quale strumento imprescindibile per la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, è alla base della teoria politica di John Rawls, il quale ritiene, secondo il cd. "principio di differenza", la maggiore ricchezza di alcuni giustificata, solo se collegata ad una struttura sociale che permette di massimizzare i beni primari dei meno avvantaggiati<sup>402</sup>.

Tale strategia difensiva ha dunque carattere strettamente egualitario: una società nella quale la distribuzione dei beni primari sia macroscopicamente diseguale è ingiusta perché mina il rispetto di sé di alcuni cittadini.

«Una certa uguaglianza nei beni primari è insomma condizione necessaria del rispetto di sé, dell'autostima e del riconoscimento reciproco dei cittadini come liberi ed uguali»<sup>403</sup>.

Il riconoscimento di uguale dignità agli individui costituisce nella nostra ottica il punto di partenza per una trasformazione della conflittualità sociale da lotta agonistica per la sopravvivenza propria e dei propri interessi, a conflitto (sia nella sua dimensione verticale, tra i cittadini e poteri politici; che orizzontale, tra gli stessi cittadini) come incontro/scontro, in condizioni di relativa parità tra i differenti attori sociali.

Tale trasformazione rappresenta un passaggio fondamentale nell'ottica del superamento dell'attendismo e del recupero di una dimensione partecipativa alla cosa pubblica. Alla

---

<sup>402</sup> RAWLS 1971, 255 s.

<sup>403</sup> CELANO 2013, 198

paralisi che la paura dell'ignoto e dell'incertezza produce, si contrappone pertanto il “coraggio” di andare incontro ad essa.

Se le paure hanno infatti una funzione protettiva, esse permettono altresì un passaggio evolutivo proprio attraverso il loro superamento. Pensare che il coraggio consista nell'assenza di paura non è che un'illusione, esso dipende piuttosto dalla possibilità di istituire un rapporto col proprio “lato eroico” ed esprime dunque la capacità di agire non in assenza, ma bensì “nonostante” e “malgrado” il timore.

Proseguendo sulla scia di questa suggestione, se il valore della solidarietà si lega al coraggio di Enea, inteso come *pietas*, quale estremo senso del dovere fondante il legame comunitario, la partecipazione e l'apertura al futuro, per sua natura inconoscibile, richiedono che esso si dispieghi, come nel mito di Ulisse, alimentato dal desiderio di una maggiore conoscenza e consapevolezza di ciò che viene temuto.

Condizione opposta alla paura è dunque una temprata arditezza e insieme una capacità di attesa tutt'altro che immobile, ma anche un coraggio persistente ed “oplitico”<sup>404</sup>, ovvero comunitario, sociale, che lega indissolubilmente il cittadino alla comunità di cui fa parte.

---

<sup>404</sup> L'espressione rinvia al comportamento epico sposato alla fede reciproca, tipico delle falangi che riuscivano a imporre la propria vittoria facendo massa. FUSARO 2012, 87

## *Conclusioni*

Giunti al termine di questo percorso è adesso possibile sinteticamente riprendere le principali riflessioni compiute, al fine di vagliare se e in che misura, il lavoro svolto consenta di rispondere ai quesiti che ne hanno sollecitato e orientato l'indagine.

Con la nozione di paura abbiamo generalmente identificato un'emozione primaria di difesa, indotta da una situazione di pericolo reale o immaginaria, immediata oppure futura e incerta, tale da indurre atteggiamenti di lotta o fuga.

Dalla paura quale "emozione", intesa come reazione affettiva intensa, determinata da uno stimolo ambientale e tale da compromettere l'agire logico-razionale, abbiamo distinto la paura quale "sentimento", sottolineandone dunque la possibilità di configurarsi quale condizione cognitivo-affettiva tendenzialmente durevole e caratterizzata da una particolare relazione con l'evento, ovvero da un'apertura al suo oggetto (il valore dell'evento).

Dalla paura come emozione e come sentimento si discosta ancora la nozione di "fobia", quale timore irrazionale e invincibile, destinato a permanere anche a confronto con la realtà.

Sul piano tipologico una distinzione rilevante per l'analisi delle paure sociali è riconducibile al carattere "immediato" o "derivato" del male minacciato.

Alla paura, quale effetto di una minaccia immediata, si contrappongono infatti paure socialmente e culturalmente "derivate", riconducibili all'interiorizzazione di uno stato emotivo di accresciuta insicurezza e vulnerabilità, tali dunque da orientare il comportamento umano, inducendo reazioni aggressive e difensive, indirizzate altrove rispetto alla reale origine degli eventi temuti.

Maggiore problematicità assume invece la distinzione tra dimensione sociale e individuale della paura. Non solo oggetto della psicologia è in definitiva sempre l'individuo, singolarmente considerato, ma quasi impossibile risulta prescindere dalle relazioni di tale singolo con gli altri, i quali rappresentano una presenza costante, connaturata alla vita psichica degli individui.

La distinzione fra dimensione individuale e sociale della paura mantiene pertanto una prevalente utilità a fini descrittivi, non trovando nella realtà una definita corrispondenza.

Questi profili di ambiguità si riverberano sulla stessa psicologia delle masse, disciplina che ha progressivamente lasciato il posto ad un'analisi in termini sociologici delle formazioni collettive.

Sotto questo profilo quel che è possibile concludere è che l'incidenza della comunità sulle paura si esplica assumendo una direzione duplice: da una parte consentendo il perfezionamento delle strategie difensive volte al contenimento della paura (ottica nella quale deve essere considerata l'attitudine delle istituzioni politiche a limitare la pericolosità dell'ambiente circostante e la stessa capacità degli ordinamenti giuridici di agire quali "duraturi fattori di stabilizzazione"); dall'altra svolgendo il ruolo di cassa di risonanza, favorendo il propagarsi del timore attraverso la suggestione e il contagio.

Nell'ottica di questa ricerca un particolare interesse riveste la riflessione freudiana relativamente all'insorgenza del panico all'interno delle formazioni collettive ed in particolare la tesi che ne associa lo sviluppo al dissolvimento o al pregiudizio dei legami sociali funzionali a garantire la coesione e la reciprocità all'interno dei gruppi. Da tale tesi è infatti possibile trarre un'indicazione generale in relazione all'individuazione degli strumenti atti al contenimento delle paure sociali, avallando la scelta di una valorizzazione di quelle garanzie deputate a rinsaldare i legami sociali e personali tra i



componenti la comunità politica, ma anche consentendo di formulare un'ipotesi esplicativa relativamente allo sviluppo di una condizione sociale fobica, ponendola in relazione all'affermarsi di una forma estrema d'individualismo e al contempo di una progressiva perdita del senso di appartenenza alla comunità.

Possibili indicazioni per l'analisi sociologica possono altresì essere tratte dalla riflessione antropologica sulla paura quale emozione tipicamente umana.

Sotto questo profilo a rilevare mi sembrano specialmente le considerazioni relative all'attribuzione alla paura di una natura "riflessiva", ovvero identificabile per un aspetto "predittivo" in relazione a una sofferenza ritenuta probabile o addirittura inevitabile, sostanzialmente slegata da qualsiasi contingenza.

Il merito dell'indagine antropologica, non è tuttavia soltanto quello di riconoscere nella paura un'emozione proiettata nel futuro, ma soprattutto quello di individuare in essa un prodotto storico culturalmente condizionato, suggerendo la possibilità che essa rappresenti *conditio humana* solo con riferimento ad un determinato contesto storico sociale, introducendo dunque la possibilità di un suo almeno parziale superamento attraverso l'azione umana e frapponendosi a qualsiasi tentativo di legittimazione passiva dello *status quo*.

Merito dell'antropologia filosofica è ancora quello di aver adeguatamente messo in luce la sostanziale ambivalenza dell'emozione oggetto di analisi, legando in modo indissolubile l'istinto di sopravvivenza, nella sua manifestazione quale rafforzamento della solidarietà endogamica, e l'accentuarsi dell'aggressività esogamica, tale da favorire l'istaurarsi di un rapporto di circolarità tra violenza e paura.

Tali riflessioni offrono infatti la possibilità di leggere in contropunto alcune questioni centrali per l'analisi filosofica degli ordinamenti giuridici, con particolare riguardo al

rafforzamento dei legami umani e sociali all'interno della comunità, attraverso il riconoscimento di uguali diritti, e alla sopravvivenza di istanze retributive, riconducibili ad un'irriducibile valenza polemologica all'origine della contrapposizione fra devianti e non-devianti.

Passando all'analisi sociologica, obiettivo di questo lavoro era non soltanto quello di mettere in luce gli aspetti più rilevanti della paura relativamente al suo ruolo sociale, ma soprattutto quello di individuare le principali cause all'origine del cd. *trend* securitario, inteso, sia con riferimento ad una specifica stagione politico-criminale, segnata da uno sbilanciamento sul versante repressivo e da un complessivo arretramento dei principi garantistici, sia alla diffusione capillare della preoccupazione per la sicurezza, progressivamente penetrata a tutti i livelli della società e in ogni contesto, sia pubblico che privato.

In questa prospettiva ad assumere particolare rilevanza mi sembrano:

1. *La divaricazione fra rischi reali e rischi temuti*: le paure, individuali e sociali, appaiono infatti almeno parzialmente slegate dalla concretezza dei rischi che le generano (nei termini sia di probabilità che di entità), risultando al contrario fortemente influenzate dalla salienza e dall'impatto emotivo discendenti dalla rappresentazione dell'evento temuto. Un ruolo fondamentale in questa direzione è svolto dai "discorsi sul rischio", straripati, specialmente attraverso una loro "promozione mediatica", al di fuori dell'analisi tecnica e scientifica, penetrando nel linguaggio politico, con un'impennata durante le campagne elettorali (uso indiretto della paura), ma anche l'attitudine della stessa realtà dei rischi sociali a mutare la proprie sembianze per effetto del confronto tra diverse percezioni sia socialmente

che culturalmente condizionate(*clash of risk culture*), tale che il rischio si trasformi quasi per effetto della sua “materiale messa in scena”.

2. *L’“abitudine alla sicurezza”*, ovvero l’inibizione della capacità di sopravvivere al di fuori di un sistema di protezioni giuridiche istituzionalizzate, quale del passaggio da un sistema di protezioni “ravvicinate”, caratteristico delle configurazioni pre-moderne e coincidente con l’insieme di garanzie derivanti dall’appartenenza a “gruppi di prossimità”, al sistema di protezioni statali caratteristico delle società moderne, entro le quali il rapporto di affidamento degli individui allo stato si esplica senza intermediari.
3. *La crisi della sicurezza sociale e la trasformazione dei rapporti di lavoro*. Il riemergere dell’incertezza appare in quest’ottica immediatamente riconducibile alla progressiva compromissione delle protezioni sociali, dovuto in parte all’affievolirsi della capacità di negoziazione attraverso grandi forme di organizzazione collettiva, favorita nella società salariale dall’omogeneità delle categorie professionali. Ad emergere è insomma il rischio che alle protezioni sociali, quali protezioni strutturalmente “collettive”, subentri un insieme disorganico di misure assistenziali, incerte sul piano della loro effettività e socialmente stigmatizzanti su quello simbolico. Disoccupazione di massa e precarizzazione dei rapporti di lavoro pongono in quest’ottica le basi per una concorrenza tra uguali, determinando uno slittamento della conflittualità sociale verso un’inconcludente “guerra fra poveri” e sfociando ciclicamente nel ritorno alle “classi pericolose”
4. *La crisi dello stato nazionale*, intesa quale progressiva erosione della sovranità, espressa dalla perdita di controllo delle istituzioni politiche nazionali sul proprio

territorio con riguardo ai principali parametri economici e al mercato. Sotto questo profilo a rilevare è dunque la rottura del “patto sul rischio”, quale patto concernente la suddivisione dei rischi sociali fondato sulle idee di controllabilità e compensabilità dei rischi prodotti dal sistema industriale, e, al contempo, la trasformazione dei maggiori rischi in pericoli mondiali, geograficamente e temporalmente non circoscrivibili.

5. *La messa in discussione della separazione di stampo illuminista tra mali naturali e mali morali*, fondata sulla casualità dei primi e sull'intenzionalità dei secondi, ed elaborata quale parte integrante della scommessa moderna sulla ragione umana, il cui fallimento è da intendersi in relazione a tre principali cause:

- a) l'incremento della polarizzazione della ricchezza e l'affermarsi di una concezione di “felicità escludente”, tale da rendere la povertà un fattore di rischio sempre più determinante e gli stessi disastri naturali eventi caratterizzati da un'impronta fortemente selettiva;
- b) la possibile assenza di intenzionalità dei mali morali, quali conseguenza dell'agire umano, e in particolare del male inflitto per via burocratica, ovvero in osservanza ad ordini superiori, analizzato nell'ambito della riflessione arendtiana;
- c) il pervertimento del rapporto con la natura e con la tecnica, frutto del desiderio di illimitatezza e di un eccesso di *hybris* prometeica sganciato da qualsiasi relazione virtuosa dei mezzi col fine, il cui potenziale epilogo assume toni più drammatici in relazione all'acquisizione della capacità di autodistruzione, intesa sia come strumento intimidatorio o minaccia espressa, sia come effetto collaterale non voluto e non prevedibile di interventi tesi a migliorare il mondo a proprio vantaggio.

Ad emergere nel mondo contemporaneo sembra in definitiva un generale e profondo mutamento nel rapporto con il futuro, e dunque col campo della possibilità, dell'ignoto, dell'incertezza, segnato dal fallimento del tentativo di prevederlo e di padroneggiarlo, ma anche dall' incremento dell'individualismo e dell'attendismo sociale, inteso quale rinuncia ad incidere sul mondo circostante conseguente alla difficoltà di pianificazione e progettazione dell'avvenire.

Individuate attraverso l'analisi sociologica le principali cause all'origine della deriva securitaria, che ha seppur in modo discontinuo caratterizzato la vita delle democrazie europee negli ultimi decenni, ho cercato di dimostrare la sostanziale idoneità del paradigma costituzionale in relazione alla capacità di offrire risposte soddisfacenti alle istanze di protezione avanzate dai cittadini, senza però comprometterne l'autonomia.

In quest'ottica due obiettivi mi sono apparsi come prioritari:

1. spostare l'asse della politica penale dall'*uso*, quale sfruttamento del sentimento d'insicurezza collettiva, finalizzato al rafforzamento del potere politico, alla *gestione* delle paure sociali, intesa come tentativo di dominarle; collocando il perseguimento di tale obiettivo nell'ambito della più generale aspirazione al raggiungimento del bene comune;
2. Assicurare la piena realizzazione e l'effettiva tutela dei diritti sociali, a partire dal loro riconoscimento quali "veri diritti" e quali strumenti di giustizia distributiva, ovvero strumenti per un'equa distribuzione delle risorse, in relazioni ai bisogni e alle necessità di ciascuno, senza celarsi dietro falsi problemi teorici, per nascondere

un *deficit* di effettività , da porsi in relazione a questioni di volontà ed opportunità politica.

Al fine di vagliare la validità dell'ipotesi teorica di partenza ho ritenuto necessaria una specificazione della nozione di sicurezza, la cui eccessiva indeterminatezza, rischia di comprometterne l'utilità a fini teorici, trasformandola in un concetto "vuoto", al quale assegnare qualsiasi contenuto. Tale tentativo di classificazione è tuttavia operato con la consapevolezza che tali dimensioni si intersecano nella realtà e che una delimitazione dei rispettivi ambiti è possibile solo astrattamente, al fine di agevolare l'analisi teorica.

In questa prospettiva ho dunque individuato due coppie concettuali coincidenti con:

- a) *sicurezza in senso oggettivo* e *sicurezza in senso soggettivo*;
- b) *sicurezza in senso stretto* e *sicurezza in senso ampio*.

La prima di tali coppie concettuali rimanda in vero ad una distinzione tutt'altro che rigida, introducendo una differenza di natura quasi "scalare". In senso oggettivo la sicurezza si definisce infatti come protezione da pericoli e da minacce reali, le quali si configurano tuttavia come pericoli non ancora realizzati, la cui *realtà* potrà pertanto essere intesa solo astrattamente, in relazione a dati statistici concernenti la probabilità che gli eventi temuti si manifestino.

In senso soggettivo la sicurezza si identifica invece con uno stato mentale, tendenzialmente indipendente dall'entità, dall'imminenza e dall'effettività dei mali minacciati che rischiano di comprometterla. Tale dimensione soggettiva non si presta tuttavia ad essere sottovalutata, né liquidata con una soluzione "dall'alto" o con una mossa razionalistica, esplicando effetti destinati a incidere sul mondo circostante, modificandone la realtà.

Con riguardo alla seconda coppia concettuale, la sicurezza “in senso stretto” si identifica come garanzia di incolumità di beni e persone, in relazione a minacce *orizzontali*, relativamente ad offese ingiuste da parte di altri cittadini, ed a minacce *verticali*, con riferimento a situazioni nelle quali sono le stesse istituzioni politiche a porsi, attraverso la perpetuazione di comportamenti arbitrari e illegittimi dei governanti, all’origine dei mali minacciati.

Nella prima delle accezioni considerate (sicurezza in senso stretto rispetto a minacce orizzontali) possiamo inoltre distinguere una dimensione individuale da una dimensione collettiva, identificabile con la nozione di “pubblica sicurezza”, intesa quale interesse generale, non riconducibile ad alcun diritto soggettivo autonomo, ma ugualmente caratterizzato da un valore pregevole, configurandosi quale preconditione per le opportunità di scelta individuale e per la stessa libertà.

Contorni complessivamente più sfumati assume infine la nozione di sicurezza “in senso ampio”, comprensiva cioè della sicurezza sociale e di quella civile. Tale nozione si caratterizza dunque per un contenuto “eccedente”, incorporando la sicurezza in senso stretto, ma profilandosi, al contempo quale sicurezza della libertà e sicurezza dell’uguaglianza per l’intera collettività.

A partire da tali considerazioni il paradigma hobbesiano dello stato assoluto, del quale ho cercato di proporre una lettura non riduttiva, mi sembra soddisfare le esigenze di sicurezza in modo ancora parziale. Più precisamente esso soddisfa efficacemente solo le esigenze di sicurezza in senso stretto, con riguardo alle minacce “orizzontali”, mentre solo in casi estremi, coincidenti con la rottura del patto sociale all’origine della comunità politica, con riguardo alle minacce “verticali”. Esso si dimostra tuttavia insoddisfacente con riferimento alla sicurezza in senso ampio, specialmente sotto il

profilo delle libertà individuali, le quali, pur tenute in considerazione, appaiono potenzialmente destinate ad essere compromesse nella misura in cui sarà giudicato necessario dal sovrano, il quale compirà tale valutazione discrezionalmente e, presuntivamente, nell'interesse dei sudditi.

Se questi sono i limiti del paradigma hobbesiano, in relazione alla questione considerata, proverò adesso ad utilizzare le riflessioni compiute nell'ambito di questo lavoro per valutare la capacità del paradigma costituzionale di soddisfare le esigenze di sicurezza e dunque rispondere alle istanze di protezione avanzate dai cittadini, sotto i diversi profili considerati.

Una questione fondamentale e in qualche modo prioritaria mi sembra in modo particolare porsi in relazione alla sicurezza soggettiva. Il rischio insito in una sua sottovalutazione è non solo quello di ignorarne gli immediati riflessi nella realtà e l'importanza di una condizione mentale serena, quale presupposto imprescindibile della fioritura umana, ma anche quello di dimenticare che gli stessi ordinamenti giuridici esplicano le proprie funzioni di protezione e rassicurazione su un piano simbolico, il quale si integra, nella realtà, in modo inscindibile con quello materiale. Il diritto penale, in particolare, rappresenta da sempre uno strumento giuridico completamente intriso di emozioni, di rabbia e di paure, espressione di desideri di vendetta quanto di giustizia, tale che ogni tentativo di sterilizzazione e di epurazione razionale rischia in qualche modo di potenziare gli aspetti aberranti.

Presupposto di una ragionevole considerazione delle istanze di sicurezza in senso soggettivo è dunque la possibilità per le stesse di penetrare nell'*iter* democratico e di fluire attraverso il processo decisionale. In tale ottica, fondamentale si profila l'incremento del grado di democraticità interno agli ordinamenti giuridici, mediante una



rivalutazione del ruolo del parlamento, quale strumento per l'assunzione di deliberazioni di concerto e in condizioni di parità tra i diversi attori sociali, nonché attraverso una rigida applicazione del principio di legalità in materia penale. L'inevitabile penetrazione di tali aspetti emotivi nella politica penale attraverso i filtri del processo democratico, consente altresì la sublimazione delle esigenze retributive, le quali non si prestano tuttavia ad essere completamente eluse, dimostrando ancora una volta come la democrazia sia e rimanga luogo di scelte tragiche.

Nel paradigma costituzionale tuttavia, il fisiologico ingresso delle istanze emotive nei processi deliberativi, trova un limite ed al contempo una risorsa nel controllo di costituzionalità, destinato ad attivarsi laddove i bisogni di rassicurazione e punizione si traducano in decisioni politiche tali da indurre una significativa e ingiustificata violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, istituendo dunque un sistema a "doppio filtro", tale da consentire l'ingresso delle istanze emotive nella vita degli ordinamenti giuridici, ostacolandone la degenerazione.

Ancora in questa prospettiva un ruolo centrale mi sembra affidato ad un' adeguata tutela del diritto all'informazione, anche attraverso un suo riconoscimento costituzionale espresso, stante la sua attitudine, anche mediante la tutela dell'indipendenza dei poteri mediatici da quelli politici ed economici, a costituirsi oggi come lo strumento più realistico volto impedire una macroscopica distorsione ed un uso demagogico della paura nella società, favorendo la ri-assimilazione fra percezione e realtà del pericolo e limitando il ricorso al meccanismo del capro espiatorio, più volte rilevato nell'ambito di questo lavoro.

Spostandoci sul piano della sicurezza in senso oggettivo ad emergere è in primo luogo quella dimensione della sicurezza individuata come sicurezza in senso stretto. Lo stato

costituzionale rappresenta sotto questo profilo un modello di protezione non ancora superato con riferimento alle minacce “verticali”, costituendosi quale limite al potere politico e impedendo la trasformazione della discrezionalità in arbitrio.

In questa direzione la sicurezza merita di essere considerata in relazione alla minoranza deviante, non meno che alla maggioranza non deviante, imponendo la ricerca di tutti i mezzi necessari ad assicurare l’effettività delle garanzie penali e processuali.

Con riguardo alle minacce orizzontali si profila inoltre come necessaria una razionalizzazione dell’intervento punitivo, attraverso il perseguimento di politiche volte alla depenalizzazione e alla decarcerizzazione alla luce del principio di proporzionalità tra offensività della condotta punita e lesività della sanzione comminata, ma anche attraverso una ragionevole valutazione dell’efficacia deterrente, strutturalmente condizionata dall’esigibilità delle condotte sanzionate. Attraverso i limiti e le garanzie connaturate al paradigma costituzionale, le stesse istanze retributive sembrano dunque soddisfacibili senza ricorrere ad un diritto penale massimo, ma piuttosto attraverso la differenziazione della risposta punitiva e la sua graduazione in relazione all’offensività delle condotte considerate.

Ancora nell’ottica del soddisfacimento delle istanze di sicurezza in senso stretto, con riguardo alle minacce orizzontali, prevalentemente coincidenti col timore legato alla criminalità, assoluta centralità è da riconoscersi allo sviluppo di serie politiche sociali, in grado di incidere sulla povertà e sulla disuguaglianza, quali fattori, il cui potenziale criminogeno, lega indissolubilmente sicurezza civile e sicurezza sociale.

La concreta possibilità di una gestione costituzionalmente orientata delle paure sociali impone dunque un inevitabile raccordo tra garantismo penale e garantismo sociale.

La vera prevenzione della delinquenza, specie quella “di sussistenza”, è infatti pre-penale e richiede un potenziamento delle garanzie del lavoro, dell’istruzione e della previdenza. Da solo il diritto penale non produce sicurezza. La stessa identificazione tra maggiore rigore e maggiore sicurezza è frutto di un travisamento e di un’idea sbagliata.

In una prospettiva più generale, coincidente con la sicurezza in senso ampio, i principali problemi sollevati si riconnettono alla discussa compatibilità entro lo stato costituzionale fra interessi ed esigenze apparentemente contrastanti, con riferimento ai difficili rapporti, non solo tra pubblica sicurezza e tutela dei diritti fondamentali (per cui le ragioni dell’efficacia deterrente e retributiva appaiono costantemente destinate a commisurarsi alle ragioni della libertà personale), ma anche alla necessità di conciliare esigenze di libertà, con particolare riguardo alla libertà di iniziativa economica, ed esigenze di uguaglianza e di solidarietà, espresse e tutelate per il tramite dei diritti sociali. Alla luce della riflessione condotta nell’ultima parte di questo lavoro, tra libertà e uguaglianza, nel senso appena precisato, sembra sussistere un rapporto di “interdipendenza conflittuale”, che ho provato ad esprimere attraverso la metafora degli amanti litigiosi, intesa sia come impossibilità di un soddisfacimento contestuale delle relative istanze in senso assoluto, che come necessità di integrazione dei valori sottostanti, tale da impedire la compiuta realizzazione dell’uno senza l’altro.

La considerazione di questi conflitti trova naturale collocazione entro lo stato costituzionale nell’ambito del bilanciamento, quale esigenza insopprimibile tanto in sede di dibattito democratico che di controllo di legittimità, reso possibile dal riconoscimento di ogni diritto quale entità complessa, includente esplicitazioni potenziali di diversa rilevanza in relazione agli interesse considerati meritevoli di protezione.

Nella prospettiva assunta, fondamentale si rivela l'azione di controllo svolta dalle Corti Costituzionali sull'operato del legislatore democratico, tanto perché affrancata dalle pressioni elettorali, quanto per la sua capacità di fraporsi come argine alla tentazione per le istituzioni politiche nazionali di ricorrere allo sfruttamento e all'induzione di timori in chiave demagogica o peggio quale fonte di legittimazione surrogata.

Il ricorso al bilanciamento rappresenta pertanto uno strumento virtuoso, ancorché fallibile, esigendo, nel suo contenuto minimo, che nessun diritto costituzionalmente garantito possa essere sacrificato o compromesso senza che tale limitazione risulti giustificata. La necessità della giustificazione diviene pertanto maggiormente stringente (ovvero ampiamente condivisa, razionalmente argomentabile e coerente) al crescere del grado di compromissione del diritto sacrificato.

La garanzia di un rapporto di proporzionalità diretta tra razionalità, coerenza e condivisione della giustificazione della decisione da una parte e compromissione del diritto sacrificato dall'altra, dipende, è rimessa, alla buona volontà dell'interprete e alla sua capacità di riconoscere eguale dignità a valori concorrenti, limitando l'influenza dei propri pregiudizi ideologici.

Il ricorso al bilanciamento assicura dunque, attraverso il differimento e la dilazione della decisione sovrana, processi decisionali quanto più possibile razionali e trasparenti, incrementano le *chance* di un esito soddisfacente, non solo nei casi "facili" o "paradigmatici", ma proprio nei casi difficili.

L'azione di controllo svolta dalla Corte è indubbiamente da considerarsi legittima anche nell'ambito dei diritti sociali. Sotto questo profilo l'incontrovertibilità della posizione assunta si lega all'inclusione dei diritti sociali entro le Carte Costituzionali quali diritti

fondamentali, ambito sul quale è d strutturalmente destinato a esplicarsi il sindacato di costituzionalità della Consulta.

Le tesi che negano la legittimità di tale ingerenza, sulla base di una considerazione della sicurezza sociale quale riservato dominio del legislatore democratico non colgono nel segno. Con riguardo all'equilibrio fra principio democratico maggioritario e poteri di intervento attribuiti alle corti costituzionali, fra diritti civili e politici da una parte e diritti sociali dall'altra, ad emergere mi sembra infatti una sola rilevante differenza: se con riguardo alla necessità di protezione dei diritti civili e politici l'accordo democratico può essere considerato, almeno per grandi linee presupposto, tale accordo è invece destinato ad essere continuamente ridefinito e ridiscusso relativamente ai diritti sociali, i quali sollevano problemi di giustizia distributiva, inevitabilmente condizionati da interessi di parte potenzialmente conflittuali e soggiacenti al repentino mutare delle dinamiche sociali.

Pur lasciando sullo sfondo questioni ancora aperte, che potrebbero essere oggetto di un'analisi successiva, con particolare riferimento al controverso rapporto fra la natura del potere e la paura, quale questione rimasta costantemente sullo sfondo di questa analisi, mi sembra si possa ritenere che il paradigma costituzionale costituisce, almeno quale modello teorico, uno strumento non ancora superato in relazione alla capacità di contenimento delle paure sociali e strutturalmente atto, attraverso una tutela piena del diritto al lavoro ed un solido ancoraggio all'oggettivismo penale, ad inibire tentazioni autoritarie, quale rischio insito nello stato di incertezza caratterizzante le società contemporanee.

Al di fuori della riflessione filosofico-giuridica, dall'analisi condotta mi sembra infine emergere un'ulteriore suggestione: l'idea che alla paura come timore per il futuro,

riconducibile al suo carattere ignoto e tale da ingenerare atteggiamenti di attesa o di paralisi, connaturati all'ineluttabilità del suo incedere, si contrapponga la partecipazione e la riappropriazione dello spazio e della dimensione pubblica, ovvero la capacità di progettare e di agire di concerto, cui è rimessa qualsiasi speranza di progresso per la comunità politica. Presupposto della partecipazione è tuttavia proprio il riconoscimento di uguali diritti e di uguali libertà ed è in questo senso che essi rappresentano strumenti per dominare la paura, impedendo che sia essa a guidare le nostre azioni, dominandoci.

### *Bibliografia*

ALLEN W. S. (1965), *Come si diventa Nazisti. Storia di una piccola città 1930-1935*, Einaudi, Torino, 1994

AMENDOLA G. 2010, *La città postmoderna. Magie e paure della metropoli*

*contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2010

ANDERS G. 2007, *L'uomo è antiquato. Vol. 2: Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2007

ARENDT H. (1958), *Vita activa*, Bompiani, Milano, 2000

ARENDT H. (1963), *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2013

ARENDT H. (1970), *La disobbedienza civile e altri saggi*, Giuffrè, Milano, 1985

AUGÉ M. 1999, *Disneyland e altri non luoghi*, Bollati Boringhieri, Torino, 1999

AUGÉ M. 2013, *Le nuove paure. Che cosa temiamo oggi?* Bollati Boringhieri, Torino, 2013

BAUMAN Z. 2001, *Voglia di comunità*, Laterza, Roma-Bari, 2001

BAUMAN Z. (2006), *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2009

BAUMAN Z. 2014, *Il demone della paura*, Laterza, Roma-Bari, 2014

BECCARIA C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino, 2007

BECK U. (1986), *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci Editore, Roma, 2000

BECK U. (2007), *Conditio humana. Il rischio nell'era globale*, Laterza, Roma-Bari, 2011

BERTEA S. 2001, *La concezione della certezza del diritto nel dibattito teorico-giuridico contemporaneo* in «XXXI Materiali per una storia della cultura giuridica», 2001, 131-164

BIN R. 2000, *Diritti e fraintendimenti*, in «Ragion Pratica», 14, 2000

BLAKELY E., SNYDER M.G. 1997, *Fortress America. Gated communities in The United States*, Brooking Institution Press, Washington, 1997

BLUMEMBERG H. 1992, *La legittimità dell'età moderna*, Marietti, Genova, 1992

- BOBBIO N. 1993, *Prefazione* in G. PECES BARBA, *Teoria dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1993
- BOBBIO N. 1977, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1977
- BOBBIO N. 2000, *La libertà dalla paura*, in «Psiche», 8, 1, 2000, 173 ss.
- BODEI R. (2003), *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2010
- BONGIOVANNI G. 2013, *Neocostituzionalismo: i temi e gli autori*,
- BOURGEOIS L. 1896, *Solidarité*, Parigi, 1896
- BOURKE J.(2005), *Paura. Una storia culturale*, Laterza, Roma-Bari, 2007
- BRICOLA F. 1973, voce *Teoria generale del reato*, in «Noviss. Dig. It.» XIX, Torino, 1973 14 ss.
- BRUNETTA G., MORONI S. 2008, *Libertà e istituzioni nella città volontaria*, Mondadori, Pavia, 2008
- CALDEIRA T.P.R. 2005, *Fortified Enclaves. The new urban Segregation*, in S. LOW, (ed.), *Theorizing the city*, Rutgers University Press, New Brunswick, 2005
- CANETTI E. (1960) *Massa e potere*, Biblioteca Adelphi, Milano, 1981
- CASTEL R. 2004, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti ?*, Torino, Einaudi 2004
- CAVALLARO M.C. 2000, *I diritti sociali nella giurisprudenza dellCorte Costituzionale*, in «Ragion Pratica», 14, 2000
- CELANO B. 2004, *Diritti, principi e valori nello Stato Costituzinale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 2004, 1 ss.
- CELANO B. 2013, *I diritti nello stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2013



- CHIODELLI 2009 F., *Residential private enclaves. Falsi miti e vere sfide delle associazioni residenziali*, Franco Angeli, Milano 2009
- COLOMBO D. 2014, *Workfare: obbligo al lavoro e individualizzazione del rischio* in «Governare la Paura» periodico elettronico del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell'Università di Bologna, ISSN 1974-4935, 2014
- CORNELLI R. 2008, *Paura e ordine nella modernità*, Giuffrè, Milano, 2008
- CORNELLI R. 2010, *Paura della violenza e crisi del sistema penale moderno*, in «FILOSOFIA POLITICA /a. XXVI, 1, 2010, 71 ss.
- CUTTITTA P. 2006, *Segnali di confine. Il controllo dell'immigrazione nel mondo-frontiera*, Eteropie Mimesis, Milano, 2006
- DE MARTINO, E. (1977), *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, a cura di Clara Gallini, Einaudi, Torino, 2002
- DELIA L. 2008, *I filosofi e il timore. Superstizione, tirannide e paura della morte nell'Encyclopédie. In appendice una traduzione delle voci crainte, peur, terreur*, in «Governare la Paura» periodico elettronico del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell'Università di Bologna, ISSN 1974-4935, 2008
- ECO U. 2011, *Costruire il nemico e altri scritti occasionali*. Saggi Bompiani, Milano, 2011
- EIBL-EIBESFELDT I. 1971, *Amore e odio*, Adelphi, Milano, 1971
- ELIAS N. (1939), *Il processo di civilizzazione. Potere e civiltà*, Il Mulino, Bologna, 1983
- ESCOBAR R. 2007, *Metamorfosi della paura*, Il Mulino, Bologna, 2007
- ESCOBAR R. 2010, *La paura del laico*, Il Mulino, Bologna, 2010
- ESPOSITO R. 1998, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Einaudi, Torino, 1998

- FERRAJOLI L. 2008, *Il "diritto penale del nemico": un'abdicazione della ragion in: «Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare»*, BERNARDI A., PASTORE B., PUGIOTTO A. (eds.), Giuffrè editore, Milano, 2008
- FERRAJOLI L. 2010a, *Democrazia e paura* in BOVERO M., PAZÈ V. (eds.) *La democrazia in nove lezioni*, Laterza, Roma-Bari, 2010
- FERRAJOLI L. 2010b, *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in «Giurisprudenza costituzionale», 3, 2010, 2771 ss.
- FERRAJOLI 2014, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014
- FIANDACA G. 2011, *Aspetti problematici del rapporto fra diritto penale e democrazia*, in: «Il Foro italiano», V, 2011, 1 ss.
- FIANDACA G. 2014, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*. Giappichelli Torino, 2014
- FIANDACA G., MUSCO E. 2009, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2009
- FIORAVANTI M. (ed.) 2002, *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2008
- FREUD S. (1921), *Psicologia delle masse e analisi dell'Io*, Bollati Boringhieri Torino, 1975.
- FREUND J. 1980, *Le theme de la peur chez Hobbes*, in «Revue européenne des sciences sociales» XVIII, 49, 1980, 13-32
- FUSARO D. 2012, *Coraggio*, Moralia, Raffaello Cortina, Milano 2012
- GALIMBERTI U. 1999a, *Enciclopedia di Psicologia*, Garzanti, Milano, 1999
- GALIMBERTI U. 1999b, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano, 1999
- GALLINO L. 2009, *Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l'economia*, Einaudi, Torino, 2009
- GARLAND D. 1999, *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 1999

- GARLAND D. 2007, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea*, Il saggiatore Net, Milano 2007
- GEHLEN A. (1940), *L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo*, Mimesis, Feltrinelli, Milano, 2010.
- GEHLEN A. (1983) *Antropologia filosofica e teoria dell'azione*, Guida, Napoli, 1990.
- GEHLEN A.(1961) *Prospettive antropologiche. L'uomo alla scoperta di sé*, Il Mulino, Bologna, 2005
- GIDDENS A. 1984, *The constitution of society. Outline of the theory of Structuration*, Polity Press, London, 1984
- GIDDENS A. 1994 *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Bologna 1994
- GIDDENS A.1998, *Capitalismo e teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano,1998
- GOLEMAN 1996, *Intelligenza emotiva. Che cos'è e perchè può renderci felici*, Bur, Rizzoli, Torino,1996.
- GÖRLICH B. 2002, voce *Angoscia* in C. WULF (ed.) “*Cosmo corpo e cultura. Enciclopedia antropologica*”, Mondadori, Milano, 2002
- GRANDE E. 2007. *Il terzo strike. La prigionia in America*, Sellerio, Palermo 2007
- GUASTINI R. 2011, *A proposito di neocostituzionalismo*, in «Teoria politica», 1, 2011
- HELLMANN A. 2010, *Decadence Lounge, viaggio nei non luoghi del nostro tempo*, Zona, Arezzo, 2010
- HOBBS T. (1642) *De Cive*, Barzagli, Marietti, Roma, 1972
- HOBBS T.(1640) *Elementi di legge naturale e politica*, A. PACCHI (ed.) La Nuova Italia, Firenze, 1968
- HOBBS, (1651) *Il Leviatano* (trad. it. di G. Micheli) Bur Rizzoli, Milano, 2012
- HUXLEY A. (1958) *Il mondo nuovo/ Ritorno al mondo nuovo*, Mondadori, Milano, 2012

- KANT E.(1784), *Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?*, Bifronti, Ets, Pisa, 2013
- LAGRANGE H. 1995, *La civilté à l'épreuve. Crime et sentiment d'insécurité*, Puf, Paris, 1995
- LANZILLO L. 2014, *Rischi sociali e domande di sicurezza* in «Governare la Paura» periodico elettronico del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell'Università di Bologna, ISSN 1974-4935,
- LE BON G.(1895), *Psicologia delle folle*, Longanesi, Milano,1996
- LEVY, JACOB, T. 2000, *The multiculturalism of fear*, Oxford University Press, 2000
- LORENZ K.(1969), *L'aggressività. Il cosiddetto male* Il Saggiatore , Milano 2015
- LUHMANN N. 1978, *Stato di diritto e sistema sociale*, Guida , Napoli, 1978
- LUHMANN N. 1979, *Le strategie della fiducia*, Einaudi, Torino, 1979
- LUNDSTEDT V. 1956, *Legal Thinking Revised*, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1956
- MARSHALL T.H.(1963), *Cittadinanza e classe sociale*, Utet, Torino, 1976
- MAZZARESE T. 2002 (ed.), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, 2002
- MACDOUGALL W. (1920) *The Group Mind :a sketch of the principles of collective psychology, with some attempt to apply them to the interpretation of national life and character*,University of Michigan Library, Cambridge, 1973
- MCKENZIE E.1994, *Privatopia: Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government*, Yale University Press, New Haven 1994
- MONTESQUIEU C. L. de (1748), *Lo spirito delle leggi*, COTTA S. (ed.)Utet, Classici del pensiero, Torino, 2005
- MORONI S. 2009, *Le associazioni comunitarie come esempio di comunità contrattuali: opportunità e problemi* in « Città in controluce», 15-16, 2009
- ONIDA V. 2000., *Le istituzioni difendono dalla paura?*, in «Psiche», 8, 1, 2000,183 ss.

- PASINI D.1975, *“Paura reciproca” e “paura comune” in Hobbes*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto» IV serie, LII, 1975, 641-691
- PETRILLO A 2006., *Villaggi città e megalopoli*, Carrocci, Roma,2006
- PETRILLO A. 2000, *La città perduta: l'eclissi della dimensione urbana nel mondo contemporaneo*, Dedalo, Bari, 2000
- PETRILLO, A. 2003, *La città delle paure. Per un'archeologia dell'insicurezza urbana*, Elio Sellino Editore, Napoli 2003
- PINO G. 2011, *Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici*, in «Giurisprudenza costituzionale», 56, 1, 2011, 965 ss.
- PINO G. 2014, *Diritti sociali. Analisi teorica di alcuni luoghi comuni*, Testo dell'intervento presentato al seminario Diritti sociali, veri diritti? Un confronto tra teoria del diritto e scienza politica, Università Milano-Statale, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, 15 aprile 2014.
- PINTORE 2010, *Le due torri. Diritti e sicurezza ai tempi del terrore*, in Id.: *Democrazia e diritti. Sette studi analitici*, ETS, Pisa, 2010.
- POLIN R. 1953, *Politique et Philosophie chez Thomas Hobbes*, PUF, Bibliothèque de philosophie contemporaine, Paris,1953,
- POZZOLO S.1998, *La especificidad d la interpretación constitutional*, in “Doxa” 21, Vol. II, 339-353, 1998
- POZZOLO S. 2003, *Metacritica del neocostituzionalismo. Una risposta ai critici di “Neocostituzionalismo e positivismo giuridico”*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 2003 51 ss.
- PULCINI E. 2009, *La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009
- PULCINI E. 2011, *L'individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2011

- PULCINI E. 2012, *Paura, legame sociale, ordine politico in Thomas Hobbes*, in: G. M. CHIODI, R. GATTI (eds.) *La filosofia politica di Hobbes*, Franco Angeli, Milano 2012 ,65-79
- PULITANO' D. 2009, *Sicurezza e diritto penale*, in « Riv. it. dir. e proc. pen.», 2009, 547 ss.
- RAWLS J. (1971), *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano, 1989
- ROBIN C. 2006, *Fear: The History of a Political Idea*, Oxford University Press, Oxford, 2006
- RODESCHINI S., CERRATO F. 2008, *Tra detenzione e pseudo-speciazione. La paura nelle società globale*. Intervista a Danilo Zolo(12/08) in «Governare la Paura» periodico elettronico del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell' Università di Bologna, ISSN 1974-4935.
- ROITMAN B. S. 2004, *Urbanizaciones cerradas: Estado de la cuestión hoy y propuesta teorica*, in «Revista de Geografía, Norte Grande», 32, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004
- SCHELER M. (1928), *La posizione dell'uomo nel cosmo*, FrancoAngeli, Milano 2000
- SCHIAVELLO A. 2000, *Principio di eguaglianza : breve analisi a livello concettuale e filosofico-politico* in «Ragion Pratica», 14, 2000
- SCHIAVELLO A. 2015, *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi?*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 3, 2003, 37 ss.
- SENNET R. 1992, *La coscienza dell'occhio: Progetto e vita sociale nella città*, Feltrinelli, Milano 1992
- SERNINI M. 1997, *Urbanistica della separatezza/Urbanistica della connessione*, in «Archivio di studi urbani e regionali», 59, 1997
- SIMON J., 2007, *Governing through crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford University Press, 2007
- SUSTEIN, CASS, R., 2005, *The Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle*, Cambridge University Press, 2005

- TARDE G.(1901), *The Public and the Crowd* in «On Communications and Social Influence: Selected Papers», Chicago, 1969.
- TOCQUEVILLE A. De (1835), *La democrazia in America*, G. CANDELORO (ed.) Bur, Rizzoli, Milano, 1999
- TRUJILLO PERÉZ I. 2000, *La questione dei diritti sociali* in «Ragion Pratica», 14, 2000
- UEXKÜLL von J. 1934, *Ambiente e comportamento*, Il Saggiatore, Milano, 1967
- VALENTINI C. 2012 *il futuro dei diritti socialitra garanzie essenziali e garanzie ragionevoli*, in «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale»,2 , 2012
- VIOLA F. 2000, *L'etica dello sviluppo tra diritti di libertà e diritti sociali* in «Ragion Pratica», 14, 2000
- WACQUANT L. 2006, *La militarizzazione della marginalità urbana: Lezioni dalla metropoli brasiliana*, in «Studi sulla questione criminale», 3, 2006
- WACQUANT L. 2013, *Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli stati uniti*, Ombre corte, Einaudi, Torino, 2013
- WAGNER P. 1995, *Soziologie der Moderne. Freiheit und Disziplin*, Campus Fachbuch, 1995
- ZAGREBELSKI G. 1992, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992
- ZIZEK S. 2002, *Benvenuti nel deserto del reale*, Meltemi, Roma, 2002
- ZOLO D. 2011, *Sulla paura. Fragilità, aggressività e potere*, Feltrinelli, Milano, 2011